



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 39 SITZUNG

17.5.1990

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

BENUSSI Ruggero <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale)</i>	pag.	1–20
PETERLINI Oskar <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	2–24–36–42–47–49– 53–62–72–73–75– 76–78–81–83–85
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	5–21–33–48–56–66– 73–77–82–87
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verc)</i>	"	12–35–40–43–49–51– 60–80
MARZARI Aldo <i>(Gruppo Comunista Italiano)</i>	"	15
FERRETTI Remo <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	16–30–66–71
ANDREOLLI Tarcisio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	24
MERANER Gerold <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	30–31–42–45–68– 84–93
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	39
MONTALI Luigi <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale)</i>	"	46–49–50–52–59– 75–76–78–80–92
BOATO Alessandro <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Verc)</i>	"	85
BRUGGER Siegfried <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	88
ANDREOTTI Carlo <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	91



INDICE

**Progetto di legge n. 3 ai sensi dell'art. 35
dello Statuto di autonomia: Tutela del
sistema radiotelevisivo locale (presentato dai
consiglieri regionali Peterlini, Brugger, Pahl,
Oberhauser, Kußtatscher, Frasnelli,
Giacomuzzi, Bauer, Feichter, Valentin e
Alber)**

pag. 2

Interrogazioni e interpellanze

pag. 96

INHALTSANGABE

**Begehrensgesetzentwurf Nr. 3 gemäß Artikel
35 des Autonomiestatuts: Schutz des
Rundfunk- und Fernsehwesens auf lokaler
Ebene (eingebracht von den
Regionalratsabgeordneten Peterlini,
Brugger, Pahl, Oberhauser, Kußtatscher,
Frasnelli, Giacomuzzi, Bauer, Feichter,
Valentin und Alber)**

Seite 2

Anfragen und Interpellationen

Seite 96



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.06

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Achmüller, Bauer, Bazzanella, Holzmann, Kofler, Lorenzini, Nicolini, Rella, Ricci, Tonelli, Valentin e Zendron.

E' inoltre assente il cons. Giacomuzzi.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

In data 28 aprile 1990 il Commissario del Governo ha restituito, munito del proprio visto il disegno di legge n. 23: "Bilancio di Previsione della Regione Trentino Alto Adige per l'esercizio finanziario 1990."

In data 7 maggio 1990 è stato rinviaato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge n. 26: "Modifica alla L.R. 26.8.1988, n. 20, 'Norme in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza' e alla L.R. 14.8.1986, n. 5, 'Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle Unità Sanitarie Locali'".

In data 4 maggio 1990 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 44: "Concessione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano."

Il Consigliere Taverna ha presentato l'interrogazione n. 29, concernente il personale regionale assunto a sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1968.

I Consiglieri Holzmann, Taverna, Bolzonello e Montali hanno presentato l'interrogazione n. 34, concernente le assenze delle sedute di Consiglio e commissioni dei Consiglieri regionali.

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Mitteilungen:

Der Regierungskommissär hat am 28. April 1990 den Gesetzentwurf Nr. 23: "Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Finanzgebarung 1990", mit dem Sichtvermerk versehen, wieder zurückgestattet.

Am 7. Mai 1990 ist folgender Gesetzentwurf an den Regionalrat zur neuerlichen Beratung rückverwiesen worden: Gesetzentwurf Nr. 26: "Änderungen zum Regionalgesetz vom 26.8.1988, Nr. 20 'Bestimmungen auf dem Gebiet der öffentlichen

Fürsorge – und Wohlfahrtseinrichtungen‘ und zum Regionalgesetz vom 14.8.1986, Nr. 5 ‘Übergangsbestimmungen in Erwartung der Reform der lokalen Sanitätseinheiten’“.

Am 4. Mai 1990 hat der Regionalausschuß den Gesetzentwurf Nr. 44 eingebracht: "Gewährung von Beiträgen für finanzielle Eingriffe zugunsten der Bevölkerung der Republik Rumänien und der Republik Libanon."

Der Regionalratsabgeordnete Taverna hat die Anfrage Nr. 29 betreffend das Personal der Region eingebracht, das gemäß Artikel 17 des Regionalgesetzes Nr. 20/1968 eingestellt worden ist.

Die Regionalratsabgeordneten Holzmann, Taverna, Bolzonello und Montali haben die Anfrage Nr. 34 über die Abwesenheiten der Regionalratsabgeordneten von den Sitzungen des Regionalrats und der Kommissionen eingebracht.

Der Text der Anfragen und die schriftliche Antwort bilden integrierenden Teil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno.

Ha chiesto la parola il cons. Benussi sull'ordine dei lavori.

BENUSSI: In merito alla comunicazione, rilevo che ha citato il cons. Mitolo invece che il mio nome, ci deve essere un disguido.

PRESIDENTE: Ho letto quello che mi è stato preparato, lei ha ragione, è una correzione dovuta.

Passiamo alla trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno: Progetto di legge n. 3 ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di autonomia: Tutela del sistema radiotelevisivo locale (presentato dai consiglieri regionali Peterlini, Brugger, Pahl, Oberhauser, Kußtatscher, Frasnelli, Giacomuzzi, Bauer, Feichter, Valentin e Alber).

Nella precedente seduta è stata data lettura delle relazioni ed è stato illustrato il progetto di legge dal cons. Peterlini.

Si passa pertanto alla discussione generale. Ha chiesto la parola il cons. Peterlini.

PETERLINI: Ich würde gerne ganz kurz die einleitende Stellungnahme abrunden, Herr Präsident, wenn Sie gestatten.

(Vorrei brevemente completare la mia illustrazione, se mi consente, signor Presidente).

PRESIDENTE: Lei ha ancora a disposizione del tempo per poter completare l'illustrazione.

PETERLINI: Danke, Herr Präsident! In aller Kürze, um meine Einführungsstellungnahme abzurunden und auch ein bißchen die wichtigsten Aspekte dieses Begehrensgesetzentwurfes in Erinnerung zu rufen. Wie Sie wissen, hat der Verfassungsgerichtshof mit Urteilen seit dem Jahre 1975 das damalige RAI-Monopol abgeschaffen – das wichtigste Urteil ist aus dem Jahre 1976 und trägt die Nummer 202 – und damit ein pluralistisches Prinzip für Rundfunk und Fernsehen, wie er selber sagte, auf lokaler Ebene festgelegt. Der Gesetzgeber hat es trotz 15 Jahre Möglichkeiten bisher versäumt, selbst tätig zu werden und in diesem Bereich Ordnung zu bringen. Die Folge war folgende: daß zwar eine Liberalisierung eingetreten ist, am Anfang auch mit viel Begeisterung, auf lokaler Ebene, daß aber in Wirklichkeit dann die kleinen Sender auf

lokaler Ebene eine sehr schwierige Existenzbasis hatten, kaum mehr Überlebenschancen hatten, viele davon zugemacht haben und heute sich eine Situation präsentiert, die neben dem staatlichen Monopol ein privates Monopol, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zeigt und zwar auf staatlicher Ebene ganz entgegen dem Prinzip des Verfassungsgerichtshofes, der ja die Liberalisierung vor allem auf örtlicher Ebene garantieren wollte, um die Meinungsfreiheit des Bürgers zu gewährleisten und damit auch ein demokratisches Recht, das in der Verfassung gewährleistet ist, stärker auszubauen.

Nun geht der Staat tatsächlich endlich her und ordnet den Bereich. Wir sind diesbezüglich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium und zwar hat eine Kammer des Parlamentes, nämlich der Senat, einen Text bereits genehmigt, der jetzt bei der Kommission der Abgeordnetenkammer liegt und der tatsächlich jetzt auch versucht, in diesen komplizierten, auch sehr umstrittenen Bereich einigermaßen Ordnung zu bringen. In diesem Ringen um die Neuordnung wollten auch die Regionen Italiens nicht fehlen. Diese Regionen haben sich jetzt seit Jahren in eigenen Arbeitsgruppen zusammengesetzt und haben versucht, Einfluß auszuüben auf die staatliche Gesetzesordnung und auf die Novellierung dieses Bereiches und zwar mit den zwei folgenden Zielsetzungen. Eine Zielsetzung: bei der Regelung des Rundfunk- und Fernsehwesens, bei der morgigen Neugestaltung soll die Stimme des Bürgers und die Stimme der Lokalkörperschaft nicht fehlen. Es soll also ein Gesetzentwurf werden, der der neuen Ausrichtung der italienischen Verfassung, also der Regionalisierung Rechnung trägt und in der nicht alles nur allein in der Zentralstelle in Rom entschieden wird, sondern in der auch die Regionen ein gewichtiges Mitspracherecht und Mitentscheidungsrecht haben. Das ist die erste Zielsetzung. Die zweite Zielsetzung ist folgende: die Neuordnung des Rundfunk- und Fernsehwesens soll das eigentliche Ziel des damaligen Verfassungsurteiles Nr. 202 aus dem Jahre 1976 verwirklichen, nämlich tatsächlich die Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt auf lokaler Ebene ermöglichen. Die derzeitige Lage tut es nicht. Die derzeitige Lage ist von einem Duopol gekennzeichnet, einerseits der Staat und andererseits die staatlichen Networks, die mehr oder minder in der Hand eines einzigen Unternehmers sind und die die kleine Vielfalt auf lokaler Ebene im Prinzip erdrückt haben und kaputtgemacht haben, auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil sich die kleiner Sender auf lokaler Ebene kaum oder nur düftig halten können. – Die Erklärung des Begriffes "Network" steht zwar im Duden, aber bitte: Gemeint sind damit die auf gesamtstaatlicher Ebene in einem Netz zusammengeschlossenen Sender. – Diese beiden Zielsetzungen, also einmal Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht der Regionen und für uns Südtiroler und Trentiner die autonomen Rechte der Provinzen und zweitens Schutz des lokalen Rundfunk- und Fernsehwesens, sind dann eingeflossen in die Kodifizierung eines Begehrensgesetzentwurfs, der Ihnen hier vorliegt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der auf gesamtstaatlicher Ebene von diesem Koordinierungskomitee aller Regionen ausgearbeitet worden ist unter der wissenschaftlichen Leitung eines sehr renommierten Fachmannes namens Prof. Roberto Zaccaria. Er ist Universitätsprofessor für Verfassungsrecht in Florenz und gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrates der RAI. Unter diesem Beistand ist also dieser Begehrensgesetzentwurf entstanden, der diese zwei Zielsetzungen zu verwirklichen sucht. Nachdem ich jahrelang in diesem Koordinierungskomitee im Namen des Präsidiums zuerst des Landtages von Bozen und dann des Regionalrates beauftragt worden bin, diese Dinge zu verfolgen, so habe ich es als meine Pflicht empfunden, auch den Regionalrat von Trentino-Südtirol davon in Kenntnis zu setzen und ihn auch aufzufordern, diesen Solidaritätsakt mit allen Regionen Italiens zu unternehmen, um auf Staatsbene mehr Dezentralisierung zu erreichen und auch dem Verfassungsurteil der Meinungsfreiheit mehr gerecht zu werden. Ich habe den Text so vorgelegt, wie er auf gesamtstaatlicher Ebene eingebracht worden ist.

Jetzt werden Ihnen einige Abänderungsanträge verteilt, und um gleich den

Wind aus den Segeln zu nehmen, möchte ich das auch erklären. Bei diesen Abänderungsanträgen, die wir in Zusammenarbeit mit den Kollegen Ferretti, Dr. Brugger, Negherbon und anderen ausgearbeitet haben, geht es nur darum – aber bitte nicht "nur", sondern es geht darum – im Kontext des gesamtstaatlichen Gesetzentwurfes die Spezialaspekte der Sonderautonomie Trentino–Südtirol, also d.h. die Kompetenzen der Provinzen Bozen und Trient getrennt herauszustellen und getrennt zu wahren. Das ist in diesen Abänderungsanträgen drinnen. Weiters habe ich einen Finanzartikel dazugegeben. Dieser Gesetzentwurf wurde nämlich von den Regionen Umbrien, Friaul–Julisch–Venetien und Piemont bereits genehmigt. Ebenfalls von der Region Valle d'Aosta. Allerdings fehlte bei diesen Entwürfen der Finanzartikel, so daß Senatspräsident Spadolini den Regionen den Entwurf zurückgeschickt hat. Auf uns lastet damit jetzt die Verantwortung, noch rechtzeitig in die Gesetzgebungskommission der Kammer zu kommen und dort den Gesetzentwurf der Regionen zu präsentieren, weil wie gesagt wegen dieses formalrechtlichen Fehlers – also mangels des Finanzartikels, der hier aber drinnen ist, mit Abänderungsantrag von mir vorgelegt worden ist – sich die anderen Entwürfe formalrechtlich noch nicht in der Gesetzgebungskommission befinden. Das war alles, Herr Präsident. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit der Ergänzung, die Sie mir geboten haben.

(Grazie, signor Presidente! Brevemente per completare la mia illustrazione e richiamare alla memoria quelli che sono gli aspetti più importanti di questo disegno di legge–voto. Com'è noto la Corte costituzionale ha abolito con una serie di sentenze a partire dal 1975 – la più importante risale all'anno 1976 e reca il numero 202 – il monopolio che la RAI fino ad allora deteneva, e ha affermato il principio del pluralismo, come essa stessa ebbe a dire, per il sistema radiotelevisivo in ambito locale. Nonostante siano trascorsi da allora ben quindici anni, però, il legislatore non è mai intervenuto direttamente per portare un po' di ordine in questo settore. La conseguenza è che nonostante l'effettiva liberalizzazione, accompagnata all'inizio anche da molto entusiasmo, le piccole emittenti locali in realtà hanno sempre avuto un'esistenza estremamente difficile e scarsissime possibilità di sopravvivenza, tanto che molte di esse hanno chiuso i battenti. La situazione attuale vede accanto al monopolio statale un monopolio privato – tranne rare eccezioni – che copre tutto il territorio nazionale, contro il principio stabilito dalla Corte costituzionale che intendeva assicurare la liberalizzazione soprattutto a livello locale per garantire la libertà d'opinione del cittadino e potenziare quello che è un diritto democratico garantito dalla Costituzione.

Ora lo Stato sta effettivamente accingendosi a metter mano al settore. Il lavoro è già piuttosto avanzato: un ramo del Parlamento, il Senato per la precisione, ha già approvato un testo di legge, ora all'esame della Commissione della Camera dei Deputati, che cerca effettivamente di portare un po' di ordine in questo settore complesso e assai discusso. In questa difficile e affannosa opera di riforma non volevano mancare le Regioni d'Italia. Da anni le Regioni si riuniscono stabilmente in propri gruppi di lavoro e cercano di influire in qualche modo sulla legislazione nazionale e sulla riforma del settore con questi due obiettivi. Primo obiettivo: nel riordinamento del sistema radiotelevisivo, nel futuro assetto di questo settore non dovrà mancare la voce del cittadino e quella dell'ente locale. Il nuovo disegno di legge dovrà quindi tener conto del nuovo orientamento espresso dalla Costituzione italiana, cioè della decentralizzazione regionale, e anziché demandare ogni facoltà decisionale alla sede centrale di Roma esso dovrà affidare anche alle Regioni un significativo ruolo nell'esprimere orientamenti e decisioni. Il secondo obiettivo è il seguente: la riforma del sistema radiotelevisivo dovrà realizzare l'obiettivo della sentenza della Corte costituzionale n. 202/1976 favorendo effettivamente la libertà d'opinione e il pluralismo a livello locale. La situazione attuale non garantisce questo. La situazione attuale è una situazione di duopolio, da una parte lo Stato, dall'altra i grandi network nazionali concentrati più o meno nelle mani di un unico imprenditore che hanno sostanzialmente schiacciato e rovinato la piccola pluralità

locale, anche dal punto di vista economico, perché le piccole emittenti locali non riescono quasi più a sopravvivere. — Il termine "network" è spiegato nel vocabolario, comunque indica una rete di emittenti associate a livello nazionale. — Questi due obiettivi, da una parte il riconoscimento del diritto delle Regioni ad intervenire e partecipare alla fase decisionale — e per sudtirolese e trentini anche il riconoscimento dei diritti autonomi delle due Province — e dall'altra la tutela del sistema radiotelevisivo locale, sono poi confluiti nella stesura di un disegno di legge-voto che vi è stato presentato, colleghi e colleghi, e che è stato elaborato dal comitato di coordinamento delle Regioni sotto la direzione scientifica di un insigne esperto, il professor Roberto Zaccaria, docente di diritto amministrativo all'Università di Firenze e membro del Consiglio di amministrazione della RAI. Con la sua assistenza ha preso forma il presente disegno di legge-voto, che si propone per l'appunto di realizzare questi due obiettivi. Avendo seguito per anni queste vicende nel comitato di coordinamento per conto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale di Bolzano prima e del Consiglio regionale poi, ho ritenuto mio dovere farne partecipe anche il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed invitarlo ad esprimere questo atto di solidarietà con tutte le Regioni d'Italia al fine di raggiungere una maggiore decentralizzazione a livello nazionale e rendere giustizia al principio della libertà d'opinione stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale. Il testo è stato da me presentato nella medesima formulazione adottata livello nazionale.

Ora sono stati distribuiti degli emendamenti, e tanto per evitare inconvenienti voglio subito spiegarne il senso. Questi emendamenti, elaborati dal sottoscritto in collaborazione con i colleghi Ferretti, dott. Brugger, Negherbon e altri, tendono solo — ma non diciamo "solo", diciamo semplicemente che tendono — a sottolineare e salvaguardare separatamente, nell'ambito del disegno di legge nazionale, quelli che sono gli aspetti dell'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige ovvero le competenze delle Province di Trento e di Bolzano. Questo è il contenuto degli emendamenti presentati. Inoltre è stata aggiunta la norma finanziaria. Questo disegno di legge, infatti, è già stato approvato dalle Regioni Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Valle d'Aosta. Il testo mancava però della norma finanziaria e il Presidente del Senato Spadolini ha rinviato il disegno di legge alle Regioni. A noi ora la responsabilità di far arrivare in tempo il disegno di legge delle Regioni alla Commissione legislativa della Camera poiché, come ho già detto, a causa di questo vizio di forma — cioè per la mancanza della norma finanziaria, che però ora noi possiamo inserire nel testo di legge con l'emendamento da me presentato — gli altri disegni di legge non sono ancora formalmente depositati in Commissione. E' tutto, signor Presidente. La ringrazio di avermi dato la possibilità di completare la mia illustrazione.)

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede di intervenire? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Es dreht sich da um eine Stellungnahme zu einem Staatsgesetz, das bereits vom Senat genehmigt worden ist. Also der Regionalrat würde etwa spät aufwachen, um seine Wünsche kundzutun. Ich erwähne kurz die Vorgeschichte, abgesehen davon, daß die Senatoren der Südtiroler Volkspartei im Senat sich auch nicht gegen ganz klare Verletzungen des Autonomiestatutes zur Wehr gesetzt haben. Ihr wißt, wir haben ja in der Kommission für die Durchführungsbestimmungen, in diesem Fall in der 12er Kommission, diskutiert über den Begriff "Kommunikation und Transportwesen von provinziellem Interesse": So heißt es ausdrücklich, und zwar primäre Gesetzgebung zum Unterschied von Sizilien, das nur sekundäre Gesetzgebung hat, und nur diese beiden Regionen haben überhaupt ein Sachgebiet, das so gekennzeichnet wird: Kommunikationswesen und Transportwesen, nur Trentino-Südtirol und Sizilien. In der 12er Kommission haben nicht nur die Staatsvertreter, sondern auch die Vertreter der Provinz Trient, also die Autonomievertreter mit Ausnahme des damaligen Abgeordneten

Riz und mir, dagegen gestimmt, daß überhaupt eine Zuständigkeit zuerkannt würde. Wir zwei haben dann, d.h. ich habe den sogenannten Minderheitsbericht vom 22. März 1985 verfaßt, wo alle Argumente drinnen sind und wie gesagt er ist mit nur unseren zwei Gegenstimmen niedergestimmt worden, daß überhaupt irgendeine Zuständigkeit unter dem Titel Kommunikationswesen zuerkannt werde. Allerdings hat gleich ein paar Tage darauf der Landtag von Trient einen Beschuß gefaßt, wo er die Vertreter der Provinz Trient in der 12er Kommission aufgefordert hat, "ad esprimere ai propri rappresentanti nella Commissione paritetica per le norme di attuazione il suggerimento di adottare anche nella materia 'comunicazione e trasporti' la coerente interpretazione evolutiva già adottata per altre materie al fine di dare contenuto all'espressione 'comunicazioni' anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 225 e 226 del 1974 e 202 del 1976". Das war allerdings am 3. Dezember 1984, während am 29. November 1984 eben in der 12er Kommission die beiden Südtiroler niedergestimmt worden sind, sodaß herausgekommen ist: Keine Zuständigkeit auf dem Gebiete des Kommunikationswesens. Und hier ist es so, daß die anderen Regionen – sowohl Spezial – als Normalregionen – alle nur Zuständigkeiten für Tram – und Autobuslinien von regionalem Interesse haben, und diese Zuständigkeit ist erhoben worden, ist ausgeweitet worden auf das Transportwesen im allgemeinen, während bei uns, wo wir Zuständigkeit haben auf Kommunikationswesen und Transportwesen, die Zuständigkeit reduziert worden ist, herabgemindert worden ist, als ob es nur Transportwesen heißen würde. Obwohl es auch im Artikel 45 des Autonomiestatutes heißt, daß die Region angehört wird, wenn es sich um nationale Dienste des Kommunikationswesens und der Transporte handelt. Also "servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti": Das werden wohl zwei verschiedene Sachen sein, auch wenn man das Autonomiestatut rein wörtlich nimmt. Noch in allen europäischen Staaten des bisherigen europäischen Westens, wo eine Zuständigkeitsaufteilung zwischen Zentralstaat und Bundesstaat ist, also Mitgliedsstaat des Bundesstaates, wie in der Bundesrepublik Deutschland oder Region wie in Spanien, ist die Zuständigkeit für Kommunikationswesen auch als Telekommunikation verstanden und aufgeteilt zwischen der Zentralregierung und den Ländern oder den Regionen. Und das gilt auch in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Belgien, dann in der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz, wo die Kantone zum Teil ja recht klein sind, zum Teil haben sie 20.000 Einwohner, und schließlich in Spanien: Da gibt es auch nur Regionen, in Spanien ist ja nach dem Zusammenbruch des Franco – Regimes ein republikanisch – demokratisches Regime eingeführt worden und man hat Italien als Vorbild genommen, mit einer Regionalverfassung. Zum Teil sind diese Regionen mit Sonderstatut ausgestattet, siehe Katalonien und Baskenland, und dabei haben sie ausdrücklich auch die Zuständigkeit für Rundfunk – und Fernsehen. Und es gibt in Spanien etwas Ähnliches wie in Italien die RAI, und sie haben ausdrücklich die Zuständigkeit, abgesehen von gewissen technischen allgemeinen Vorschriften, eine eigene echte Gesetzgebungs – und selbstverständlich auch Vollzugsgewalt. Die beiden Artikel, Artikel 16 des Autonomiestatutes von Katalonien und Artikel 19 des Autonomiestatutes vom Baskenland, könnten in dieser Hinsicht auch für uns gelten, denn sie gehen von denselben Voraussetzungen aus. Ich werde sie, wenn noch Zeit ist, dann auch bringen.

Dazu kommt, daß die Provinz Bozen als solche ja im Artikel 8, Nr. 4, primäre Zuständigkeit für kulturelle, erzieherische und künstlerische Angelegenheiten hat und dabei heißt es ausdrücklich: "einschließlich des Rundfunk – und Fernsehgebrauchs", also primäre Zuständigkeit, einschließlich Rundfunk – und Fernsehen, für alles, was unter den allgemeinen Begriff von Kultur fällt. Und hier haben wir Durchführungsbestimmungen erreicht, die das ausführen, die wie üblich sagen: das, was der Staat und die gesamtstaatlichen Körperschaften usw. bisher an Vollmachten, an Befugnissen in dieser Hinsicht ausgeübt haben, geht auf die

Provinz über. Also einwandfreie Durchführungsbestimmungen, die mit kulturellen, erzieherischen, künstlerischen und Unterhaltungstätigkeiten zu tun haben. Trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof mit dem Urteil Nr. 206 von 1985 entschieden, daß diese Zuständigkeit trotz der klaren Bestimmung im Autonomiestatut und der Durchführungsbestimmungen, die auch sehr klar sind, also das Verfügen über Rundfunk und Fernsehen hinsichtlich aller kultureller Angelegenheiten sich auf die Beteiligung des Präsidenten des Landesausschusses am Ministerrat reduziert, wenn die sogenannten Konventionen, die Verträge zwischen Staat und RAI über die Sendungen in deutscher und ladinischer Sprache vom Ministerrat genehmigt werden. Er hat also diese Zuständigkeit, die in aller Form geschrieben steht, vernichtet.

Und daß unter dem Wort "comunicazioni – Kommunikationswesen" auch die Telekommunikation verstanden werden muß, das ist nicht nur, weil die italienische "Enciclopedia del Diritto" sagt: "Per comunicazioni si intendono i mezzi fisici e le procedure atti a permettere la trasmissione a distanza del pensiero umano che si distinguono dei mezzi di trasporto di cose o persone." Bitte, das ist ein Nachschlagewerk, aber das ist nicht ausschlaggebend für die Auslegung eines Verfassungsgesetzes. Aber wir haben das Post- und Telekommunikationsgesetzbuch, "Codice postale e delle telecomunicazioni", vom 27. Februar 1936, Nr. 645, noch in Kraft, wo es z.B. heißt: "Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici dall'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per i servizi telefonici dall'Azienda di stato per i servizi telefonici." Also unter dem Sammelbegriff "comunicazioni" werden Post, Telegraph, Rundfunk, Fernsehen einbegriffen, nur aufgeteilt auf zwei verschiedene Verwaltungen: eben was Post, Telegraph, Rundfunk und Fernsehen betrifft einerseits und Telefon andererseits. Dann am 12. Dezember 1944 wurden die Zuständigkeiten mit Gesetzesdekret aufgeteilt: "Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti ministeri denominati Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e telecomunicazioni". Und Artikel 15 der Verfassung, erster Absatz, sagt: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili", unter diesem Wort "comunicazioni" wird selbstverständlich auch die Telekommunikation mit einbegriffen.

Nun komme ich zum Text, der jetzt vom Senat verabschiedet worden ist. Also der am 22. März 1990 vom Senat genehmigte Text verschlechtert die Zuständigkeitslage gegenüber dem bestehenden Text, dem Gesetz Nr. 103 von 1975, das auch umfassend die Sache regelt. Dort, im Gesetz von 1975, gibt es einen Artikel 48 mit allgemeinem Vorbehalt hinsichtlich Durchführungsbestimmungen zum Statut der Region Trentino-Südtirol und der autonomen Provinzen im Sachgebiet der Telekommunikation. Also damals 1975 hat noch der Staat mit Gesetz vorbehalten, für die Provinzen Bozen und Trient gelten die kommenden Durchführungsbestimmungen über Telekommunikation. Das steht im Artikel 48 des Staatsgesetzes Nr. 103 von 1975 noch geschrieben. Und dann sind positive Urteile, in diesem Fall, des Verfassungsgerichtshofes gekommen, wonach das Staatsmonopol hinsichtlich Rundfunk- und Fernsehen nicht mehr für örtlichen Rundfunk über Draht, für Kabelfernsehen, sowie für örtlich umschriebene Rundfunk- und Fernsehsendungen gilt. Das sind die Urteile 225 und 226 von 1974, dann 202 von 1976 und schließlich das Urteil 826 von 1988, also nachdem wir in der 12er Kommission unterlegen waren und nachdem der Ministerrat sich auch geweigert hatte, diesbezüglich Durchführungsbestimmungen aufzunehmen. Ich habe mich im Ministerrat dafür eingesetzt, aber er hat sich selbstverständlich gemäß Abstimmung in der 12er Kommission geweigert. Also mit Urteil von 1988, Nr. 826, werden die früheren Urteile bestätigt und wird verlangt, daß der Gesetzgeber – und gemeint ist der staatliche Gesetzgeber – den örtlichen Bereich, "ambito locale", und die Kriterien festsetze, so daß nicht der Staat, das Zentrum für alles zuständig ist, sondern für die Zuteilung der Frequenzen, "assegnazione di frequenze", und

die Erteilung der diesbezüglichen Bewilligungen der örtliche Bereich mit Staatsgesetz festgesetzt werden soll. Das hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, wovon in diesem neuen Gesetz selbstverständlich keine Rede ist, sondern es ist alles zentralisiert. Sodäß – sagt der Verfassungsgerichtshof – sich ein Informationssystem entwickeln kann, in dem die spezifischen örtlichen Gegebenheiten pluralistisch in echter Autonomie mit angemessener Anzahl von Frequenzen und Reklameeinnahmen sich äußern können. Das steht im Urteil des Verfassungsgerichtshofes und ist in diesem Gesetz selbstverständlich nicht eingehalten.

Dabei wird im Urteil ausdrücklich darauf bestanden, daß der Begriff Information – und das ist wichtig – allumfassend ist, d.h. jegliche Rundfunk- und Fernsehbotschaft, "messaggio", umfaßt, sei es rein informativ, sei es kulturell, sei es wie immer die öffentliche Meinung beeinflussend, auch das reine Schauspiel und die Unterhaltungssendungen. Damit – durch dieses letzte Urteil von 1988 – fällt der Haupteinwand, der auch in der 12er Kommission gemacht worden ist, vom Staat, vom Postministerium überhaupt gemacht worden ist, gegen die primäre Zuständigkeiten der Provinzen, in dem Fall nur der Provinz Bozen gemäß Artikel 8, Punkt 4. Denn es hat geheißen: Ja, die Information bleibt ja beim Staat und ihr habt, wenn schon, nur über die reinen kulturellen, erzieherischen und künstlerischen Tätigkeiten die Zuständigkeit. Und der Verfassungsgerichtshof sagt ja, es fällt alles unter Information und man kann da nicht zwischen reiner Information und den kulturellen, erzieherischen und künstlerischen Tätigkeiten unterscheiden. Also es ist schwer, sagt er, rein kulturelle, erzieherische und künstlerische Sendungen von jenen, die der Information dienen, zu isolieren. Mich wundert, daß die SVP-Senatoren nicht die Landesautonomie mit den erlassenen, jedoch durch das Urteil 206 von 1985 ausgelöschten Durchführungsbestimmungen auch anhand der erwähnten autonomiefreundlichen Urteile verteidigt haben. Dazu kommt, daß das vom Senat genehmigte Gesetz sogar augenscheinliche neue Verletzungen des bestehenden Autonomiesystems enthält. So z.B. Artikel 3, 18. Absatz, daß alle Regionen ihre Raumordnungspläne den im Plan über die Zuteilung der Frequenzen festgesetzten Örtlichkeiten für Sonderanlagen anpassen müssen. Bei Nichtdurchführung erfolgt pünktlich die Ersatzvornahme durch den Ministerpräsidenten, und während im Gesetz vom Jahre 1975 noch hinsichtlich des Kabelfernsehens, abgesehen von der technischen Seite, die Region, also bei uns die Provinz, als zuständig erachtet worden ist, ist in der vom Senat genehmigten Neufassung nur mehr vom Staat die Rede. Also deswegen bin ich der Ansicht, daß es nicht genügt, einfach im Artikel 8, Absatz 1 hinzuzufügen: "vorbehaltlich der von der Rechtsordnung vorgeschienenen regionalen Befugnisse und der besonderen Befugnisse der autonomen Provinzen Trient und Bozen", sondern wir müßten wenn schon – wenn es noch einen Sinn hat, denn dieses Gesetz ist ja bereits vom Senat genehmigt – in aller Form verlangen, daß hinsichtlich der Zuständigkeiten der Provinzen auf noch zu erlassende Durchführungsbestimmungen verwiesen wird, in der die örtliche Zuständigkeit für die Telekommunikation anerkannt wird, so wie es der Verfassungsgerichtshof 1988 in dem von mir erwähnten Urteil ausgesprochen hat. Denn wenn wir uns hier nur anschließen und einige Änderungen und Ergänzungen zu dem vom Senat bereits genehmigten Gesetz vorschlagen, dann erklären wir uns im Grunde mit einem Gesetz einverstanden, das sogar das frühere Gesetz von 1975, das dieselbe Sache geregelt hat, was unsere Zuständigkeit betrifft, verschlechtert, ja, gegen die Urteile des Verfassungsgerichtshofes nicht Grundsätze einhält, daß örtliche Bereiche autonom erhalten bleiben sollen, die nicht unbedingt von nationalem Interesse sind, und das betrifft auch, wie der Verfassungsgerichtshof sagt, die Verteilung der Frequenzen im örtlichen Bereich und selbstverständlich auch Rundfunk und Fernsehen. Mit anderen Worten: Das, was wir im Autonomiestatut wortwörtlich drinnen haben und was gegen den Buchstaben des Autonomiestatutes, das ist keine Auslegungsfrage, verweigert worden ist. Daher können wir

nicht einverstanden sein, daß man sich nur auf diese Art und Weise, ohne die Autonomie als solche zu verteidigen und zu beanspruchen, dem Staatsgesetz anschließt.

(Stiamo discutendo attorno a una presa di posizione su una legge statale che è già stata approvata dal Senato: il Consiglio si sveglia un po' tardi per esprimere i propri desideri! Tralascierò il fatto che durante la trattazione in Senato i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei non si sono opposti ad alcune violazioni nette e palesi dello Statuto contenute nella legge, e ripercorriro' invece brevemente gli antefatti. Come saprete, nella commissione per le norme di attuazione, in questo caso nella Commissione dei 12, si era dibattuto attorno al concetto di "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale". L'espressione è contenuta nello Statuto il quale, a differenza della Sicilia che ha soltanto competenza secondaria in materia, ci assegna la competenza primaria in questo settore. Soltanto queste due Regioni, solo il Trentino-Alto Adige e la Sicilia, hanno competenza su un settore definito come "comunicazioni e trasporti". Nella Commissione dei 12 non soltanto i rappresentanti dello Stato ma anche quelli della Provincia di Trento, dunque i rappresentanti dell'autonomia, ad eccezione dell'onorevole Riz e del sottoscritto, votarono contro il riconoscimento di una specifica competenza autonoma in questo settore. Noi due allora, o meglio, il sottoscritto redasse la relazione di minoranza del 22 marzo 1985 che riportava tutte le nostre argomentazioni: la successiva votazione, però, stabilì contro i nostri due unici voti contrari di non riconoscere alcuna competenza autonoma sotto il titolo "comunicazioni". Pochi giorni dopo peraltro il Consiglio provinciale di Trento approvò un documento che invitava "ad esprimere ai propri rappresentanti nella Commissione paritetica per le norme di attuazione il suggerimento di adottare anche nella materia 'comunicazione e trasporti' la coerente interpretazione evolutiva già adottata per altre materie al fine di dare contenuto all'espressione 'comunicazioni' anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 225 e 226 del 1974 e 202 del 1976". Questo accadeva però il 3 dicembre 1984, mentre il 29 novembre 1984 nella Commissione dei 12 i due rappresentanti sudtirolese erano stati sconfitti in una votazione che negava all'autonomia la competenza in materia di comunicazioni. Oggi accade che le altre Regioni – sia a statuto ordinario che a statuto speciale – hanno competenza in materia di trasporti tramviari e per autocorriera di interesse regionale e tale competenza è stata estesa ai trasporti in generale, mentre per noi che abbiamo competenza sulle comunicazioni e i trasporti la competenza è stata ridotta e limitata come se si trattasse del solo settore dei trasporti. Tutto questo benché lo stesso articolo 45 dello Statuto stabilisca l'obbligo di consultare la Regione riguardo ai "servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti": comunicazioni e trasporti devono dunque essere due cose distinte, anche a voler prendere lo Statuto strettamente alla lettera. In tutti gli altri paesi di quella che ancora si può definire Europa occidentale ogni eventuale ripartizione di competenze tra Stato centrale e Stato federale, sia che si tratti di stato membro come nel caso della Germania Federale o che si tratti di regione come in Spagna, la competenza in materia di comunicazioni si intende riferita anche alle telecomunicazioni ed è suddivisa tra il governo centrale e gli stati membri o le regioni. E questo vale per gli Stati Uniti, per il Canada, per il Belgio, per la Repubblica federale tedesca, per la Svizzera, dove alcuni cantoni sono veramente piccoli e hanno talvolta anche solo 20.000 abitanti, ed infine per la Spagna: anche qui vige infatti una costituzione regionale, dopo il crollo del regime franchista si è instaurato un regime democratico che ha preso a modello l'Italia e la sua costituzione repubblicana. Alcune di queste regioni sono a statuto speciale, vedi la Catalogna e i Paesi Baschi, e il loro statuto riconosce loro espressamente anche la competenza in materia di radiotelevisione. In Spagna esiste un organismo simile alla nostra RAI, ma le regioni detengono espressamente, a prescindere da alcune norme di carattere tecnico generale, un autentico potere legislativo ed ovviamente anche esecutivo. I due articoli in questione, l'articolo 16 dello statuto di autonomia della Catalogna e l'articolo 19 dello statuto di autonomia dei Paesi Baschi, potrebbero valere anche

per il nostro caso perché partono dai medesimi presupposti. Se ci sarà tempo li citerò poi come esempio.

A ciò si aggiunge il fatto che la Provincia di Bolzano come tale detiene a norma dell'articolo 8 punto 4 la competenza primaria per le attività culturali, educative ed artistiche, e a tale proposito è detto espressamente "anche con i mezzi radiotelevisi". Competenza primaria, dunque, compresi i mezzi radiotelevisivi, per tutto quanto rientra nel concetto generale di "cultura". A questo riguardo siamo riusciti ad ottenere delle norme di attuazione che perfezionano questo concetto e stabiliscono come al solito che tutti i poteri e le facoltà finora esercitati in materia dallo Stato e dagli enti statali eccetera vengono trasferiti alla Provincia. Sono norme di attuazione chiarissime che riguardano le attività culturali, educative, artistiche e ricreative. Ciononostante la Corte costituzionale con la sentenza n. 296/1985 ha stabilito che tale competenza, cioè i poteri attribuiti alla Provincia in materia di radiotelevisione relativamente a tutte le attività culturali, nonostante il chiaro disposto dello Statuto di autonomia e le altrettanto chiare norme di attuazione si riducono in realtà alla partecipazione del Presidente della Giunta provinciale al Consiglio dei Ministri quando quest'ultimo approva le cosiddette convenzioni tra Stato e RAI sulle trasmissioni in lingua tedesca e ladina. La Corte Costituzionale ha in tal modo distrutto questa competenza, che era scritta nero su bianco nello Statuto.

Se il termine "comunicazioni – Kommunikationswesen" va inteso anche nella sua accezione di "telecomunicazioni", non è solo perché lo dice l'Enciclopedia italiana del diritto: "Per comunicazioni si intendono i mezzi fisici e le procedure atti a permettere la trasmissione a distanza del pensiero umano che si distinguono dei mezzi di trasporto di cose o persone". In fondo è una semplice opera di consultazione e non può far testo ai fini dell'interpretazione di una legge. Ma è tuttora in vigore anche il Codice postale e delle comunicazioni del 27 febbraio 1936, n. 645, che afferma ad esempio: "Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici dall'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per i servizi telefonici dall'Azienda di stato per i servizi telefonici." Il concetto generale di "comunicazioni" abbraccia dunque da una parte posta, telegrafo, radio e televisione, dall'altra il telefono. Il 12 dicembre 1944 è intervenuto un decreto legge che ha ripartito le competenze: "Il Ministero delle comunicazioni è ripartito in due distinti ministeri denominati Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e telecomunicazioni". E l'articolo 15 primo comma della Costituzione dice: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili", includendo ovviamente nel concetto di "comunicazioni" anche le telecomunicazioni.

Veniamo ora al testo approvato dal Senato. Il testo approvato dal Senato il 22 marzo 1990 peggiora il quadro delle competenze rispetto al testo attualmente vigente, che è la legge 103/1975 che ha ampiamente disciplinato la materia. La legge del 1975 riporta all'articolo 48 una generale riserva di legge per le norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome in materia di telecomunicazioni. Fin dal 1975, dunque, lo Stato aveva stabilito in una propria legge che per le province di Trento e di Bolzano si sarebbero dovute applicare le emanande norme di attuazione in materia di telecomunicazioni – tutto ciò sta scritto all'articolo 48 della legge 103/1975. Ad esso è andata via via aggiungendosi una serie di sentenze, positive in queste case, della Corte costituzionale, che affermano che il monopolio di Stato per il servizio radiotelevisivo non vale più per la radio e la TV via cavo né per la radiotelediffusione limitata all'ambito locale. Si tratta specificamente delle sentenze n. 225 e 226 del 1974, n. 202 del 1976 ed della sentenza n. 826 del 1988, pronunciata dopo la nostra sconfitta in seno alla Commissione dei 12 e dopo che lo stesso Consiglio dei Ministri si era rifiutato di emanare delle norme di attuazione in materia. Io mi ero attivato in questo senso presso il Consiglio dei Ministri, ma ovviamente esso si era opposto proprio sulla base della votazione avvenuta in seno alla Commissione dei 12. La sentenza n. 826/1988 ha quindi confermato le sentenze precedenti richiamando il legislatore – si intende

naturalmente il legislatore statale – a fissare il cosiddetto "ambito locale" e i criteri di attività, di modo che lo Stato non rimanesse competente in maniera esclusiva ma dovesse solamente definire con legge statale l'ambito locale ai fini dell'assegnazione delle frequenze e delle relative autorizzazioni. Tutto questo l'ha affermato la Corte costituzionale nella sua recente sentenza, ma di tutto ciò non si fa menzione in questa nuova legge, qui è tutto centralizzato. Dovrà svilupparsi – prosegue la Corte costituzionale – un sistema d'informazione nel quale le specifiche realtà locali possano esprimersi in autentica autonomia e pluralismo con una disponibilità adeguata di frequenze e di entrate pubblicitarie. Questo sta scritto nella sentenza della Corte costituzionale, ma naturalmente questo disegno di legge non ne tiene alcun conto.

La sentenza afferma esplicitamente che il concetto di "informazione" – e questo è un particolare importante – è un concetto di ampia portata che abbraccia anche ogni tipo di "messaggio" radiotelevisivo, sia esso puramente informativo che culturale che in qualsiasi altro modo in grado di influenzare l'opinione pubblica, quindi anche i puri e semplici spettacoli e le trasmissioni di varietà. Con questa ultima sentenza del 1988 viene a cadere l'obiezione principale sollevata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni anche in seno alla Commissione dei 12 contro la competenza primaria delle Province, in questo caso della sola Provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, punto 4. Lo Stato infatti sosteneva: l'informazione resta allo Stato, a voi resta semmai la competenza per le sole attività culturali, educative ed artistiche. Ma la Corte costituzionale ha stabilito che tutto rientra complessivamente nel concetto di informazione e che non si può distinguere tra informazione pura ed attività culturali, educative ed artistiche. E' difficile, dice la Corte, isolare le trasmissioni puramente culturali, educative ed artistiche da quelle votate ad esclusivi fini di informazione. Mi stupisce che i senatori SVP non abbiano difeso l'autonomia sulla base delle norme di attuazione già emanate – anche se annullate peraltro dalla sentenza n. 206/1985 – viste anche le sentenze che ho ricordato e che esprimevano un orientamento favorevole all'autonomia. A ciò si aggiunge il fatto che la legge approvata dal Senato contiene addirittura nuove evidenti violazioni dell'attuale sistema autonomistico. E' il caso ad esempio dell'articolo 3 comma 18, il quale stabilisce per tutte le Regioni l'obbligo di adeguare i rispettivi piani territoriali alle dislocazioni per impianti speciali previste dal piano di assegnazione delle frequenze. In caso di mancata attuazione subentra puntualmente il Presidente del Consiglio. Inoltre, mentre nella legge del 1975 la competenza sulla TV via cavo era assegnata, tranne che per gli aspetti tecnici, alla Regione e nel nostro caso alla Provincia, nel testo di riforma approvata dal Senato si parla solamente dello Stato. Pertanto io ritengo che non basti aggiungere semplicemente all'articolo 8 comma 1: "fatte salve le competenze regionali e le competenze particolari della Province autonome di Trento e Bolzano previste dall'ordinamento". Dovremmo semmai – se la cosa ha ancora un senso, visto che ormai la legge è già stata approvata dal Senato – esigere espressamente che per quanto riguarda le competenze delle Province si faccia riferimento a norme di attuazione da emanarsi nelle quali venga riconosciuta la competenza locale per le telecomunicazioni, come affermato nel 1988 dalla Corte costituzionale con la sentenza che ho citato. Se infatti noi ci limitiamo ad associarci alla proposta delle Regioni e a suggerire semplicemente alcune modifiche ed integrazioni al testo di legge già approvato dal Senato, in pratica ci dichiariamo d'accordo con una legge che addirittura peggiora, per quanto riguarda le nostre competenze, l'assetto creato dalla precedente legge del 1975 e che contrasta con i principi stabiliti dalla stessa Corte costituzionale con le sue sentenze, in base alle quali le questioni locali non direttamente rientranti nell'interesse nazionale devono essere disciplinate in maniera autonomia, e tutto ciò riguarda, come afferma la Corte costituzionale, la ripartizione delle frequenze in ambito locale e naturalmente anche la radiotelediffusione. In altre parole: questa è la lettera dello Statuto e questo è quanto, contro la lettera dello Statuto – non c'è interpretazione che tenga – viene qui negato. Per questo motivo non possiamo essere d'accordo di associarci in questo modo alla legge statale, senza difendere e rivendicare il ruolo specifico

dell'autonomia.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß jetzt nicht, welche Abänderungen vom Kollegen Peterlini und der Democrazia Cristiana zu diesem Antrag eingereicht worden sind. Jedenfalls für uns war eines klar, als wir das letzte Mal über dieses Gesetz gesprochen haben, daß eigentlich mehr als eine grundsätzliche Intention hier nicht ausgesprochen wird, d.h. mehr als der Wunsch an einen Staat, er möge in einer zu machenden Reform die Befugnisse der autonomen Provinzen oder Regionen berücksichtigen, mehr ist dabei nicht drinnen. Und das, glaube ich, ist in etwa doch etwas wenig, Kollege Peterlini, wenn das die Bemühungen einer Reihe von Regionen sein sollen. Das ist etwas wenig. Ich meine, wenn wir nicht die Kraft haben als Regionen – und Du hast 3, 4 zitiert, die bereits ein solches Dokument verabschiedet haben –, dann glaube ich, wird man auch nicht entsprechend ernst genommen werden, wenn man nicht imstande ist, sich detaillierte Vorstellungen zu machen, was wir uns unter den Befugnissen vorstellen, die auf uns zukommen sollen.

Natürlich verstehe ich die Position des Kollegen Benedikter, der ja hier einen von ihm lange verfochtenen Kampf aufgefrischt hat, den er aber verloren hat, und es ist sicher, daß seine Position eine ganz eigenständige Position ist, die von anderen Regionen nicht mitgetragen werden könnte, weil die juridischen Voraussetzungen völlig andere sind und andererseits wir uns ja eingestehen müssen, daß das Land Südtirol die berüchtigt – berühmte Telekommunikation eben nicht zuerkannt bekommen hat, zu Recht oder zu Unrecht. Und das war jahrelang ein Diskussionsthema, ob Südtirol aufgrund seiner autonomen Befugnis auch das Recht auf die Telekommunikation hat. Der Staat hat uns da nicht Recht gegeben, folglich steht uns die Telekommunikation in der Form, wie die Volkspartei sie sich damals gewünscht hat und wie sie Benedikter auch theoretisch fundiert oder nicht fundiert vom Staat offensichtlich gefordert hat, nicht zu.

Den Vorschlag natürlich, den der Kollege Peterlini macht, ist ein Umweg, um über die Region zu einem Recht zu kommen, das uns der Staat als autonome Körperschaft verweigert hat. Ich kann den Weg ja auch irgendwie verständlich finden, und es ist auch verständlich, daß der Kollege Peterlini hier in dieser Angelegenheit federführend ist und war. Er war ja auch im Lande Südtirol damals mit dem Kollegen Benedikter der Einbringer eines sogenannten Rundfunkgesetzes, mit dem man auch geglaubt hat, aufgrund eines kleinen Gesetzes sich eine Reihe von Befugnissen herholen zu können, mit dem damaligen Rundfunkgesetz, aber der Staat hat auch damals Nein gesagt. Nun werden wir sehen, inwieweit dieser Weg funktioniert, inwieweit praktisch eine Petition der Regionen an den Staat den Zweck und den Sinn erreicht. Sosehr ich den Begleitbericht des Kollegen Peterlini auch teilen kann, daß es nämlich um den Schutz des Rundfunk- und Fernsehwesens geht und daß es darum geht, die Rolle der Regionen abzusichern – soweit sind wir alle einverstanden – so muß ich doch sagen, daß der eigentliche spezifische Bericht zum Gesetzentwurf sehr sehr schwach ist, obwohl er aus der Feder eines renommierten Juristen stammt. Deshalb, wenn die Jurisprudenz, die hier den Regionen zu Hilfe geeilt ist, nicht mehr als das hier zur Absicherung dieser Petition produziert, dann glaube ich, dürfen wir uns keine Illusionen machen, weil mehr als das Urteil des Verfassungsgerichtshofes hier nicht zitiert wird. Das ist auch schon die ganze Weisheit, die in diesem Dokument drinnen steckt.

Also steht das Ganze auf äußerst schwachen Füßen und in der juridischen Begründung dessen wird wiederum darauf verwiesen, daß wir eben Rücksicht nehmen müssen auf die historische, ethnische und sprachliche Eigenartigkeit. Das sind natürlich

Versassungsgrundsätze, die beliebig zitiert werden können, aber die juridische Grundlage, auf der diese Petition fußt, ist äußerst schwach, zumindest was hier von einem Versassungsrechtler produziert worden ist.

Wir werden dann natürlich auch Gelegenheit haben, wenn wir zur Artikeldebatte kommen, auf einige Kuriositäten dieses Gesetzes einzugehen. Ich will aber vielleicht warten, bis die entsprechenden Abänderungen verteilt worden sind, die Peterlini angekündigt hat, weil es natürlich für unseren Begriff von Freiheit und für unseren Begriff von Liberalisierung des Rundfunk- und Fernsehwesens schon ein starkes Stück ist, wenn man per Gesetz verfügt, daß die öffentlichen Verwaltungen sich zu 20% im System einkaufen und dafür Sendungen erhalten sollen. Das ist regelrechte Regimeinformation. Da können wir nicht dafür sein. Das kann doch nicht heißen, daß da auf diese Art und Weise die Eigenarten historischer, sozialer, politischer, kultureller und sprachlicher Natur gewährleistet werden. Das heißt, daß praktisch für ewige Zeiten 20% des Haushaltes investiert werden und dort Regimeinformation betrieben wird. Das ist eine totale Verdrehung und Umkehrung dessen, was Freiheit und Minderheitenschutz heißt. Deshalb kann ich, wie gesagt, da nicht mehr die edlen Intentionen teilen, die in den Prämissen zu diesem Gesetz aufgezählt werden. So edel diese auch klingen, so hinterfrotzig sind dann einige Artikel, bei denen man genauer und detaillierter erkennen kann, worauf man hinaus will.

Das passiert bereits heute. Wir haben heute ein Regimefernsehen, wie es fast kein anderer Staat der Welt mehr hat. Wir haben heute nach Parteien aufgeteilte und finanzierte Nachrichtensendungen. Wir haben für die Christdemokraten "TG 1", für die Sozialisten "TG 2", für die Kommunisten "TG 3", also ich meine, ärger als so kann man es sich nicht vorstellen. Heute diskutiert man in Italien wie man diesen Parteienkrebs aus den öffentlichen Rundfunkanstalten irgendwie eliminieren soll. Was tun wir? Unser Beitrag zur Demokratisierung des Informationswesens besteht offensichtlich darin, daß wir auch 20% haben. Nicht wir, die Regierungen natürlich, d.h. es werden einige Sendestunden und Sendeminuten verteilt, was zur Glorifizierung des Bestehenden beiträgt. Also das, glaube ich, kann nicht der Sinn und der Zweck einer Demokratisierung des Systems sein. Ich meine, wenn ich jetzt ganz lokalistisch denken will, wer Südtirols Medienlandschaft kennt, der versteht mich vielleicht besser. Wir haben die RAI, Sender Bozen, bei Gott kein Beispiel von extremem Pluralismus, bei Gott, weil, wer die Tagesschau des Senders Bozen kennt, das sage ich ohne rot werden zu müssen, der hat tatsächlich den Eindruck, er befindet sich in der DDR oder anderswo. Dieses so nicht glorreiche Beispiel an Pluralismus soll jetzt noch durch so ein schändliches Gesetz verringert werden, wo von Amts wegen 20% dem Regime gehören. Ich meine, wir machen uns wirklich lächerlich und leisten dazu keinen Beitrag, im Sinne der Prämissen, lieber Oskar Peterlini, wo es heißt, es geht darum, unsere Eigenart, unsere Minderheiten, unsere Sprachgruppen usw. zu schützen. Alles Sachen natürlich, die ich natürlich teilen kann und teilen muß und auch teilen will. Genauso gibt es dann noch einige Feinheiten, auf die ich aber jetzt nicht eingehen will, weil ich ja wahrscheinlich dann Gelegenheit habe, in der Artikeldebatte noch Näheres zu sagen und auch weil ich mit Spannung auf die Abänderungen warte. Vielleicht sind einige vernünftige Lösungsvorschläge da, die dann meine zur Zeit noch negative Haltung korrigieren und ich dann am Ende vielleicht dem Gesetz auch zustimmen kann.

Aber so scheint es mir erstens auf sehr schwachen, juridischen Beinen zu stehen, nachdem ja eine Interpretation Benediktors mittlerweile nicht mehr aktuell ist und zweitens glaube ich, daß der Weg, der hier gewählt wird, ein schlechter Weg ist, weil er nicht zu mehr Pluralismus, zu mehr Demokratie und zu mehr Meinungsfreiheit führt, sondern wenn schon zu weniger und das kann nicht der Zweck sein und dem können wir in keiner Weise zustimmen. Ich danke!

(Signor Presidente! Colleghe e Colleghi! Non mi è noto quali emendamenti sono stati presentati dal collega Peterlini e dalla Democrazia Cristiana in merito a questo Voto. L'ultima volta, quando abbiamo discusso questa proposta di legge, era per noi chiaro che non si esprime in essa altro che un'intenzione di massima, cioè che essa non contiene altro che la richiesta allo Stato di tener conto delle competenze delle Province autonome o delle Regioni nell'ambito di un'eventuale futura riforma del sistema radiotelevisivo. Altro essa non prevede. Questo mi sembra essere un po' poco, collega Peterlini, se è l'aspirazione di una serie di Regioni. Questo è un po' poco. Se noi come Regioni non abbiamo la forza, se non siamo in grado — tu hai menzionato tre, quattro Regioni che hanno già approvato un analogo documento — di farci un'idea chiara delle funzioni che ci verranno conferite, non ci prenderanno sul serio.

Posso certamente comprendere la posizione del collega Benedikter che ha portato a galla una lotta da lui sostenuta per lungo tempo, ma che ha poi perso. La sua posizione è sicuramente una posizione del tutto singolare che non può essere sostenuta dalle altre Regioni, in quanto le premesse giuridiche sono del tutto diverse. Dobbiamo ammettere in effetti che alla Provincia di Bolzano non è stata conferita la competenza per le famigerate-famose telecomunicazioni — giustamente o ingiustamente. Si è discusso per anni animatamente se l'Alto Adige avesse diritto anche alle telecomunicazioni in base alle sue attribuzioni autonome. Lo Stato non ci ha dato ragione al riguardo, quindi le telecomunicazioni non ci spettano nel modo come allora l'ha auspicato la Volkspartei e come evidentemente Benedikter l'aveva chiesto dallo Stato con motivazioni più o meno fondate.

La proposta avanzata dal collega Peterlini è naturalmente una via indiretta per ottenere insieme alle altre Regioni un diritto che lo Stato non ci ha concesso come ente autonomo. Posso ben comprendere perché è stata imboccata questa via, ed è anche chiaro perché il collega Peterlini si è e si era assunto la responsabilità al riguardo. Egli era stato pure assieme al collega Benedikter, il presentatore di un disegno di legge sul sistema radiotelevisivo con cui si pensava di poter ottenere mediante una legge una serie di competenze. Ma anche allora lo Stato ha detto di no, ed ora vedremo se questa legge-voto avrà un esito positivo; vedremo se con una petizione delle Regioni rivolta allo Stato si raggiungerà lo scopo nel senso auspicato. Per quanto mi convinca la relazione accompagnatoria del collega Peterlini — si tratta di tutelare il sistema radiotelevisivo e di garantire il ruolo delle Regioni, e su questo siamo tutti d'accordo — devo però ribadire che la relazione vera e propria alla legge-voto, quella tecnica, è molto molto pallida, pur essendo scritta da un giurista rinomato. Se la giurisprudenza accorsa in aiuto delle Regioni non riesce a produrre altro per ottenere una garanzia per le Regioni stesse, penso che non ci possiamo fare delle illusioni perché essa non cita altro che la sentenza della Corte costituzionale. Questo è tutta la saggezza che contiene questo documento.

Tutto si basa quindi su fondamenta molto deboli. La motivazione giuridica si riferisce ripetutamente alla necessità di tener conto delle particolarità storiche, etniche e linguistiche. È un principio sancito dalla Costituzione che può essere menzionato in qualsiasi momento ed in ogni occasione, ma la base giuridica sulla quale si fonda questa petizione è molto debole, perlomeno considerando che è stata prodotta da un costituzionalista.

Nella discussione articolata poi ci soffermeremo ancora su alcune curiosità di questo disegno di legge. Intanto vorrei attendere la distribuzione degli emendamenti che Peterlini ha annunciato. Per il nostro concetto di libertà e di liberalizzazione del sistema radiotelevisivo è davvero una bella pretesa prevedere in una legge che le amministrazioni pubbliche finanzino il sistema acquistando spazi di trasmissione fino al 20% dei propri stanziamenti pubblici! Si creerebbe una vera e propria informazione di regime, e con ciò non possiamo essere d'accordo. Questo non vuol dire garantire la tutela delle particolarità storiche, sociali, politiche, culturali e linguistiche. Ciò

significa che verrà investito per sempre il 20 % del bilancio per poter garantire un'informazione di regime. Questa sarebbe un'alterazione e un totale capovolgimento di quello che significa libertà e tutela delle minoranza. Quindi non posso condividere la nobile intenzione che viene esposta nelle premesse a questa legge. Quanto essa sembra nobile, tanto perfidi sono alcuni articoli che lasciano riconoscere più precisamente e in modo più dettagliato a che fine mirano.

Una situazione simile l'abbiamo già oggi. Abbiamo una televisione di regime come quasi nessun altro Stato del mondo ha. Abbiamo telegiornali suddivisi tra i partiti e da essi finanziati: per la Democrazia Cristiana il "TG 1", per i socialisti il "TG 2", per i comunisti il "TG 3", peggio di così non ci si può immaginare. Si sta discutendo in Italia come si possa eliminare dagli enti radiotelevisi pubblici questo cancro della lottizzazione. Che cosa facciamo noi? Evidentemente il nostro apporto alla democratizzazione del servizio informativo consiste nel prevedere per noi il 20%. Non noi, ma i governi, vale a dire che ci ripartiamo alcune ore e minuti di trasmissione per contribuire alla glorificazione dello status quo. Non può essere questo, secondo me, il senso della democratizzazione del sistema radiotelevisivo. Mi riferisco alla situazione locale e chi conosce la realtà delle mass-media in Alto Adige potrà comprendere meglio quello che voglio dire. Abbiamo la RAI di Bolzano, che in effetti non è un modello di un estremo pluralismo perché colui che conosce la "Tagesschau" di Bolzano ha in effetti l'impressione — e lo dico senza arrossire — di trovarsi nella DDR o altrove. Questo modello di pluralismo tutt'altro che glorioso dovrebbe essere ulteriormente limitato da una legge meschina che prevede d'ufficio che il 20% appartenga al regime. Secondo me facciamo una figura ridicola e non possiamo parlare di un apporto alla tutela della nostra particolarità, delle nostre minoranze, dei nostri gruppi linguistici ecc., caro Oskar Peterlini, tutte cose che ci vengono dette nelle premesse e con le quali certamente sono, devo e voglio essere d'accordo.

La proposta di legge contiene poi alcune sottilizzazioni sulle quali non mi voglio soffermare adesso, perché nella discussione articolata avrà poi modo di approfondirle. Ora sto aspettando impazientemente gli emendamenti. Forse essi contengono alcune proposte per una soluzione adeguata che mi faranno cambiare il mio attuale atteggiamento negativo, in modo che io alla fine possa dare il mio voto favorevole al disegno di legge.

Attualmente mi sembra soprattutto che questa legge-voto si basi su un fondamento giuridico molto debole, dato che nel frattempo l'interpretazione di Benedikter non è più attuale, e poi penso che la via imboccata sia una via negativa perché non porta ad un maggiore pluralismo, ad una maggiore democrazia e ad una maggiore libertà d'opinione, bensì ad una limitazione di tutto questo. Non può essere questo il fine al quale si mira, con questo non possiamo essere assolutamente d'accordo. Ringrazio, signor Presidente!

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Ha chiesto la parola il cons. Marzari.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Nel corso del breve dibattito svoltosi in Commissione, adesso non ho il verbale, ricordo che il sottoscritto aveva colto in quella sede la necessità di dare il via per il successivo iter, posto che il presentatore, proprio in quella stessa giornata, avrebbe dovuto partecipare ad una riunione con i rappresentanti delle Regioni su questa materia. Rispetto a quel breve dibattito ho avuto modo di approfondire un attimino di più la materia e quindi posso affermare che, rispetto al voto di astensione espresso in Commissione, per la non perfetta comprensione da parte mia di taluni articoli, come il secondo ed il quarto di questo progetto di legge, noi qui esprimiamo un parere positivo.

E' giusto risottolineare, come del resto ha fatto anche il presentatore, che questo testo è in qualche modo concordato tra i rappresentanti delle Regioni e assume niente di più e niente di meno che il valore di un suggerimento di alcuni criteri di fondo, cui dovrebbe ispirarsi il Parlamento nel legiferare in materia di sistema radiotelevisivo, sulla quale si discute

da tempo, senza arrivare ad una normativa nazionale. Quindi credo che sia giusto che da parte delle Regioni e delle Province autonome si chieda che finalmente possa essere varata una legislazione che tuteli il pluralismo della informazione e non consenta la formazione di oligopolio in questo delicatissimo settore.

Non sono poi del tutto sicuro che così potranno andare le cose, anzi vi sono più segnali che ci dicono come ormai taluni potentati finanziari ed informativi abbiano acquisito un tale potere di condizionamento anche sul sistema politico da riuscire forse, per adesso è un'ipotesi riferita a testi di legge, ma è una realtà riferita ai dati di fatto, da riuscire a ritagliarsi spazi che non dovrebbero avere. Così come penso sia giusto rivendicare da parte del servizio pubblico lo svolgimento di una funzione, che tenga conto della pluralità delle voci che debbono essere rappresentate e quindi che non vi sia un comportamento da parte del servizio pubblico equivalente a quello di una grossa azienda privata.

Quindi il formarsi di comitati di vigilanza, di indirizzo su questa materia mi pare un passo assolutamente essenziale. Possiamo avere evidentemente delle riserve su come sono composte queste Commissioni e comitati, ma se vogliamo che rispetto ad una legislazione, che auspiciamo, e alla sua applicazione vi possa essere un controllo efficace, credo che non ci siano molte alternative accanto ad altre realizzazioni, accanto ad un maggior peso da dare all'utenza, non vi siano alternative al formarsi di commissioni largamente rappresentative. Il che non dovrebbe voler dire una rigida lottizzazione.

Detto questo, è giusto anche che il Consiglio regionale sappia che della materia si è occupato il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, proprio in armonia con quanto viene garantito anche da questo testo. Noi ci siamo occupati della materia, approvando a nostra volta un impegno rivolto al Parlamento e andando a deliberare la formazione di un comitato per la vigilanza sulle trasmissioni in sede locale del servizio pubblico. C'è un comitato, formalizzato due mesi fa, con dei componenti che il Consiglio provinciale ha eletto, quindi rappresentativo della realtà locale, che sta iniziando un lavoro di collegamento con la RAI, non solo per un controllo sul suo servizio, ma anche per suggerire una maggior attenzione del servizio pubblico alle specificità locali, quindi volto anche a suggerire una maggiore qualificazione del servizio pubblico della terza rete, in questo caso, rispetto alla realtà locale, non solo intesa come realtà fatta di istituzioni, ma soprattutto ed in primo luogo fatta di realtà locali, di tradizioni, di usi, costumi, minoranze, periferie, oltre che di contesti urbani e di rappresentanze istituzionali.

Per parte del Consiglio provinciale qualche passo si è fatto e ci sembra che sia coerente con questa impostazione. In questa sede potremmo, facendo tesoro del suggerimento di esperti, in questo caso più di giuristi, esperti di diritto, essere anche più approfonditi nell'esaminare il testo del progetto di legge, ma credo che proprio perché si tratta di un suggerimento per una legge che dovrà vedere impegnato il Parlamento, sia sufficiente aver raccolto questi punti di vista piuttosto condivisi che sono stati concordati tra le Regioni.

In questo senso a me pare che si possa consentire, pur con qualche riserva, all'impianto del progetto di legge. Quindi il nostro è un voto di assenso.

PRESIDENTE: Cons. Boato, lei ha fatto un'osservazione sulla relazione che è stata letta in aula dal Presidente della Commissione Kußtatscher, ne prendo atto, anche se doveva sollevarla dopo la lettura.

Ha chiesto di intervenire il cons. Ferretti.

FERRETTI: Grazie, signor Presidente. Mi pare che questo progetto di legge, pur nella nostra specialità, dato che nel campo specifico le competenze sono delle Province autonome, non ancora compiutamente esercitate, in quanto conciliare le previsioni del decreto del 1° novembre

1973, attraverso il quale si regolamentava la situazione dell'informazione radiotelevisiva e quella della riforma della RAI del 1975, appare complesso, talvolta problematico e impedito da una concezione centralistica del servizio radiotelevisivo, ciò stante questo progetto di legge dimostra come questa Regione, attraverso gli emendamenti che assieme al collega Peterlini ho presentato, possa collaborare a livello nazionale per un esercizio migliore delle autonomie nel sistema informativo, anche da parte di tutte le Regioni che non hanno nè la norma di attuazione 691, nè quindi le conseguenti prerogative.

Debbo ricordare in quest'aula che proprio in virtù di quella norma di attuazione, che prevede che ogni qualvolta si introducano delle modifiche, all'interno dei programmi informativi, sia necessario l'assenso della nostra Provincia e di riflesso il tutto si ripercuote anche sulla Provincia di Trento, oggi godiamo di un giornale informativo regionale anche alla sera, cosa che non avviene in molte altre province italiane. Dico molte perché non sono certo di poter dire tutte, in quanto quando mi sono informato se questa prerogativa era unicamente della provincia di Bolzano, mi era stato detto di sì e poi successivamente mi è stato riferito che forse in qualche altra zona è rimasto in piedi questo giornale regionale di informazione pomeridiana.

Anche sotto questo profilo debbo dire che è uno scandalo che i giornalisti della RAI di Bolzano abbiano scioperato, quando non condividendo l'intesa alla partenza del giornale-radio delle 7.20, pretendevamo che rimanessero cadenzati nel corso della giornata gli altri giornali-radio regionali, come poi è avvenuto. Per molti mesi negli anni passati questa regione non è stata informata compiutamente, per lo sciopero dei giornalisti dell'Alto Adige, che capivano quello che riuscivano a capire circa l'informazione. A mio avviso è inconcepibile che nel resto del territorio nazionale l'informazione radiofonica si fermi alle ore 12.30; l'informazione radiofonica che ha l'agilità, l'immediatezza, la possibilità di informare oralmente ovunque, a prescindere dal mezzo, che è quello dell'etere e quindi accessibile ormai a tutti.

E' per questo che noi, Giunta provinciale di Bolzano, non avevamo dato l'assenso a questo giornale informativo delle 7.20, a cui eravamo favorevoli, perché abbiamo preteso ed ottenuto che rimanesse almeno l'informazione delle 19.15, chiedendo e non ottenendo che rimanesse quella delle 14.00. Accade così che i giornali di informazione per la nostra regione sono moltiplicati rispetto a gran parte del territorio nazionale, con vantaggio innanzitutto per l'informazione e anche per quei giornalisti che avevano scioperato quando noi avevamo chiesto che questo giornale informativo rimanesse.

Sta accadendo però che quelle informazioni di carattere culturale che devono essere fornite nelle ore canoniche, assumano sempre più le caratteristiche di un ebdomadario di carattere culturale, informativo sindacale, con attività svolte non solamente da giornalisti, ma anche da operatori, che giornalisti non sono, o che curano rubriche culturali.

Perchè cogliamo l'occasione di questa legge nella parte generale per dire queste cose? Perchè ritengo che ci siano degli spazi effettivi in cui operare per la Provincia autonoma di Bolzano e rispettivamente di Trento, non per la Regione, ecco perchè considero questo un contributo unitario a livello nazionale per un'istanza, che non può essere della Provincia di Bolzano, per operare, affinché il potere politico, che rimane pur sempre fondamentale a livello della nostra società, attraverso quelle forme che sono costituzionalmente garantite, vedi costituzione, vedi norme di attuazione di derivazione costituzionale, perchè derivano dallo Statuto, noi si possa arrivare a regolamentare e a dare anche un'opinione pertinente sui programmi che sono cospicui, che vengono svolti a livello rispettivamente provinciale e regionale.

Quindi ritengo che questa legge possa essere uno strumento di richiamo alle

forze politiche, perchè si trovi il modo di contemperare le previsioni della norma di attuazione del 1973, che magari si può anche aggiornare in relazione alla riforma che è intervenuta nel 1975, o addirittura la si può aggiornare per mantenere le caratteristiche di peculiarità autonomistica di cui godono le nostre Province con la riforma a cui questo progetto di legge vuole apportare un suo contributo.

Fatta questa premessa, con osservazioni anche sulle esistenti, in maniera tale che si comprenda la portata e la volontà politica in ordine ai temi dell'informazione pubblica, diciamo che siamo favorevoli al progetto di legge così come si presenta, emendato, perchè riteniamo che sia un contributo, attraverso il quale possa svilupparsi una forma maggiore di partecipazione delle regioni, quindi del potere pubblico, all'interno dell'informazione pubblica di carattere regionale. Non solo all'interno dell'informazione pubblica, che deve rimanere indipendente, autonoma, ma che non può essere sciolta da qualsiasi controllo anche in sede locale, in quanto deve avere quei controlli che costituzionalmente vengono garantiti a livello centrale, anche a livello locale, ma in modo che si faccia chiarezza anche sui programmi culturali, dove invece questo controllo non dovrebbe esistere, ma dove invece si fa sempre più informazione e quindi si compie un'azione di intervento che ha le caratteristiche proprie dei notiziari o dei periodici informativi, il TG 2 speciale o il TG 7, tanto per capirci. Noi comprendiamo che questo venga fatto da giornalisti, meno comprendiamo che trasmissioni che dovrebbero essere di carattere culturale, ricreativo, divulgativo tipo Samarcanda compiano incursioni in campagna elettorale, ma questi fatti intervengono anche a livello locale. Proprio in queste ultime elezioni amministrative abbiamo avuto protagonisti politici che parlavano di politica in campagna elettorale nel corso di trasmissioni culturali, quindi, per evitare questo, credo che tutto l'insieme abbia bisogno di un ragionamento complessivo, a cui il potere politico, trattandosi di informazione pubblica, non deve rimanere estraneo, non quale censore, ma quale garante di obiettività, come sta avvenendo a livello nazionale, dove di volta in volta vediamo prendere posizione esponenti dell'una e dell'altra parte politica e fare di certe situazioni dei casi.

Crediamo che si debba creare un parallelismo, attraverso il quale l'esercizio democratico dell'informazione si coniungi con l'esercizio democratico del potere politico, in maniera tale che ognuno svolga nel suo ambito i rispettivi ruoli.

Questa legge, che pure non è così dettagliata sotto questo profilo, va verso questi obiettivi, perchè introduce le commissioni, perchè prevede possibilità di finanziamento, perchè prevede — su questo aspetto ho delle perplessità, ma vista la legge di riforma nazionale, può darsi che i miei dubbi non siano fondatissimi, ma li voglio comunque estrarre — la possibilità che l'ente pubblico partecipi in posizione minoritaria anche alla gestione di reti radiotelevisive locali.

Ribadisco che su questo aspetto ho le mie perplessità, si viaggia a livello di informazione pubblica attraverso il canale RAI, non credo che ogni regione, sia pure con forme minoritarie, debba poter partecipare a strutture di informazione radiotelevisiva, costituendo quasi delle sorti di piccoli feudi o di grandi feudi, a seconda della partecipazione che può arrivare fino al 49%, se non deve essere maggioritaria; si trova comunque un 2% che è vicino all'ente di turno. Quindi non credo che questa possa essere una forma, che sarebbe subdola a mio avviso, attraverso la quale estrarre il potere di partecipazione all'informazione pubblica degli enti autonomi o delle regioni.

Nella misura in cui si fa riferimento alla legge di riforma nazionale, che è davanti al Parlamento, implicitamente si ammette questo. A tal proposito voglio esprimere apertamente le mie perplessità, ma se l'intenzione del Parlamento, che sicuramente ha una valenza maggiore della mia opinione, fosse questa, naturalmente ci assoceremmo. Quindi

sussistono delle difficoltà di carattere costituzionale, del resto numerose sentenze – col collega Peterlini ne abbiamo parlato nelle scorse giornate – che partono dal 1974 con la 225 e vanno al 1988 con 826 e più recenti ancora, testimoniano che la RAI viene considerata come l'organo di diffusione e di informazione radiotelevisiva, attraverso la quale si adempie l'informazione pubblica costituzionalmente garantita.

Altre forme a mio avviso sarebbero pericolose, perché aprirebbero la strada a una forma di partecipazione pirotecnica impossibile da controllare e verificare e soggetta ai flussi e influenze, che, mancando del controllo, di cui ritengo sempre l'indispensabilità, della commissione parlamentare e rispettivamente da noi potrebbe essere di ciascuna delle due Province, rischierebbe di essere soggetta unicamente al volere politico di questa o quella maggioranza, sempre con l'espeditivo del 2% all'amico di turno, che non sarebbe corretto sotto il profilo delle garanzie pubbliche.

Espresso una riserva circa questo passaggio, ma – può darsi che lei cons. Boato non stesse attento quando ho detto questo, ma lo ripeto volentieri – poiché questo passaggio è contenuto nella legge di riforma nazionale e la nostra legge-voto fa riferimento alla legge di riforma nazionale, non posso criticare una legge di riforma nazionale, sì lo posso fare, ma non posso esprimere un volere determinante, allora metto sul chi va là il cons. Boato e tutti gli altri colleghi di questo Consiglio regionale, che certamente si erano resi conto di questo aspetto, per dire: guardate che questo aspetto è in discussione in Parlamento, quindi non si sa se verrà o meno approvato, ma comporterebbe di per sé, qualora venisse approvato, questo pericolo. Lo dico qui e verrà detto da altri nella propria sede, non posso però cancellare la legge di riforma parlamentare, che ho delle perplessità di ordine costituzionale, ma ho detto in apertura che può darsi che i miei argomenti non siano così forti e che di fronte ad una nuova verifica, per causa di una nuova legge, possa cadere. Tutto è possibile, ma ciò non toglie che rimanga dell'avviso che l'informazione pubblica debba avvenire unicamente attraverso l'unico canale già esistente, altre forme di partecipazione potrebbero essere pericolose, per tutti i pericoli che ho già esposto. Se l'ente locale autonomo o non autonomo regionale può partecipare in posizione minoritaria e fino al 49% e se al 49% si aggiunge il 2% dell'amico compiacente di turno, diventa il 51%, quindi con un espeditivo si nullifica la legge che voleva garantirci che gli enti locali non partecipino, si ha un'informazione più o meno dipendente dal pubblico, che pubblica non è.

Questo non posso condividerlo, rimango dell'avviso che l'informazione pubblica debba passare attraverso un suo canale, rimango dell'avviso che tutte le libertà, che sono tra l'altro costituzionalmente garantite, debbono rimanere nel campo dell'informazione, ma se pubblica deve essere il pubblico comporta quegli organismi, vedi la commissione parlamentare di vigilanza, vedi nel nostro caso una commissione rispettivamente provinciale o regionale di vigilanza, attraverso le quali queste strutture di informazione radiotelevisiva siano controllate e abbiano delle indicazioni di carattere operativo o degli interventi di carattere successivo sull'attività che svolgono. E questo è nella nostra Costituzione, è nella soluzione esistente.

La legge di riforma della radiotelevisione italiana, che è in discussione in Parlamento, contempla anche questi aspetti, si vedrà alla fine chi ha ragione e si vedrà cosa accadrà, è indubbio che se il Parlamento la votasse, avrebbe ragione il Parlamento e quindi torto Ferretti, ma ciò non di meno voglio sollevare questo problema per invitare anche i colleghi ad una riflessione, che non sia solo di carattere contingente sul testo giacente, ma sui contenuti potenziali che ha questo testo, che non si limita ad approvare se stesso, ma facendo riferimento e recependo in gran parte la legge di riforma, cosiddetta Mammì, che approvata non è, si allinea su posizioni che personalmente – non voglio coinvolgere il mio partito, mentre per l'approvazione mi esprimo a nome del mio partito – non posso condividere in quanto ci sono di queste

difficoltà.

Ciò stante la globalità del disegno di legge, proprio per quella forma di compartecipazione solidale a cui siamo chiamati a dare testimonianza con le altre regioni del nostro paese, in complesso lo approviamo, quindi voteremo in modo favorevole, sapendo che ci sono già in distribuzione gli emendamenti, che chiariscono anche il ruolo e la portata delle due Province rispetto a questo progetto di legge.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Cons. Benussi, prego.

BENUSSI: Presidente, cari colleghi, il nostro punto di vista differisce sostanzialmente da quello della maggioranza, non esclusivamente perché siamo all'opposizione, ma perché questo problema dell'informazione a carattere regionale o nazionale ci interessa particolarmente, in quanto l'informazione dovrebbe essere una garanzia per il cittadino di avere a disposizione elementi di giudizio sull'operato di governi, di amministrazioni, oltre che per quanto attiene le notizie e ciò che interessa la vita del cittadino. L'informazione oggi come è gestita in Italia, dal nostro punto di vista lascia molto a desiderare; il collega Tribus, che mi ha preceduto, ad un certo momento a fatto rimarcare in quest'aula ciò che avviene in campo nazionale con la lottizzazione dei canali di informazione.

Noi sappiamo che l'informazione può essere manipolata, ma non mi preoccupa personalmente tanto quanto una notizia può esserci presentata in un modo anziché in un altro, quello che mi preoccupa è la disinformazione, in parole povere non è il fatto che una notizia venga data in un certo modo, quanto la mancanza di dare una certa notizia e ciò purtroppo avviene nei confronti dei partiti all'opposizione, non è tanto che ci possa preoccupare il fatto di dire "la Giunta, un'amministrazione, il Governo, il regime" operi in una certa maniera, perché riteniamo che nonostante tutto anche il cittadino che riceve questa notizia possa da solo setacciarla e farsene un'idea, non tanto influenzata come vorrebbe essere da parte del cronista politico di turno.

Quello che ci preoccupa immensamente è il fatto della mancanza di tante notizie, non solo di quanto viene proposto e molto in Parlamento, ma anche di quello che avviene nelle due amministrazioni autonome delle Province, dove talvolta l'opposizione propone delle cose che potrebbero non solo interessare l'opinione pubblica, ma coinvolgerla con estremo interesse per quanto viene presentato. Perciò non possiamo non essere preoccupati del fatto di voler dare ancora una più grande capacità di informazione pilotata politicamente dal potere e dal regime, per quanto riguarda anche le autonomiche regionali e provinciali.

Questi sono i motivi di fondo per i quali siamo perplessi nell'approvare questo progetto di legge, anche se da un punto di vista autonomistico potremmo essere favorevoli al fatto che si dia maggiore spazio e possibilità di informazione da parte degli enti locali, in quanto in questo modo notizie maggiormente interessanti per la popolazione locale, potrebbero essere diramate nell'etere.

Quello che ci preoccupa maggiormente, quando mi si parla di commissione parlamentare di vigilanza, sono gli scandali che il mio partito, facendo parte di questa commissione, ha continuamente rilevato, basti pensare che abbiamo una rete televisiva lottizzata in tre gruppi, due di potere, uno per i socialisti, uno per la DC e poi è stato accordato, affinché l'opposizione del partito Comunista potesse esprimere entro certi limiti una loro capacità di giudizio e di informazione, di mettere a disposizione una terza rete, creandola ad hoc per questo motivo.

Questo è uno dei motivi per i quali i cosiddetti "oppositori" di quel partito, che effettivamente continuano ad essere legati sempre al loro passato, che tutti ben conosciamo,

indipendentemente dalle interpretazioni che si vogliono dare di tanto in tanto, io che mi aspettavo un'opposizione da parte dei comunisti, vedono favorevolmente questa proposta. Per quale motivo? Per un motivo immensamente semplice; come abbiamo la terza rete, potremo avere anche la terza rete locale per fare quello che vogliamo anche noi, nei limiti di quello che il potere ci concede, purché sotto sotto facciamo il gioco del potere.

Questo è il motivo per il quale un vero oppositore, cioè una persona non che si sente portata ad essere esclusivamente critica, ma che desidera che i cittadini siano informati, ed informazione significa dare tutte le notizie, non solo quelle che fanno comodo, oggi non potrà approvare questo progetto di legge. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter per la seconda volta.

BENEDIKT: Aufgrund dessen, was inzwischen vorgetragen worden ist, möchte ich besonders hinsichtlich Ferretti bemerken : Wir können uns doch nicht einfach an das, was allen übrigen Regionen mit Ausnahme der Region Sizilien Recht ist, anschließen, denn für die anderen Regionen bedeutet das neue Gesetz und auch das, was hier als Ergänzung vorgeschlagen worden ist, einen Fortschritt, da sie ja von sich aus keine autonome Zuständigkeit haben. Nur die Provinzen Bozen und Trent und die Region Sizilien haben die Zuständigkeit für Telekommunikationswesen, denn wie ich eben nachgewiesen habe, ist gemäß bestehender Staatsgesetzgebung im Wort Kommunikation immer auch die Telekommunikation inbegriffen. Also um es den anderen Regionen auch Recht zu machen und um eine Solidarität kundzutun, bedeutet es, daß man sich anschließt. Dabei geht man davon aus, daß es richtig war, daß uns jegliche Zuständigkeit abgesprochen worden ist. In dem Zusammenhang muß ich sagen: Kurz nachdem die 12er-Kommission mehrheitlich unseren Vorschlag auf Anerkennung dieser Zuständigkeit für die örtlichen Belange des Rundfunk- und Fernsehwesens abgelehnt hatte, ein paar Tage danach hat der Landtag von Trient gesagt: Nein, sie sollen darauf bestehen, aber es war schon zu spät. Auch im Regionalrat hat am 6. Dezember 1984 der Abg. Ballardini, der in der Kammer Berichterstatter für das neue Autonomiestatut war, gesagt: "Addirittura io arrivo a dire che probabilmente per ciò che riguarda le norme di attuazione in materia di trasporto e telecomunicazioni il dott. Benedikter ha persino ragione. Probabilmente penso che da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico ha perfetta ragione." Das hat er hier gesagt, nachdem es allerdings schon zu spät war. Und Ferretti hat dann Bezug genommen auf Urteile des Verfassungsgerichtshofes – dieselben Urteile, auf die ich mich bezogen habe –, aber er hat sic falsch zitiert. Diese Urteile haben nämlich festgesetzt – und das neue Staatsgesetz folgt nicht diesen Urteilen, muß also neu angefochten werden –, daß dem Staat nur die Rundfunk- und Fernsehsendungen von nationalem Charakter vorbehalten bleiben. Dieser Vorbehalt wird auf den Staat – das sagen die Urteile 225 und 226 von 1984 und 202 von 1976 und das andere von 1988 – für die Radiosendungen im örtlichen Bereich, die Fernsehsendungen mit Kabel und die drahtlosen Sendungen, sei es Rundfunk, sei es Fernsehen, die nicht den örtlichen Bereich überschreiten, nicht angewendet. Das sagt ausdrücklich der Verfassungsgerichtshof und ich zitiere noch einmal wörtlich: "Per tale motivo la Corte ha ritenuto che debbono essere sottratte alla riserva statale sia l'esercizio di ripetitori, di programmi televisivi esteri, sia l'esercizio di impianti televisivi via cavo e via etere con raggio limitato all'ambito locale sia infine la facoltà di effettuare anche in regime di autorizzazione la trasmissione di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero. Allo stesso fine reputa indispensabile altresì chiarire che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa inanzitutto possibilità di ingresso nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata di quante più voci consentono i mezzi tecnici con la concreta possibilità nell'emittenza privata che il pluralismo esterno sia effettivo e

non veramente fittizio che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia." Und schließlich, immer aus dem Urteil von 1988: "Per contro lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dar viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del paese, il che richiede come ineluttabile conseguenza che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti anche attraverso un'adeguata disponibilità di frequenze e risorse pubblicitarie. La Corte ha negato rilievo, a siffatta distinzione e ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo così da includere qualsiasi messaggio televisivo vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione". Also ich verteidige unsere Autonomie, indem ich davon ausgehe, daß wir schon als echte Demokraten dann in der Lage sein werden, sein müßten, diese Grundsätze einzuhalten und dafür zu sorgen, daß entsprechende Organe gebildet werden, die unparteiisch funktionieren können, indem die so feierlich im Gesetz von 1975 und auch jetzt im neuen Gesetz verkündeten Grundsätze, echt verwirklicht werden. Da heißt es: Pluralismus, Objektivität, Vollständigkeit und Unparteilichkeit. Für diese vier Grundsätze – müßten wir meiner Ansicht nach auch, wenn wir einen Staat im Staate bilden wollen, imstande sein, durch eine entsprechende Zusammensetzung dieser örtlichen Überwachungskommission Sorge tragen zu können. Ich verteidige die Autonomie, ich gehe aber davon aus, daß tatsächlich diesen demokratischen Grundsätzen Geltung verschafft werden kann, wenn wir es wollen.

Aber hier schließt man sich praktisch den anderen Regionen an, als ob wir nicht nach wie vor eigene autonome Zuständigkeit hätten, die durch Urteile des Verfassungsgerichtshofes, die nachher verkündet worden sind, nachdem sie uns im Jahr 1985 verneint wurde, bekräftigt wird. Diese Zuständigkeit wird in allen anderen europäischen Staaten, mit Regionalverfassungen vorgesehen – ich rede nicht von der Bundesrepublik Deutschland, wo die Länder mit Ausnahme von der Sendetechnik für alles zuständig sind –, in Spanien z.B., wo es eine Regionalverfassung gibt, die mit der italienischen vergleichbar ist und wo eben eine ähnliche Teilung der Aufgaben zwischen Zentralstaat und Region durchgeführt wird, wie es z.B. im Art. 16 des Autonomiestatutes von Katalonien heißt: "Im Rahmen der grundlegenden Bestimmungen des Staates steht es der Generalität zu, gesetzgeberisch und verwaltungsmäßig das Rundfunk- und Fernsehwesen zu regeln." Vorbehaltlich der staatlichen Regelung der spanischen RAI, die der staatlichen Gesetzgebung unterworfen bleibt, könnte man sagen, daß also dort es etwas ähnliches gibt. Dasselbe, d.h. eine ähnliche Bestimmung, gilt für das Baskenland. Also eine Gesetzgebung und Verwaltung hinsichtlich Rundfunk und Fernsehen, bei der – wie es auch im Verfassungsgerichtsurteil heißt – eben örtliche Einrichtungen, örtliche Sendeanstalten von seiten der örtlichen Körperschaften eingerichtet werden können, immer mit der Gewähr, daß diese Grundsätze dann tatsächlich gesetzlich einwandfrei eingehalten werden.

(Sulla base di quanto è stato detto vorrei solo fare alcune precisazioni, specie in merito alla tesi sostenuta da Ferretti: noi non possiamo semplicemente associarci a quello che tutte le altre Regioni italiane, Sicilia esclusa, ritengono valido perché per le altre regioni la nuova legge e anche quanto è stato proposto in questa sede a sua integrazione, significano un progresso, poiché esse di per sé non hanno competenza autonomia. Solo le Province di Bolzano e Trento nonché la regione Sicilia hanno competenza nel settore delle telecomunicazioni perché, come ho dimostrato personalmente, in base alla legislazione nazionale vigente, con la parola Comunicazioni si intendono anche le telecomunicazioni. Quindi accontentare le altre regioni e in atto di solidarietà nei loro confronti significa associarsi pensando che sia stato giusto disconoscerci ogni competenza. A questo

proposito devo precisare: poco tempo dopo che la Commissione dei dodici aveva respinto a maggioranza la nostra proposta per il riconoscimento di questa competenza per le questioni locali in materia di radio e televisione, due giorni dopo il Consiglio Provinciale di Trento ha stabilito che: No, dovevano insistere, ma era già troppo tardi; anche in Consiglio Regionale in data 6 dicembre 1984 il Consigliere Ballardini, relatore alla Camera per il nuovo Statuto di Autonomia aveva detto a questo proposito: "Addirittura io arrivo a dire che che probabilmente per ciò che riguarda le norme di attuazione in materia di trasporto e telecomunicazioni il dott. Benedikter ha perfino ragione. Probabilmente penso che da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico ha perfetta ragione." Queste sono state le sue parole ma quando ormai era comunque troppo tardi. E Ferretti ha poi fatto riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale, le stesse che ho richiamato io, ma non le ha citate correttamente. Infatti queste sentenze hanno stabilito, — e la nuova legge nazionale non ne tiene conto, quindi deve essere impugnata, che: restano prerogativa dello Stato solo le trasmissioni di carattere nazionale. Ma questa riserva non è applicabile allo Stato, come specificano le sentenze 225 e 226 del 1984, 202 del 1976 e l'altra del 1988 per le trasmissioni radiofoniche nel settore locale, le trasmissioni televisive degli impianti via cavo e di quelli via etere, sia radiofonici che televisivi, con raggio limitato all'ambito esclusivamente locale. La Corte Costituzionale lo ha affermato espressamente ed io lo cito nuovamente parola per parola: "Per tale motivo la Corte ha ritenuto che debbono essere sottratte alla riserva statale sia l'esercizio di ripetitori, di programmi televisivi esteri, sia l'esercizio di impianti televisivi via cavo e via etere con raggio limitato all'ambito locale sia infine la facoltà di effettuare anche in regime di autorizzazione la trasmissione di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero. Allo stesso fine reputa indispensabile altresì chiarire che il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa inanzitutto possibilità di ingresso nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata di quante più voci consentono i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata che il pluralismo esterno sia effettivo e non veramente fittizio, che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia." E infine, sempre dalla sentenza del 1988 "Per contro lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dar viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del paese, il che richiede come ineluttabile conseguenza che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti anche attraverso una adeguata disponibilità di frequenze e risorse pubblicitarie. La Corte ha negato rilievo a siffatta distinzione e ha sempre inteso l'informazione in senso lato ed onnicomprensivo così da includere qualsiasi messaggio televisivo vuoi informativo, vuoi culturale, vuoi comunque suscettibile di incidere sulla pubblica opinione". Quindi io difendo la nostra autonomia, partendo dal presupposto che noi, già come veri democratici saremo in grado o dovremmo essere in grado, di rispettare questi principi e far sì che vengano creati appositi organi il cui funzionamento avvenga all'insegna dell'imparzialità, in modo che i principi sanciti così solennemente nella legge del 1975 e anche adesso nella nuova legge, trovino effettiva e pratica realizzazione. Vale a dire: pluralismo, obiettività, completezza, e imparzialità. A mio avviso se vogliamo creare uno stato nello stato dovremmo essere in grado di garantire questi quattro principi anche attraverso una corrispondente composizione della Commissione di vigilanza. Io difendo l'autonomia, ma penso che questi quattro principi hanno un valore effettivo solo se noi lo vogliamo.

Ma qui ci si associa praticamente alle altre regioni, come se noi non avessimo come in passato, competenza autonomia propria che viene peraltro confermata dalle sentenze della Corte Costituzionale successive, in quanto ci venne negata nell'anno 1985. Questa competenza esiste in tutti gli altri stati europei, con costituzioni regionalistiche — non parlo della Repubblica Federale Tedesca dove i Länder hanno competenza assoluta, tranne che per la tecnica di

trasmissione – ma ad esempio in Spagna, dove vige una costituzione regionalistica comparabile a quella italiana e dove si pratica una simile divisione dei compiti tra stato centrale e regioni, come si dice all' art.16 dello Statuto di Autonomia della Catalogna: "Nell'ambito delle disposizioni fondamentali dello Stato compete alla generalità regolamentare a livello legislativo ed amministrativo il settore radiotelevisivo." Tranne che per il regolamento della RAI spagnola, subordinato alla legislazione statale, si potrebbe dire che lì la situazione è analoga. Una disposizione simile è in vigore nelle province Basche. Quindi una legislazione e amministrazione in materia radiotelevisiva, in cui appunto gli enti locali possono istituire impianti e ripetitori locali, come del resto sancisce anche la sentenza della Corte Costituzionale, ma sempre con la garanzia che questi principi vengano effettivamente osservati in modo inequivocabile a livello legislativo.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. La parola alla Giunta.

ANDREOLLI: Grazie signor Presidente. La Giunta, a mio nome, dichiara di condividere l'impostazione della proposta in termini generali, ritenendo che questo possa rappresentare innanzitutto un contributo alla legislazione nazionale, perché finalmente ponga fine a questa ridda di equivoci e di continue interferenze, dato che dopo la sentenza della Corte nel Governo e nel Parlamento non si sono ancora decisi a recepire nello spirito la proposta della Corte ed a legiferare in materia.

E' anche vero che le norme di attuazione che si sono succedute nel tempo, quelle del 1973–75 assegnano alle Province, non alla Regione, compiti di questo tipo, però credo che nella convinzione comune di procedere, al fine di garantire sul territorio regionale delle due Province una voce delle autonomie locali e quindi anche attraverso questo strumento della televisione poter assicurare non solo la rottura del monopolio, ma la garanzia che una corretta informazione pluralistica, credo che la Regione possa svolgere utilmente anche questo ruolo indicato dal progetto di legge.

Pertanto noi ci accodiamo e siamo veramente lieti che questa iniziativa sia stata proposta e valutata positivamente da chi finora si è intrattenuto e l'ha sostenuta. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al primo firmatario, cons. Peterlini, per la replica.

PETERLINI: Danke schön! In aller Kürze, auch um kurz auf die Bemerkungen einzugehen, die zu diesem Begehrensgesetzentwurf gemacht worden sind. Zunächst als Prämisse noch einmal die Zielsetzung. Hier geht es darum, in Solidarität und Gemeinsamkeit mit den übrigen Regionen Italiens für zwei Zielsetzungen einzutreten und zu versuchen, diese beiden Zielsetzungen in der staatlichen Rundfunk- und Fernschreform einzubauen. Einmal ein Mitbestimmungsrecht für die Regionen und autonomen Provinzen, um der demokratischen Mitgestaltung und Dezentralisierung Ausdruck zu verleihen, und zum zweiten gegenüber den gesamtstaatlichen Networks, gegenüber großen Privatsendern einen gewissen Schutz für den lokalen Rundfunk- und Fernsehsektor zu erwirken. Das sind die beiden Zielsetzungen, die ganz im Einklang sind mit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Nr. 202 aus dem Jahre 1976, dem Haupterkenntnis in Sachen Liberalisierung des Rundfunk- und Fernsehwesens, das die Liberalisierung gebracht hat, mit dem Zweck, dem Bürger im Sinne der Verfassung mehr Ausdrucksmöglichkeiten und mehr Freiheiten zu geben. Es geht in diesem Gesetzentwurf nicht darum, den autonomen Bereich der autonomen Provinzen Trient und Bozen auszuschöpfen. Das können wir ja nicht in der Region hier machen, sondern das müssen wir in zwei bestimmten Organen vollziehen, und da bin ich mit allen Bemerkungen, die zur Erweiterung der Autonomie gemacht worden sind, vollkommen einverstanden: Einmal in der 12er Kommission, wo Kollege

Benedikter auf die Historie diesbezüglich hingewiesen hat und auf die Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, mehr Autonomie zu erreichen, und zum zweiten natürlicherweise auch in den respektiven Landtagen von Südtirol und vom Trentino, wo wir auch im Akt der Umsetzung dieses Gesetzes morgen sowieso gesetzgeberisch tätig werden müssen.

Konkret zu einigen Bemerkungen, die aufgeworfen worden sind. Kollege Benedikter meint, wir wären spät aufgewacht, was diesen Gesetzentwurf betrifft. Nun, die Regionen haben sich bei ihrer Arbeit, die jetzt jahrelang dauerte – ich könnte nachschauen, aber ich glaube, es sind mindestens 7–8 Jahre, seit sich die Regionen in diesem Koordinierungskomitee zusammengeschlossen haben –, nicht nur darauf beschränkt, einen Begehrensgesetzentwurf vorzulegen, sondern sie haben auch ihren Einfluß auf den staatlichen Gesetzentwurf geltend gemacht, soweit es möglich war. Und ich muß Ihnen sagen, daß ein guter Teil der Vorschläge der Regionen auch im staatlichen Gesetzentwurf, wie er im Senat genehmigt worden ist, bereits seinen Niederschlag gefunden hat. Wir haben also diesbezüglich nicht geschlafen. Das Begehr ist hier im Regionalrat am 17. Jänner eingereicht worden, also auch vor der Genehmigung des Gesetzentwurfs durch den Senat. Der Senat hat am 22. März den Gesetzentwurf genehmigt, aber es ist jetzt nicht zu spät. Man drückt jetzt auf uns, und ich bin heute vormittag auch nochmals aus Rom von diesem Koordinierungskomitee angerufen worden, wir mögen die Vorlage noch möglichst schnell verabschieden, weil in der Gesetzgebungskommission der Kammer tatsächlich die Chance besteht, hier noch zusätzlich zu dem, was untergebracht worden ist, einiges einfließen zu lassen. Im übrigen hat auch die SVP im Senat nicht geschlafen, und ich darf darauf hinweisen, daß Senator Riz einen Abänderungsantrag im Artikel 2 des staatlichen Gesetzentwurfs durchgebracht hat, der in diesem Fall für Südtirol sehr wichtig ist, weil er den Empfang der ausländischen Fernsehprogramme ausdrücklich vorsieht. Das war im DPR 691 aus dem Jahre 1973 bereits vorgesehen, hier nicht enthalten. Aber was darüber hinausgeht und sehr interessant ist, ist die Tatsache, daß es diesem Abänderungsantrag gelungen ist, dieser ganzen RAS, dieser Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirols, wie sie bei uns genannt wird, die die ausländischen Programme aus dem Ausland einholt und in Südtirol ausstrahlt, den Charakter "di interesse nazionale" zu geben. Das ist also ein sehr wichtiger Aspekt, weil dieser Dienst damit über die anderen privaten Sender gestellt wird.

Der Kollege Tribus hat gemeint, es wäre hier wenig enthalten in diesem Gesetzentwurf. Einiges ist bereits im staatlichen Gesetzentwurf drinnen, das ist hier nachzulesen und zwar wichtige Zuständigkeiten, wie beispielsweise im Artikel 3, wo die Regionen bei der Festlegung der sogenannten Sendegebiete – da heißt es im Gesetzentwurf "bacini di utenza", also "Sendegebiete" – und bei der Zuteilung der Frequenzen mit einbezogen sind. Das sind Dinge, die da hineingeflochten worden sind, die schon eine gewisse Bedeutung haben. Und es ist diesen staatlichen Koordinierungskomitees der Regionen vor allem gelungen, die Rundfunk- und Fernsehbeiräte, die es ja zum Teil in den Regionen Italiens bereits gibt – bei uns gibt es sie nicht – aufzuwerten. Diese Organe gibt es seit einigen Jahren in manchen Regionen, aber sie führen ein wirklich mehr als bescheidenes Schattendasein. Sie hatten zwar praktisch eine Art Garantienfunktion, so wie die parlamentarische Überwachungskommission, aber de facto durften keine Sitzungsgelder, keine Fahrtspesen ausgezahlt werden, d.h. sie hatten also auch keine Möglichkeiten zu operieren, sie wurden zum Teil überhaupt nicht einberufen und sie hatten vor allem keine konkreten Möglichkeiten, auf den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehsektor einzuwirken. Da sind jetzt schon konkrete Möglichkeiten drinnen, das ist im Artikel 7 des staatlichen Gesetzentwurfs bereits verankert und in unserem Begehrensgesetzentwurf noch verstärkt. Kollege Ferretti hat diesbezüglich genau darauf hingewiesen, daß es um eine Demokratisierung in diesem Bereich geht, die schon weit über das hinausgeht, was ursprünglich

der Gesetzgeber vorhatte. Auch diese Reservierung der Werbegelder ist nicht weniger Meinungsfreiheit – wir haben es jetzt, Kollege Tribus, auch kurz zwischen den Bänken geklärt –, sondern mehr Meinungsfreiheit. Man sagt hier praktisch folgendes: Um zu verhindern, daß die Sendungen in den privaten Fernsehen laufend unterbrochen werden, sind ganz enge Grenzen für die Werbung gesetzt worden und das ist auch richtig so, damit nicht alles unterbrochen wird usw. Und hier verlangt man für die kleinen Sender auf lokaler Ebene ein bißchen mehr Freiraum, weil wir alle wissen, daß sie ja sowieso unter großen finanziellen Schwierigkeiten leiden.

Ich danke auch dem Kollegen Marzari für seinen Beitrag. Er hat genau darauf hingewiesen, wie ich es einleitend gemacht habe, daß es hier darum geht, Bemühungen der gesamten Regionen Italiens zu unterstützen und auch die entsprechenden Grundsätze festzuhalten. Sehr interessant und auch bereichernd für den Gesetzentwurf war der Beitrag des Abg. Ferretti, der zu Recht darauf hingewiesen hat, daß wir eine Durchführungsbestimmung im Bereich Rundfunk- und Fernsehwesen aus dem Jahre 1973 haben. Die Möglichkeit, die im Artikel 8, Punkt 4 des Autonomiestatuts vorgesehene kulturelle Tätigkeit auch mit Rundfunk- und Fernsehen auszüben, RAS-Empfang, Mitsprache bei der RAI und dergleichen Dinge mehr, ist durch die Reform der RAI im Jahre 1975 zum Teil überholt worden und könnte jetzt nochmals überholt werden. Wir haben nun in Zusammenarbeit einen wichtigen Aspekt herausgearbeitet und auch in Abänderungsanträgen vorgelegt, der den Unterschied in unseren Bemühungen klar aufzeigt. Wir unterstützen mit diesem Begehrensgesetzentwurf die Regionen insgesamt und reservieren uns mit einer Klausel, die im Abänderungsantrag auf den Artikel 8 eingereicht worden ist, die Zuständigkeiten der Provinzen Bozen und Trient, um hier keine Verwechslungen zu machen und um hier das auch ganz klar zu sagen: Was unsere autonomen Provinzen betrifft, haben wir wirklich wesentlich weitergehende, weiterreichende Zuständigkeiten als sie hier auch nur für die übrigen italienischen Regionen verlangt werden. Es ist vom Kollegen Ferretti die Frage aufgeworfen worden, welche Regionen das überhaupt bis jetzt gemacht haben. Nur eine Sekunde, Kollege Ferretti, nur um zu beantworten, welche Regionen bisher diese Initiative ergriffen haben. Es ist also in sehr vielen Regionen die Initiative vorgelegt worden, und so wie bei uns hat es einige Zeit gedauert und in vielen Regionen ist der Gesetzentwurf mit dem Verfall der Gesetzgebungsorgane versunken. Verabschiedet haben den Gesetzentwurf Friaul-Julisch-Venetien, Umbrien, Aosta und Piemont. Diese haben bereits vor uns diese Begehrensgesetzentwürfe nach Rom geleitet. Allerdings mit einem formalen Fehler. Es fehlte der Finanzartikel. Und der Präsident des Senates hat dann den Regionen den Text zurückgeschickt, mit der Aufforderung, die Finanzartikel auch zu ergänzen, was allerdings bei den Regionen mit Normalstatut nicht möglich war, weil die Gesetzgebungsorgane verfallen sind. Aosta ist jetzt dabei, es zu machen. Unser Gesetzentwurf wäre sozusagen der erste vollständige, der noch rechtzeitig glücklicherweise in die vorbereitenden Arbeiten der Kammer einfließen könnte.

Damit komme ich auch zum Abschluß. Das ist ein Solidarisierungsakt auf gesamtstaatlicher Ebene mit dem Bemühen, mehr Demokratisierung zu holen. An uns wird es dann liegen, in Südtirol selbst und im Trentino selbst unsere autonomen Rahmen möglichst auszubauen und damit Grundsatz Nr. 1 zu verwirklichen, eine echte Autonomie auch im Rundfunk- und Fernsehsektor anzustreben. Wir wissen – das ist richtig bemerkt worden –, auch von der ganzen Geschichte her gesehen, wie schwierig es ist, dem Staate Zuständigkeiten auf diesem Bereich abzuringen. Mit dem Vorstoß der gesamten Regionen zusammen ist es gelungen, ein Stück mehr zu bekommen. Vieles steht schon im Entwurf des Senates drinnen. Wir hoffen, gemeinsam noch ein bißchen dazuzubekommen, während man als dritten Schritt eben auch auf Landtagsebene einen Gesetzentwurf zu machen hat, der die Rundfunkfreiheit

verwirklicht und uns damit auch die Möglichkeit gibt, über den Sektor insgesamt gesetzgeberisch tätig zu werden. Also einmal eine echte Autonomie in diesem Sektor zu verwirklichen, möglichst mit dem Ziel, auch im Rundfunk- und Fernsehsektor auch im öffentlichen Bereich einen nicht von Rom ferngesteuerten Sender zu haben, wo man dann immer merkt, zum Beispiel bei der Ernennung des Direktors oder beim Gebrauch der Sprache, da kommt plötzlich die lange Hand von Rom, sondern daß man wirklich sagen kann, das ist der öffentlich-rechtliche Südtiroler Landessender. Einmal also echte Autonomie zu verwirklichen. Zum zweiten Mitsprache des Bürgers im Sinne einer größeren Demokratisierung zu verwirklichen. Über diesen Bereich zu reden, ist sehr heikel, denn wenn die Rundfunkbeiräte ernannt werden, wie Kollege Ferretti formuliert hat, soll es nicht um Zensoren gehen, sondern darum, daß die Mitsprache des Bürgers gewährleistet wird als Garanten des Bürgers, als Garanten der Bevölkerung gegenüber einer öffentlich-rechtlichen Institution, in der die Bevölkerung auch ihr Mitspracherecht mit hineinlegen kann. Der dritte Grundsatz, der verwirklicht werden muß – "verwirklicht werden muß" ist vielleicht ein zu einmaliger Anspruch: Ein dritter Grundsatz, der immer wieder neu erkämpft und angestrebt werden muß, ist die Meinungsfreiheit. Durch ein dezentralisiertes System, durch eine Vielfalt in diesem Bereich soll auch die Meinungsfreiheit des Bürgers und das Recht auf Äußerung der eigenen Meinung gewährleistet werden, und auch das wird Aufgabe sein, im Rahmen unserer autonomen Zuständigkeiten in Südtirol zu gestalten.

Ich danke auch dem Präsidenten des Regionalausschusses Dr. Andreolli für die Solidarität seitens des Regionalausschusses und hoffe damit, daß wir dann auch über die Hürden der einzelnen Artikel gut kommen werden. Ich danke Ihnen!

(Grazie! Prendo brevemente la parola anche per tornare un momento sulle osservazioni espresse in merito a questo disegno di legge-voto. Prima di tutto, come premessa, ribadisco ancora una volta l'obbligo. Qui si tratta di sostenere due obiettivi, in solidarietà e comunanza d'intenti con le altre Regioni d'Italia, e cercare di inserire questi due obiettivi nella riforma statale del sistema radiotelevisivo: in primo luogo il riconoscimento alle Regioni e alle Province autonome del diritto di partecipazione alle fasi decisionali, realizzando il principio del coinvolgimento democratico e della decentralizzazione, e in secondo luogo assicurare al settore radiotelevisivo locale una certa tutela di fronte ai grandi network, ai grandi circuiti privati nazionali. Questi sono i due obiettivi, del tutto in linea con la decisione della Corte costituzionale n. 202/1976 che rappresenta il suo pronunciamento principale in materia di liberalizzazione dell'emittenza radiofonica e televisiva e che ha introdotto la liberalizzazione per assicurare al cittadino ai sensi del dettato costituzionale maggiori possibilità di espressione e maggiori libertà. Questo disegno di legge non punta ad occupare gli spazi ancora disattesi dell'autonomia provinciale di Trento e di Bolzano: non è cosa che possiamo fare a livello regionale ma che dobbiamo compiere nei due distinti organi provinciali, e personalmente mi dichiaro completamente d'accordo con tutte le osservazioni qui espresse in merito all'ampliamento dell'autonomia: in primo luogo nella Commissione dei 12 – il collega Benedikter ci ha fatto presente gli antefatti e le difficoltà che abbiamo incontrato nel raggiungimento di una maggiore autonomia – e in secondo luogo naturalmente anche nei rispettivi Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, dove un domani dovremo comunque attivarci a livello legislativo per dare attuazione concreta a questa legge.

Rispondo ora in concreto ad alcune osservazioni sollevate dai colleghi. Il collega Benedikter sostiene che ci siamo svegliati troppo tardi riguardo a questo disegno di legge. Ebbene, le Regioni nel loro annoso lavoro – potrei controllare, ma credo che siano passati almeno 7/8 anni da quando le Regioni hanno dato vita a questo comitato di coordinamento – non si sono limitate semplicemente a presentare un disegno di legge-voto ma hanno anche cercato di intervenire, laddove possibile, sul disegno di legge statale. E devo dire che buona parte delle proposte avanzate

dalle Regioni ha effettivamente trovato riscontro nel testo del disegno di legge statale approvato dal Senato. Non si può dire che abbiamo dormito, quindi. Il presente disegno di legge-voto è stato presentato in Consiglio regionale il 17 gennaio scorso, prima dell'approvazione del disegno di legge statale da parte del Senato. Il Senato ha approvato il disegno di legge il 22 marzo, ma ancora non è troppo tardi. Ora le Regioni fanno pressione su di noi, non più tardi di stamattina ho ricevuto una telefonata da Roma, dal comitato di coordinamento, che pregava di approvare il più rapidamente possibile il documento perché abbiamo la possibilità concreta di far passare, in sede di esame da parte della commissione legislativa della Camera, alcuni particolari in aggiunta a quanto già inserito. Nemmeno i rappresentanti SVP al Senato, peraltro, hanno dormito. Mi permetto di ricordare che il senatore Riz è riuscito a far passare un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge statale che è molto importante per la provincia di Bolzano perché prevede espressamente la possibilità di ricezione dei programmi televisivi esteri. Essa era già prevista dal DPR 691 del 1973 ma non era contenuta nel nuovo testo di legge. Ma ciò che più conta e che va oltre questo discorso è il fatto che con questo emendamento si è riusciti a riconoscere al RAS, come viene chiamato qui da noi, cioè all'ente radiotelevisivo della provincia di Bolzano che trasmette i programmi stranieri nella nostra provincia, il carattere di servizio di "interesse nazionale". Questo è un aspetto molto importante perché in questo modo il servizio viene collocato al di sopra delle altre emittenti private.

Il collega Tribus ha affermato che questo disegno di legge avrebbe poca sostanza. Qualcosa è già contenuto nel disegno di legge statale, si può leggerne il testo, si tratta di competenze importanti, come ad esempio all'articolo 3 che prevede che le Regioni vengano coinvolte nella determinazione dei cosiddetti "bacini d'utenza" — "Sendegebiete" in tedesco — e nell'assegnazione delle frequenze. Sono cose che si è riusciti a far passare nel testo di legge e che rivestono tutte una certa importanza. E soprattutto, il comitato di coordinamento delle Regioni è riuscito a valorizzare il ruolo dei comitati regionali radiotelevisivi, che già esistono in alcune regioni d'Italia ma non nella nostra. Questi organi esistono in alcune regioni già da anni ma hanno condotto finora una ben modesta ed oscura esistenza. Essi dovrebbero svolgere la funzione dei garanti, come la commissione parlamentare di vigilanza, ma di fatto non sono previsti gettoni di presenza né rimborси delle spese di viaggio o altro e perciò, non essendo posti in condizione di operare, finiscono talvolta per non riunirsi nemmeno più e soprattutto non hanno l'opportunità concreta di intervenire sul settore radiotelevisivo pubblico. Ora vi sono delle possibilità concrete, sancite dall'articolo 7 del disegno di legge statale e ulteriormente rafforzate nel nostro disegno di legge-voto. Il collega Ferretti ha giustamente rilevato in proposito che si tratta di introdurre in questo settore una democratizzazione che va oltre le originarie intenzioni del legislatore. Anche questa vincolo di destinazione per le spese pubblicitarie non significa meno libertà di espressione — ora l'abbiamo chiarito anche a tu per tu tra i banchi, collega Tribus — bensì più libertà di espressione. In pratica diciamo questo: per evitare continue interruzioni nelle trasmissioni delle TV private la legge impone alla pubblicità limiti strettissimi, e questo è giusto se vogliamo evitare di interrompere ogni programma. Chiediamo però per le piccole emittenti locali dei margini di movimento un po' più ampi perché tutti sappiamo che esse si trovano comunque a navigare in acque assai più difficili.

Ringrazio anche il collega Marzari per il suo intervento. Egli ha esattamente rilevato, come io stesso avevo fatto in apertura, che qui si tratta di appoggiare gli sforzi di tutte le Regioni d'Italia e ribadire una serie di principi. Molto interessante ed arricchente per il disegno di legge è stato l'intervento del collega Ferretti, che giustamente ha ricordato la norma di attuazione in materia di radio-televisione del 1973. La possibilità di esercitare anche con i mezzi radiotelevisivi l'attività culturale prevista dall'articolo 8 punto 4 dello Statuto, la recezione dei programmi RAS, la partecipazione alla gestione della RAI eccetera, tutto questo è stato in parte superato dalla riforma della RAI nel 1975 e potrebbe essere ora ulteriormente superato. Abbiamo pertanto presentato congiuntamente un emendamento che segnala chiaramente i due distinti impegni. Noi appoggiamo

con questo disegno di legge-voto le Regioni in generale e manteniamo salve con una clausola contenuta nell'emendamento all'articolo 8 le competenze assegnate alle Province di Bolzano e di Trento, al fine di non creare confusioni e di poter dire chiaramente: per quanto concerne le nostre Province autonome abbiamo in verità delle competenze assai più ampie e più estese di quelle qui richieste per le altre Regioni italiane. Il collega Ferretti ha chiesto quali Regioni hanno finora approvato il provvedimento. Solo un secondo, collega Ferretti, voglio rispondere alla Sua domanda e dirLe quali Regioni hanno adottato fino ad oggi l'iniziativa. L'iniziativa è stata presentata in numerose Regioni e, com'è accaduto da noi, così anche altrove c'è voluto un po' di tempo e il disegno di legge è decaduto con la scadenza del mandato degli organi legislativi. Hanno approvato il disegno di legge il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria, la Valle d'Aosta e il Piemonte. Queste Regioni hanno già inviato a Roma il provvedimento prima di noi. Con un vizio di forma, però. Mancava la norma finanziaria. Perciò il Presidente del Senato ha rinviato il testo alle Regioni invitandole ad inserire l'articolo, cosa che le Regioni a statuto ordinario non hanno potuto fare perché nel frattempo gli organi legislativi erano scaduti. La Valle d'Aosta sta provvedendo in questi giorni. Il nostro disegno di legge sarebbe per così dire il primo testo completo che potrebbe arrivare in tempo utile ai lavori preparatori della Camera dei deputati.

Con questo concludo. Questo disegno di legge-voto rappresenta un atto di solidarietà a livello nazionale volto a ottenere una maggiore democratizzazione. Toccherà poi a noi, al Sudtirolo e al Trentino singolarmente e in prima persona, potenziare quanto più possibile il quadro della nostra autonomia e realizzare così quello che è il principio n. 1, cioè un'autentica autonomia anche nel settore radiotelevisivo. Sappiamo – com'è stato giustamente fatto osservare – e la storia stessa ce l'ha insegnato, quanto sia difficile strappare allo Stato delle competenze in questo settore. Con il tentativo compatto intrapreso dalle Regioni si è riusciti ad ottenere qualcosa. Molto è contenuto già nel disegno di legge approvato dal Senato. Speriamo di ottenere, uniti, ancora qualche cosa in più. Il terzo passo dovremo compierlo a livello di Consiglio provinciale con un disegno di legge che realizzi la piena libertà di radiodiffusione e ci metta in grado di operare a livello legislativo nel settore complessivo. In primo luogo, dunque, realizzare condizioni di autentica autonomia in questo settore con l'obiettivo di avere anche nel servizio radiotelevisivo pubblico non un'emittente controllata a distanza da Roma, in cui nella nomina del direttore o nell'uso della lingua si nota ogni volta la longa manus di Roma, ma un'emittente di cui si possa davvero dire: ecco, questa è l'emittente pubblica della provincia di Bolzano. Si tratta di realizzare dunque un'autentica autonomia. In secondo luogo puntiamo al coinvolgimento dei cittadini nel senso di realizzare condizioni di maggiore democrazia. Parlare di questo argomento è cosa assai delicata, perché se verranno nominati i comitati radiotelevisivi, come ha ricordato il collega Ferretti, non dovrà trattarsi di censori ma di organi atti a garantire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, di garanti della popolazione nei confronti di un'istituzione pubblica nella quale anche la popolazione deve poter far sentire la propria voce. Il terzo principio da realizzare – "realizzare" è forse un termine troppo limitato nel tempo, diciamo piuttosto: il terzo principio per cui occorrerà continuamente impegnarsi e lottare è la libertà d'opinione. Con un sistema decentralizzato, con il pluralismo in questo settore si dovrà garantire anche la libertà d'opinione del cittadino e il diritto alla libera espressione, e anche a questo sarà nostro compito provvedere nell'ambito delle nostre competenze autonome.

Ringrazio anche il Presidente della Giunta regionale dottor Andreolli per la solidarietà espressa da parte della Giunta. Mi auguro che ora riusciremo anche a superare gli ostacoli dei singoli articoli. Grazie!

PRESIDENTE: Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

FERRETTI: Chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE: La verifica può essere fatta dopo, perché quando ho posto in votazione il passaggio all'esame articolato, nessuno aveva avanzato alcun tipo di richiesta. Cade anche la richiesta del cons. Meraner.

MERANER: Sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE: Cons. Meraner, siamo in votazione, la pregherei di rinviare la sua richiesta...

MERANER: Ich darf nicht verlangen, daß die gesetzliche Anzahl festgestellt wird, bevor Sie nicht zur Abstimmung schreiten: Ich habe das schon einmal getan, dann haben Sie mich auf die Geschäftsordnung verwiesen und gesagt, ich muß warten bis sie die Abstimmung verlangen und in diesem Moment erst oder nachher erst darf ich verlangen, daß die gesetzliche Anzahl festgestellt wird. Das eine oder das andere muß, bitte sehr, stimmen.

(Non posso chiedere la verifica del numero legale prima che Lei abbia annunciato la votazione. L'ho già fatto una volta e Lei mi ha richiamato al Regolamento, mi ha detto che devo attendere fino a che Lei ha annunciato la votazione e che solo in quel momento o dopo posso chiedere la verifica del numero legale. O una cosa o l'altra, prego).

PRESIDENTE: Cons. Meraner, si dovrebbe discutere fino a domani.

MERANER: Non si discute fino a domani, qui si sta...

PRESIDENTE: Lei non ha la parola, cons. Meraner, la pregherei di sentire il Presidente, poi eventualmente potrà richiedere la parola.

E' stata avanzata una richiesta di verifica del numero legale da parte del cons. Meraner ed il cons. Ferretti sul passaggio alla discussione articolata ha chiesto la votazione per appello nominale.

Siamo in votazione del passaggio alla discussione articolata. Prego procedere alla votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Boato.

MORELLI: Boato (no), Bolognini (sì), Bolzonello (no), Brugger (ja), Casagranda (sì), Chiodi-Winkler (sì), Crafsonara (sì), Degaudenz (sì), Duca (sì), Durnwalder (ja), von Egen (ja), Feichter (ja), Ferretti (sì), Franceschini (non presente), Franzelin-Werth (ja), Frasnelli (non presente), Frick (ja), Giacomuzzi (non presente), Giordani (sì), Grandi (non presente), Holzmann (non presente), Hosp (ja), Jori (sì), Kaserer (ja), Klotz (nein), Kosler (non presente), Kußtatscher (ja), Leita (non presente), Leveghi (sì), Lorenzini (non presente), Malossini (non presente), Marzari (sì), Mayr (ja), Meraner (nein), Micheli (non presente), Montali (no), Morandini (sì), Morelli (sì), Negherbon (sì), Nicolini (non presente), Oberhauser (ja), Pahl (ja), Peterlini (ja), Rella (non presente), Ricci (non presente), Robol (sì), Romano (sì), Saurer (non presente), Sfondrini (non presente), Taverna (non presente), Tonelli (non presente), Tononi (non presente), Tretter (sì), Tribus (nein), Valentin (non presente), Viola (sì), Zendron (non presente), Achmüller (non presente), Alber (ja), Andreolli (sì), Andreotti (non presente), Angeli (non presente), Bacca (sì), Balzarini (non presente), Bauer (non presente), Bazzanella (non presente) Benedikter (nein), Benussi (non presente), Berger (no), Betta (sì).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	43
si	35
no	8

Il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner sull'ordine dei lavori.

MERANER: Ja, zur Geschäftsordnung, Herr Präsident. Um zu vermeiden, daß es auch in Hinkunft wieder Unklarheiten gibt, würde ich Sie ersuchen, daß Sie uns ganz offiziell mitteilen, welches der Augenblick ist, zu welchem ein Abgeordneter das Recht hat, die gesetzliche Anwesenheit feststellen zu lassen. Dann gibt es in Zukunft keine Zweifel mehr, denn so gibt es mit Garantie Zweifel. Das kann sicher nicht ein Augenblick von einer Sekunde sein. Sie können das bitte gelegentlich auch einmal schriftlich durch ein Rundschreiben machen. Danke schön!

(*Sì, sul Regolamento, signor Presidente. Per evitare anche in futuro nuove incertezze La pregherei di comunicarci ufficialmente qual è il momento in cui un Consigliere ha il diritto di chiedere la verifica del numero legale. In questo modo eviteremo ogni dubbio per il futuro, perché ora ci saranno sicuramente dei dubbi. Sicuramente questo momento non può durare solo un secondo. Se crede può precisarlo anche per iscritto con una circolare. La ringrazio.*)

PRESIDENTE: Cons. Meraner, lei il Regolamento lo conosce come lo conosco io, lei deve fare la richiesta alla Presidenza prima che inizi la votazione. Lei ha chiesto la parola durante la votazione e il Presidente non doveva concederla, questo mi ha portato a ripetere la votazione.

Siamo all'art. 1...

Sull'ordine dei lavori cons. Meraner? Prego.

MERANER: Herr Präsident! Erstens würde ich Sie oder das Präsidium ersuchen, daß Sie uns nicht zwingen, unhöflich zu sein und zu pfeifen, damit man gesehen wird. Ich versuche die Hand so hoch aufzuheben, wie ich kann, höher bin ich halt eben nicht. Entschuldigen Sie.

Mit Ihrer Antwort kann ich deswegen nicht zufrieden sein, weil damit überhaupt nichts gesagt ist. Denn die Praxis ist so, daß Sie sagen: "Will noch jemand das Wort ergreifen? Nein. Wir schreiten zur Wahl", und dann bin ich schon zu spät dran. Da müßte ich Sie höflichst ersuchen, daß Sie wenigstens eine Pause von einer Minute lassen, damit die Abgeordneten überlegen können, ob sie die gesetzliche Anwesenheit verlangen. Denn wenn Sie das in einem Atemzug sagen, so wie Sie es getan haben, dann ist das praktisch einfach nicht möglich. Das ist praktisch nicht möglich. Ich gebe Ihnen laut Geschäftsordnung schon recht, aber lassen Sie uns diese Geschäftsordnung auch praktisch anwendbar machen.

(*Signor Presidente, innanzitutto pregherei Lei o l'Ufficio di Presidenza di non costringerci ad essere maleducati e a fischiare per farci notare. Io cerco di alzare la mano quanto posso, ma più alto di così non sono. Scusi.*

Non posso dirmi soddisfatto della Sua risposta perché praticamente non risolve niente. La prassi è infatti che Lei dica: "Qualcuno desidera intervenire? No. Passiamo alla votazione", e io non faccio più a tempo a chiedere la parola. Allora dovrei chiederLe cortesemente di lasciare almeno un minuto di pausa perché i Consiglieri possano decidere se richiedere la verifica del numero legale o meno, perché se Lei lo dice tutto d'un fiato, come ha fatto ora, non è materialmente

possibile. Non è materialmente possibile. Io concordo con Lei che così dice il Regolamento, ma ci consenta anche di renderlo applicabile, questo Regolamento.)

PRESIDENTE: Cons. Meraner, penso ci sia stato un chiarimento tra lei e la Presidenza. Il Presidente non voleva sicuramente mancarle di rispetto. Pregherei tutti i consiglieri, visto che è nel loro diritto chiedere la verifica del numero legale, di farlo prima che il Presidente entri nel merito della votazione. Penso questo sia un chiarimento doveroso, che vale per lei, cons. Meraner e per tutto il Consiglio.

Lei deve capire anche che il Presidente, per tanta buona volontà, qualche volta può anche essere nella condizione di non vedere tutti. Comunque concedendole la parola, ho voluto ancora una volta dimostrarle la massima disponibilità.

Art. 1 Principi generali

1. Il pluralismo imprenditoriale costituisce il principio fondamentale del sistema misto radiotelevisivo.
2. Questo principio si realizza, a livello sovranazionale, attraverso il riconoscimento della più ampia libertà di trasmissione e di ricezione in conformità delle norme comunitarie e internazionali esistenti.
3. Il pluralismo si realizza altresì a livello nazionale attraverso una appropriata disciplina diretta ad evitare situazioni di oligopolio nel settore della radiotelevisione e più in generale nel settore della informazione.
4. Lo stesso principio del pluralismo impone, infine, di dar vita ad un forte ed articolato sistema di imprese locali di radiotelevisione in grado di esprimere in condizioni di indipendenza economica, le istanze politiche e culturali delle comunità locali per favorire, anche attraverso questo mezzo, una più ampia autonomia politica dei diversi livelli istituzionali, in conformità ai principi costituzionali.

Art. 1 Allgemeine Grundsätze

1. Der Unternehmerpluralismus stellt das grundlegende Prinzip für das gemischte Rundfunk- und Fernsehsystem dar.
2. Dieses Prinzip wird auf überstaatlicher Ebene durch die Anerkennung größtmöglicher Sende- und Empfangsfreiheit in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft und den geltenden internationalen Normen verwirklicht.
3. Auf Staatsebene wird dieser Pluralismus auch durch eine entsprechende Regelung zur Vermeidung von Oligopolbildung im Bereich des Rundfunk- und Fernsehwesens und allgemein im Informationswesen realisiert.
4. Dieses Prinzip des Pluralismus gebietet schließlich, daß ein starkes und aufgegliedertes lokales Gefüge an Rundfunk- und Fernsehunternehmen ins Leben gerufen wird, das, finanziell unabhängig, die politischen und kulturellen Gegebenheiten der lokalen Gemeinschaft wiedergeben kann. Dadurch soll auch eine umfassendere politische Unabhängigkeit auf den verschiedenen institutionellen Ebenen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Verfassung gefördert werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 1? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKT: Im Zusammenhang mit dem, was hier verlangt wird, daß also ein "lokales Gefüge an Rundfunk- und Fernschunternehmen ins Leben gerufen wird, das, finanziell unabhängig, die politischen und kulturellen Gegebenheiten der lokalen Gemeinschaft wiedergeben kann.", also um das sicherzustellen, haben wir ja im neuen Autonomiestatut erreicht gemäß Paket, es steht ja im Paket ausdrücklich geschrieben, daß eben diese autonomen Zuständigkeiten an die beiden Provinzen Bozen und Trient zugestanden werden und zwar nur an die Provinz Bozen, was den Artikel 8, Punkt 4, betrifft, und der einzige Präzedenzfall ist Sizilien. Keine andere Region hat eine autonome Zuständigkeit. Deswegen stimmt es einfach nicht, was der Abgeordnete Peterlini behauptet: Ja, wir schließen uns an, um die Autonomie der Regionen auf diesem Sachgebiet zu fördern. Das stimmt nicht. Das ist eine Irreführung der öffentlichen Meinung. Wir können die Autonomie der Regionen gar nicht fördern, weil sie keine Zuständigkeit haben. Daß die Regionen diese Befugnisse oder dieses Mitspracherecht fordern, ist eine Sache, hat aber mit Autonomie nichts zu tun. Und es stimmt auch nicht, daß Riz im Senat irgendwie etwas, was mit Autonomie zu tun hat, erreicht hätte, denn er sagt nur, die Übernahme der ausländischen Sendungen in deutscher Sprache, wie sie in den Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut damals erreicht worden ist, auch durch die Schaffung der RAS, und wie sie damals geschaffen worden ist, etwa ein Jahr bevor die Übernahme durch private Sender überhaupt in ganz Italien freigestellt worden ist als Recht, private Sender zu errichten, um die ausländischen Sendungen zu übernehmen und weiterzuleiten, also daß diese Übernahme der ausländischen Sender von nationalem Interesse sei: Ja, das ist alles. Da werden pünktlich diese Durchführungsbestimmungen, da wird dieser Artikel der Durchführungsbestimmungen gerettet. Alles andere ist ja durch Urteil des Verfassungsgerichtshofes vernichtet worden, was echte Autonomie gemäß Buchstaben des Autonomiestatutes bedeutet hätte. Wir, indem wir uns hier dem anschließen, was die anderen Regionen, die keine autonome Zuständigkeit haben, gern an Mitspracherecht hätten, verzichten wir noch einmal auf die im Autonomiestatut und im Paket vorgeschene autonome Zuständigkeit. Im Gesetz von 1975 war noch der Artikel 48 drinnen, der sagt: "vorbehaltlich der im Autonomiestatut der Region Trentino-Südtirol vorgesehenen Zuständigkeiten für Telekommunikation und der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen". Da war noch wenigstens der Vorbehalt drinnen, der auch in einem späteren Zeitpunkt, in dem sich die Auffassung irgendwie entwickelt, daß es hier so wie in Deutschland, in der Schweiz, in Spanien, in allen Staaten mit irgendeiner regionalen Gliederung auch diese Arbeitsteilung gibt, zum Tragen kommen könnte, daß noch Durchführungsbestimmungen kommen könnten. Denn es steht nirgends geschrieben, daß, wenn einmal verweigert, nicht trotzdem noch einmal diese Durchführungsbestimmungen gemacht werden könnten und zwar genau im Sinne der Urteile des Verfassungsgerichtshofes und besonders des letzten Urteiles von 1988. Also, wir verzichten auf diese Art und Weise ein für alle Mal auf die autonome Zuständigkeit. Ja, bitte, ich weiß, das ist das neue System: Wir verzichten und machen den Leuten vor, daß wir damit Autonomie erobert hätten.

Dann ist die Rede von der langen Hand von Rom. Ja, selbstverständlich, die lange Hand von Rom, denn die Durchführungsbestimmungen waren da, daß eben die deutschen und ladinischen Sendungen eigenständig gestaltet werden können und nur von der autonomen Provinz aus beachtigt werden können – die Aufsicht in dem Sinne, wie sie Rom ausübt –, um die vier Grundsätze des Pluralismus, der Unparteilichkeit, der Objektivität und der Vollständigkeit zu kontrollieren. Und diese Durchführungsbestimmungen sind durch ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes zunichte gemacht worden, und die Südtiroler Volkspartei hat nicht darauf bestanden, daß diese bereits an sich durchgeführte, durchgesetzte Autonomie, daß die

Wiederherstellung dieser Autonomie, wie sie mit Durchführungsbestimmungen in aller Form schon festgesetzt war, daß die Wiederherstellung zur Bedingung für den Paketabschluß gemacht wird. Also formeller Verzicht in aller Form auf eine im Paket, im Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen geschriebene Autonomie.

(Per garantire ciò che ora chiediamo con questo articolo, la creazione cioè di "un forte e articolato sistema di imprese locali di radiotelevisione in grado di esprimere in condizioni di indipendenza economica le istanze politiche e culturali delle comunità locali" abbiamo ottenuto con il nuovo Statuto di autonomia secondo l'esplicito dettato del Pacchetto che tali competenze autonome venissero assegnate alle Province di Bolzano e di Trento, e per una certa parte alla sola Provincia di Bolzano, come stabilisce l'articolo 8 punto 4 dello Statuto. L'unico precedente in tal senso è rappresentato dalla Sicilia. Nessun'altra Regione possiede competenza autonoma. Non è dunque vero quanto sostiene il consigliere Peterlini: "Si, noi ci associamo per sostenere l'autonomia delle Regioni in questa materia". Non è vero. Questo equivale a raggirare l'opinione pubblica. Non possiamo affatto sostenere l'autonomia delle Regioni per il semplice fatto che esse non hanno competenza autonoma. Che queste Regioni chiedano questi poteri o questo diritto di partecipazione è una cosa, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con l'autonomia. E non è vero neppure che Riz in Senato abbia ottenuto dei risultati in qualche modo vantaggiosi per l'autonomia, perché ora il disegno di legge dice semplicemente che la ricezione dei programmi delle emittenti straniere in lingua tedesca — già ottenuto peraltro con le norme di attuazione allo Statuto e con la creazione del RAS con circa un anno di anticipo rispetto alla liberalizzazione generalizzata dell'emittenza privata su tutto il territorio nazionale che garantisce il diritto all'installazione di emittenti private per la ricezione e diffusione dei programmi esteri — riveste interesse nazionale: sì, tutto qui. Si fanno salve le norme di attuazione, anzi questo unico articolo delle norme di attuazione. Ma tutto il resto, tutto ciò che avrebbe potuto garantire un'autonomia autentica conforme alla lettera dello Statuto, tutto è stato annullato dalla decisione della Corte costituzionale. Noi, associandoci alla richiesta delle altre Regioni che non hanno attribuzioni autonome e a cui piacerebbe tanto averne, non facciamo altro che rinunciare una volta di più alla competenza autonoma prevista nello Statuto di autonomia e nel Pacchetto. La legge del 1975 riportava ancora all'articolo 48 una clausola di riserva: "fatte salve le competenze in materia di telecomunicazioni previste dallo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione". Qui almeno era stabilita una riserva di competenza che avrebbe potuto essere attivata anche in un secondo momento all'instaurarsi di una diversa mentalità e di una diversa ripartizione delle competenze come accade in Germania, in Svizzera, in Spagna, in tutti gli stati a struttura regionalistica, e all'uscita di nuove, future norme di attuazione. Perché non sta scritto da nessuna parte che non si possano emanare ancora una volta queste stesse norme di attuazione, anche se già annullate una volta, e magari esattamente secondo lo spirito delle sentenze della Corte costituzionale e in particolare dell'ultima sentenza del 1988. In questo modo, invece, noi rinunciamo una volta per tutte alla nostra competenza autonoma. Prego, so che questo è il nuovo sistema: rinunciare per poi far credere alla gente di aver conquistato maggiore autonomia.

Si parlava poi della longa manus di Roma. Già, la longa manus di Roma... C'erano delle norme di attuazione che dicevano che le trasmissioni in lingua tedesca e ladina si potevano gestire in maniera autonomia ed erano soggette alla vigilanza della Provincia autonoma — vigilanza nel senso in cui è espletata da Roma — al fine di controllare i quattro principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'oggettività e della completezza. Ebbene, queste norme sono state annullate da una decisione della Corte costituzionale e la Südtiroler Volkspartei non ha fatto niente per fare del ripristino di questa parte di autonomia già attuata, già realizzata, già regolarmente ed esplicitamente stabilita dalle norme di attuazione, una conditio sine qua non per la chiusura del

Pacchetto: è rifiuto in piena regola di un'autonomia sancita nel Pacchetto, nello Statuto di autonomia e nelle norme di attuazione.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Mir war es vom ersten Augenblick an klar, nach Einreichen dieses Begehrensgesetzentwurfes, daß die Volkspartei – es haben immerhin zahlreiche Abgeordnete unterschrieben – auf eine Interpretation verzichtet hat, wie sie der Kollege Benedikter heute noch gibt. Verzicht oder nicht Verzicht, dieser Weg war damals nicht beschreibbar und es wird heute eben auf Umwegen versucht, daß man sich noch eine Kompetenz über die Regionen heraustrotzen kann. Das war von vornherein klar, daß das ein Umweg ist, um zu einer Kompetenz zu gelangen.

Aber nicht davon wollte ich sprechen. Ich wollte nur mitteilen, daß wir diesen Artikel 1, der die allgemeinen Grundsätze betrifft, wählen werden, weil diese Prinzipien, die hier aufgelistet worden sind, selbstverständlich von uns auch mitgetragen werden können. Es stimmt, daß es heute darum geht, dem Pluralismus Rechnung zu tragen und es stimmt auch, daß wir heute neben einer mächtigen RAI eine genauso mächtige privat-wirtschaftliche Sendeanstalt haben, die sich auf drei Netze verbreitet und ausgedehnt hat und im wesentlichen genauso wie die RAI bestimmt, was in Südtirol, in Italien, gehört und gesehen werden darf, und es ist ja mitterweile ein regelrechter Ringkampf: Jeden Tag findet man in der Zeitung, im Fernsehen Berichte über die Auditel-Kämpfe, die gemacht werden, wer gewinnt: RAI – Berlusconi, Berlusconi – RAI, also ein regelrechtes Match. Und daß sich hier natürlich unmöglich kleinere Anstalten behaupten können, ist eine Binsenweisheit, die ich hier nicht wiederholen brauche. Deshalb scheint mir der Ruf, der hier ausgesprochen wird, man möge dem Pluralismus wahren, man möge das Oligopol vermeiden und sich irgendwie zum Schutze der Partikolarismen auch durchringen, die die lokalen Gemeinschaften ganz einfach aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Sprache, ihrer Kultur usw. haben, auch eine unabdingbare Voraussetzung zu sein, wenn man überhaupt demokratisch sein will. Es wundert mich natürlich immer wieder, wenn z.B. gerade die Volkspartei sehr wenig tut, z.B. in Wahlzeiten, damit auch in Südtirol Sendungen in deutscher Sprache ausgestrahlt werden können. Zum Beispiel findet höchstwahrscheinlich am 3. Juni ein Referendum statt und ich habe nicht gehört, daß die Südtiroler Volkspartei Wert darauf gelegt hätte, daß zu den Referenden Belangsendungen auch in deutscher Sprache, eine Art "Tribuna politica", ausgestrahlt werden sollen. Also wenn es ihr paßt, dann macht sie sich stark, aber wenn es darum geht, tatsächlich dem Pluralismus zu dienen und ihn zu fördern, in diesem Falle geht es um die Jagd und um die Pestizide, hat man von der Volkspartei kein Wort gehört, keine Intervention bei der RAI, sie möge sich dafür verwenden, daß in Südtirol in deutscher Sprache, für die slowenischen und für alle Minderheiten auch Sendungen in der jeweiligen Sprache ausgerichtet werden sollen. Das sage ich, um eben zu unterstreichen, daß man leider häufig hinter diesen Intentionen einen Pferdesuß wittert. Also, so sehr ich die Intentionen teile und vor allem den letzten Satz des Absatzes 4, wo es heißt: "...daß dadurch auch eine umfassende politische Unabhängigkeit auf den verschiedenen institutionellen Ebenen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Verfassung gefördert werden soll" – das ist eine sehr edle Intention, wenn es das bringen würde –, nur ist mein Verdacht eben der – und auch wie dann einige andere Artikel beweisen werden –, daß es nicht um die größere politische Unabhängigkeit geht, sondern es geht um eine Ausdehnung der politischen Abhängigkeit. Heute hat man nur noch die RAI fest in starken Händen, politisch aufgeteilt nach einem ausgetüftelten Proporzsystem und ab morgen sollen auch die Privaten in den Genuß dieser politischen Schutzmacht kommen. Und das, glaube ich, kann nach unserem Dafürhalten nicht die Absicht sein, die in den Grundsätzen

allgemeiner Natur im Artikel 1 ausgedrückt werden. Aber – wie gesagt – teilen wir diese Grundsätze und wünschen uns, daß auch aufgrund dieser Grundsätze dann die nächsten Artikel folgerichtig abgeleitet werden und werden deshalb für diesen Artikel stimmen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Mi è stato chiaro fin dal primo istante, fin da quando il presente disegno di legge – voto è stato presentato al Consiglio, che la Volkspartei – il progetto di legge è stato sottoscritto da un cospicuo numero di Consiglieri SVP – ha ormai rinunciato all'interpretazione su cui continua ad insistere invece il collega Benedikter. Rinuncia o non rinuncia, quella strada non è risultata praticabile e perciò si tenta oggi di strappare allo Stato un'ulteriore competenza passando per vie traverse, per il tramite delle Regioni. Era chiaro fin dall'inizio che questo è un modo per arrivare per vie traverse ad ottenere la competenza che ci interessa.

Ma non è di questo che volevo parlare. Volevo solo comunicare che noi voteremo a favore di questo articolo 1 riguardante i principi generali, perché questi principi ovviamente li possiamo condividere anche noi. È vero che oggi occorre incoraggiare il pluralismo, ed è altrettanto vero che accanto ad una RAI molto potente abbiamo un network privato altrettanto potente che si estende su tre reti e che in sostanza, proprio come la RAI, decide in Sudtirolo come in Italia quello che noi possiamo sentire e possiamo vedere. È ormai una vera e propria lotta quella cui assistiamo ogni giorno nei giornali, in televisione: una lotta a colpi di Auditel, chi vincerà? la RAI o Berlusconi, Berlusconi o la RAI? Proprio un duello coi fiocchi... E che in questo quadro le emittenti minori non trovino ormai più lo spazio e la possibilità di esprimersi è un fatto talmente lapalissiano che non ho bisogno di ripeterlo. Questo appello a salvaguardare il pluralismo, ad impedire situazioni di oligopolio e a tutelare quanto di peculiare le comunità locali esprimono in virtù della loro storia, della loro lingua e della loro cultura, mi sembra pertanto una condizione imprescindibile se vogliamo essere degli autentici democratici. Mi stupisce continuamente, peraltro, che proprio la Volkspartei faccia pochissimo perché ad esempio nel periodo elettorale anche in provincia di Bolzano vengano trasmessi programmi in lingua tedesca. Il prossimo 3 giugno, ad esempio, avrà luogo con tutta probabilità un referendum e non mi risulta che la Südtiroler Volkspartei abbia fatto particolari pressioni per ottenere dei programmi in lingua tedesca sui temi del referendum, una specie di "Tribuna politica" per intenderci. Quando sta bene a lei, la SVP si impegna a fondo, ma quando si tratta di porsi davvero a servizio del pluralismo – in questo caso si tratta della caccia e dei pesticidi – la SVP non apre bocca, nessun intervento presso la RAI affinché trasmetta programmi in lingua tedesca o in sloveno o nella lingua delle altre minoranze. Questo lo dico per sottolineare che spesso, purtroppo, dietro a tutti questi bei discorsi c'è qualcosa che non va. Per quanto dunque io condivida le intenzioni e in particolare l'ultima frase del comma 4 dove si dice: "...per favorire una più ampia autonomia politica dei diversi livelli istituzionali in conformità ai principi costituzionali" – è un'intenzione molto nobile, se davvero riusciamo a realizzarla – il mio sospetto, confermato anche da alcuni degli articoli che seguono, è che in realtà non si punti tanto ad aumentare l'autonomia politica quanto ad estendere la dipendenza politica. Per ora è solo la RAI ad essere solidamente lottizzata secondo un sottile sistema proporzionale, da domani anche i privati potranno godere di questa "tutela" politica. Non può essere questo, a nostro avviso, l'intento espresso dai principi generali dell'articolo 1. Tuttavia, come ripeto, questi principi noi li condividiamo e ci auguriamo che sulla base di questi principi vengano fatti derivare correttamente e coerentemente anche gli articoli successivi, pertanto noi daremo a questo articolo il nostro voto favorevole.)

PRESIDENTE: Altri sull'art. 1? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI: Wir sind als Volkspartei schon gewohnt, bei jeder Maßnahme, die getroffen wird,

den Vorwurf der Verzichtspolitik seitens des Kollegen Benedikter zu hören. Aber in diesem Falle aus der Luft gegriffen, einfach aus der Luft gegriffen, Kollege Benedikter. So, weil es zum Sprach- und Wahljargon der Union für Südtirol gehört, von Verzichtspolitik zu reden, dann muß man halt auch bei diesem Gesetz von Verzichtspolitik reden. Ich finde es einfach wirklich aus der Luft gegriffen und nur deswegen, weil es zum Sprach- und Wahljargon der Union gehört. Ich würde vorschlagen, bei Gelegenheit zumindest den Terminus ein bißchen zu ändern, damit ein bißchen Glaubwürdigkeit dabei zurückbleibt, Kollege Benedikter. Wir bemühen uns, den Regionen Italien auf dem Weg der Dezentralisierung zu helfen. Ja, und das heißt Verzichtspolitik? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Die Regionen sollen also stärker als bisher mit Zuständigkeiten ausgestattet werden, sollen also auch in wesentlichen Bereichen mitentscheiden können, und das nennt der Kollege Benedikter Verzichtspolitik. Ja, wir haben ja ganz ausdrücklich festgehalten und wir unterstreichen es dann nochmals mit einem Abänderungsantrag, der im Artikel 8 zitiert wird, daß wir unsere Zuständigkeiten wahren wollen und davon nichts berührt haben wollen, aber wir helfen dem restlichen Italien zu einer besseren Dezentralisierung zu kommen und Dezentralisierung heißt auch Autonomie. Und es stimmt nicht, daß die Regionen keine Autonomie bekommen sollen. Sie sollen in gewissen Bereichen Gesetze machen dürfen. Beispielsweise die Beiräte wählen, beispielsweise sollen sie in Zukunft bei der Festlegung der Sendebereiche mitentscheiden, beispielsweise bei den Frequenzen usw. Das sind alles Bereiche, wo man in Zukunft etwas zu sagen haben soll und wo wir also alle Bemühungen der Regionen Italiens stärken. Es kann nur der gemeinsame Weg aller Kräfte sein, an der Dezentralisierung zu arbeiten und nicht zu sagen, wie es jetzt herausgeklungen hat: wir müssen unsere Autonomie folgendermaßen verteidigen. Das wäre der Standpunkt vom Kollegen Benedikter. Wir verteidigen nur unsere Region und halten möglichst weit fern die restlichen Regionen, damit wir auf unserer Königsburg möglichst allein und autonom residieren. Das wäre genau der verkehrte Weg, weil wir dann im Zuge weiterer Dezentralisierungsmaßnahmen des Staates unsere Burg bald einmal auch aus ihren festen Angeln heben sehen würden. Das wäre der falsche Weg. Wir müssen immer dafür eintreten, wenn andere Kräfte sich rühren, mehr Mitsprache und mehr Mitbestimmung verlangen, dann müssen wir auf dieser Seite mitkämpfen und nicht sagen, wir haben mehr und deshalb machen wir da nicht mit. Wir machen voll mit, weil wir davon überzeugt sind, daß eine bessere Dezentralisierung Italiens letztendlich auch unseren autonomen Regionen und Provinzen zugute kommt. Und dann sagen wir: unsere Zuständigkeit soll aber nicht berührt werden und ich lese den Absatz vor, es ist Artikel 8, Absatz 1, den wir ja übrigens gemeinsam formuliert haben, Kollege Benedikter: "Vorbehaltlich der von der Rechtsordnung vorgesehenen regionalen Besugnisse und der besonderen Besugnisse der autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Gebiet des Kommunikationswesens provinziellen Belangs, die mit weiteren Durchführungsbestimmungen festzulegen sind." Also, ich muß wirklich sagen, da jetzt eine Verzichtspolitik abzuleiten, finde ich wirklich bei den Haaren herbeigezogen.

Kollege Tribus argumentiert folgendermaßen: Die Grundsätze sind in Ordnung, und die unterschreibt er auch und stimmt auch dafür. Allerdings fürchtet er, daß dann irgendwelche Hintergedanken dahinterstünden. Wir haben uns voll und ganz zu dem Entwurf so bekannt, wie er in Rom mit gemeinsamen Kräften der Regionen – ich war ja auch dabei – geschrieben worden ist, und auch ich habe mich dazu bekannt, und wir stehen dazu und wollen auch in Zukunft dazu stehen. Wir dürfen nicht Angst haben, daß wenn mehr Autonomie ins Land zieht, dann die böse Volkspartei kommt und das ganze Wasser auf ihre Mühlen lenkt. Das ist nicht die Intention. Wir sind interessiert an einer demokratischen, freiheitlichen Ordnung, auch in diesem Bereich, an Pluralismus, und freue mich natürlicherweise, daß die Zustimmung in diesem Sinne auch gegeben wird.

(Nella Volkspartei siamo ormai abituati, ogni volta che adottiamo un nuovo provvedimento, a venire accusati dal collega Benedikter di portare avanti una politica della rinuncia. Ma in questo caso l'accusa è campata in aria, semplicemente campata in aria, collega Benedikter. Siccome ormai fa parte del gergo politico-elettorale dell'Union für Südtirol parlare di "politica della rinuncia", ecco che bisogna parlare di politica della rinuncia anche per questa legge... Trovo che sia un'accusa del tutto campata in aria, lanciata semplicemente perché ormai fa parte del gergo politico-elettorale dell'Union. Io suggerirei almeno di modificare un poco il termine, se possibile, per salvare almeno un po' di credibilità, collega Benedikter. Noi stiamo cercando di aiutare le Regioni d'Italia nel cammino verso la decentralizzazione: e questo significherebbe portare avanti una politica della rinuncia? Ma allora non capisco davvero più nulla! Chiediamo maggiori competenze per le Regioni, maggiore facoltà decisionale in settori di importanza fondamentale, e tutto questo il collega Benedikter lo chiama "politica della rinuncia"! Abbiamo precisato esplicitamente, e ulteriormente sottolineato con un emendamento all'articolo 8 che noi vogliamo salvaguardare le nostre competenze e che tali competenze devono rimanere intatte; nel contempo aiutiamo però il resto d'Italia ad ottenere una maggiore decentralizzazione, e decentralizzazione vuol dire anche autonomia. E non è vero che le Regioni non otterranno alcuna autonomia. E' vero invece che esse potranno emanare leggi proprie in determinati settori. Potranno ad esempio eleggere i comitati regionali, potranno ad esempio partecipare alla definizione dei bacini di utenza, potranno ad esempio partecipare al procedimento di assegnazione delle frequenze eccetera. Sono settori nei quali in futuro le Regioni italiane potranno dire la loro, e noi contribuiamo a sostenere i loro sforzi in tal senso. La decentralizzazione si costruisce solo lavorando tutti insieme ed unendo le proprie forze, e non dicendo, come abbiamo udito ora: "Noi dobbiamo badare a difendere la nostra autonomia". Questa è la posizione del collega Benedikter: badare solo a difendere la nostra Regione e tenersi il più possibile alla larga dalle altre Regioni, per poter risiedere tutti soli ed autonomi nel nostro bel castello. Ebbene, questa è proprio la via sbagliata, perché mano a mano che lo Stato procede con altre misure di decentralizzazione finirebbe con lo scardinare anche il nostro bel castello! Sarebbe proprio la via sbagliata. Quando altre forze si muovono per chiedere maggiore partecipazione e maggiori facoltà di intervento, noi dobbiamo sempre appoggiarle, schierarci al loro fianco e non dire: noi abbiamo di più e perciò non ci impegniamo... E invece ci impegnamo a fondo, perché siamo convinti che una maggiore decentralizzazione alla fin fine torna a vantaggio anche dell'autonomia della nostra Regione e delle nostre Province. Però diciamo anche: le nostre competenze restano intatte. A questo proposito do lettura dell'emendamento all'articolo 8 comma 1, che tra l'altro è stato da me formulato congiuntamente ad altri colleghi, collega Benedikter: "Restano salve le competenze regionali previste dall'ordinamento giuridico e le competenze particolari delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni di interesse provinciale da definire con ulteriori norme di attuazione". Dedurre da tutto questo che quella che siamo portando avanti è una politica della rinuncia mi sembra davvero una conclusione tirata per i capelli.

Il collega Tribus afferma che i principi sono buoni e che anch'egli li sottoscrive e vota a favore, tuttavia teme che dietro ad essi si celino intenzioni poco chiare. Noi abbiamo aderito al progetto di legge nei termini in cui esso è stato formulato a Roma in collaborazione tra tutte le Regioni italiane — io stesso ero presente —, anch'io personalmente vi ho aderito, noi confermiamo questa adesione e la confermeremo anche in futuro. Non dobbiamo temere che appena otteniamo un po' più di autonomia arrivi subito la "cattiva" Volkspartei e tiri tutta l'acqua al proprio mulino. Non è questa la nostra intenzione. Noi siamo interessati ad ottenere, anche in questo settore, un ordinamento democratico, liberale e pluralistico e sono lieto, ovviamente, che i colleghi esprimano la loro adesione in questo senso.)

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 2

Norme per il sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale:

a) obblighi di titolari di emittenti locali.

1. Fermi restando i limiti generali diretti ad evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e al fine di tutelare l'impresa radiotelevisiva di carattere locale sono stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione per i rispettivi titolari, parametri differenziati rispetto ai concessionari nazionali sui punti seguenti:

- 1) Minor numero di ore di produzione autonoma;
- 2) Quota minore di produzione nazionale e comunitaria, nei limiti consentiti dal rispetto degli obblighi internazionali;
- 3) Limiti più elevati di pubblicità, orari e giornalieri.

Art. 2

Bestimmungen über die Unterstützung der Rundfunk- und Fernsehunternehmen auf lokaler Ebene: a) Pflichten der Inhaber von lokalen Rundfunk- und Fernsehsendern

1. Unbeschadet der allgemeinen Begrenzungsvorschriften zur Vermeidung von Vormachtstellungen im Bereich des Rundfunk- und Fernsehwesens und zum Schutz der lokalen Rundfunk- und Fernsehunternehmen werden mit Ermächtigungsakten differenzierte Bemessungsmaßstäbe im Vergleich zu den gesamtstaatlichen Konzessionären für die jeweiligen Inhaber in folgenden Punkten festgelegt:

1. Geringere Anzahl an Sendestunden für unabhängig erstellte Programme;
2. Geringerer Anteil an gesamtstaatlichen und EG-Sendeprogrammen innerhalb der Grenzen, die unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen zuerkannt sind;
3. Weitreichendere Grenzen für Werbung, Sendezeiten und Tagesnachrichten.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 2? Prego, cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident, nicht zum Art. 2, sondern zur Abwicklung der Tagesordnung. Ich habe in einer Zwischenmeldung verlangt, daß der Art. 2 auch in deutscher Sprache verlesen wird. Sekretär Pahl hat daraufhin gesagt: "Jawohl, Frau Klotz". Ich möchte hier wirklich festhalten, daß es nicht darum geht, dem Wunsch eines Abgeordneten zu entsprechen, sondern daß es der Sekretär als seine Pflicht erachten möge, von selbst, ohne vorherige Aufforderung, auch die deutschen Texte zu verlesen. Sonst weiß ich nicht, warum wir ihn zum Präsidialsekretär bestimmt haben. Ich möchte also schon ersuchen, daß man hier nicht nur die Würde der einzelnen Abgeordneten, sondern wenn schon auch aller Abgeordneten wahrt und daß nicht ein einzelner dauernd dazwischenfunken und die Sekretäre auf ihre Pflicht aufmerksam machen muß. Danke!

(Signor Presidente, voglio prendere la parola non in merito all'art. 2, bensì allo svolgimento dell'ordine del giorno. In un mio intervento ho preso che l'art. 2 venisse letto anche in lingua tedesca. Di conseguenza il segretario Pahl mi ha detto: "Ma certamente, signora Klotz". E qui vorrei precisare che non si tratta di soddisfare il desiderio di un singolo consigliere; il segretario

dovrebbe considerare suo dovere senza alcuna esortazione e quindi da solo, la lettura dei testi tedeschi. Altrimenti non so perchè l'abbiamo eletto segretario questore. Quindi vorrei chiedere che qui si tuteli la dignità non di un singolo consigliere, bensì di tutta l'assemblea, senza che uno di noi intervenga costantemente per richiamare i segretari al loro dovere. Grazie!)

PRESIDENTE: Cons. Klotz, appena lei ha fatto l'osservazione, il Presidente ha dato subito l'incarico al cons. Pahl di leggere l'articolo in lingua tedesca; è nel diritto del Consiglio questo.

Altri intendono intervenire sull'art. 2? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 2.
Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 3

b) Divieti per i concessionari nazionali di imprese radiotelevisive

1. Ai fini indicati nell'articolo precedente è fatto divieto ai concessionari nazionali di imprese radiotelevisive di differenziare la programmazione sul territorio della concessione al fine di raccogliere pubblicità di carattere locale.

Art. 3

b) Verbote für die gesamtstaatlichen Konzessionären von Rundfunk- und Fernsehunternehmen

1. Zur Befolgung der Zielsetzung gemäß vorstehendem Artikel ist es den gesamtstaatlichen Konzessionären von Rundfunk- und Fernsehunternehmen verboten, die Programmgestaltung im Konzessionsgebiet zu differenzieren, um Austräge für lokale Werbesendungen an sich zu ziehen.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 3? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Wir haben im Art. 2 eine Reihe von Erleichterungen festgelegt, die das Leben der kleinen Rundfunk- und Fernsehanstalten erleichtern sollen. Hier werden einige Auflagen vorgesehen: die selbständige Produktion wird vermindert, zum einen, die gesamtstaatlichen Programme werden auch verringert und der Werbung sowie der Sendeziten für Nachrichten werden Grenzen festgelegt. Natürlich ist das verständlich, weil ansonsten größere Anstalten sich so breit machen, daß kleinere überhaupt nicht mehr zum Zuge kommen. Wir haben das ja in den letzten Jahren genau beobachten können, wie diese Explosion von freien Sendern, die wir noch vor 10 Jahren hatten, wo praktisch jeder Verein, jede Partei, jede Pfarrei, einen Sender hatte, nachgelassen hat, weil man festgestellt hat, daß ohne minimale Professionalisierung eigentlich sich diese Anstalten nicht erhalten können, zum einen. Zum anderen, daß diese Anstalten in der Regel nicht imstande sind, auch entsprechende Werbeträger zu finden, weshalb sich auf Landesebene sehr häufig dann Radioanstalten an einen nationalen Sender verkauft haben, z.B. Radio 105, Net-Work auf Radioebene, um überhaupt existenzberechtigt zu werden. Jetzt soll durch diese Erleichterungen das Leben etwas erleichtert werden. Natürlich wird dann zu bestimmen sein, was das heißt. Hier wird nur ein Wunsch ausgesprochen: geringere Anzahl von Sendestunden, geringerer Anteil an staatlichen Programmen und auch die Grenzen der Werbung.

Im Art. 3 wird nun daraus abgeleitet, daß, um diesen Wünschen Rechnung zu tragen, es in diesem Falle der RAI verboten werden soll, die Programmgestaltung im

Konzessionsgebiet zu differenzieren, um Aufträge für lokale Werbungen an sich zu ziehen. Das ist jetzt des Rätsels Lösung. Ich glaube nicht, daß die RAI so freundlich und so lieb ist und auf Werbeeinnahmen freiwillig verzichtet, nur um den Zielen des Art. 2 gerecht zu werden.

Deshalb möchte ich vom Kollegen Peterlini, der ja in der Kommission in Rom hier mitgearbeitet hat, wissen, wie man sich das hier mit dem Art. 3 vorgestellt hat und inwieweit nach seinem Wissen, nachdem er ja kompetent ist, die RAI überhaupt daran denkt, daß man sie hier so eingrenzen kann. Da wird doch auf der einen Seite ein Liberalismus gewünscht und gefordert, auf der anderen Seite wird aber die RAI im Grunde dafür verantwortlich gemacht, wenn das nicht geschieht, weil sich ja die Werbung der RAI heute genauso im Konkurrenzfall mit den anderen großen Anstalten befindet. Also der Kampf zwischen RAI und Berlusconi geht ja nicht nur um die Programme, um Raffaella Carrà und um Bettino Craxi, sondern geht ja vor allem auch um die enormen Einnahmen durch die Werbung. Also, glaube ich, ist das ganze etwas delikater, komplizierter und ich möchte deshalb erfahren, wie sich das diese Regionalkommission konkret vorgestellt hat.

(Signor Presidente! All'art. 2 abbiamo stabilito una serie di agevolazioni al fine di facilitare l'esistenza delle piccole emittenze radiotelevisive. In sostanza qui sono previsti alcuni obblighi: che le ore di produzione autonoma vengano ridotte, da un lato, e dall'altro anche una parallela riduzione della quota nazionale, infine che si debbano porre dei limiti alla pubblicità e alle ore di trasmissione per le notizie. Ovviamente tutto questo è comprensibile perché in caso contrario le emittenze maggiori potrebbero farsi largo a tal punto da non lasciare più spazio a quelle minori. Negli ultimi anni abbiamo potuto osservare attentamente come questa esplosione di emittenti libere, verificatasi più di dieci anni fa, quando praticamente ogni partito, ogni associazione ogni parrocchia aveva un'emittente, ha subito un freno, poiché si era compreso che da un lato, senza un minimo di professionalità queste emittenti non riuscivano a sopravvivere. Dall'altro, queste emittenti di solito non sono in grado di trovare adeguati sponsor e così a livello provinciale queste radio private molto spesso si sono vendute ad emittenti nazionali, come ad esempio 105, un network radiosonico, proprio per riuscire a sopravvivere. Ora con queste facilitazioni la loro esistenza dovrebbe essere più semplice. Naturalmente si dovrà stabilire il significato di tutto ciò. Qui si formula solo un desiderio: minor numero di ore di produzione, quota minore di programmi nazionali, ed anche i limiti di pubblicità.)

All'art. 3 si deduce che per concretizzare questi desideri si dovrebbe proibire alla RAI di differenziare la programmazione sul territorio della concessione, al fine di raccogliere pubblicità di carattere locale. Ed ecco trovata la soluzione dell'enigma. Personalmente non credo che la RAI sia così cortese da rinunciare spontaneamente alle entrate pubblicitarie solo per adempiere alle finalità dell'art. 2.

Pertanto vorrei sapere dal collega Peterlini, che ha collaborato ai lavori della Commissione a Roma, come è stato concepito l'art. 3 e, visto che egli è competente in materia, fino a che punto la RAI pensi che la si possa limitare così. Qui da un lato si auspica e si pretende il liberalismo, dall'altro in sostanza la RAI viene dichiarata responsabile se ciò non avviene, perché oggi la pubblicità della RAI è in concorrenza con tutte le altre emittenti maggiori. Quindi la RAI e Berlusconi non si contendono solo i programmi, Raffaella Carrà o Bettino Craxi, ma soprattutto le enormi entrate pubblicitarie. Di conseguenza io credo la questione sia un po' più delicata e complessa; pertanto gradirei sapere come questa Commissione regionale si sia immaginata concretamente il tutto.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 3? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI: Ich möchte, bevor ich dem Kollegen Tribus antworte, das doch noch ein bißchen prüfen und deshalb würde ich Sie bitten, diesen Art. 3 auszusetzen und mit dem Art. 4 fortzusetzen, damit ich das, was hier vorliegt, eventuell auch durch einen Abänderungsantrag, verbessern kann. Dann könnten wir mit dem Art. 4 fortfahren, wenn Sie einverstanden sind, Herr Präsident!

(Prima di rispondere al collega Tribus, vorrei brevemente esaminare il tutto ancora una volta; pertanto La pregherei di sospendere l'art. 3 e proseguire con l'art. 4 in modo che io possa correggere, eventualmente anche con un emendamento, quanto espresso all'art. 3. Quindi, se Lei è d'accordo, signor Presidente, potremmo proseguire con l'art. 4!)

PRESIDENTE: E' accolta la richiesta del cons. Peterlini di passare all'art. 4.

Art. 4
c) Pubblicità di amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali non territoriali, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiotelevisive private operanti su scala locale, almeno il 20% delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Art. 4
c) Werbung der öffentlichen Verwaltungen

1. Die staatlichen und regionalen Verwaltungen und die anderen öffentlichen gesamtstaatlichen und lokalen Körperschaften, die nicht Gebietskörperschaften sind, haben wenigstens 20% der für Werbeausgaben im Haushalt angesetzten Beträge für die Werbung in privaten lokalen Rundfunk – und Fernsehsendern zu bestimmen. Dafür sind in den Massenmedien Sendezeiten zu erwerben.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento all'art. 4, a firma dei cons. Negherbon, Brugger, Peterlini e Pahl, che recita: La cifra del "20%" è sostituita da "25%"

Art. 4
Abänderungsantrag

Die Ziffer "20 %" wird durch "25 %" ersetzt.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento presentato all'art. 4.
Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner.

MERANER: Herr Präsident, ich kann mich schon täuschen, aber in meinen Unterlagen finde ich diesen Abänderungsantrag nicht. Ich möchte die Kollegen fragen, ob sie ihn erhalten haben.

(Signor Presidente, posso sbagliarmi ma non riesco a trovare tra le mie carte questo emendamento. Vorrei chiedere ai colleghi se essi l'hanno ricevuto.)

PRESIDENTE: Il Segretario generale mi comunica che è stato distribuito il giorno 20 aprile,

durante la seduta del Consiglio regionale.

Ha chiesto di intervenire il cons. Tribus.

TRIBUS: Ich habe jetzt diesen Änderungsantrag gefunden. Er ist effektiv verteilt worden und erhöht die Ziffer von wenigstens 20 % der für die Werbeausgaben im Haushalt angesetzten Beiträge auf 25 %. Ich möchte dazu folgendes vermerken. Es geht mir jetzt nicht darum, die 20 % oder 25 % zu verteidigen oder nicht zu verteidigen. Es geht um das Prinzip. Ich bin gegen die 20 % und werde natürlich auch gegen die 25 % sein, weil das ein sehr kurioser und dubioser Artikel ist. Also hier heißt es: "Die staatlichen und regionalen Verwaltungen und die anderen öffentlichen lokalen Körperschaften haben wenigstens..." – das ist eine Pflicht, die müssen – 20 % und laut Abänderung 25 % "der für Werbeausgaben im Haushalt angesetzten Beträge für die Werbung in privaten lokalen Rundfunk- und Fernsehsendern zu bestimmen." Und für dieses Geld sind in Massenmedien Sendezeiten zu erwerben. Dieses Prinzip, glaube ich, ist nach unserem Empfinden noch etwas dubios, d.h. man will nicht eine ganz normale Senderfinanzierung einführen. Theoretisch könnte man sagen, die Körperschaften haben die Pflicht, alle Anstalten, Rundfunk- und Fernsehanstalten, die die Voraussetzungen des Artikels 2 erfüllen, zu finanzieren. Das wäre aber irgendwie eine evidente Einmischung und eine evidente Schamlosigkeit. Also führt man das Prinzip des Wettbewerbs auch für die politischen Institutionen ein, indem man eine Verpflichtung eingehen muß, 25 % der Werbeausgaben im Haushalt für den Einkauf von Sendungen zu tätigen. Wir wissen, daß dieses Prinzip bereits heute zum Großteil existiert. Heute vielleicht nicht so sehr oder nicht so evident, um eine private Rundfunk- und Fernsehanstalt zu unterstützen; heute geht es vor allem darum, daß sich Körperschaften wie die Region z.B. oder auch die Landtage, die sonst glauben, in der öffentlichen Berichterstattung zu kurz zu kommen, ganz einfach das korrigieren, indem sie sich die Sendungen kaufen, und dieses System ist zur Zeit hier in Trentino-Südtirol – in Südtirol zur Zeit nicht – versucht und experimentiert worden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wenn man sagt, daß das Land die Mitsprache haben soll, daß eine Kommission errichtet werden soll, daß die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Pflicht haben, in ausgewogener Art und Weise demokratisch und objektiv zu berichten, dann müßte das eigentlich genügen und eigentlich wäre das ja die Pflicht einer beliebigen Rundfunkanstalt, daß man versucht, objektiv zu sein. Und es ist wirklich absurd, daß wir von Amts wegen festlegen, die Region, das Land, die Gemeinde, kauft sich oder muß sich in die Anstalt einkaufen und auf diese Weise finanziert sie die Anstalt und gleichzeitig bekommt sie dafür im Gegenwert der Investition eine bestimmte Sendezeit zugesprochen. Seid mir nicht böse, aber ich gebrauche für diese Form von Information das Wort Regime. Ich finde kein anderes Wort, das das erklären könnte. Wer also Staatsgelder hat, investiert die Staatsgelder zur Selbstdarstellung. Das kann doch nicht Information sein. Das ist eine ganz normale Werbung. Wenn bei Wahlen ein Kandidat glaubt, daß er die Welt mit seinem Antlitz beglücken muß, dann soll er das tun, bezahlt dafür und wahrscheinlich wird sich die Investition dann am Ende lohnen oder nicht lohnen, je nachdem, wie wirksam die Werbung gemacht wird. Daß wir uns – "wir": Das betrifft dann nicht uns, das betrifft dann wahrscheinlich die Exekutive – daß die sich hier von Amts wegen 25 % Sendezeiten einkaufen kann, das ist doch ein starkes Stück und – glaube ich – geht gerade in die entgegengesetzte Richtung einer auch nur im Ansatz notwendigen Reform des Rundfunkwesens. Anstatt uns in die Richtung einzusetzen, daß die Parteien nach Möglichkeit aus dem öffentlichen und privaten Rundfunkwesen herausgehalten werden, werden hier praktisch die..., wie könnte man die heißen..., die "Regime-Schreiber", ganz einfach, um einen ganz normalen Ausdruck zu gebrauchen, etabliert und gesetzlich festgelegt. Jede Körperschaft muß ihre Statthalter in die Anstalten hineinentsenden. Vielleicht habe ich eine ganz aburde Vorstellung von

Demokratieinformation und Liberalismus, aber das wäre tatsächlich heute nicht einmal mehr in der DDR möglich, daß wirklich die Parteien ihren Zettel abgeben, und der muß im Ausmaß der Bezahlung verlesen werden. Vor den Wahlen dann natürlich wird sich das steigern, und wir werden eine regelrechte Haus- und Hofberichterstattung aus allen Anstalten und aus allen Äthern über uns ergehen lassen müssen, und das entfernt uns von der objektiven Information, das entfernt uns vom Pluralismus und das entfernt uns auch vom Schutz der Minderheiten, von allen Prinzipien, die im Artikel 1 dieses Entwurfes aufgezeigt worden sind.

Deshalb stimmen wir gegen die Erhöhung – aber das ist eigentlich belanglos – aber vor allem gegen diese Pflicht der öffentlichen Verwaltung, Werbeträger zu werden.

(Ho trovato ora l'emendamento. Era stato effettivamente distribuito e prevede l'aumento dal 20 % al 25 % della quota di stanziamenti pubblicitari da destinare alle emittenti locali. In proposito vorrei esprimere alcune osservazioni. Qui non si tratta, per quanto mi riguarda, di difendere o non difendere il 20 % o il 25 %. Si tratta del principio in sé. Io sono contrario al 20 % e sarò ovviamente contrario anche al 25 %, perché trovo questo articolo strano ed ambiguo. Qui si dice: "Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici locali sono tenuti – si tratta dunque di un obbligo – a destinare alla pubblicità su emittenti radiotelevisive operanti su scala locale almeno il 20%..." e con l'emendamento diventa almeno il 25 % "delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa". A mio avviso il principio è ancora piuttosto ambiguo. Per evitare di introdurre una normalissima prassi di finanziamento delle emittenti – in teoria si potrebbe stabilire che gli enti pubblici hanno l'obbligo di finanziare tutte le emittenti radiotelevisive in regola con i requisiti di cui all'articolo 2, ma si tratterebbe in qualche modo di un'evidente ingerenza e di un'evidente sfacciataggine – si preferisce introdurre il principio della concorrenza anche per le istituzioni politiche creando l'obbligo di destinare il 25 % delle spese pubblicitarie all'acquisto di spazi radiotelevisivi. Sappiamo che questo principio oggi è già in gran parte realtà. Forse non tanto o non in modo così evidente a finanziamento delle emittenti private; oggi accade più che altro che alcuni enti come la Regione o i due Consigli provinciali, che ritengono di non venire adeguatamente considerati nei notiziari pubblici, pongono rimedio a questo stato di cose acquistando degli spazi per mandare in onda le proprie trasmissioni. E' un sistema che si sta attualmente sperimentando qui in Trentino, meno in provincia di Bolzano, per la verità. Non so se questa sia la via giusta. Se chiediamo maggiori facoltà d'intervento per la Provincia, se chiediamo l'istituzione di un'apposita commissione, se diciamo che le emittenti radiotelevisive pubbliche hanno il dovere di fornire un'informazione equilibrata, democratica ed obiettiva..., tutto ciò dovrebbe bastare e resta comunque il fatto che l'obiettività dovrebbe rappresentare un dovere per qualsiasi emittente. E' veramente assurdo stabilire d'ufficio che la Regione, la Provincia, il Comune devono acquistare degli spazi pubblicitari sulle emittenti private per finanziare l'emittente ed ottenere come contropartita un certo spazio di trasmissione. Non arrabbiatevi se io chiamo questo tipo di informazione "informazione di regime", ma non trovo altre parole per definirla. Succede in pratica che chi dispone di danaro pubblico lo spende per celebrare la propria immagine: ma questa non può dirsi informazione, questa è normalissima pubblicità! Se in periodo d'elezioni un candidato ritiene di dover allietare il mondo mostrando ovunque il suo volto, è senz'altro liberissimo di farlo, pagherà quel che deve e alla fine l'investimento si rivelerà più o meno fruttuoso a seconda dell'efficacia della campagna pubblicitaria. Il fatto che noi – "noi": a dire il vero la cosa non riguarda noi, riguarda probabilmente l'organo esecutivo – il fatto che l'organo esecutivo venga messo in condizioni di acquistare d'ufficio dei programmi radiotelevisivi con il 25 % degli stanziamenti pubblicitari in bilancio, è un fatto davvero vergognoso che si muove, a mio avviso, in direzione esattamente opposta a quella di una pur minima necessaria riforma del sistema radiotelevisivo. Anziché impegnarci per

tener fuori il più possibile i partiti dal servizio radiotelevisivo pubblico e privato, noi qui praticamente creiamo e istituiamo per legge i... come potremmo chiamarli... gli "scrivani di regime", ecco, per usare un'espressione normalissima. Ogni ente dovrà mandare i propri luogotenenti nelle diverse stazioni radiotelevisive. Forse il mio concetto di liberalismo, di democrazia dell'informazione, è un concetto del tutto assurdo, tuttavia credo che tutto questo oggi non potrebbe più accadere nemmeno nella DDR, nemmeno li i partiti potrebbero far leggere le proprie cose in TV proporzionalmente alla somma che hanno pagato! In prossimità delle elezioni questa prassi naturalmente si acuirebbe e noi dovremmo sopportare delle vere e proprie "cronache di corte" da tutte le stazioni e da tutte le frequenze: ma questo ci allontana dall'informazione obiettiva, ci allontana dal pluralismo e ci allontana anche dalla tutela delle minoranze, da tutti i principi che sono stati elencati nell'articolo 1 di questo progetto di legge.

Per queste ragioni noi voteremo contro l'aumento – ma questo è in sé e per sé irrilevante – e soprattutto contro l'obbligo dell'amministrazione pubblica di sponsorizzare l'emittenza privata.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner.

MERANER: Danke, Herr Präsident! Zum gesamten Problem der Regelung des Rundfunkwesens im privaten Bereich sei grundsätzlich eines gesagt, daß die öffentliche Hand auch aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes an und für sich ausgerufen wäre, jene Rahmenbedingungen zu schaffen, die garantieren, daß diese privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten die bestehenden Gesetze respektieren und daß sie einen geregelten normalen Ablauf und die Funktionalität jedes einzelnen Senders garantieren und sich nicht gegenseitig, wie dies heute der Fall ist, in einem derartigen Ausmaß stören, daß dies weder für die betroffenen Anstalten noch für die Konsumenten zumutbar ist. Dies ist wohl auch einer der Gründe, weshalb die privaten Sender große Schwierigkeiten haben, so viel Werbung zu bekommen, daß sie sich selbst finanzieren können und das ist dann wiederum einer der Gründe, warum sie sich eine angemessene Professionalität einfach nicht leisten können. Das sind alles, glaube ich, logische Folgerungen. Eine ist eine Folge des anderen. Dieser Rahmen ist vom Gesetzgeber festzulegen, und damit bin ich voll einverstanden. Darüberhinaus aber soll der Gesetzgeber von den privaten Betrieben die Hände weglassen. Er soll sie weder übermäßig fördern noch übermäßig einschränken und dies, was hier verlangt wird, meine Damen und Herren, dies sage ich ganz offen, dies ist die Vertretung von Privatinteressen gewisser hier anwesender bzw. in diesem Augenblick nicht anwesender Regionalräte, die direkt oder indirekt an gewissen Privatsendern stark interessiert sind, auch finanziell stark interessiert sind und deshalb möchten, daß diese von der öffentlichen Hand möglichst ausgiebig finanziert werden. Dies ist eine Arroganz sondergleichen. Dies ist eine Zumutung für die Abgeordneten, daß sie dafür noch stimmen sollten, daß einigen wenigen die Kassen gefüllt werden, Ja, auf welchem Stand ist diese Demokratie eigentlich angelangt, müssen wir uns fragen. Quosque tandem abutere, Peterlini, Pahl etc.?

(Grazie, signor Presidente! Sul problema complessivo della regolamentazione del servizio radiotelevisivo privato va detta innanzitutto una cosa fondamentale, e cioè che di per sé l'ente pubblico sarebbe tenuto anche in base alla sentenza della Corte costituzionale a creare i presupposti di base atti a garantire il rispetto delle leggi vigenti da parte delle imprese radiotelevisive private nonché il funzionamento e la regolare attività di ogni singola emittente senza che, come invece accade oggi, esse si disturbino a vicenda in misura davvero insostenibile sia per le imprese interessate che per gli utenti. Questo è anche uno dei motivi per cui le emittenti private incontrano

tanta difficoltà a raccogliere contratti pubblicitari sufficienti a garantire la loro sopravvivenza, ed è anche uno dei motivi per cui esse non possono semplicemente permettersi di operare su livelli adeguati di professionalità. Sono tutte, credo, conseguenze logiche, una concatenata all'altra. Questi presupposti vanno stabiliti dal legislatore, e su questo sono pienamente d'accordo. Per il resto, però, il legislatore deve lasciare in pace le imprese private, senza fornire loro né eccessivi incentivi né eccessive limitazioni. Ma quel che qui si chiede, signore e signori, lo dico apertamente, quel che qui si chiede è di appoggiare gli interessi privati di taluni Consiglieri regionali qui presenti – o non presenti in questo momento – che sono direttamente o indirettamente legati da forti interessi, anche economici, ad alcune emittenti private e perciò vedrebbero volentieri un loro generoso finanziamento da parte dell'ente pubblico. E' una bella pretesa chiedere ai Consiglieri di votare a favore di una proposta che consentirebbe a pochi eletti di riempirsi le tasche! Già, a che punto siamo arrivati con questa democrazia, è lecito chiedersi... Quosque tandem abutere, Peterlini, Pahl eccetera?

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, cons. Montali.

MONTALI: Ripeterò le considerazioni di fondo introdotte dal cons. Tribus, volevo farlo parlando sull'articolo, ma ormai l'emendamento del passaggio dal 20% al 25%, che naturalmente fa parte anche dello spirito dell'articolo, ci impone di trattare tutta la casistica posta da questo famigerato art. 4.

Mi soffermo innanzitutto sull'art. 4, in merito al quale penso che il cons. Peterlini chiederà di sospendere la votazione, perché vi sono delle espressioni che probabilmente sulla traduzione in lingua italiana riducono il significato, in quanto credo che il testo del provvedimento sia stato steso originariamente in lingua tedesca.

L'art. 4 comincia in questo modo: "Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali non territoriali...", a tal proposito chiedo ai presentatori del progetto di legge di spiegarmi quali sono gli enti pubblici nazionali e locali non territoriali, tanto per capirci. E' importante definire questi enti pubblici, dato che rappresentano il soggetto passivo dell'articolo di legge, perché hanno l'obbligo di investire dei soldi.

Prosegue: ..."sono tenuti a destinare alla pubblicità...", qual è la pubblicità che potrebbero fare le amministrazioni statali, regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali? Cosa pubblicizzano? Se si intende la pubblicità delle leggi emesse, dei comportamenti, di risultati, oserei dire che il termine è informazione, è rendere pubblico un comportamento, una decisione, una serie di iniziative di carattere legislativo ed ordinamentale, dato che il termine pubblicità non è consono allo scopo, a meno che la Regione non istituisca dei consorzi che vendono le saponette o i detergivi. Ma ci ritorniamo dopo.

Continua: ..."su emittenti radiotelevisive private operanti su scala locale, almeno il 20% delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa", attenzione, signor Presidente e proponenti, in lingua italiana è l'intera frase che determina come dovrebbero essere inserite nei bilanci queste somme.

Tenuto conto che le amministrazioni statali e regionali, cominciamo a prendere la Regione, tanto per fare il primo esempio, poi andremo alle Province, poi ai Comuni, perché attenzione gli enti pubblici locali sono i Comuni, vorrei chiedere al Presidente Andreolli se mi saprebbe indicare, salvo consultazioni, un capitolo del bilancio della Regione che preveda "spese pubblicitarie"; non esiste, è qui che volevo arrivare. Di conseguenza questo determina una presa in giro, perché non ci sarà ente locale, statale che abbia in bilancio una dizione di questo genere. Allora se in bilancio non c'è una partita che possa contenere tali somme, è inutile dargli il 20% o il 25%, potete scrivere anche l'85%, se non c'è la partita di bilancio.

(interruzione)

MONTALI: Perchè la deve fare, questo dà per scontato che esista il riferimento a partite di bilancio.

Questa o è una presa in giro, oppure l'art. 4 è talmente fuori da ogni riferimento di carattere finanziario e quindi di possibili prospettive anche di bilancio, che necessita una nuova formulazione. Dice il cons. Boato: gli enti locali possono inserire in bilancio queste voci, però è inutile che il Parlamento approvi l'art. 4, se dovesse affrontare tale normativa, in questi termini, perchè sono dei termini assurdi, contraddittori, non sussistendo alcun riferimento alle effettive realtà.

Per quanto riguarda gli enti pubblici nazionali, locali non territoriali, sarebbe bene che si capisse quali sono questi enti e quali quindi sono gli obblighi che ne derivano. Se questi enti non facessero questo, ammesso che avessero le partite di bilancio relative e non lo facessero, cosa gli succederebbe? Chi interviene? Chi andrà a vedere se il comune di Merano o di Bolzano destina alle radiotelevisioni locali il 20% di una partita di bilancio, che non ha nemmeno in bilancio? Se non lo fa viene condannato o denunciato al Sindaco per omissioni di atti d'ufficio?

Quindi questo articolo – poi ci soffermeremo anche sull'art. 8 – non solo non lo voteremo, ma lo lasciamo votare a voi, perchè resterà in piedi in questo disegno di legge un articolo che non ha nè capo nè coda.

PRESIDENTE: Prima di sospendere i lavori, pregherei i consiglieri di essere puntuali all'apertura della seduta pomeridiana, alle 14.30 e di non mettere in condizione il Presidente di riprendere i lavori con ritardo. E' anche mancanza di rispetto nei confronti di quei consiglieri che si presentano puntualissimi.

Con questa preghiera i lavori sono sospesi e riprenderanno alle ore 14.30.

(ore 13.03)

(ore 14.36)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Sull'emendamento all'art. 4 ha chiesto di intervenire il cons. Peterlini.

PETERLINI: Ganz kurz, Herr Präsident, um zu diesem Art. 4 zu erklären, warum wir diesbezüglich einen Abänderungsantrag vorgelegt haben. Der Art. 4 sieht vor, daß die öffentlichen Lokalverwaltungen, kurz ausgedrückt, 20% ihrer Werbeausgaben für den privaten Rundfunk- und Fernsehsektor zu reservieren haben. Mit diesem Abänderungsantrag soll dieser Bereich auf 25% gebracht werden. Und da haben sich jetzt die Kollegen gefragt, warum das so ist. Die Antwort ist sehr einfach, hängt also nicht von irgendwelchen Intentionen meinerseits ab, sondern vom Staatsgesetz. Das Staatsgesetz hat aufgrund der Bemühungen der Regionen, die in diesem Koordinierungskomitee zusammengeschlossen sind, im Art. 8, Punkt 3, 25 % vorgesehen. Aus diesem Grunde, nachdem man also 25 % bereits beim Gesetzentwurf erreicht hat, der vom Senat genehmigt worden ist, soll auch dieser Gesetzentwurf nicht weniger verlangen. Das ist alles. Also weder Interessen noch sonst irgend etwas, sondern eine Angleichung, in diesem Sinne eine vorteilhafte Angleichung in einem Bereich, der bereits bei

Behandlung des Staatsgesetz überprüft worden ist. Danke, Herr Präsident!

(*Brevemente, signor Presidente, per illustrare il motivo per cui abbiamo presentato un emendamento all' articolo 4. L'art. 4 prevede che le amministrazioni pubbliche locali devono riservare al settore degli emittenti private il 20% dei loro fondi previsti per la pubblicità . Con questo emendamento si intende aumentare la quota al 25%. A ragione i colleghi si sono chiesti perché viene proposta questa modifica. La risposta è molto semplice e non dipende da qualche mia intenzione personale, ma dalla legge statale. Essa prevede, in seguito agli sforzi congiunti compiuti dalle Regioni rappresentate nel citato comitato di coordinamento, all'art.8 punto 3 una quota del 25%. Per questo motivo non vogliamo chiedere di meno con questa proposta di legge, visto che nel disegno di legge già approvato dal Senato si è ottenuto il 25%. Quindi non si può parlare di interessi personali, ma di un adeguamento, e in questo caso è un adeguamento vantaggioso in questo settore che è già stato esaminato in occasione del trattamento della legge statale. Grazie, signor Presidente!*)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Cons. Benedikter.

BENEDIKTER: ...festgestellt werden, ob die gesetzliche Mindestanzahl vorhanden ist.

(...verificare se c'è il numero legale).

PRESIDENTE: C'è la richiesta di verifica del numero legale da parte del cons. Benedikter e la richiesta di votazione per appello nominale da parte del cons. Ferretti.

Iniziamo con il nominativo del cons. Montali.

MORELLI: Montali (*sì*), Morandini (*sì*), Morelli (*sì*), Negherbon (*sì*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Peterlini (*ja*), Rella (*non presente*), Ricci (*non presente*), Robol (*sì*), Romano (*sì*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*non presente*), Taverna (*non presente*), Tonelli (*non presente*), Tononi (*sì*), Tretter (*sì*), Tribus (*nein*), Valentin (*non presente*), Viola (*sì*), Zendron (*non presente*), Achmüller (*non presente*), Alber (*ja*), Andreolli (*sì*), Andreotti (*sì*), Angeli (*sì*), Bacca (*non presente*), Balzarini (*sì*), Bauer (*non presente*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*no*), Berger (*no*), Bettia (*non presente*), Boato (*no*), Bolognini (*non presente*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagranda (*sì*), Chiodi-Winkler (*sì*), Crafsonara (*sì*), Degaudenz (*non presente*), Duca (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*ja*), Ferretti (*sì*), Franceschini (*no*), Franzelin-Werth (*ja*), Frasnelli (*astenuto*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*non presente*), Jori (*sì*), Kaserer (*ja*), Klotz (*nein*), Koller (*non presente*), Kußtatscher (*nein*), Leita (*sì*), Leveghi (*sì*), Lorenzini (*non presente*), Malossini (*sì*), Marzari (*sì*), Mayr (*non presente*), Meraner (*nein*), Micheli (*sì*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	43
sì	32
no	10
astenuti	1

Il Consiglio approva.
Pongo in discussione l'art. 4 così emendato.

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 4 è approvato a maggioranza con 11 voti contrari.

Art. 5

d) Agevolazioni fiscali e creditizie

1. A sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale che produca una quota significativa di programmi originali informativi e culturali di carattere locale, secondo le disposizioni della legge, sono concesse agevolazioni fiscali e creditizie e le altre provvidenze previste dalla legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni.

Art. 5

Steuer – und Krediterleichterungen

1. Zur Unterstützung eines lokalen Rundfunk – und Fernsehunternehmens, das einen ansehnlichen Teil an selbstgestalteten lokalen Informations – und Kulturprogrammen sendet, werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Steuer – und Krediterleichterungen sowie alle weiteren Vergünstigungen gewährt, die mit Gesetz v. 5. August 1981, Nr. 416, in geltender Fassung, vorgesehen sind.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident, ich möchte nur den Einbringer des Gesetzes ersuchen, mir zu erläutern, um welche Erleichterung es sich hier handelt, nachdem ich leider nicht das Gesetz vom 5. August 1981, Nr. 416, kenne.

(*Signor Presidente, chiedo al presentatore della proposta di legge di spiegarmi di che agevolazioni si tratta perché purtroppo non conosco la legge del 5 agosto 1981, n. 416.*)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Prego, cons. Montali.

MONTALI: Per ripetere la richiesta che ha fatto il cons. Tribus.

PRESIDENTE: Intende rispondere cons. Peterlini? Prego.

PETERLINI: Im Art. 5 werden also steuerliche Erleichterungen und Krediterleichterungen für den lokalen Rundfunk – und Fernsehsektor vorgesehen oder besser gesagt verlangt, so wie sie im Steuergesetz vorgesehen sind. Das ist also ein normales Steuergesetz, das die Nr. 416 vom Jahr 1981 trägt.

(*All'art. 5 si prevedono o, meglio ancora si richiedono agevolazioni fiscali e creditizie per la radiotelevisione locale nei modi previsti dalla legge tributaria. E' quindi una semplice legge tributaria, che reca il numero 416 del 1981.*)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 5? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident, vielleicht hat der Kollege die Frage nicht verstanden. Ich habe den Artikel schon gelesen. Soweit bin ich auch gekommen, daß hier Steuererleichterungen aufgrund

des Gesetzes vom 5. August 1981, Nr. 416 vorgeschen werden sollen. Nur wollte ich wissen, worin diese Erleichterungen bestehen, weil ich nur so darüber abstimmen kann. Wenn ich nicht weiß, was da drinnen steht, kann ich nicht eine Entscheidung treffen, die mit Verstand gemacht wird. Deshalb würde ich Sie ersuchen, mit Hilfe des Kollegen Viola – ich weiß nicht, wer da der wissenschaftliche Berater zu diesem Gesetz ist – daß uns eben hier Auskunft gegeben wird. Ansonsten können wir natürlich über den Artikel nicht abstimmen.

(Signor Presidente, il collega non ha probabilmente compreso la mia domanda. Ho ben letto l'articolo e ho ben capito che vengono previste agevolazioni fiscali in base alla legge del 5 agosto 1981, n. 416. Chiedo però in che cosa consistono le agevolazioni, perché solo allora posso votare la proposta. Se non conosco quello che è previsto in quella legge non posso prendere una decisione ben ponderata. Quindi La prego di darmi con l'aiuto del collega Viola – non so chi sia il consulente tecnico di questa legge – un'informazione al riguardo. Altrimenti non possiamo votare l'articolo.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire sull'art. 5 il cons. Montali.

MONTALI: Vista la risposta del proponente, vorrei anche rilevare come questa mattina il cons. Peterlini non abbia risposto alla mia richiesta di chiarimenti anche interpretativi dell'art. 4, si vede che gli va bene così.

Se le agevolazioni fiscali e creditizie e le altre provvidenze sono già previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, non capisco perché si debba inserirle in un articolo. Se questa legge concede queste agevolazioni, sarà la stessa legge che le determina a favore di queste imprese radiotelevisive, se invece questa legge non le comprende, le parole "sono concesse" non sono corrette, signor Presidente, per cui l'articolo dovrebbe dire "alle agevolazioni fiscali e creditizie e le altre provvidenze previste dalla legge 5 agosto 1981 n. 416 sono ammesse anche le....".

Tenuto conto tra l'altro che esistono e se non esistono si richiede il riconoscimento di queste agevolazioni fiscali e creditizie anche alle imprese radiotelevisive, e che con l'articolo precedente abbiamo anche predisposto un 25% di contributi forniti da tutti quegli enti, che mi sono permesso di citare prima, a me sembra che si stia leggermente esagerando. Per cui ritengo pleonastico questo articolo, se non verrà chiarito, ma credo che il proponente non sia a conoscenza esattamente del limite e dell'attuale disponibilità della legge 416, nei confronti delle stazioni radiotelevisive di carattere locale.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 5? Il proponente chiede di sospendere la trattazione dell'art. 5.

Art. 6 Fondo di sostegno per il sistema locale di radiotelevisione

1. La società concessionaria per il servizio pubblico nazionale è autorizzata ogni anno a raccogliere, oltre al limite previsto dalla legge, una quota del 2,50 per cento sul totale degli investimenti nazionali di pubblicità radiotelevisiva fatturata nell'anno precedente da destinare, al netto delle spese di produzione e di raccolta, al sostegno del sistema locale di radiotelevisione.

2. Il fondo predetto è ripartito tra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri generali stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 281 del 1970 e successive modifiche ed è

versato al termine di ciascun trimestre sulla base delle effettive percentuali riscosse.

3. Il fondo predetto è gestito dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in forme consortili e comunque avvalendosi della necessaria collaborazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per assicurare strutture, servizi, programmi ed altre attività consimili a favore delle imprese radiotelevisive locali non collegate a circuiti nazionali, garantendo una quota adeguata a favore delle emittenti radiofoniche.

Art. 6 Förderungsfonds für das lokale Rundfunk – und Fernsehwesen

1. Die Konzessionsgesellschaft für den gesamtstaatlichen öffentlichen Dienst ist ermächtigt, jedes Jahr zusätzlich zur gesetzlich vorgesehenen Grenze einen Anteil von 2,50 v. Hundert des im vorhergehenden Jahr verrechneten Gesamtbetrages der staatlichen Investitionen für Rundfunk – und Fernsehwerbung nach Abzug der Produktions – und Werbeübernahmekosten zur Unterstützung des lokalen Rundfunk – und Fernsehwesens zu vereinnahmen.
2. Der vorgenannte Fonds wird unter den Regionen und autonomen Provinzen nach den in den Artikeln 8 und 9 des Gesetzes Nr. 281/1970, in geltender Fassung, festgelegten Kriterien aufgeteilt und am Ende eines jeden Vierteljahres auf der Grundlage des tatsächlich vereinnahmten Prozentsatzes bezahlt.
3. Der obgenannte Fonds wird von den Regionen und den autonomen Provinzen – auch in genossenschaftsmäßiger Form – verwaltet, wobei wie auch immer nötigenfalls die Mitarbeit der Konzessionsgesellschaft für den öffentlichen Rundfunk – und Fernsehdienst in Anspruch genommen werden kann. Mit diesem Fonds soll die Struktur, der Dienst, die Programme und weitere ähnliche Dienste für die lokalen Rundfunk – und Fernschunternehmen, die nicht mit dem gesamtstaatlichen Netz verbunden sind, sichergestellt werden. Ein entsprechender Anteil ist den Rundfunksendern vorzubehalten.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 6? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Wieder nur eine Verständnisfrage, Herr Kollege Einbringer. Es heißt hier im ersten Absatz, daß die Konzessionsgesellschaft für den gesamtstaatlichen öffentlichen Dienst ermächtigt ist, einen Anteil zur Unterstützung des lokalen Rundfunk – und Fernsehwesens zu vereinnahmen. Konkret heißt das, daß die Gesellschaft, die RAI in dem Fall, und alle weiteren konzessionierten Anstalten, ...nur die RAI... ja, ermächtigt ist, d.h. sie kann das tun. Wenn die RAI der Meinung ist, daß diese Unterstützung, die hier den lokalen Rundfunk – und Fernsehanstalten gewährt wird, vielleicht ihr nicht sehr zuträglich ist, dann kann sie das auch nicht tun. Das heißt, es ist wiederum ein Wunsch, also eine Ermächtigung, es ist keine Pflicht, es ist keine Verpflichtung, die RAI muß oder ist per Gesetz verpflichtet, einen bestimmten Anteil, der hier festgelegt ist, an lokale Rundfunk – und Fernsehanstalten abzuliefern, um dann eben das zu tun, was in der Folge in den nächsten Absätzen aufgezählt wird, sondern es ist eben nur eine Ermächtigung, wie es hier heißt. Das möchte ich genauer wissen, wie sich das die Einbringer vorstellen.

(Ancora una richiesta di delucidazioni, collega presentatore. Nel primo comma di questo articolo si dice che la società concessionaria per il servizio pubblico nazionale è autorizzata a raccogliere una quota a sostegno del sistema locale di radiotelevisione. In concreto ciò significa che la società, la RAI in questo caso e tutte le altre società, ...solo la RAI... sì, "è autorizzata", cioè "ha facoltà" di raccogliere questa quota. Se la RAI ritiene che il sovvenzionamento del sistema locale di

(radiotelevisione non le sia molto confacente, può anche decidere diversamente. Il che vuol dire che è un ennesimo auspicio, un'autorizzazione, non un dovere, non un obbligo, non si dice che la RAI "è tenuta" a devolvere alle emittenti radiotelevisive locali una determinata percentuale qui stabilita ai fini elencati nei commi seguenti, ma si tratta solo di un'autorizzazione, stando alla lettera... Vorrei delle delucidazioni esatte da parte dei presentatori.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Prego, cons. Montali.

MONTALI: Le mie osservazioni penso siano anche coerenti con quelle espresse sugli artt. 4 e 5, perchè il proponente avrebbe fatto bene a chiedere anche la sospensione dell'art. 4, che a mio avviso, modestissimamente, è il più controverso di questa proposta di legge.

In merito a questa proposta, secondo la quale la RAI è autorizzata ogni anno a raccogliere, oltre al limite previsto dalla legge, vorrei ricordare che questa legge sui limiti delle pubblicità che possono essere raccolte dalla RAI e dai Network privati, mi pare che sia a conoscenza di tutti quanti i presenti, poiché sono state sollevate delle questioni a non finire, per i limiti, per le riduzioni, per le proposte di vincoli. Qui tranquillamente si prevede che la RAI, oltre i limiti di legge, può raccogliere una quota del 2,50% sul totale degli investimenti nazionali. Questo significa istituire un aumento del 2,50% sulle tariffe degli investimenti o sul cumulo degli investimenti, che producono un determinato introito? Non si capisce.

"Il fondo predetto è ripartito tra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri generali stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 281 del 1970", anche qui andiamo subito a citare una legge, per cui ci sarà facile, credo il cons. Tribus sia d'accordo, andare a chiedere al cons. Peterlini cosa dice questa legge, cioè quali sono le espressioni legislative che stanno alla base di questo 2,50 in più, ma il cons. Peterlini non ce lo saprà dire e ci risponderà come ha risposto sull'articolo precedente.

Terzo comma: "Il fondo predetto è gestito dalle Regioni e dalle Province autonome". Partendo dal presupposto che questa legge parte da questa Regione, come viene ripartito questo fondo tra la nostra Regione e le Province autonome. Ci spetta una quota regionale, che sarà decisa non si sa bene da chi? Due quote provinciali maggiori? Addirittura le Regioni possono gestire questi soldi in forme consortili e comunque avvalendosi della necessaria collaborazione della RAI, che le ha fornito i soldi; non si capisce bene in che limiti da questa collaborazione scaturisca un parere consultivo.

Leggendo questa legge, mi sono figurato come il Parlamento, che dovrebbe accettarne lo spirito ed il dettato, si senta di affrontare una discussione su una legge che è così evanescente, senza termini, senza limiti, è solo un'espressione di volontà.

Stamattina il cons. Ferretti annunciava il voto favorevole per lo spirito, perchè questa legge in qualche modo muoverà le acque, sarà di stimolo, questi sono stati i termini che lui ha usato, ha però sollevato delle perplessità, che sono quelle connesse a questo tipo nuvoloso di distribuzione dei soldi, di percezione ecc. Tornando indietro, la RAI raccoglie canoni e una parte degli introiti per la pubblicità commerciale, ma ne può raccogliere quanto vuole o ha un limite? Dopo che il Parlamento sta discutendo da mesi su questi limiti, soprattutto per le televisioni private, con questo semplicissimo pro memoria noi andiamo a dire tu aumenti del 2,50% la quota che può mettere in onda o il 2,50% relativo alla tariffa da aumentare sulla quota che può mettere in onda? Questa proposta di legge non lo dice.

In Parlamento un articolo di questo genere, formulato in questo modo, impiegheranno 25 giorni a discuterlo.

Questa era la considerazione di fondo a proposito dell'art. 6 e ci rivedremo all'art. 8.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 6? La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Danke, Herr Präsident! Ich habe mir natürlich vorgestellt, daß die Kollegen, die zu diesem Gesetzentwurf Stellung nehmen, den staatlichen Gesetzentwurf kennen. Ich richte diese Bemerkung vor allem an den Kollegen Montali, der erstens vergessen hat, daß der Gesetzentwurf auf staatlicher Ebene ausgearbeitet worden ist und zwar von einem namhaften Verfassungsrechtler und zweitens natürlicherweise auf die Gesetzeslage Bezug nimmt und auch auf den Gesetzestext, der im Senat liegt. Manche Fragen, die zynischerweise an mich gerichtet sind, fallen eigentlich an denjenigen zurück, der den Gesetzentwurf des Staates nicht gelesen hat. Ich darf ihn darauf aufmerksam machen, daß im Gesetzentwurf des Senates, also wie er vom Senat genehmigt worden ist, in diesem "legge Mammi" im Artikel 8, Punkt 7, eine Beschränkung der Werbung für die RAI vorgesehen ist. Ich darf sie Ihnen vorlesen: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete." Es ist klar, daß das eine Begrenzung für die RAI bedeutet, weil die RAI so viel Werbeeinnahmen wie möglich hereinnehmen möchte, und damit ein gewisses Maximum gestellt wird, um die Hörer und die Zuschauer nicht allzusehr mit Werbung zu belästigen. Was haben die Regionen vorgeschlagen? Ermächtigen wir doch die RAI dazu, im Verhältnis zu diesem maximalen Limit 2,5 Prozent mehr an Werbung einzunehmen – insofern sie sie bekommt, das ist ja auch eine Voraussetzung – und diese Mittel sollen abzüglich der Spesen sozusagen zum Schutz des Lokalfunks ausgegeben werden.

Nun fragt der Kollege Tribus zu Recht: Ja, warum ist das nur eine Ermächtigung und keine Verpflichtung? Es ist deswegen eine Ermächtigung, weil die Werbeeinnahmen ja nicht nur von der RAI abhängen, sondern auch vom Markt. Das heißt, die RAI kann ja nicht gezwungen werden, 2,5 Prozent an Werbeinnahmen mehr auf den Tisch zu legen. Sie kann aber ermächtigt werden, sich darum zu bemühen. Das ist also vorgesehen und soll zum Schutz des lokalen Rundfunk- und Fernsehwesens dann reserviert werden.

Ich glaube, die Dinge liegen damit sehr klar, auch die Gesetzesbezüge, auf die hingewiesen worden ist, liegen klar und wir können – glaube ich – damit fortfahren.

(Grazie, signor Presidente! Immaginavo a dire il vero che i colleghi che avrebbero preso posizione su questo disegno di legge conoscessero il testo del disegno di legge statale. Rivolgo questa osservazione soprattutto al collega Montali, che innanzitutto ha dimenticato che il disegno di legge è stato elaborato a livello nazionale da un illustre costituzionalista, ed inoltre fa riferimento alla situazione legislativa e al testo di legge trattato al Senato. Talune domande cinicamente rivolte al sottoscritto finiscono per ricadere su colui che non ha letto il disegno di legge del Senato. Faccio presente che il disegno di legge del Senato, il testo cioè approvato dal Senato, la cosiddetta "legge Mammi", stabilisce all'articolo 8 punto 7 un tetto per la pubblicità sulle reti RAI. Leggo l'articolo in questione: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete." E' chiaro che ciò comporta una limitazione per la RAI, perché la RAI punterebbe ovviamente ad allargare quanto più possibile i propri introtti pubblicitari. In questo modo però si stabilisce un tetto per non importunare oltremisura l'ascoltatore e il telespettatore con gli spot pubblicitari. Che cosa hanno proposto le Regioni? Hanno proposto di autorizzare la RAI a raccogliere fino al 2,5 % in più rispetto al tetto stabilito – sempre che li raccolga, anche questa è una condizione – da destinare, al netto delle spese, alla tutela del sistema locale di radiotelevisione.

Ora il collega Tribus chiede giustamente: perché solo un'autorizzazione e non un obbligo? E' solo un'autorizzazione perché le entrate pubblicitarie non dipendono solo dalla RAI ma anche dal mercato. Non possiamo cioè obbligare la RAI a mettere sul tavolo il 2,5 % di entrate pubblicitarie in più. Possiamo però autorizzarla ad impegnarsi per questo obiettivo. Il testo di legge prevede perciò la possibilità di raccogliere questa quota ulteriore, da riservare a tutela del sistema radiotelevisivo locale.

Credo che ora le cose siano chiare, sono chiari anche i riferimenti di legge e perciò ritengo si possa proseguire.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 6. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 6 è approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 7

Titolari delle autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale può essere rilasciata, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, a persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza e la nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea o anche straniere a condizioni di reciprocità.

2. L'autorizzazione in ambito locale può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al comma precedente.

3. L'autorizzazione in ambito locale può essere rilasciata a società cui partecipano le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo seguente, le Università o altri enti pubblici locali.

Art. 7

Inhaber von lokalen Rundfunk- und Fernsehermächtigungen

1. Die Ermächtigung zur Führung eines lokalen Rundfunk- und Fernsehunternehmens kann nach der mit Gesetz vorgesehenen Form und Art physischen und juristischen Personen mit italienischer Staatsbürgerschaft und italienischer Nationalität oder mit Staatsbürgerschaft und Nationalität eines der Länder der Europäischen Gemeinschaft oder unter der Bedingung der Gegenseitigkeit auch Ausländern erteilt werden.

2. Die Ermächtigung auf lokaler Ebene kann ebenfalls an offene Handelsgesellschaften oder Kommanditgesellschaften erteilt werden; die Inhaber der Beteiligungsanteile an der Gesellschaft, die keine juristische Rechtspersönlichkeit besitzen, müssen die im vorstehenden Absatz angeführten Voraussetzungen erfüllen.

3. Die Ermächtigung auf lokaler Ebene kann Gesellschaften erteilt werden, an denen sich die Regionen und autonomen Provinzen gemäß folgendem Artikel, die Universitäten oder andere öffentliche lokale Körperschaften beteiligen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 7. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 7 è approvato a maggioranza con 8 voti contrari.

Art. 8

Ruolo delle Regioni

1. Nel quadro dei principi stabiliti dalle norme internazionali e dalle leggi dello Stato in materia, la Regione concorre a garantire la realizzazione di un equilibrato sistema radiotelevisivo di carattere locale.

2. A tal fine le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

- a) partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei bacini di utenza e concorrono a definire, nel rispetto anche delle proprie competenze istituzionali, la ottimale localizzazione degli impianti radiotelevisivi sul territorio regionale;
- b) esprimono pareri riguardo ai requisiti previsti dalla legge ed in ordine al rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive relative ad impianti di carattere locale operanti sul territorio regionale;
- c) svolgono, nei limiti previsti dalla legge, attività istruttoria ed istruttiva con riferimento alle emittenti operanti nell’ambito del territorio regionale;
- d) possono favorire anche con appropriate misure di sostegno agli enti locali la diffusione degli impianti radiotelevisivi e concorrere alla realizzazione di strutture di servizio destinate alle emittenti radiotelevisive operanti sul territorio regionale ed in particolare alle emittenti prive di scopo di lucro;
- e) possono partecipare per le finalità indicate dallo Statuto ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, a società associazioni o fondazioni, operanti a livello locale nel settore radiotelevisivo o comunque possono realizzare con esse forme di collaborazione.

All’art. 8 sono stati presentati alcuni emendamenti, a firma dei cons. Ferretti, Peterlini e Brugger:

Al comma 1, si aggiunge quanto segue: "Restano salve le competenze regionali previste dall’ordinamento giuridico e le competenze particolari delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni di interesse provinciale da definire con ulteriori norme di attuazione".

Comma 1, terza riga, dopo la parola "Regione" si inserisce: "e, in Trentino–Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano concorrono"...

Al comma 2, dopo la parola "Regione" si inserisce: "e, in Trentino–Alto Adige,..."

Art. 8 Die Rolle der Regionen

1. Im Rahmen der in diesem Bereich mit internationalen Normen und mit den Staatsgesetzen festgelegten Grundsätze trägt die Region dazu bei, die Realisierung eines ausgewogenen lokalen Rundfunk– und Fernsehsystems zu gewährleisten.

2. Die Regionen und die autonomen Provinzen Trient und Bozen:

- a) beteiligen sich dazu am Zuweisungsverfahren für die Frequenzen, besonders was die Festlegung der Einzugsgebiete anbelangt und tragen dazu bei, die beste Lokalisierung der Rundfunk– und Fernsehanlagen in der Region auch unter Einbezug der eigenen institutionellen Zuständigkeiten zu bestimmen;
- b) geben Gutachten zu den mit Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen und in bezug auf die Erteilung der Rundfunk– und Fernsehernachrichtigung für lokale Anlagen in der Region ab;
- c) üben innerhalb der mit Gesetz vorgesehenen Grenzen eine Weisungs– und

- Überwachungstätigkeit über die in der Region bestehenden Rundfunk- und Fernsehsender aus;
- d) können auch mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen für lokale Körperschaften die Verbreitung der Rundfunk- und Fernsehanlagen fördern und dazu beitragen, daß Dienstleistungsstrukturen für Rundfunk- und Fernsehsender in der Region, insbesondere für Sender ohne Gewinnabsichten, errichtet werden.
 - e) können sich für die im Statut angegebenen Zielsetzungen, besonders zur Ausübung von Informations-, Bildungs- und kulturellen Aufgaben an Gesellschaften, Vereinigungen und Stiftungen beteiligen, die auf lokaler Ebene im Rundfunk- und Fernsehwesen tätig sind, oder wie auch immer eine Art der Zusammenarbeit verwirklichen.

Änderungsantrag

Dem Art. 8, Absatz 1, wird folgendes hinzugefügt:

"Vorbehaltlich der von der Rechtsordnung vorgesehenen regionalen Befugnisse und der besonderen Befugnisse der autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Gebiet des Kommunikationswesens provinziellen Belangs, die mit weiteren Durchführungsbestimmungen festzulegen sind."

Im Art. 8, Absatz 1, dritte Zeile, werden nach dem Wort "Grundsätze" folgende Worte eingefügt:
"tragen die Region und, in Trentino-Südtirol, die autonomen Provinzen Trient und Bozen" ...

Im Art. 8, Absatz 2, werden nach dem Wort "Region" folgende Worte eingefügt:
"und, in Trentino-Südtirol," ...

gezeichnet: Ferretti, Peterlini, Brugger

PRESIDENTE: E' stato presentato un ulteriore emendamento all'art. 8, a firma dei cons. Ferretti, Peterlini e Brugger, che recita: al comma 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- b) esprimono pareri riguardo ai requisiti previsti dalla legge ed in ordine al rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive relative ad impianti di carattere locale operanti sul rispettivo territorio;
- c) svolgono, nei limiti previsti dalla legge, attività istruttoria ed ispettiva con riferimento alle emittenti operanti nell'ambito del proprio territorio;

Art. 8, Absatz 2, Buchstabe b) und c) werden folgendermaßen ersetzt:

- b) geben Gutachten bezüglich der gesetzlichen Voraussetzungen und in bezug auf die Erteilung der Rundfunk- und Fernsehernächtigung für lokale Anlagen im entsprechenden Gebiet ab;
- c) üben innerhalb der mit Gesetz vorgesehenen Grenzen eine Weisungs- und Überwachungstätigkeit über die in ihrem Gebiet bestehenden Rundfunk- und Fernsehsender aus.

PRESIDENTE: Pongo in discussione gli emendamenti testè letti. Ha chiesto di intervenire il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich werde noch einmal begründen, warum hier ein formeller Verzicht auf eine

primäre Zuständigkeit vorliegt. Ich weiß, daß hier eine vorgesetzte Mehrheit vorhanden ist, die ganz gleich, was ich sage, abstimmen wird, aber es bleibt jedenfalls im Protokoll und ich habe dann den Trost, daß ich recht behalten werde. Allerdings bedeutet das einen großen Schaden für die Autonomie.

Da wird nämlich dieser Satz eingefügt: "Vorbehaltlich der von der Rechtsordnung vorgesehenen regionalen Befugnisse und der besonderen Befugnisse der autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Gebiet des Kommunikationswesens provinziellen Belangs, die mit weiteren Durchführungsbestimmungen festzulegen sind." Ich habe auch so etwas Ähnliches angeregt und habe gleichzeitig den Einbringern gesagt: Wir können nicht, wenn wir diesen, allerdings nicht so zielführenden Vorbehalt einfügen, dann gleichzeitig zustimmen, daß die autonomen Provinzen, bitte, wir, die Befugnisse ausüben, die nachher aufgezählt sind, denn diese Befugnisse, abgeschwächt, nur als Mitspracherecht, würden unter die Autonomie fallen und wir könnten sie dann nach unserem Ermessen regeln und nicht zustimmen, daß eben ein Mitspracherecht gesichert werde. Denn damit stimmen wir eben zu, daß wir keine Zuständigkeit haben und daß wir uns mit diesem Mitspracherecht zufriedengeben. Denn es steht ausdrücklich: "Rolle der Regionen und der autonomen Provinzen".

Aber ich möchte jetzt zuerst noch auf das Staatsgesetz Nr. 103 vom 14. April 1975 verweisen, da ist immerhin ein Artikel 48 enthalten, der sagt: "Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenza nella stessa materia...", also Telekommunikation "...alla Regione Trentino-Alto Adige, alla Provincia di Trento e alla Provincia di Bolzano contenute nel Testo Unico delle leggi costituzionali e nelle relative norme di attuazione." Also wurde im Staatsgesetz 1975 vom italienischen Parlament ein ausdrücklicher Vorbehalt hinsichtlich der Zuständigkeit gemacht. Nicht "comunicazioni" so allgemein, wir wissen ja, wie das dann gegangen ist, sondern hinsichtlich "telecomunicazioni". Ein ausdrücklicher Vorbehalt hinsichtlich der im Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen enthaltenen bzw. zu regelnden Zuständigkeit für Telekommunikation. Das war 1975. Es ist dann anders gekommen. Aber ich kann aufgrund meiner vierzigjährigen Erfahrung in Verhandlungen mit der römischen Regierung und 17 Jahre Erfahrung, Verhandlungen, Auseinandersetzungen in der paritätischen Kommission sagen, daß, wenn wir konsequent auf unsere Zuständigkeit, auf die Grundsätze beharrt haben, letzten Endes mit der Zeit wir uns auch durchgesetzt haben. Aber hier heißt es nämlich in diesem Vorbehalt: Ja, es sollen die Befugnisse hinsichtlich des Kommunikationswesens aufrecht bleiben. Ja, wenn ich nicht Telekommunikation sage, dann kann die Regierung sagen: Ja, bitte, hinsichtlich Kommunikationswesen haben wir ja schon abgeschlossen, denn Kommunikation ist ein Synonym von Transportwesen, "endiali" ist Synonym auf italienisch in diesem Fall. Auch der Verfassungsgerichtshof hat es in einem Nebensatz wiederholt, es ist Synonym von Transportwesen, und darüber haben wir schon abgeschlossen in dem Sinn, daß ihr das Transportwesen habt, ihr habt nichts von der Telekommunikation und daher ist dieser Vorbehalt an sich zu schwach, aber er steht in einem vollkommenen Widerspruch zu dem, was nachher folgt, denn nachher heißt es: Ja, die Regionen und die autonomen Provinzen Trient und Bozen üben dann folgende Befugnisse aus: a), b), c), d), e) – bitte, da irgendwie abgeändert –, die davon ausgehen, daß diese Befugnisse durch Staatsgesetz an Regionen gegeben werden, die an sich keine Zuständigkeit haben und denen hier dieses Mitspracherecht gegeben wird: "beteiligen sich an Zuweisungsverfahren für die Frequenzen...; geben Gutachten zu den Voraussetzungen und in bezug auf die Erteilung der Rundfunk- und Fernsehermächtigung...; üben eine Weisungs- und Überwachungstätigkeit innerhalb der vorgesehenen Grenzen aus..." usw. Also das, was den Regionen im allgemeinen als Mitspracherecht gegeben wird, nicht in

Anerkennung einer autonomen Zuständigkeit, sondern als Mitspracherecht, mit dem finden wir uns dann ab. Die Auslegung dessen, was vorbehalten wird, ist enthalten, indem wir uns mit diesem Mitspracherecht abfinden, und leider Gottes werde ich eben da Recht behalten, und das gilt nicht nur für den Artikel 8, für die Buchstaben a), b), c), d) und e) des Artikels 8, das gilt auch für Befugnisse oder Mitspracherechte, die im Artikel 4, im Artikel 6 und im Artikel 9 enthalten sind, denn wenn schon müßten wir sagen: Es bleibt der Erlaß von Durchführungsbestimmungen hinsichtlich Telekommunikation aufrecht, was die Provinzen Trient und Bozen betrifft, wo wir primäre Gesetzgebungs Zuständigkeit haben und die Provinz Bozen noch zusätzlich, was die kulturellen, erzieherischen und künstlerischen Belange betrifft. Diese Zuständigkeit bleibt aufrecht, und die anderen Regionen als Sizilien, Trient und Bozen, sollen, können diese anderen Befugnisse, dieses Mitspracherecht ausüben. Aber nicht wir. Denn wenn wir die Autonomie verlangen und darauf bestehen, dann dürfen wir uns nicht mit einem Mitspracherecht abfinden, denn das ist im glatten, hundertprozentigen Widerspruch zu dem, was wir zuerst auf dem Papier verlangen, allerdings auch unvollständig verlangen, denn wir müssen auf die Telekommunikation Bezug nehmen.

Damit wiederhole ich: Das müßte genügen, um zu beweisen, daß wir hier trotz dieser Formel, die so nicht genügt, die so zunichte gemacht wird mit den anderen Bestimmungen, die der Regionalrat hier gleichzeitig beschließt, eben noch einmal auf eine primäre Zuständigkeit Verzicht leisten.

(Voglio spiegare ancora una volta la ragione per cui questa legge rappresenta un atto di rinuncia formale ad nostra una competenza primaria. So di trovarmi davanti ad una maggioranza che voterà sulla base di idee preconcette indipendentemente da ciò che io dico. In ogni caso le mie parole resteranno a verbale e avrò la consolazione di vedermi dare ragione dai fatti. Tuttavia significherà un gran danno per l'autonomia.

Ora si vuole inserire una frase che dice: "Restano salve le competenze regionali previste dall'ordinamento giuridico e le competenze particolari delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni di interesse provinciale da definire con ulteriori norme di attuazione." Anch'io avevo suggerito qualche cosa del genere ma contemporaneamente avevo fatto presente ai firmatari che se inseriamo questa riserva, tra l'altro neppure tanto consona all'obiettivo, non possiamo poi accettare i commi che seguono e che stabiliscono che le Province autonome – noi, dunque – esercitano le competenze di seguito elencate. Tali competenze infatti – qui peraltro attenuate, intese solo come semplice coinvolgimento decisionale – rientrerebbero allora nella sfera discrezionale della nostra competenza autonoma, e non potremmo accettare un articolo che ci riconosce soltanto un semplice diritto di partecipazione. In questo modo, invece, noi accettiamo di non avere alcuna competenza e ci accontentiamo di questo semplice diritto di partecipazione. L'articolo infatti parla espressamente di "ruolo delle Regioni e delle Province autonome".

Ma innanzitutto vorrei richiamare ancora una volta la legge statale n. 104 del 14 aprile 1975, il cui articolo 48 recita: "Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonché quelle attributive di competenza nella stessa materia...", cioè le telecomunicazioni "...alla Regione Trentino-Alto Adige, alla Provincia di Trento e alla Provincia di Bolzano contenute nel Testo Unico delle leggi costituzionali e nelle relative norme di attuazione." Nella legge del 1975 il Parlamento aveva stabilito una esplicita clausola di riserva per le competenze della Regione e delle Province. Non sulle "comunicazioni" in generale – sappiamo com'è poi andata a finire – ma sulle "telecomunicazioni". Una esplicita clausola di riserva per le competenze in materia di telecomunicazioni già disciplinate dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione, o ancora da disciplinare. Questo accadeva nel 1975. Poi le cose sono andate diversamente. Ma posso dire in

base alla mia quarantennale esperienza di trattative con il governo di Roma e ai miei 17 anni di trattative e confronti in seno alla Commissione paritetica che ogni volta che abbiamo difeso i nostri principi con fermezza e decisione, alla fine col tempo siamo riusciti a spuntarla. Questo emendamento dice semplicemente che restano salve le competenze in materia di comunicazioni. Se io non dico esattamente "telecomunicazioni" il Governo può dirmi: sulle comunicazioni il discorso è chiuso, perché "comunicazioni" è sinonimo di "trasporti", un'endiasi in questo caso. Anche la Corte costituzionale ha ribadito che è un sinonimo di "trasporti" perciò il discorso è chiuso nel senso che avete i trasporti e non avete le telecomunicazioni. Questo emendamento, dunque, non solo è di per sé troppo debole, ma è anche in netta contraddizione con i commi che seguono e che dicono: Le Regioni e le Province autonome di Trento esercitano le seguenti competenze: a), b), c), d), e) – con qualche modifica. Qui si parte dal presupposto che le Regioni non abbiano in partenza competenza alcuna e che la facoltà di partecipazione di cui si parla venga trasmessa alle Regioni con legge statale: "partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze...; esprimono pareri riguardo ai requisiti e in ordine al rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive...; svolgono nei limiti previsti attività istruttoria ed ispettiva..." eccetera. Noi quindi ci accontentiamo della generica facoltà di partecipazione concessa alla Regioni: non in riconoscimento di una specifica competenza autonoma, ma come semplice facoltà d'intervento e partecipazione. La chiave interpretativa della riserva che esprimiamo con l'emendamento sta proprio in questo nostro accontentarci delle facoltà elencate nei punti successivi dell'articolo, e vedrete che purtroppo i fatti mi daranno ragione. Ciò vale non solo per l'articolo 8, per le lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 8, ciò vale anche per le attribuzioni o meglio, per la facoltà di partecipazione di cui all'articolo 4, all'articolo 6 e all'articolo 9, perché casomai dovremmo dire: "Sono fatte salve le norme di attuazione in materia di telecomunicazioni per quanto riguarda le Province di Trento e di Bolzano, che hanno competenza primaria in materia, e per quanto riguarda la sola Provincia di Bolzano per le attività culturali, educative ed artistiche". Queste competenze sono fatte salve, e le altre Regioni diverse dalla Sicilia e dalle Province di Trento e di Bolzano devono, possono esercitare queste altre facoltà, questo diritto di partecipazione. Perché se pretendiamo l'autonomia e insistiamo per ottenerla, non possiamo poi accontentarci di un semplice diritto di partecipazione in netta e totale contraddizione con le richieste avanzate un attimo prima sulla carta – e anche queste sono richieste incomplete perché dovremmo fare riferimento alle telecomunicazioni come tali e non alle comunicazioni.

Ripeto: tutto questo dovrebbe bastare a dimostrare che nonostante questa formula, che di per sé è insufficiente e che viene annullata dalle norme seguenti che il Consiglio si appresta ad approvare, noi rinunciamo per l'appunto a quella che è una nostra precisa competenza primaria.)

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sugli emendamenti all'art. 8? Prego, cons. Montali.

MONTALI: Il cons. Peterlini mi rimprovera di non aver letto la legge Mammì e di fronte ad una mia precisa richiesta di chiarimento, mi risponde confermando assolutamente i riferimenti specifici da me sostenuti, ora però glieli voglio circostanziare. In sede di chiarimenti io chiesi se questa quota del 2,50% era riferita alle limitazioni orarie di emissioni della RAI o era invece riferita a fondi, a soldi, ed il signor Peterlini, proponente, mi risponde che non ho letto la legge Mammì e mi conferma che la RAI ha dei limiti orari che deve rispettare e che la presente proposta di legge chiede che siano aumentati del 2,50 i limiti orari.

Dopo di che io dico al cons. Peterlini che non avrò letto la legge Mammì, ma lui non ha letto la proposta di legge che ha firmato. Perchè l'art. 6 recita: "una quota del 2,50 per cento sul totale degli investimenti nazionali di pubblicità radiotelevisiva fatturata nell'anno..." questi sono soldi, non sono ore di trasmissione e allora lei prima di rispondermi che non ho letto la legge Mammì, si rileggla la proposta di legge che ha firmato. Chiuso il riferimento.

Art. 8. Anche qui facciamo riferimento agli emendamenti presentati, che sono integrativi, per cui penso che per non chiedere la parola 3, 4 volte si possa fare riferimento agli emendamenti e all'articolo nel suo complesso, questo per abbreviare la discussione.

Vorrei subito ricordare a quanti approveranno l'emendamento che sostituisce, sembra un fatto letterale, ma non lo è, è un fatto piuttosto importante, la parte dell'art. 8, che recita: "ruolo delle Regioni", che con l'emendamento che è stato presentato, ma credo che tutti quanti se ne siano resi conto, la Regione Trentino-Alto Adige esce di scena e restano solo competenze e prerogative delle due Province autonome. Credo che tutti quanti siano d'accordo su questa interpretazione. Nella bozza originale avevo notato la solita svista, non di carattere letterario, dove prevede: "a tal fine la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano nei propri territori", la qual cosa determina una certa difficoltà nel comprendere quali sono rispettivamente i territori della Regione e delle due Province, in quanto ritengo sia la stessa cosa. A questa difficoltà di interpretazione territoriale è stato ovviato con l'emendamento, che attualmente esclude la Regione e passa le competenze previste all'art. 8 alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Richiamandomi all'articolo finanziario, che impone alle Regioni, anche la nostra, un impegno del 25% per finanziare questa garanzia ecc., debbo rilevare come ora la stessa venga esclusa da ogni possibilità di collaborare in quelli che sono i punti indicati ai commi a), b), c), d) ed e) del presente articolo. Non ritengo di essere presuntuoso, credo che tutti quanti gli uomini che si avvicinano alla politica, alle istituzioni che si esprimono attraverso leggi, ambiscono, soprattutto quando concorrono a formularle, a varare delle leggi chiare, serie. La legge non può usare certe dizioni, del tipo: "le Province autonome partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze", "esprimono pareri", "svolgono nei limiti previsti dalla legge attività istruttoria ed ispettiva", cioè istruiscono le pratiche e poi diventano ispettori di queste pratiche, "possono favorire con appropriate misure di sostegno", cosa sono contributi, mutui, interventi di esperti, di tecnici?, "e concorrono alla realizzazione di strutture di servizio", chi le decide queste strutture? Mi presento alle Province dicendo: vorrei realizzare una struttura di servizio, tu Provincia concorri? Questi sono gli estremi. "Possono partecipare per le finalità..." addirittura a società, associazioni o fondazioni, operanti a livello locale nel settore radiotelevisivo", per cui diventano loro enti radiotelevisivi, perchè possono partecipare.

Non vorrei farla lunga, perchè annoiare non mi piace, ma questo è il senso dell'articolo e voi ditemi se questo è un articolo di legge, voi ditemi se un Parlamento serio, ancorché per tanti versi e da ogni parte lo si consideri per quello che è, di fronte ad argomentazioni di questo genere, possa andare a discutere una legge, un articolo come questo, intitolato "Ruolo delle Regioni", con tutti questi intendimenti, previsioni, mancano solo — scusate e con il massimo rispetto — delle preghiere particolari serali o dei rosari, per poter determinare una buona vista dall'alto sulla felicità delle società radiotelevisive locali, manca solo questo e poi in questo articolo c'è tutto.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende prendere la parola sugli emendamenti all'art. 8? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ist nun dieser Artikel 8 der widersprüchlichste von allen, weil man hier versucht, einen Schritt weiter zu gehen. Wie der Kollege Peterlini in seiner Erläuterung gesagt hat, handelt es sich hier um ein Gesetz, das im Einklang mit den Regionen versucht, vom Staat zu erreichen, daß die Kompetenzen der lokalen Körperschaften — nennen wir sie so — nicht übergegangen werden können und daß auf diese Art und Weise eine Mitbestimmung erreicht wird zum Schutze gegen den Staat auf der einen Seite

und zum Schutze gegen die privaten Networks auf der anderen. Das ist eine Einheitsfront der Regionen, die hier geschlossen auftreten wollen, um vom Staat etwas zu erreichen. Nun, im Artikel 8 – und die zahlreichen Abänderungsanträge beweisen das – versucht man, im Ansatz zumindest etwas vom lokalen Rundfunk- und Fernsehgesetz unterzubringen, indem man eine Reihe von Kompetenzen aufzählt, die nach Verabschiedung des Gesetzes unter die Befugnisse der Region fallen sollen. Da beginnt bereits das erste Problem, weil wir ja gehört haben, daß die Region überhaupt keine Kompetenz in dieser Angelegenheit hat. Die Region hat keine Kompetenz. Solange wir also als Region auftreten und vom Staat verlangen, daß Richtlinien allgemeiner Art erlassen werden sollen, damit wir dann uns daraus unsere Gesetze machen können, ist es ein Problem. Hier aber appellieren wir an den Staat und interpretieren hier bereits unsere besonderen Verhältnisse hinein, wobei die Region notgedrungen wegfallen muß, die Region hat keine Kompetenzen und ich kann mir nicht vorstellen, daß all die Punkte von a) bis e) gleichzeitig von den autonomen Provinzen Bozen und Trient wahrgenommen werden sollen und auch von der Region. Wenn es zum Beispiel darum geht, Gutachten zu erlassen in bezug auf die Erteilung von Ermächtigungen, wer oder welche Fernseh- und Radioanstalten sich hier niederlassen können, dann natürlich gibt das Land Südtirol oder die Provinz Trient ein Gutachten ab und es ist natürlich selbstverständlich, daß die Region in diesem Falle ausgeschlossen ist und das wird hier dann im Abänderungsantrag soweit präzisiert, indem es heißt, daß auf alle Fälle jeder in seinem Gebiete bleibt und praktisch diese Kompetenz an die Provinzen, an die Länder, abgetreten wird, wie eigentlich der Artikel 8 heißen müßte: Die Rolle der autonomen Provinzen Bozen und Trient. Wir leisten uns den Luxus, in einem nationalen Begehr, das hier ja durch ein Gesetz zum Ausdruck kommt, bei dieser Gelegenheit auch unsere besonderen Interessen hier zu unterbringen, weil wahrscheinlich der einzige Zweck oder die einzige Funktion, die die Region in diesem Rahmen erfüllen kann, scheint mir, ist jene, die im Artikel 4 festgelegt wird, daß die Region das Recht hat, einen Teil, also 20 % der Werbeausgaben, die sie im Haushalt vorsieht, auch in diese Anstalten zu investieren. Damit, glaube ich, ist die Funktion der Region auch schon am Ende, wenn sie das überhaupt darf.

Deshalb ist mir nicht ganz klar, Kollege Peterlini, wieso jetzt plötzlich der Sprung gemacht wird. Ich habe jetzt leider nicht alle Abänderungsanträge da, einer z.B. versucht wiederum auf noch zu erlassende Durchführungsbestimmungen in Sachen Telekommunikation zu verweisen, ein Kapitel, das ja – so zumindest hat man festgestellt – abgeschlossen war und natürlich verstehe ich, daß Kollege Benedikter darauf Wert legt, daß das wiederum irgendwo drinnen steht, um – wie er wiederholt – auf die Durchführungsbestimmung des Jahres 1975 verweisen zu können. Also hier glaube ich, scheiden sich dann die Geister in diesem Artikel. Irgendwie, glaube ich, müßte man sich hier entscheiden, welchen Weg man wählen will. Mir schien es am Anfang sehr klar: der Weg, den Du hier ausfindig gemacht hast, sollte uns zu einem Ziel führen, das uns allen am Herzen liegt, wie im allgemeinen Artikel drinnen steht. Aber hier dann wird es bereits zu lokalistisch und das wäre dann die Materie, die Gegenstand einer Durchführungsbestimmung und dann eines Gesetzes sein könnte, sein müßte, sein sollte, wenn das eintrifft, was der Kollege Benedikter sich wünscht.

Deshalb wollten wir diese Zweifel äußern, weil wir uns nach unserem Dafürhalten von der ursprünglichen Ausrichtung des Gesetzes mit diesem Artikel 8 entfernen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Questo articolo 8 è il più contraddittorio di tutti perché vuole andare oltre quelli che erano gli intenti originari del disegno di legge. Stando a quanto dichiarato in sede di illustrazione dal collega Peterlini questa legge, formulata d'intesa tra tutte le Regioni, punta ad ottenere dallo Stato la garanzia che non vengano aggirate le competenze degli enti locali – chiamiamoli così – e a raggiungere in questo modo una facoltà di partecipazione

in sede decisionale in grado di tutelare detti enti locali contro lo Stato e contro i network privati. Le Regioni hanno quindi costituito un vero e proprio fronte unitario per ottenere dallo Stato delle precise concessioni. Ebbene, all'articolo 8 si tenta – e le numerose proposte di emendamento lo dimostrano – di introdurre almeno le linee portanti di un'ipotetica disciplina locale del sistema radiotelevisivo elencando tutta una serie di competenze che, una volta approvata la legge, verrebbero assegnate alla Regione. Qui inizia già il primo problema perché abbiamo sentito tutti che la Regione non ha alcuna competenza in questa materia. La Regione non ha alcuna competenza. Finché come Regione ci muoviamo e chiediamo allo Stato di emanare delle direttive di natura generale onde permetterci di fare le nostre leggi, è una cosa. Qui però introduciamo un riferimento esplicito alla nostra particolare situazione – riferimento dal quale, tra l'altro, va stralciata per forza di cose la Regione, la Regione non ha competenza in materia e non credo proprio che le attribuzioni elencate dal punto a) al punto e) possano essere esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e contemporaneamente dalla Regione. L'espressione del parere per il rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive, ad esempio, compete alla Provincia di Trento o alla Provincia di Bolzano ed è ovvio che la Regione non c'entra. Lo stesso emendamento precisa ulteriormente questo concetto affermando che in ogni caso ognuno resta nel proprio campo e che questa competenza viene ceduta in pratica alle Province. Ad essere esatti l'articolo 8 dovrebbe in effetti intitolarsi: "Ruolo delle Province autonome di Trento e di Bolzano". Noi ci concediamo il lusso di dare voce in un disegno di legge – voto nazionale anche ai nostri interessi particolari. In realtà penso che l'unica funzione che la Regione può effettivamente assolvere in questo contesto sia probabilmente quella fissata all'articolo 4, laddove esso dice che la Regione ha il diritto di investire una quota, il 20 % delle spese pubblicitarie stanziate in bilancio nell'acquisto di spazi sulle emittenti private. Questo, credo, è tutto quello che può fare la Regione, sempre ammesso che le sia concesso di farlo.

Per questo motivo non mi è ben chiaro, collega Peterlini, il motivo di questo salto. Purtroppo non ho qui davanti a me tutti gli emendamenti, uno di questi rimanda ad esempio a future norme di attuazione in materia di telecomunicazioni, un capitolo che – così perlomeno par di poter dire – era definitivamente chiuso. Naturalmente capisco che al collega Benedikter stia a cuore che venga reinserito questo rimando, per poter fare riferimento, come ha detto più volte, alle norme di attuazione del 1975. Credo che su questo articolo gli animi siano divisi, ma a mio avviso bisognerebbe decidere quale via si vuole percorrere. All'inizio mi sembravo molto chiaro: la strada che tu qui proponevi doveva servire a raggiungere un obiettivo che sta a cuore a tutti quanti, come afferma l'articolo 1 sui principi generali. Ma ora il tutto sta assumendo una luce un po' troppo localistica; questa materia potrebbe, anzi dovrebbe essere affidata a delle norme di attuazione e ad una legge specifica, se si verificherà ciò che il collega Benedikter si auspica.

Ci premeva esprimere questi dubbi, perché a nostro avviso con questo articolo 8 siamo allontanandoci da quello che era l'orientamento originario della legge.)

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola sugli emendamenti? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI: Zur Replik, Herr Präsident, wenn niemand mehr das Wort ergreift.

Die Abänderungsanträge, die zu diesem Artikel 8 eingereicht worden sind, konzentrieren sich eigentlich auf eine wesentliche Zielsetzung, und zwar die Zuständigkeiten des Landes Südtirol, im speziellen aber auch des Trentino – einige sind nur Südtirol vorbehalten, einige sind gemeinsam für beiden Provinzen – ausdrücklich vorzubehalten. Da ist der Artikel 8, Absatz 1, wo ausdrücklich festgelegt wird: Unberührt bleiben die in der Rechtsordnung – damit wollte man das gesamte Autonomiestatut erfassen und auch andere Ordnungen von den Regionen – vorgesehenen regionalen Befugnisse und besonders die Befugnisse der autonomen Provinzen Trient und Bozen. Es ist gut, daß dieser Vorbehalt eingeschürt wird, es ist rein aus

verfassungsrechtlicher Sicht eine Absicherung, die man nicht unbedingt bräuchte, weil unser Rechtsstandpunkt der ist, daß Autonomiestatut und Austrahlung davon – Durchführungsbestimmungen – sowieso über dem ordentlichen Gesetz stehen und damit ein ordentliches Gesetz nicht eine Durchführungsbestimmung oder das Autonomiestatut abändern kann. Das heißt, es ist also praktisch eine Vorsichtsmaßnahme, zu der wir uns entschlossen haben, auch bei Staatsgesetzen in Rom, um eben sicherheitshalber das abzusichern, um zu vermeiden, daß es zum Fall "Eisenbahn" kommt. Im Fall "Eisenbahn" war dieser Vorbehalt nicht vorgesehen. Das Eisenbahn-Gesetz, das berühmte 210er Gesetz, hat die Eisenbahn privatisiert und hat auf unser Autonomiestatut keinen Bezug genommen, und dann hat man den Parlamentariern Vorwürfe gemacht, man ist dann vor den Verfassungsgerichtshof getreten und der Verfassungsgerichtshof hat uns ja bestätigt: das Staatsgesetz ist dort verfassungswidrig, wo es nicht den Vorbehalt Proporz und Zweisprachigkeit gemäß Durchführungsbestimmungen und Autonomiestatut enthält. Das heißt also, an sich gilt ja sowieso und automatisch das Verfassungsgesetz. Aber sicherheitshalber wollen wir auch das hier einsetzen. Wir gehen dann noch ein bißchen weiter, und der Kollege Tribus hat es entdeckt, und weil wir das schon sicherheitshalber machen, erinnern wir auch den Staat – und das war eine Bemerkung, die der Kollege Benedikter gemacht hat und die hier eingeflossen ist – erinnern wir den Staat auch daran, daß wir mit den Durchführungsbestimmungen über das Kommunikationswesen gar nicht einverstanden sind und weitere Zuständigkeiten erforderlich sind. Aber wir sind beim regulären Terminus geblieben, Kollege Tribus, nämlich beim Terminus "comunicazioni in ambito locale", das haben wir gesagt. Ohne jetzt darüber zu diskutieren, ob uns Telekommunikation oder Nicht-Telekommunikation zusteht, sagen wir, wir erwarten uns in diesem Bereich weitere Zuständigkeiten. Das ist also eine Absicherung, die verfassungsrechtlich zwar nicht notwendig ist, aber uns Versfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, siehe Eisenbahn, erspart.

Nun kommt jetzt die wesentliche Aussage. Und jetzt sagt man – und da ist eigentlich der Kollege Tribus mit dem Kollegen Benedikter in der conclusio eigentlich fast einig –: Gut, wenn wir uns herausnehmen, dann müßte eigentlich der ganze Begehrungsgegenentwurf uns als Region und als beide Provinzen Südtirol und Trentino total heraußen lassen und nur von den Regionen Italiens reden. Das hat eine gewisse Logik in sich, das gebe ich gerne zu. Warum haben wir uns entschlossen, trotzdem – nach dem Vorbehalt – auch die Regionen und autonomen Provinzen einzubauen und zwar verstärkt durch den Abänderungsantrag, den wir gemeinsam mit dem Kollegen Ferretti vorgelegt haben? Deswegen, weil uns das Out–Out, das Alles oder Nichts, möglicherweise auch nichts bringen kann. Natürlich vertreten wir den Rechtsstandpunkt, daß wir noch mehr verlangen müssen auf diesem Gebiet und natürlich haben wir diesbezüglich die klaren Kompetenzen und die Urteile, die Kollege Benedikter aufgeführt hat. Aber jetzt wird ein Staatsgesetz gemacht und in diesem Staatsgesetz werden gewisse Zuständigkeiten verteilt, und da möchten wir bei dieser Verteilung auch dabeisein und behalten uns vor – ganz klar – darüberhinaus unsere totale Zuständigkeit natürlicherweise zu regeln. Wir sagen also nicht Out–Out, entweder Alles oder Nichts, sondern wir sagen Alles, aber das, was die normalen Regionen zugeteilt bekommen, das wollen wir in diesem Moment auch. Das ist die Lösung dieses Problems, das hier aufgerollt worden ist und das – glaube ich – recht einfach ist, zumal – und jetzt komme ich zur praktischen Überlegung – der Gesetzentwurf Mammì – von einer Ausnahme abgesehen, und deswegen habe ich es ausdrücklich hineingetan, nämlich bei den Rundfunk- und Fernsehbeiräten – immer wieder von "Regioni und Province autonome", redet, also "...e le Province di Trento e di Bolzano". Aus diesem Grunde ist unser Weg sehr deutlich und sehr einfach. Wir sagen: "Restano salve le competenze regionali previste dall'ordinamento giuridico e le competenze particolari delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni di interesse provinciale da definire con ulteriori norme di

attuazione", und sagen auch, daß wir aber bei der jetzigen Verteilung an Zuständigkeiten auch dabei sein wollen. Warum nicht – bis sozusagen das Endgültige abgeklärt ist – auch in diesen Organen dabei sein? Ich mache ein einziges Beispiel: Im Gesetzentwurf steht beispielsweise drinnen, daß die Regionalräte Rundfunk- und Fernsehbeiräte wählen sollen und zum Unterschied vom ganzen Gesetz, wo sonst drinnen steht: "...le Regioni e le Province autonome" heißt es im Mammì-Gesetzentwurf: "i Consigli regionali". Natürlich können wir uns jetzt auf Verfassungsurteile berufen, die die Provinzen den Regionen bei diesen Bezügen gleichstellen usw., aber komischerweise steht da überall "le Regioni e le Province autonome", in diesem Falle steht es nicht. Und um das ganz klar abzugrenzen, sagen wir: Nein, in diesem Falle sind es die beiden autonomen Provinzen. Ja, warum nicht die Region? Ja, logisch, der Kollege Montali hat es auch entdeckt. Ja, das war ja unsere Absicht. Die Region hat auf diesem Sachbereich überhaupt keine Zuständigkeit. Das wissen wir alle und es wäre jetzt wirklich ein Rückschritt in der Autonomieentwicklung, wollte man plötzlich in diesem Bereich Zuständigkeiten herunterholen.

Im übrigen, was die Diskussion zum vorherigen Artikel betrifft, die man, Herr Präsident, gar nicht abhalten dürfte, sind die Dinge sehr, sehr einfach. Ich meine es jetzt auf die RAI und auf diese 2,5 Prozent bezogen. Die RAI darf gewisse Werbesendungen bis zu 10 Prozent pro Stunde ausstrahlen. Das ist eine zeitliche Limitierung. Natürlich hat der Kollege Montali diesbezüglich recht, so steht es im Gesetz, so habe ich es vorgelesen. Man sagt, im Verhältnis zum Vorjahr darf die RAI 2,5 Prozent mehr Einnahmen hereinholen und darf aber nicht mehr ausstrahlen, Kollege Montali, weil dann wäre das Geld ja wieder ausgegeben, sondern kann diese 2,5 Prozent zum Verhältnis vom Vorjahr dem Schutz des lokalen Fernsehwesens zuzuteilen. Also das ist eine ganz einfache Geschichte und das nur zur Klärung des vorhergehenden Artikels.

(Per la replica, signor Presidente, se nessun altro collega desidera intervenire.

Gli emendamenti presentati all'articolo 8 si concentrano su un obiettivo fondamentale, che è quello di salvaguardare esplicitamente le competenze della Provincia di Bolzano e di quella di Trento – alcune sono riservate alla sola Provincia di Bolzano, altre sono comuni alle due Province. Al primo comma ad esempio è espressamente stabilito che "restano salve le competenze regionali previste dall'ordinamento giuridico" – con ciò si vuol comprendere tutto lo Statuto di autonomia e anche gli altri ordinamenti regionali – "e particolarmente le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano". È buona cosa inserire questa clausola di riserva. Dal punto di vista costituzionale si tratta di una garanzia in sé e per sé non strettamente necessaria, perché dal nostro punto di vista giuridico lo Statuto e le sue emanazioni – le norme di attuazione – stanno comunque al di sopra delle leggi ordinarie dello Stato, che pertanto non possono modificare né le norme di attuazione né lo Statuto. Si tratta in pratica di una misura precauzionale che adottiamo anche per le leggi statali, allo scopo di evitare un altro caso "Ferrovie dello Stato". Nel caso "Ferrovie dello Stato" la legge non conteneva questa clausola di riserva. La legge sulle ferrovie, la famosa legge 210 che ha privatizzato le ferrovie, non conteneva riferimento alcuno al nostro Statuto di autonomia. Ne sono seguite accuse ai parlamentari ed anche un ricorso alla Corte costituzionale, la quale ha confermato l'incostituzionalità della legge laddove non prevede una speciale riserva per l'applicazione di proporzionale e bilinguismo secondo il dettato delle norme di attuazione. Ciò significa che in sé e per sé si applica comunque in maniera automatica la legge costituzionale. Tuttavia, per maggiore sicurezza, noi preferiamo inserire una clausola esplicita. Andiamo poi anche un po' oltre – e il collega Tribus se n'è accordo – e, dato che ci siamo, ricordiamo allo Stato – è un'osservazione formulata a suo tempo dal collega Benedikter e qui recepita – che non siamo affatto d'accordo con le attuali norme di attuazione sulle comunicazioni

ed esigiamo ulteriori competenze. Ma abbiamo usato il termine regolare, collega Tribus, abbiamo parlato di "comunicazioni in ambito locale". Senza star qui a discutere se telecomunicazioni sì o telecomunicazioni no, diciamo semplicemente che vogliamo avere competenze ulteriori in questa materia. Si tratta dunque di una clausola di garanzia che non è necessaria sotto il profilo costituzionale ma che ci risparmia ulteriori azioni davanti alla Corte costituzionale, valga per tutte il caso "Ferrovie dello Stato".

E ora arriviamo al nocciolo. Se noi ci chiamiamo fuori, afferma qualcuno — e qui il collega Tribus sostanzialmente concorda con il collega Benedikter nelle conclusioni — allora bisognerebbe stralciare dall'intero progetto di legge qualsiasi riferimento esplicito alla nostra Regione e alle nostre due Province e parlare semplicemente delle Regioni d'Italia in generale. Il discorso ha una certa logica, lo ammetto. Perché abbiamo deciso ugualmente, nonostante questa obiezione, di inserire ugualmente anche le Regioni e le Province autonome e di rafforzare ulteriormente questa presenza con l'emendamento presentato congiuntamente con il collega Ferretti? Perché l'out-out, il "tutto o niente" probabilmente non ci avrebbe fruttato alcun risultato utile. Naturalmente sotto il profilo giuridico noi restiamo convinti di poter pretendere di più in questo settore, vi sono delle sentenze e delle competenze ben precise a questo proposito e il collega Benedikter le ha elencate poco fa. Ma ora sta per essere approvata una legge statale che distribuisce determinate competenze alle Regioni: a quella distribuzione vorremmo partecipare anche noi, pur riservandoci, è chiaro, di disciplinare in modo del tutto autonomo i settori di competenza esclusiva. Non diciamo dunque: out-out, tutto o niente. Diciamo: puntiamo al tutto, ma quello che ricevono le Regioni a statuto ordinario vogliamo riceverlo in questo momento anche noi. Questa è la soluzione al problema che è stato qui sollevato. Un problema, credo, piuttosto semplice visto che — vengo alle considerazioni pratiche — il disegno di legge Mammi parla sempre di "Regioni e Province autonome", con una sola eccezione nel caso dei Comitati regionali radiotelevisi, ed è per questo che ho provveduto all'esplicito inserimento: "...e le Province di Trento e di Bolzano...". La via è chiara e semplice. Noi diciamo: "Restano salve le competenze regionali previste dall'ordinamento giuridico e le competenze particolari delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni di interesse provinciale da definire con ulteriori norme di attuazione", e contemporaneamente diciamo che vorremmo avere però la nostra parte di competenze quando verranno distribuite quelle previste dalla presente legge. Perché mai non partecipare a questi organi, in attesa della chiarificazione definitiva dell'intera materia? Cito un solo esempio. Il disegno di legge stabilisce ad esempio che i Consigli regionali eleggano dei comitati radiotelevisivi regionali, ma a differenza del resto della legge, dove si parla sempre di "Regioni e Province autonome" il disegno di legge Mammi qui parla solo di "Consigli regionali". Naturalmente noi possiamo richiamarci alle sentenze della Corte costituzionale che in questo genere di riferimenti equiparano le Province alle Regioni, ma stranamente il disegno di legge parla dappertutto di "Regioni e Province autonome" mentre qui no. Per definire chiaramente il tutto noi diciamo: no, in questo caso sono le due Province autonome. Già, perché non la Regione? Logico, anche il collega Montali l'ha scoperto. Certo, questo era proprio il nostro intento. La Regione non ha competenza alcuna in questa materia, lo sappiamo tutti, e sarebbe veramente un passo indietro nel processo di attuazione dell'autonomia se volessimo raccogliere improvvisamente delle competenze in questo settore.

Per il resto, per quanto riguarda la discussione sull'articolo precedente — che non sarebbe neppure consentita, signor Presidente — le cose sono molto, molto semplici. Mi riferisco alla RAI e al 2,5 %. La RAI può trasmettere fino al 10 % di pubblicità per ora. Questo è il tetto che le è stato imposto. Naturalmente il collega Montali ha ragione, così sta scritto nel testo di legge, ne ho dato lettura. La RAI è autorizzata a raccogliere una quota di pubblicità pari al 2,5 % in più rispetto all'anno precedente ma non può aumentare le trasmissioni, collega Montali, altrimenti spenderebbe quello che introita, bensì può destinare questo 2,5 % in più alla tutela del sistema televisivo locale.

E' una dunque una faccenda semplicissima, e tanto volevo dire a chiarimento dell'articolo precedente.)

PRESIDENTE: Siamo sempre in discussione degli emendamenti.
Ha chiesto di intervenire il cons. Ferretti.

FERRETTI: Signor Presidente, per chiedere, non so se è questo il momento, caso mai lo ripeterò successivamente, la votazione separata del punto e) di questo articolo.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. Pongo in votazione il primo emendamento all'art. 8, a firma dei cons. Ferretti, Peterlini e Brugger. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 8 voti contrari.

Pongo in votazione il secondo emendamento all'art. 8. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 9 voti contrari.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 8? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Es gilt nicht nur in Italien, sondern ich glaube auf der ganzen Welt: Man kann nicht etwas Bestimmtes verlangen und gleichzeitig das Gegenteil. Der italienische Verfassungsgerichtshof, – ich habe die Urteile immer gelesen, soweit sie uns irgendwie betreffen und jetzt gerade diese Urteile, was das Rundfunk- und Fernsehwesen betrifft – hat immer wieder auch hervorgehoben, daß es hier von Seiten derjenigen, die angefochten haben, einen Widerspruch gibt: Sie können gewissermaßen nicht die Autonomie verteidigen und gleichzeitig aber doch gewisse Zugeständnisse verlangen, die mit der Autonomie nichts zu tun haben. Wir können nicht, so wie hier, verlangen, daß die Durchführungsbestimmungen für die Autonomie in Sachen Rundfunk- und Fernsehwesen von örtlichem Interesse vorbehalten bleiben und uns gleichzeitig aber am Mitspracherecht der anderen Regionen beteiligen in Dingen, die unter die Autonomie fallen. Also wenn wir sagen: Ja, im übrigen möchten wir uns an diesem Mitspracherecht beteiligen, dann sagen wir, wir begnügen uns auch mit diesem Mitspracherecht oder wir legen die Autonomie so aus, daß sie mit diesem Mitspracherecht befriedigt ist. Um das geht es ja. Da, Peterlini, da helfen keine Lippenbekenntnisse. Abgesehen davon, daß der Vorbehalt, über den wir ja noch abstimmen, so schwach ist aufgrund dessen, was sich inzwischen getan hat. Trotz dieses seinerzeit guten Vorbehaltes im Artikel 48, daß die autonomen Provinzen hinsichtlich Telekommunikation eine Zuständigkeit bekommen, anerkannt erhalten müssen, trotzdem ist sie uns verweigert worden, wie gesagt. Damals mit Zustimmung auch der Autonomievertreter der Provinz Trient ist sie uns verweigert worden. Und deswegen ist ja dieser Vorbehalt so schwach, denn man müßte von Telekommunikation reden und eben Bezug nehmen auf ein Urteil, das Urteil von 1988, wo ausdrücklich gesagt wird, daß die örtlichen Belange auch hinsichtlich Rundfunk- und Fernsehens nicht unter den Vorbehalt des Staatsmonopols fallen. Das sagt der Verfassungsgerichtshof ausdrücklich. Wir können uns also auf das letzte Urteil des Verfassungsgerichtshofes, wir können uns auf den damaligen Artikel 48 berufen und deswegen wundert es mich, daß die Parlamentarier der Südtiroler Volkspartei im Senat nicht wenigstens darauf bestanden haben, daß dieser Artikel 48 vom Gesetz von 1975 wiederholt werde, wo ausdrücklich auf Telekommunikation Bezug genommen wird... (Unterbrechung) ...Nein, im Artikel 48 des Gesetzes, wir haben den Artikel 48 des Gesetzes von 1975, wo ausdrücklich Bezug genommen wird auf eine Zuständigkeit der autonomen Provinzen in Sachen Telekommunikation, ein allgemeines Staatsgesetz, bitte, von dem dieses Gesetz, von dem wir da jetzt reden, eine Neufassung, so quasi ein A-jour-Bringen ist. Aber ausdrücklich wird da auf Telekommunikation Bezug genommen hinsichtlich der beiden Provinzen, und da ist auch das

letzte Urteil 1988, nachdem uns die Sache verweigert worden ist, wo es auch heißt: Die örtlichen Belange, sagen wir so allgemein, auch in Rundfunk – und Fernsehwesen fallen nicht mehr unter das staatliche Monopol. Der Verfassungsgerichtshof sagt, daß er in seinem ersten Urteil 10 Jahre vorher das staatliche Monopol noch hat gelten lassen. Inzwischen aber hätten sich auch die technischen Möglichkeiten gewandelt, daß es also örtlich Netze geben kann, die sich dann ausgleichen und wo der Pluralismus damit gesichert werden kann und daher sollen die örtlichen Netze, die örtlichen Belange des drahtlosen Funks und Fernsehens nicht mehr unter das Staatsmonopol fallen. Wir geben hier zu, daß wir uns mit diesen Punkten a), b), c), d) und e) zufriedengeben, aber nicht nur, sondern z.B. auch mit dem, was im Artikel 4 vorgesehen ist: "Die staatlichen regionalen Verwaltungen und die anderen öffentlichen gesamtstaatlichen und lokalen Körperschaften, die nicht Gebietskörperschaften sind, haben wenigstens 20 % der für Werbeausgaben im Haushalt angesetzten Beträge für die Werbung in privaten lokalen Rundfunk – und Fernsehsendern zu bestimmen." Auch das ist eine Angelegenheit, die, wenn wir die Zuständigkeit für die örtlichen Belange haben, autonom geregelt werden muß. Ebenso wie z.B. der dritte Absatz des Artikels 6: "Der obgenannte Fonds wird von den Regionen und den autonomen Provinzen – auch in genossenschaftsmäßiger Form – verwaltet...". Ja, das werden wohl die autonomen Provinzen bestimmen, wie sie den obgenannten Fonds, wenn sie einen einrichten, verwalten und es wird nicht mit Staatsgesetz bestimmt werden dürfen, wenn wir eine Autonomie behaupten wollen! Aber, wie gesagt, gewissermaßen am ärgsten kommt es zum Ausdruck in den Buchstaben a), b), c), d) und e) des Artikels 8. Da werden die anderen Regionen, die keine Spur von Zuständigkeit haben, sicher damit beglückt werden. Aber wenn wir sagen: Die Regionen und die autonomen Provinzen dürfen auf jeden Fall diese Befugnisse ausüben, ja dann begnügen wir uns hinsichtlich dieser Befugnisse und das sind ziemlich die meisten Befugnisse, denn ich kann ja nicht in der Autonomie etwas erfunden, was keinen Sinn hat, dies sind die meisten Befugnisse, da sagen wir: Ja, und wir begnügen uns hinsichtlich dieser Dinge, die an sich unter unsere Zuständigkeit fallen, wir begnügen uns mit diesem Mitspracherecht, das anscheinend allen anderen Regionen zugesprochen wird. Das ist ein Widerspruch und ich habe es Euch schon damals gesagt, daß, wenn wir schon einen echten Vorbehalt machen, dann dürfen wir nicht gleichzeitig verlangen, so wie die anderen Regionen ein Mitspracherecht auszuüben. Danke!

(E' una regola che vale non solo in Italia ma in tutto il mondo, credo: non si può pretendere una certa cosa e contemporaneamente il suo contrario. La Corte costituzionale – ne ho sempre letto le decisioni laddove esse ci riguardavano, e ho letto anche le decisioni in materia di servizio radiotelevisivo – ha sottolineato continuamente la contraddizione in cui regolarmente cadevano gli autori delle impugnazioni: non si può da un lato difendere l'autonomia e dall'altro esigere determinate concessioni che non hanno nulla a che vedere con l'autonomia. Non possiamo, come in questo caso, pretendere di salvaguardare le norme di attuazione all'autonomia in materia di radiotelevisione di interesse locale, e contemporaneamente godere dello stesso diritto di partecipazione riconosciuto alle altre Regioni in settori che rientrano in realtà nella nostra autonomia. Se chiediamo anche per noi questo diritto di partecipazione, ammettiamo che il suo esercizio esaurisce i nostri diritti ed interpretiamo l'autonomia considerandola adempiuta con un semplice diritto di partecipazione. Questo è il punto. Qui, Peterlini, non basta professarsi autonomisti a parole. A parte il fatto che la clausola di riserva sulla quale siamo chiamati a votare è comunque troppo debole se la consideriamo alla luce di quanto è successo negli ultimi anni: nonostante l'articolo 48 prevedesse l'assegnazione, il riconoscimento alle Province autonome di una precisa competenza in materia di telecomunicazioni, tale competenza ci è poi stata negata, con il beneplacito, tra l'altro, dei rappresentanti dell'autonomia trentina. La riserva che qui esprimiamo

è troppo debole, avremmo dovuto parlare di "telecomunicazioni" e fare riferimento alla sentenza emessa dalla Corte costituzionale nel 1988 in base alla quale le questioni locali in materia di radiotelevisione non rientrano nel monopolio statale. La Corte costituzionale afferma tutto questo in maniera esplicita. Possiamo quindi fare riferimento all'ultima sentenza della Corte costituzionale, possiamo fare riferimento all'articolo 48 della legge 103, e mi meraviglia che i parlamentari SVP in Senato non abbiano insistito almeno per introdurre nel nuovo disegno di legge lo stesso articolo 48 della legge del 1975 che si riferisce esplicitamente alle telecomunicazioni... (Interruzione) ...No, nell'articolo 48 della legge, l'articolo 48 della legge del 1975 fa riferimento esplicito ad una competenza delle Province autonome in materia di telecomunicazioni, si tratta di una normalissima legge statale, si badi bene, della quale la legge che stiamo ora discutendo costituisce una sorta di revisione, quasi un aggiornamento. Nella vecchia legge si fa riferimento esplicito alle telecomunicazioni per le due Province, e anche la sentenza del 1988, dopo che ci era stata negata la competenza per le telecomunicazioni, dice: le questioni di interesse locale, diciamo così, anche relativamente al servizio radiotelevisivo non rientrano più nel monopolio statale. La Corte costituzionale ricorda che dieci anni prima, nella sua prima sentenza, essa aveva asserito la legittimità costituzionale del monopolio statale. Nel frattempo però le risorse tecniche hanno subito una notevole evoluzione ed oggi può esistere un sistema di reti locali in grado di autoequilibrarsi e di garantire il pluralismo. Pertanto, afferma la Corte, le reti locali, le espressioni locali del servizio radiotelevisivo via etere, non sono più soggette al monopolio statale. Noi qui ammettiamo di accontentarci delle facoltà previste alle lettere a), b), c), d) ed e), ma non solo, ci accontentiamo ad esempio di quanto previsto all'articolo 4: "Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali non territoriali sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiotelevisive operanti su scala locale almeno il 20 % delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie". Anche questa è una questione che va disciplinata in maniera autonoma, se noi abbiamo la competenza per il servizio radiotelevisivo locale. Lo stesso dicasì per il terzo comma dell'articolo 6: "Il fondo predetto è gestito dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in forme consorziali..." Ma se davvero sosteniamo di avere un'autonomia, saranno le Province autonome a decidere come amministrare il fondo predetto, se mai vorranno istituirlo, e non occorrerà certo una legge statale che le autorizzi a farlo! I punti più gravi, come ripeto, sono i punti a), b), c), d) ed e) dell'articolo 8. Sicuramente essi faranno felici le altre Regioni, che non hanno un'ombra di competenza in materia. Ma se noi diciamo che le Regioni e le Province autonome possono in ogni caso esercitare queste facoltà è come se ce ne dichiarassimo soddisfatti ed appagati. E si tratta in sostanza di quasi tutte le facoltà esercitabili in materia, perché non posso certo andare ad inventare per l'autonomia delle attribuzioni senza senso, si tratta in pratica di quasi tutte le facoltà esercitabili in materia e noi diciamo: d'accordo, ci accontentiamo di queste cose — sulle quali in sé e per sé avremmo competenza autonoma — ci accontentiamo dello stesso diritto di partecipazione riconosciuto a tutte le altre Regioni. E' un controsenso, e vi ho già detto che se vogliamo davvero salvaguardare le nostre competenze autonome non possiamo contemporaneamente pretendere di esercitare un semplice diritto di partecipazione come le altre Regioni. Grazie!)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo così emendato? Prego, cons. Meraner.

MERANER: Danke, Herr Präsident! Jedes Volk hat seine Kultur und der Kultur jedes Volkes entspricht auch seine Ausdrucksfähigkeit und Sprache, und somit gibt es sicher im Deutschen gewisse Dinge, die nicht ins Italienische übersetzt werden können und auch umgekehrt, und weil sich das, was ich zu dieser Diskussion meine, nicht ins Deutsche richtig übersetzen lässt, möchte ich es jetzt einmal auf italienisch sagen. Und zwar das, was wir hier tun, nennt man im Italienischen: "parlarsi inutilmente adosso". Denn dieses Gesetz, meine Damen und Herren, wird

in Rom so verabschiedet, wie es die Damen und Herren in Rom wollen: mit uns, gegen uns, ohne uns. Die Bevölkerung in unserem Lande hat mit Unmut und Mißgefühl bereits das parteipolitische Spektakel um dieses Gesetz in Rom mitverfolgt und miterdulden müssen. Und die Vorleger dieses Gesetzes hätten es uns eigentlich ersparen sollen, daß wir hier in diesem sogenannten Hohen Hause eine Zweitausflage dieses widrigen Spektakels miterleben müssen. Wir haben festgestellt, daß bei der Diskussion im Parlament in Rom es nicht vorzüglich darum gegangen ist, nach 15 Jahren endlich das zu tun, was der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, nämlich diese Materie vernünftig im Interesse der Bürger... (Unterbrechung) Entschuldigen Sie, Kollege Peterlini... Nachdem ich meinen Fraktionskollegen die Möglichkeit geben möchte, daß sie mich auch hören, warte ich so lange, bis der Kollege Peterlini ausgesprochen hat... (Unterbrechung) ...Ich darf vielleicht den Kollegen Ferretti bitten, daß er sich den Absatz 1 des Artikels 8 durchliest, dann, schätze ich, wird er aufgrund seiner sicherlich nicht zu überbietenden Intelligenz draufkommen, daß dies, was ich sage, sehr wohl mit dem Artikel 8 zu tun hat. Es ist also ganz klar geworden, daß es nicht um die Regelung dieses wichtigen Problems im Interesse der Bürger gegangen ist, sondern vorzüglich um die Vertretung und gewaltsame Durchsetzung von Parteiinteressen und Privatinteressen im Parlament und hier erleben wir ein Abbild, ...und jetzt würde ich den Kollegen Peterlini wirklich höflichst ersuchen, daß er auf seinen Platz geht und mich ungestört reden läßt, wenn er einen Funken Anstand hat. Nachdem es ihm der Präsident nicht sagt, muß ich es halt anstelle des Präsidenten sagen... (Unterbrechung) ...Aber das stört mich trotzdem, Du kannst nachher mit ihm reden.

Dieses Gesetz schickt sich aber nicht nur an, Privat- und Parteiinteressen zu verzementieren, sondern es schickt sich auch an, noch mehr Ungerechtigkeit zu schaffen. Denn keiner der Einbringer hat mir bis jetzt erklären können, wieso es gerecht ist, daß die öffentliche Hand die private Funkpresse in einem so erheblichen Ausmaß finanziell unterstützt und dasselbe nicht auch für die Papierpresse vorgesehen ist, für die man ja nur einen cher kümmerlichen Beitrag als Papierbeitrag vorgesehen hat. Wenn es einem wirklich um den Pluralismus bei der Information geht, dann müßte man dieselben Voraussetzungen für jede Art von Medien schaffen und dies ist ganz sicher nicht gegeben. Wir wissen alle, daß wir heute gezwungen sind, einen Zwangsbeitrag an die RAI zu zahlen, und deshalb ist es den Damen und Herren Journalisten der RAI auch völlig wurst, ob wir sie hören oder nicht hören, ob wir abschalten oder nicht abschalten, denn ihre Gehälter sind auf alle Fälle gesichert, denn der Bürger muß auch dann zahlen, wenn er das, was gehört oder gesehen werden könnte, nicht hören und nicht sehen möchte. Aber trotzdem: Wenn die Gesetzgebung in die Richtung geht, wie sie in Rom zu gehen scheint und wenn sie möglicherweise noch so verschlechtert wird — ich glaube es zwar nicht —, wie es einige Kollegen hier anstreben — die Kolleginnen muß ich ausnehmen — dann kann vielleicht die Zeit kommen, daß wir diesen unguten Zustand der RAI, wo sie noch vor einiger Zeit die absolute Monopolstellung gehabt hat, noch einmal sehnlichst zurückwünschen würden. Nur den privaten Sendern verdanken wir es und nicht der Tüchtigkeit der Führung der RAI, daß die RAI etwas besser geworden ist und zwar nicht in Pluralismus und in Objektivität, aber zumindest was die Unterhaltungssendungen betrifft, hat sich zweifelsohne eine bessere Qualität ergeben, gezwungen durch einigermaßen potente Privatsender. Durch dieses vorliegende Gesetz bzw. durch diesen Begehrensgesetzentwurf will man dem Bürger aber nicht nur zumuten, daß er den Zwangsbeitrag an die RAI weiterhin bezahlen muß, so, als ob diese RAI-Sender weiterhin das Monopol innehaben dürften, was ja durch den Verfassungsgerichtshof abgeschafft worden ist. Nein, man geht in der Verschlechterung dieser Situation noch einen erheblichen Schritt weiter. Man will den Bürger weiterhin zwingen, über die Steuerausgaben auch noch die gesamten Privatsender mitzufinanzieren. Ganz egal, ob er sie hören oder sehen will oder nicht und ganz egal, ob diese Sender möglicherweise genau gegen

seine Interessen arbeiten. Er muß sie auf alle Fälle mitzahlen, weil durch ein Staatsgesetz – und angespornt durch bestimmte ihre Privatinteressen vertretende Abgeordnete – der Bürger gezwungen wird, mit seinen Steuergeldern auf alle Fälle diese Anstalten auch noch mitzufinanzieren, auch wenn sie ihm täglich drei Mal sagen, welch schlechter Mensch er ist und wie ungt, wie blöd, wie dumm er ist und wie gut natürlich immer die anderen von der Mehrheit sind, die dann schlußendlich auch die Bedingungen festlegen, wer, wann, wo senden darf.

Ich glaube, wenn wir den Bürgern in unserem Lande wirklich etwas Gutes antun wollten und wenn wir wirklich das Problem lösen wollten, dann müßten wir uns auf einer völlig anderen Ebene etwas einfallen lassen. Und zwar müßten wir dann rein privatwirtschaftliche Kriterien auch im Bereich der Medien zugrunde legen. Unser Vorschlag wäre folgender: Es gibt heute bereits technische Einrichtungen, die bewirken, daß jeder Sender seine Aussendungen durch einen Code verschlüsseln kann und zwar so, daß er nur von jenen Personen gehört bzw. gesehen werden kann, die sich diesen Code kaufen. Ich sage z.B.: RAI Sender 1 sendet auf einem bestimmten Code und wenn ich mir diesen Code kaufe, dann kann ich den RAI Sender 1 auf meinem Fernsehapparat empfangen und wenn ich ihn nicht kaufe, dann kann ich ihn nicht empfangen. Wir schaffen also überhaupt alle Zwangsbeiträge ab, sowohl für die RAI als auch für die privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten, dann sollen sie sich bewähren, die Besten werden dann imstande sein, an die meisten ihren Code zu verkaufen und so kauft der Bürger die Programme, die er hören und sehen will und für die zahlt er, und die anderen, die er nicht hören und nicht sehen will, für die zahlt er eben nicht. Nun soll bitte jemand aufstehen und mir sagen, ob dieser Vorschlag unrealistisch ist und ob er weniger recht wäre, als die, die wir eben gehört haben. Danke schön!

(Grazie, signor Presidente! Ogni popolo ha la sua cultura, e conformemente a tale cultura esso si esprime e parla. Perciò esistono sicuramente in tedesco cose non traducibili in italiano e viceversa. E poiché il concetto con cui definirei questo dibattito non sarebbe correttamente traducibile in tedesco, vorrei esprimere in italiano. Quello che stiamo facendo ora lo si chiama in italiano "parlarsi inutilmente addosso": questa legge, signore e signori, verrà approvata in quel di Roma così come a Roma la vogliono approvare: con noi, contro di noi, senza di noi. La popolazione della nostra provincia ha già dovuto seguire e tollerare con indignazione e scontento le commedie scatenate dai partiti di Roma attorno a questa legge. I presentatori di questo disegno di legge avrebbero dovuto risparmiarci in verità di assistere in questo consesso, come lo si suol chiamare, alla replica del medesimo disgustoso spettacolo. Nel dibattito parlamentare, l'abbiamo visto, l'obiettivo non è stato tanto quello di concretizzare finalmente dopo 15 anni le decisioni della Corte costituzionale dando alla materia una razionale regolamentazione nell'interesse dei cittadini... (Interruzione) ...Mi scusi, collega Peterlini... Dato che vorrei dare ai miei colleghi di partito la possibilità di ascoltare quello che dico, attenderò fino a quando il collega Peterlini avrà finito di parlare... (Interruzione) ...Mi permetto di invitare il collega Ferretti a rileggersi il primo comma dell'articolo 8, così grazie alla sua senz'altro insuperabile intelligenza si accorgerà, presumo, che quanto sto dicendo è perfettamente attinente all'articolo 8. La gente si è resa conto chiaramente che l'intento non era tanto quello di disciplinare questa importante questione nell'interesse dei cittadini, quanto soprattutto quello di portare avanti ed affermare con la forza in Parlamento degli interessi privati e di partito, e ciò cui stiamo assistendo in quest'aula è una copia di tutto questo, ...e ora pregherei davvero in tutta cortesia il collega Peterlini di tornarsene al proprio posto e lasciarmi parlare in pace, se ha un briciolo di buona educazione! Se non glielo dice il Presidente, devo dirglielo io al suo posto... (Interruzione) ...Ma mi disturba ugualmente, puoi parlargli più tardi!

Questa legge non si appresta soltanto a consolidare degli interessi privati e di partito: essa si accinge anche a creare ulteriori ingiustizie. Nessuno dei presentatori è riuscito finora a

spiegarmi perché è giusto che l'ente pubblico sostenga economicamente l'informazione radiotelevisiva in misura tanto rilevante e non sia previsto un analogo sostegno per il settore della carta stampata, che riceve solo un misero contributo—carta. Se davvero volessimo difendere il pluralismo e l'informazione, allora dovremmo creare uguali condizioni per tutti i mezzi di comunicazione, ma non è certo quello che stiamo facendo. Sappiamo tutti che oggi siamo obbligati a versare alla RAI un canone di abbonamento obbligatorio; così alle giornaliste e ai giornalisti della RAI non importa un bel niente se noi li ascoltiamo o non li ascoltiamo, se spegniamo o non spegniamo il televisore: tanto i loro stipendi sono assicurati in ogni caso, visto che il cittadino deve pagare anche se quello che potrebbe vedere o sentire non ha voglia né di vederlo né di sentirlo. Comunque: se la legge si muove nella direzione in cui sembra muoversi a Roma e se verrà magari peggiorata — cosa che peraltro non credo — nel senso auspicato da alcuni colleghi qui presenti — devo escludere le colleghe — può darsi che venga il giorno in cui ci troveremo a rimpiangere amaramente i tempi del monopolio RAI. E' solo grazie alle emittenti private, non alla validità della gestione interna, se oggi la RAI è un po' migliorata, non in pluralismo e obiettività ma almeno nelle trasmissioni leggere, dove indubbiamente il livello qualitativo è migliorato sotto la spinta della concorrenza con le TV private più potenti. La legge, o meglio il disegno di legge—voto che stiamo trattando, però, non solo ha il coraggio di obbligare ancora il cittadino a pagare il canone RAI, come se le reti RAI detenessero ancora il monopolio che la Corte costituzionale ha abolito. No, si va ben oltre nel peggiorare la situazione: si vuole obbligare il cittadino a finanziare con le proprie tasse anche le emittenti private. Indipendentemente dal fatto che egli voglia o non voglia seguirle, e indipendentemente dal fatto che queste emittenti operino proprio contro i suoi interessi. Il cittadino deve pagare in tutti i casi perché la legge — sostenuta da determinati politici che difendono i propri interessi privati — gli impone di concorrere comunque con le proprie tasse al finanziamento di queste emittenti anche quando queste gli ripetono tre volte al giorno quant'è cattivo, incapace, sciocco, stupido, e quanto sono buoni invece quelli della maggioranza, che alla fine sono quelli che decidono chi può trasmettere, e dove, e quando.

Credo che se davvero volessimo fare del bene ai cittadini del nostro paese e se davvero volessimo risolvere il problema, dovremmo partire da presupposti e rimedi completamente diversi, adottando anche nel campo dei mezzi di comunicazione i criteri dell'economia privata. La nostra proposta sarebbe questa: esistono sul mercato dei dispositivi che consentono ad ogni emittente di assegnare alle proprie trasmissioni un determinato codice; la ricezione delle trasmissioni è possibile in tal modo ai soli utenti in possesso del codice. Supponiamo ad esempio che RAI 1 trasmetta su un determinato codice: se io acquisto quel codice posso sintonizzare il mio televisore su quel canale, se non lo acquisto non posso. Aboliamo dunque tutti i canoni obbligatori, sia per la RAI che per le radiotelevisioni private, e vediamo chi si afferma per proprio merito: le migliori riusciranno a vendere il proprio codice al maggior numero di utenti, e l'utente acquisterà e pagherà solo i programmi che vuole seguire e nessun altro. Che qualcuno si alzi in piedi, per favore, e mi dica se è una proposta meno realistica e meno legittima di quelle che abbiamo appena udito. Grazie!

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Prego, cons. Ferretti.

FERRETTI: Signor Presidente, già nel corso della discussione generale avevo detto che non potevo essere d'accordo con quanto previsto all'art. 8, punto e) in quanto ritengo che l'ente locale, Regione o Provincia autonoma che sia, debba esprimersi, ai sensi anche di sentenze costituzionali, che fino ad oggi mantengono la loro validità, attraverso la RAI, organo pubblico dell'informazione e non con espedienti che potrebbero tranquillamente cadere, quello di una partecipazione minoritaria dell'ente pubblico fino al 49% e poi del compiacente amico del 2%, per cui l'ente pubblico con il compiacente amico potrebbe diventare praticamente titolare di

una stazione radiotelevisiva.

Ritengo che questo problema debba essere affrontato in modo fondamentale, come questa legge sostanzialmente fa, ma per questo passaggio non posso condividere, lo dico a nome del gruppo della DC, quanto qui previsto e quindi chiedo la votazione separata del punto e).

PRESIDENTE: Altri sull'art. 8? Chiedo al cons. Peterlini, quale primo firmatario di questo progetto di legge, se è d'accordo su questa richiesta formulata dal cons. Ferretti.

La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI: Was die grundsätzlichen Überlegungen zum Vorbehalt der Zuständigkeit der beiden Provinzen betrifft, möchte ich nichts wiederholen. Das hat keinen Sinn. Wir geben einen ausdrücklichen Vorbehalt hinein, der unsere Zuständigkeiten schützt und ich habe gesagt, er geht über das hinaus, was eigentlich notwendig wäre, weil ein Verfassungsgesetz und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen, ex definitione, bereits über dem ordentlichen Staatsgesetz stehen. Wir nehmen ausdrücklich Bezug auf die gesamte Rechtsordnung, die diese Kompetenzen beinhaltet kann und auch auf die Zuständigkeiten im Bereich der Kommunikation. Das ist also ein starker Vorbehalt, der ein Sicherheitsventil darstellt und unsere Sicherheit hundertprozentig absichert. Wir verlangen dann trotzdem zumindest das zu bekommen, was den anderen Regionen gegeben wird. Das ist eine konsequente Haltung, weil es nicht sinnvoll wäre zu sagen: Wir verlangen alles und inzwischen wollen wir gar nichts. Inzwischen wollen wir alles, was auf staatlicher Ebene verteilt wird. Zumal das Staatsgesetz kommt und allen Regionen (auch da steht überall drinnen "autonomen Provinzen") Zuständigkeiten zuteilt. Deshalb sehe ich darin keinen Sinn zu sagen: Wir verlangen alles und inzwischen warten wir ab. Das zu den grundsätzlichen Überlegungen.

Was den Kollegen Meraner betrifft, die RAI-Gebühr sozusagen betrifft, muß ich ihn darauf hinweisen, daß das neue Gesetz – jetzt ohne auf die einzelnen Details einzugehen – zum Unterschied von dem bisher geltenden Gesetz vorsieht, daß diese RAI-Gebühren nicht ausschließlich zur Finanzierung der RAI vorgesehen sind, sondern verschiedene Zweckbestimmungen haben und diese Gebühren werden nicht mehr ausschließlich der RAI zufließen. Das zu dem Punkt.

Einverstanden bin ich natürlich mit dem Vorbehalt, mit der Trennung der Abstimmung über den Buchstaben e). Jetzt möchte ich nur noch kurz etwas dazu sagen, weil ich ihn ja nicht erfunden habe, der gehört mit zu diesem gesamten Paket von Vorschlägen, die von den Regionen ausgearbeitet worden sind. In diesem Buchstaben e) steht drinnen, daß es möglich ist, für das Land, für die öffentlichen Körperschaften im allgemeinen, sich an Rundfunk- und Fernsehanstalten zu beteiligen. Ich habe den Kollegen Ferretti schon darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Passus auch im Staatsgesetz steht. Nur steht im Staatsgesetz drinnen, und das ist der Art. 18, Punkt Nr. 12, daß diese öffentliche Beteiligung bei Rundfunk- und Fernsehkörperschaften minoritär sein muß, d.h. die öffentliche Hand darf bei solchen Körperschaften nicht eine Mehrheitsbeteiligung haben. Die Regionen haben gewünscht, daß diese Klausel wegfällt und deshalb steht es da so geschrieben. Ich würde sagen, es hat schon einen Sinn, weil niemand da jetzt einen neuen öffentlichen Sender aufbauen will. Ich glaube, zumindest im Moment ist das nicht geplant. Wohl aber sieht die Zuständigkeit nach dem Artikel 8, Punkt 4 des Autonomiestatutes vor, daß wir auf kulturellem Sektor zusammenarbeiten können, Sendungen machen können usw.: das gäbe einem die Möglichkeit, mit Körperschaften, mit Institutionen usw. irgendwie zusammenzuarbeiten. Also ganz ohne Sinn ist dieser Buchstabe e) nicht und ich erhalte ihn aufrecht. Wenn er dann nicht von der Mehrheit genehmigt wird,

dann in Gottes Namen. Soweit, danke schön, Herr Präsident!

(Non intendo ripetere nulla in merito alle considerazioni di fondo concernenti la riserva relativa alle competenze delle due Province, perché non ha alcun senso. Noi introduciamo espressamente una riserva a tutela delle nostre competenze ed io ho detto che essa si spinge oltre il necessario, in quanto una legge costituzionale e le relative norme di attuazione, ex definitione, sono superiori alla legge ordinaria dello Stato. Noi facciamo espresso riferimento all'intero ordinamento giuridico, che prevede queste competenze, e ancora alla competenza in materia di comunicazioni. Questa è una riserva molto forte, che rappresenta una valvola di sicurezza e ci salvaguarda al cento per cento. Ciononostante noi pretendiamo di ottenere quantomeno quello che viene concesso alle altre regioni. E questo è un atteggiamento coerente, in quanto non sarebbe ragionevole affermare: noi pretendiamo tutto ma intanto non vogliamo nulla. Intanto noi vogliamo tutto quello che viene concesso a livello nazionale. Tanto più che arriva una legge nazionale, attribuisce competenze a tutte le regioni, e anche qui ovunque si parla anche di "Province autonome". Quindi non vedo che senso potrebbe avere l'affermazione: noi pretendiamo tutto e intanto aspettiamo. Questo per quanto concerne le considerazioni di fondo.

Per rispondere al collega Meraner, e per così dire in merito al canone RAI, devo sottolineare che la nuova legge – senza addentrarmi adesso nei suoi dettagli – a differenza di quanto previsto fino ad ora, non destina questo canone all'esclusivo finanziamento della RAI, ma prevede varie destinazioni, e questo canone non finirà esclusivamente nelle casse della RAI, a differenza di quanto è avvenuto fino ad oggi. E questo per quanto concerne questa questione.

Naturalmente condivido la riserva a votare separatamente la lettera e). A questo proposito vorrei specificare brevemente che non l'ho inventata io, essa è parte integrante di questo pacchetto di proposte elaborate dalle regioni. Alla lettera e) si dice che la Provincia e gli enti pubblici in genere possono partecipare ad istituti operanti nel settore radiotelevisivo. Ho già fatto presente al collega Ferretti che questo passo è contenuto anche nella legge nazionale. Solo che ai sensi della legge nazionale, art. 18 punto 12, questa partecipazione degli enti pubblici deve essere minoritaria, cioè lo Stato non può essere socio di maggioranza. Le regioni hanno voluto eliminare questa clausola, e quindi ecco spiegata la formulazione del testo. Direi che è sensata, perché qui nessuno intende istituire una nuova emittente pubblica. Quantomeno penso che per il momento non sia in programma. Ma in virtù della competenza che ci spetta ai sensi dell'art. 8, punto 4, dello Statuto di Autonomia, noi siamo autorizzati a collaborare nell'ambito del settore culturale, ad organizzare trasmissioni, e così via. Insomma in certa misura possiamo collaborare con istituzioni, enti e via dicendo. Pertanto questa lettera e) non è del tutto priva di senso, io intendo mantenerla. Se poi non verrà approvata dalla maggioranza, pazienza. Grazie signor Presidente!)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 8 così emendato? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich melde mich nicht über die Sache zu Wort, ich weiß, daß ich nicht.... Ich verlange nur die Feststellung der gesetzlichen Mindestanzahl. ...Darf ich das?

(Non intendo prendere la parola su questo argomento, so che non posso... Chiedo solo la verifica del numero legale. Posso?)

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha chiesto la verifica del numero legale.

La parola al cons. Peterlini sull'ordine dei lavori.

PETERLINI: Herr Präsident, ich wollte Sie nur auf folgendes aufmerksam machen: In der

Geschäftsordnung ist es vorgesehen, daß das letzte Wort inhaltlich – natürlich vorbehaltlich der Wortmeldungen zur Tagesordnung oder zur Geschäftsordnung – dem Einbringer zusteht. Und somit erübrigts sich die Formel : "Altri, che vogliono intervenire?", Also, ist es nicht mehr vorgesehen, daß andere reden können. Natürlich kann jeder die Hand aufheben und sagen, ich rede zur Geschäftsordnung. Aber die Einladung, noch einmal zu reden, ist in diesen Fällen nicht vorgesehen. Ich wollte Sie nur auf das aufmerksam machen, Herr Präsident, wobei Sie natürlich Recht haben, daß jeder zur Geschäftsordnung reden kann.

Im übrigen bitte ich um Namensaufruf.

(Signor Presidente, volevo solamente richiamare la Sua attenzione su questo punto: il regolamento interno del Consiglio prevede che l'ultima parola sul contenuto della proposta di legge spetti al proponente, esclusi naturalmente gli interventi in merito all'ordine del giorno o al regolamento interno. Pertanto la formula "Altri vogliono intervenire" a questo punto diviene superflua. Non è previsto che altri possano intervenire. Certo che tutti possono alzare la mano e dire: voglio intervenire sul regolamento. Ma l'invito a prendere la parola ancora una volta, in questi casi non è previsto. Volevo solamente richiamare la sua attenzione su questo punto, signor Presidente, anche se Lei naturalmente ha il diritto di concedere la parola in merito al regolamento interno. Per il resto, chiedo l'appello nominale.)

PRESIDENTE: Cons. Peterlini, è inutile che le risponda, ognuno di noi conosce il Regolamento. Dopo la replica del primo firmatario si passa alla votazione, questo lo sappiamo tutti. Il cons. Benedikter ha alzato la mano ed ha chiesto la verifica del numero legale.

E' stata chiesta dal cons. Peterlini la votazione per appello nominale.

Votiamo l'art. 8 scorporato del punto e), come richiesto dal cons. Ferretti ed accettato dai proponenti.

Prego procedere con l'appello nominale.

Iniziamo con il nominativo del cons. Craffonara.

MORELLI: Craffonara (*sì*), Degaudenz (*sì*), Duca (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*ja*), Ferretti (*sì*), Franceschini (*no*), Franzelin-Werth (*ja*), Frasnelli (*ja*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*sì*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*non presente*), Jori (*si*), Kaserer (*ja*), Klotz (*nein*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*ja*), Leita (*sì*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*non presente*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*ja*), Meraner (*nein*), Micheli (*non presente*), Montali (*no*), Morandini (*sì*), Morelli (*sì*), Negherbon (*sì*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Peterlini (*ja*), Rella (*non presente*), Ricci (*non presente*), Robol (*sì*), Romano (*sì*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*sì*), Taverna (*non presente*), Tonelli (*non presente*), Tononi (*sì*), Trettcr (*sì*), Tribus (*nein*), Valentin (*non presente*), Viola (*si*), Zendron (*non presente*), Achmüller (*non presente*), Alber (*ja*), Andreolli (*sì*), Andreotti (*si*), Angeli (*non presente*), Bacca (*si*), Balzarini (*sì*), Bauer (*non presente*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*no*), Berger (*no*), Betta (*non presente*), Boato (*no*), Bolognini (*sì*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagranda (*sì*), Chiodi-Winkler (*sì*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'art. 8, non comprensivo del punto e):

votanti	45
sì	35
no	10

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione il punto e) dell'art. 8. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 10 voti favorevoli e 22 contrari il punto e) dell'art. 8 è respinto.

Art. 9
Comitati regionali

1. Allo scopo di svolgere i compiti indicati nell'articolo precedente le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possono, con legge, disciplinare il funzionamento degli organismi regionali specializzati istituiti dalla legge 103/1975.

2. Degli organismi predetti può avvalersi, per svolgere le sue funzioni in sede decentrata, anche il Garante nazionale per la radiotelevisione.

Art. 9
Regionalbeiräte

1. Zur Erfüllung der im vorstehenden Artikel angeführten Aufgaben können die Regionen und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen mit Gesetz die Funktion und die Aufgaben der mit Gesetz 103/1975 vorgesehenen regionalen Fachbeiräte regeln.

2. Auch der gesamtstaatliche Garant für das Rundfunk- und Fernsehwesen kann zur Ausübung seiner dezentralisierten Funktionen den Dienst dieser Organe in Anspruch nehmen.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'art. 9? Prego, cons. Montali.

MONTALI: Solo per sapere, signor Presidente, chi è il Garante nazionale per la radiotelevisione?

PRESIDENTE: Altri sull'art. 9? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI: Der Art. 6 vom Mammì-Gesetzentwurf sieht die Einrichtung eines sogenannten Garantenkomitees vor: "Il garante viene nominato d'intesa tra il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte Costituzionale ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di Cassazione o equiparati tra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali ed economiche nonché tra esperti ai quali viene riconosciuta competenza nel settore della comunicazione di massa. L'incarico dura tre anni..." und hat praktisch die Funktion, die Bilanzen der öffentlichen Körperschaften zu überprüfen, die Körperschaften der RAI zu überprüfen, auch gewisse Richtlinien zu geben, was die Sendetätigkeit betrifft, über die Einhaltung der Gesetze zu wachen und dergleichen mehr, wie sie eben im Art. 6 des Gesetzes definiert sind.

(L'art. 6 del disegno di legge Mammì prevede l'istituzione di un cosiddetto comitato garante: "Il Garante viene nominato d'intesa tra il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte Costituzionale, ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di Cassazione o equiparati tra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche,

aziendali ed economiche, nonché tra esperti, ai quali viene riconosciuta competenza nel settore della comunicazione di massa. L'incarico dura tre anni..." La funzione di questo comitato consiste nel controllare i bilanci degli enti pubblici e gli enti della RAI, nello stabilire criteri generali in materia di trasmissioni, nel vigilare sull'ottemperanza delle leggi e compiti analoghi, specificati all'art.6 della predetta legge.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Montali. Lei cons. Montali dovrebbe rispettare questa regola che dopo il relatore nessuno potrebbe prendere la parola.

MONTALI: Si tratta di una richiesta di chiarimento.

Volevo ricordare al relatore replicante che lui si riferisce alla legge Mammì, come se questa legge fosse già stata approvata dal Parlamento, ma qualora questa legge venisse modificata dalla Camera, sopprimendo l'articolo che preveda il cosiddetto Garante, cosa se ne fa il signor Peterlini di questo articolo?

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola sull'art. 9? Nessuno. Allora concedo la parola per la replica finale al cons. Peterlini.

PETERLINI: Herr Präsident, es ist klar, daß der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit auf die Tatsache Bezug nimmt, daß ein Regierungsentwurf vorhanden ist, der vom Senat genehmigt worden ist. Unser Gesetzentwurf hat die Absicht, in die Gesetzgebungskommission der Kammer zu gehen, wo der Gesetzentwurf des Senates bereits vorliegt, um zu erzielen, daß die beiden Gesetzentwürfe entsprechend der Geschäftsordnung der Kammer zusammen behandelt werden können und einige Anregungen von uns dort aufgenommen werden. Wenn es die Garantiekommission nicht mehr geben würde, dann würde das Parlament natürlicherweise auch diesen Passus nicht genehmigen, aber das hängt ja sehr eng zusammen, Herr Präsident.

(Signor Presidente, è chiaro che la proposta di legge nel suo complesso fa riferimento al fatto che esiste un disegno di legge approvato dal Senato. La nostra proposta di legge intende approdare in Commissione legislativa alla Camera, che ha già il disegno di legge del Senato, per far sì che i due disegni di legge possano venire trattati congiuntamente, riprendendo così alcuni dei nostri suggerimenti, in conformità al regolamento della Camera. Se non esistesse più il Garante, è ovvio che il Parlamento non approverebbe nemmeno questo passo, ma queste sono due cose strettamente connesse tra loro.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? È approvato a maggioranza con 9 voti contrari.

E' stato presentato a firma dei cons. Negherbon, Brugger, Peterlini e Pahl un emendamento aggiuntivo degli artt. 10, 11 e 12.

Art. 10 Disposizioni per le campagne elettorali regionali e amministrative

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, nel determinare gli indirizzi per le tribune elettorali previste per legge in occasione di campagne elettorali regionali o amministrative, si avvale dei Comitati regionali di cui all'articolo precedente.

Art. 10

Bestimmungen über die Wahlkampagne für die Regionalrats – und Gemeinderatswahlen

1. Die Parlamentskommission für allgemeine Ausrichtung und Aufsicht über die Rundfunk – und Fernsehdienste nimmt bei Festlegung der Richtlinien für die mit Gesetz anlässlich der Wahlkampagne für die Regionalrats – und Gemeinderatswahlen vorgesehenen Podiumsgespräche den Dienst der Regionalbeiräte gemäß vorstehendem Artikel in Anspruch.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 10? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 10 è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 11

Disciplina della radiodiffusione sonora e televisiva via cavo

In caso di delega al Governo per la disciplina della radiodiffusione sonora e televisiva via cavo, fermo restando quanto disposto dagli Statuti e dalle norme di attuazione, sono riconosciute alle Regioni e alle Province autonome competenze in ordine alla determinazione dei bacini di utenza, alla gestione degli impianti, al rilascio delle autorizzazioni in ambito locale.

Art. 11

Regelung der Kabelrundfunk – und Kabelfernsehsendungen

1. Im Falle der Delegierung der Regelung der Kabelrundfunk – und Kabelfernsehsendungen an die Regierung werden unbeschadet der Bestimmungen des Statuts und der Durchführungsbestimmungen, der Region und den autonomen Provinzen Befugnisse über die Festlegung der Einzugsgebiete, der Führung der Anlagen und der Ausstellung der Ermächtigungen im lokalen Bereich zuerkannt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 11? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Nur um zu sagen, daß das ein schlagender Beweis, ein eklatantes Beispiel ist. Da weist man auf der einen Seite hin: "...unbeschadet der Bestimmungen des Statuts und der Durchführungsbestimmungen für die Region und die autonomen Provinzen...", wobei wir – ich meine jetzt die autonomen Provinzen – aufgrund unserer Zuständigkeit für Raumordnung ganz allgemein hier ganz einwandfrei die Zuständigkeit haben und die ist sogar im Gesetz von 1975, Nr. 103 anerkannt worden. Auf der anderen Seite heißt es ja: "Unbeschadet dieser Bestimmungen sollen, falls die Regierung eine Vollmacht erhält, ein Dekret herauszugeben, diese Befugnisse über die Festlegung der Einzugsgebiete, der Führung der Anlagen, die Ausstellung der Ermächtigungen im lokalen Bereich zuerkannt werden", als ob diese Befugnisse über die autonomen Befugnisse hinausgingen. Also, sie sollen zuerkannt werden: Bitte erkennt sie uns an, obwohl wir bereits zuständig sind. Das ist der schlagende Beweis, wie widersprüchlich hier der Standpunkt ist, wo man auf der einen Seite angeblich auf die Autonomie pocht, auf der anderen Seite aber bittet: Gebt uns doch etwas, was in dieser Autonomie schon enthalten ist. Gebt es uns im Zuge der zu übertragenden Befugnisse. Wenn das kein Verzicht ist, dann weiß ich nicht, dann verstehe ich nichts mehr.

(Solo per dire che questa è una prova lampante, un esempio eclatante. Da una parte si dice "...fatte salve le disposizioni dello Statuto e le norme di attuazione per la Regione e le Province autonome..." – ricordo per inciso che in questa materia noi, intendo le Province autonome, abbiamo sicuramente la competenza in virtù delle nostre attribuzioni sull'urbanistica, come riconosce anche la stessa legge 103/1975 – e dall'altra si afferma: "Fatte salve tali norme, il Governo riconosce alla Regione e alle Province autonome con proprio decreto su delega del Parlamento le seguenti facoltà per la definizione dei bacini di utenza, la gestione degli impianti, il rilascio di autorizzazioni in ambito locale", come se tali facoltà fossero qualcosa di diverso dalle nostre competenze autonome. Noi chiediamo allo Stato il riconoscimento di queste facoltà: "per favore, concedeteci queste facoltà, anche se abbiamo già la competenza in materia..."! Questa è la prova lampante di quanto sia contraddittoria la posizione sostenuta da questo disegno di legge, che da una parte dice di ribadire l'autonomia e dall'altra chiede: per favore, dateci qualcosa che già rientra nelle nostre competenze autonome, datecelo come competenza delegata...! Ebbene, se non è rinuncia questa, allora non so, non capisco più niente.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 11? Prego, cons. Montali.

MONTALI: Signor Presidente, vorrei che i presentatori di questo emendamento lo rileggano e lo confrontino con l'emendamento che hanno presentato all'art. 8, il quale, come tutti hanno ammesso ed accettato, ha escluso la Regione da determinate competenze, inserendo la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il rispettivo o proprio territorio, quindi tutti abbiamo convenuto che la Regione in merito a queste competenze, elencate ai punti a), b), c), d) ed e), è uscita di scena.

Allora vorrei che mi si chiarisse come può l'art. 11 reintrodurla in scena, perché gli attribuisce competenza proprio nelle materie con le quali è stata esclusa dall'art. 8, bacini di utenza, gestione degli impianti, rilascio di autorizzazione in ambito locale.

Non credo si possa votare una legge in cui un articolo smentisce le competenze fissate dall'articolo precedente.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il proponente, cons. Peterlini.

PETERLINI: Danke, Herr Präsident! Das ist der schlagende Beweis, Kollege Benedikter, wie man es nicht machen sollte, nämlich wie Sie es vorschlagen. Da gibt es einen Artikel 31, von einer Kammer des Parlamentes bereits genehmigt, und der kommt so, wie er ist. Bitte, es wird vielleicht die Kammer noch einige Änderungen machen und hoffentlich auch einiges von uns wahrnehmen, auf jeden Fall steht im Artikel 31 eine totale Delegierung an die Regierung drinnen, sie möge mit Durchführungsverordnung...: "con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria modificare la legge 103 concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l'osservanza dei seguenti criteri e direttive..." Das heißt, da ist eine Delegierung an die Regierung drinnen, das Kabelrundfunk und –fernsehen mit Dekreten zu regeln. Jetzt, bitte schön, Kollege Benedikter, bei allem Beharren darauf, daß uns die Telekommunikation zusteht und wir uns deswegen nichts dreinreden lassen, dann werde ich wohl mindestens sagen dürfen, daß die Grundprinzipien der Kompetenzen der autonomen Regionen und der Provinzen einzuhalten sind. Ich verstehe nicht, wir haben jetzt einen ganzen Nachmittag darüber diskutiert und haben unsere Standpunkte auch zwischen den Bänken ausgetauscht, zum Ärger vom Kollegen Meraner, obwohl es eigentlich nur der sachlichen Diskussion gedient hat, und ich kann nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe: Wir machen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt, was unsere Zuständigkeiten betrifft, aber es geht nicht an, daß wir im

Verweis auf hoffentlich zu bekommende Telekommunikationszuständigkeiten, auf die man zwar das Recht hat aber nicht weiß, wann und wie man sie bekommt, inzwischen auf alles verzichtet. Das wäre Verzichtspolitik, Kollege Benedikter.

Kollege Montali, bitte lesen Sie den Text durch. Auch hier steht drinnen: "Regioni e Province autonome". Danke, Herr Präsident!

(Grazie, signor Presidente! Questa è la prova lampante di come non si dovrebbe agire, collega Benedikter, cioè proprio come ha suggerito Lei. Abbiamo un articolo 31 già approvato da un ramo del Parlamento, che rimarrà tale e quale. D'accordo, può darsi che la Camera apporti ancora qualche modifica e magari recepisca anche qualche nostro suggerimento, in ogni caso l'articolo 31 delega totalmente al Governo di provvedere con regolamento di esecuzione...: "con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria modificare la legge 103 concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l'osservanza dei seguenti criteri e direttive..." Il Governo viene cioè delegato a disciplinare con propri decreti gli impianti di radiotelediffusione via cavo. Prego, collega Benedikter, si può insistere fin che si vuole nel dire che le telecomunicazioni rientrano nella nostra competenza e che non ci lasceremo comandare da nessuno, ma mi sarà almeno concesso di dire che vanno osservati i principi fondamentali delle competenze delle Regioni e Province autonome. Non lo so, abbiamo discusso per tutto il pomeriggio, abbiamo scambiato i nostri punti vista anche a tu per tu tra i banchi – con grande irritazione del collega Meraner, anche se era solo per favorire una discussione obiettiva – e posso soltanto ripetere ciò che ho detto all'inizio: facciamo un'esplicita riserva di legge per quanto riguarda le nostre competenze, ma non possiamo – rimandando a ipotetiche future competenze in materia di telecomunicazioni, che ci spettano di diritto ma che non sappiamo quando e come arriveranno – rinunciare nel frattempo a tutto quanto. Questa sì che sarebbe politica della rinuncia, collega Benedikter!

Collega Montali, La prego di leggere il testo. Anche qui si parla di "Regioni e Province autonome". Grazie, signor Presidente!)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 11. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 11 è approvato a maggioranza con 8 voti contrari.

Art. 12 Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1990 e in lire 1,5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle entrate previste per canoni di concessione delle emittenti radiotelevisive di carattere nazionale e locale.

Art. 12 Ausgabendeckung

Die Ausgabe aus der Durchführung dieses Gesetzes in Höhe von 1 Milliarde für das Jahr 1990 und von 1,5 Milliarden für das Jahr 1991 wird durch Verwendung eines entsprechenden Anteils an den Einnahmen gedeckt, die für Konzessionsgebühren der staatlichen und lokalen Rundfunk- und Fernsehsender vorgesehen sind.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 12? Prego, cons. Montali.

MONTALI: In sede di illustrazione della legge, questa mattina il consigliere proponente ha elencato analoghi provvedimenti, non so se poi sono esattamente una copia di questo, sicuramente non ci saranno i riferimenti alla Provincia di Bolzano e Trento, presentati al Parlamento da altre Regioni. Il proponente ha aggiunto che questi disegni di legge sono stati respinti o mandati al mittente, perchè mancava l'articolo della copertura finanziaria.

Mi permetto di stupirmi, perchè questa è una proposta di legge che dovrebbe essere adottata dal Parlamento, pertanto, qualora il Parlamento accogliesse questo progetto di legge, sarà lo stesso Parlamento che dovrà trovare la copertura finanziaria per tale iniziativa. Tra l'altro la materia regolata da questa legge, riguarda tutte le regioni d'Italia, per cui dov'è la nostra facoltà di valutare l'onere in un miliardo e mezzo, chi ci dice che il costo di copertura di questa legge sia di un miliardo, un miliardo e mezzo?

Andrò ad appurare ciò nella sede opportuna. Innanzitutto le proposte regionali non sono arrivate in Parlamento, semmai all'Ufficio di Presidenza della Camera, il quale accettando di discutere in Parlamento questa proposta di legge, sarebbe autorizzato a trovare le forme di finanziamento, quindi non possono essere proposte dal signor Peterlini.

Cosa andiamo a coprire qui? Tra l'altro l'articolo finanziario fa riferimento al 25% delle poste di bilanci delle Regioni, Province, enti locali, quindi a cosa serve l'altra copertura?

Trovo veramente che questa previsione sia fuori luogo, semmai si interella l'Ufficio di Presidenza della Camera, come facciamo noi ad inventare noi serve un miliardo o un miliardo e mezzo! E se la rinviassero, dicendo che la copertura non è sufficiente?

Comunque andremo a verificare in quale sede sono pervenute le proposte di legge analoghe, presentate dalle altre Regioni e quale sede le ha restituite al mittente, con la scusa che mancava la copertura finanziaria.

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident, die Zweifel, die der Kollege Montali hier aufgeworfen hat, sind auch nach unserem Dafürhalten berechtigt. Es heißt hier nämlich, daß für die Durchführung dieses Gesetzes 1 Milliarde für das Jahr 1990 und 1,5 Milliarde für das Jahr 1991 ausgewiesen werden. Was heißt nun "Durchführung dieses Gesetzes"? Das ist nicht klar. Das ist ja kein Regionalgesetz, das ist ein Begehrensgesetzentwurf, mit dem wir uns an den Staat wenden, er möge bitte diese unsere Wünsche erfüllen. Nun wird dann in der Folge im Gesetz ja genau festgelegt oder nicht genau festgelegt, aus welchen Kassen die Gelder flüssig gemacht werden sollen, die dann die lokalen Rundfunk- und Fernsehanstalten unterstützen sollten, weshalb sich tatsächlich die Frage stellt, wofür wir 1 Milliarde Geld zur Durchführung dieses Gesetzes brauchen. Das Gesetz brauchen wir wenn schon später, in einem zweiten Moment, sollte dieses Gesetz verabschiedet werden und sollte z.B. die Lösung durchgehen, die im Art. 4 des Gesetzes vorgesehen wird, nämlich daß die öffentlichen Verwaltungen praktisch per Gesetz zur Werbung in den privaten und öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten gezwungen werden und dazu 20 Prozent ihrer Werbeausgaben, die im Haushalt vorgesehen sind, ausgeben müssen. Dann werden wir ein Gesetz brauchen, um das Geld zu haben, damit wir dann dort investieren können. Aber mir ist wirklich nicht klar, mit welcher Begründung wir dieses Geld hier im Haushalt ausweisen oder vorsehen sollen, weil die Durchführung dieses Gesetzes überhaupt kein Geld braucht, nachdem es sich um ein Begehren handelt und nicht um ein Regionalgesetz.

(Signor Presidente, il dubbio sollevato dal collega Montali è anche a nostro parere giustificato. Qui si dice che per l'attuazione di questa legge vengono stanziati 1 miliardo per il 1990 e

1,5 miliardi per il 1991. Che cosa vuol dire "attuazione della legge" in questo caso? Non mi sembra chiaro questo concetto perché non si tratta di una legge regionale, ma di una proposta di legge-voto con la quale ci rivolgiamo allo Stato con la preghiera di soddisfare i nostri desideri. Nella legge poi viene fissato esattamente (o non esattamente) a quali fondi dobbiamo attingere per sostenere gli enti radiotelevisivi locali. Quindi c'è effettivamente da chiedersi perché si debba prevedere 1 miliardo per l'attuazione di questa legge. Una legge al riguardo ci vorrà successivamente, in un secondo momento, ammesso che la legge statale venga emanata e che venga applicata ad esempio la soluzione prevista dall'art. 4 della legge. Secondo questo articolo le amministrazioni pubbliche sono praticamente costrette in base alla legge a farsi pubblicità tramite gli enti radiotelevisi pubblici e le emittenti private e devono spendere il 20 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie. Solo allora avremo bisogno di una legge per poter disporre dei soldi e per poter fare i relativi investimenti. Per l'attuazione di questa legge non occorrono assolutamente dei fondi, quindi non mi è chiaro con quale motivazione dobbiamo stanziare o prevedere questi mezzi nel bilancio: in effetti si tratta di una proposta di legge-voto e non di una legge regionale.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Peterlini.

PETERLINI: ...Es sollte die verfassungsrechtliche Basis von Begehrensgesetzentwürfen geklärt werden. Es steht also jedem einzelnen Parlamentarier, der römischen Regierung und dem Volk sowie den Regionalräten zu, Gesetzentwürfe, proposte di legge, einzureichen. Was wir also tun, ist das, was auch ein einzelner Parlamentarier tun könnte und natürlich tun wir es mit Rückhalt und sozusagen mit der Solidarität der gesamten Region, aber formalrechtlich tun wir das, was entweder die römische Regierung oder ein Parlamentarier tun kann oder, wie gesagt, das Volk mit den 50.000 Unterschriften tun kann. Wir legen einen Gesetzentwurf vor, für den die Region nur den Iter darstellt, das Geleise, und nichts anderes ist als ein staatlicher Gesetzentwurf. Das haben wir jetzt gemacht, im Sinne von Art. 121 der italienischen Verfassung. Also mit der Region hat es nur insofern zu tun, als wir in diesem Falle gesetzgeberisch tätig sein dürfen für die Gesetzesinitiative auf staatlicher Ebene. Ist damit der Zweifel, Kollege Tribus, ausgeräumt, d.h. wir machen das, was ein Parlamentarier auch tun kann. Wir legen einen staatlichen Gesetzentwurf vor. Und dieser staatlicher Gesetzentwurf, Kollege Montali, muß natürlicherweise der Verfassung und den Gesetzen des Staates entsprechen. Diesbezüglich heißt es im Art. 81 der italienischen Verfassung, der Haushaltsgesetze usw. betrifft, im letzten Absatz: "Ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". Das Gesetz, wenn es so in Kraft tritt, bringt Ausgaben für den Schutz des Lokalfernsehens, für die Errichtung der Beiräte, die hier vorgesehen werden, und für die entsprechenden Bezahlung der Sitzungsgelder und alles mögliche, was hier vorgesehen ist, mit sich, und das muß gedeckt werden. Mit Hinweis auf den Art. 81 der Verfassung hat deswegen Präsident Spadolini den anderen Regionen das Gesetz zurückerstattet. Um dies zurechtzubiegen, haben sich dann die Regionen in Italien noch einmal getroffen – es war vor wenigen Wochen in Rom – und haben mich gebeten: bitte, bringt zumindest ihr den Finanzartikel ein, damit mindestens ein Gesetzentwurf komplett vorliegt und somit weder Spadolini noch Jotti die Möglichkeit haben, es formalrechtlich rückzuverweisen, sondern es in der Kommission behandeln müssen. Dieser Finanzartikel liegt hier in dieser Form vor und ich glaube, daß es richtig ist, daß wir ihn genehmigen.

(..Dovrebbe essere illustrata la base costituzionale di proposte di legge-voto. Ogni membro del parlamento, il Governo centrale e il popolo nonché i Consigli regionali hanno la facoltà di presentare delle proposte di legge-voto. Quello che facciamo noi lo potrebbe fare un singolo

membro del Parlamento. Certamente lo facciamo con la regione alle spalle, ossia con la solidarietà di tutta la regione. In termini formali, però, facciamo qualche cosa che potrebbe fare o il Governo centrale o un membro del Parlamento o, come ripeto, il popolo con la raccolta di 50.000 firme. Presentiamo un disegno di legge che percorre l'iter nell'ambito della Regione, ovvero, in altre parole, la Regione è il binario per arrivare alla meta; ma in fin dei conti si tratta di un disegno di legge statale. Con questa proposta presentiamo un disegno di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione italiana e la Regione fa la sua parte nel senso che noi possiamo emanare una legge per sostenere un'iniziativa a livello statale. Ho quindi allontanato i dubbi, collega Tribus? Facciamo quello che anche un membro del Parlamento può fare: presentiamo un disegno di legge statale. E questo disegno di legge statale, collega Montali, deve essere certamente in conformità con la Costituzione e le leggi dello Stato. A questo riguardo l'art. 81 della Costituzione, che concerne le leggi del bilancio ecc. cita all'ultimo comma: "Ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte". La presente legge comporta oneri per la tutela del sistema radiotelevisivo locale, per l'istituzione dei comitati ivi previsti e per i relativi gettoni di presenza, ossia per tutto quello che è previsto nella legge. E questi oneri devono essere coperti. Il Presidente Spadolini ha restituito alle altre Regioni la loro legge riferendosi all'art. 81 della Costituzione. Le Regioni d'Italia si sono poi incontrate poche settimane fa a Roma per fare la relativa correzione. Esse si sono rivolte a me dicendo: per favore, presentate almeno voi la norma finanziaria, affinché almeno un disegno di legge sia completo e non sia data la possibilità né a Spadolini né alla Jotti di rinviarlo per questioni formali anziché trasmetterlo alla Commissione competente. La norma finanziaria l'abbiamo quindi presentata in questa forma e penso che sia opportuno approvarla.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 12 è approvato a maggioranza con 10 voti contrari.

Ritorniamo all'art. 3, lasciato in sospeso.

Alla Presidenza è stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Peterlini, Ferretti e Pahl, che recita: "Sono escluse dal divieto le emittenti locali che inseriscono nelle loro trasmissioni anche programmi nazionali o internazionali".

Prego dare lettura dell'emendamento in lingua tedesca.

Art. 3

Vom Verbot ausgenommen sind die Lokalsender, die als Rahmenprogramme ein gesamtstaatliches oder internationales Programm zuschalten.

PRESIDENTE: Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur um eine Erklärung bitten. Nämlich sagt der Art. 3: "Zur Befolgung der Zielsetzung gemäß vorstehendem Artikel ist es den gesamtstaatlichen Konzessionären von Rundfunk- und Fernsehunternehmen verboten, die Programmgestaltung im Konzessionsgebiet zu differenzieren, um Aufträge für lokale Werbesendungen an sich zu ziehen." Dann heißt es: "Vom Verbot ausgenommen sind die Lokalsender, die als Rahmenprogramme ein gesamtstaatliches oder internationales Programm zuschalten." Also da richtet sich die Ausnahme vom Verbot an Lokalsender, die nicht Lokalsender des gesamtstaatlichen Systems sind, sondern echte Lokalsender. Der Art. 3 enthält ein Verbot, richtet sich an das gesamtstaatliche System und dann sind vom Verbot Subjekte ausgenommen, die mit dem gesamtstaatlichen System ja nichts zu tun haben. Wo ist da die Logik? Ich kann vom

Verbot dasselbe gesamtstaatliche System ausnehmen, wenn ich nicht weiß, welche Voraussetzungen es erfüllt, aber ich kann nicht Lokalsender vom Verbot ausnehmen, weil es sie gar nicht betrifft. Also da fehlt mir die Logik.)

(*Vorrei soltanto chiedere una spiegazione. Infatti all'art. 3 si dice: "Ai fini indicati nell'articolo precedente, è fatto divieto ai concessionari nazionali di imprese radiotelevisive di differenziare la programmazione sul territorio della concessione, al fine di raccogliere pubblicità di carattere locale." Poi si dice "Sono escluse dal divieto le emittenti locali che inseriscono nelle loro trasmissioni anche programmi nazionali o internazionali" Dunque: questa esclusione dal divieto interessa le emittenti locali, che non fanno parte del sistema nazionale, ma sono emittenti locali vere e proprie. L'art. 3 stabilisce un divieto che interessa il sistema nazionale, ma contemporaneamente da questo divieto vengono esclusi dei soggetti, che non hanno nulla a che vedere con questo sistema. Esiste una logica in tutto questo? Io posso escludere dal divieto anche l'intero sistema nazionale, non conoscendo i presupposti che deve soddisfare per essere tale, ma non posso escludere le emittenti locali, perché tale divieto non le riguarda. Sinceramente la logica del tutto non mi è molto chiara.*)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI: Die Unterbrechung zum Art. 3 ist ja, vom Kollegen Tribus mit einer Frage verbunden, erfolgt. Da heißt es, um es ganz klar zu machen: Also nehmen wir an, "Italia 1", um ein gesamtstaatliches Programm herzunehmen. Diesem gesamtstaatlichen Konzessionär, der in Zukunft eine Konzession bekommt, wird es verboten sein, ein Sonderprogramm für die Provinz Bozen, für die Provinz Trient oder für die Provinz Rom zu machen, um dort lokale Werbung abzuschöpfen. Dieser Grundsatz soll zum Schutz des lokalen Rundfunk- und Fernsehwesens dienen. Ich glaube, das ist soweit klar. Jetzt sagen wir aber: von diesem Verbot ausgenommen sind die Lokalsender, TV-Alpi, um irgendeinen Namen zu nennen, die – ich mache ein Beispiel – zwei Stunden am Abend produzieren, aber nicht imstande sind, mit eigenen finanziellen Mitteln ein gesamtes Tagesprogramm zu absolvieren und ja deswegen ein gesamtstaatliches Programm aufgrund eines Vertrages mit einem Net-Work, zuschalten. Jetzt könnte die Gefahr passieren, Kollege Benedikter, deswegen wird es präzisiert, daß man sagt, Moment einmal, das ist auch ein gesamtstaatliches Programm, da läuft von der Früh bis am Abend Italia 1 und nur am Abend wird differenziert. Dann könnte man meinen, das wäre auch eine Differenzierung, die vom Gesetz verboten ist. Da läuft von der Früh bis am Abend Italia 1 und am Abend schaltet sich TV-Alpi ein. Jetzt ist dieser TV-Alpi nicht der nationale Sender, sondern er ist ein lokaler Sender, soll diese Möglichkeit in Zukunft auch haben. Das ist hier ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob ich klar genug war, aber man braucht diese Differenzierung, um zu verhindern, daß möglicherweise den Lokalsendern die Möglichkeit genommen wird, neben ihrem Programm dieses Programm mit irgendeinem nationalen oder internationalen Programm zu ergänzen.

(*In seguito alla domanda del collega Tribus, l'art. 3 è stato sospeso. E chiariamolo una volta per tutte. Prendiamo ad esempio "Italia 1", una rete nazionale. A questo concessionario nazionale, che in futuro otterrà una concessione, sarà proibito creare un programma speciale per la provincia di Bolzano di Trento o di Roma, per realizzare profitti con la pubblicità locale. Questo principio è inteso a tutela della radio e della televisione locale. Penso che fino a qui tutto sia chiaro. Ma noi diciamo anche che da questo divieto sono escluse le emittenti locali, come TV-Alpi, tanto per citarne una, le quali, per fare un esempio, producono due ore di trasmissione alla sera, ma non sono in grado di produrre con i loro mezzi un intero palinsenso, e quindi sulla base di un contratto*

con un Network, inseriscono nel loro palinsesto un programma nazionale. Ma a questo punto, e qui mi rivolgo a Lei, collega Benedikter, si potrebbe obiettare: un momento, nell'arco dell'intera giornata i programmi sono di Italia 1 e solo la sera la programmazione viene differenziata. Pertanto si potrebbe pensare che anche questo tipo di differenziazione sia vietato dalla legge. Per l'intera giornata la programmazione viene affidata a Italia 1 e la sera si inserisce TV-Alpi. Ma questa TV-Alpi non è l'emittente nazionale, bensì locale; pertanto anche in futuro dovrà essere in grado di utilizzare questa opportunità. Ecco il senso di questo emendamento. Non so se mi sono spiegato abbastanza chiaramente, ma questa differenziazione è necessaria per evitare che alle emittenti locali venga sottratta la possibilità di integrare i loro programmi con altri programmi nazionali o internazionali.)

PRESIDENTE: Cons. Meraner, dopo la replica del cons. Peterlini, dovrei passare alla votazione.

MERANER: Ich habe das nicht als Replik verstanden, sondern als Erklärung der Anfrage des Kollegen Benedikter. Ich will nicht darauf bestehen, wenn der Kollege Peterlini sagt, es war eine Replik, dann rede ich nicht mehr dazu. Ich habe es anders verstanden.

(Non l'ho intesa come replica, ma quale illustrazione della risposta del collega Benedikter. Non voglio insistere, se il collega Peterlini dice che era una replica. Non dico più nulla. L'avevo intesa diversamente.)

PRESIDENTE: Lei non deve rivolgersi al cons. Peterlini, deve rivolgersi al Presidente. Cons. Meraner lei deve capire che con alcune difficoltà io cerco di presiedere questo Consiglio...

MERANER: Ho sempre difficoltà a capire chi è il Presidente, lasciamo perdere!

PRESIDENTE: Cons. Meraner, prima di dare la parola al cons. Peterlini per la replica, ho chiesto due volte chi intendeva intervenire e nessuno ha alzato la mano.

Pongo in votazione l'emendamento all'art. 3. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'emendamento è approvato a maggioranza con 9 voti contrari.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 3 così emendato? Prego, cons. Meraner.

MERANER: Ich möchte zum Artikel 3 nur sagen, daß er durch diese Abänderung, die soeben verabschiedet worden ist, noch unklarer geworden ist, denn offensichtlich wollten die, die den Abänderungsantrag eingebracht haben, den vorliegenden Artikel verbessern, in Wirklichkeit haben sie ihn aber unklarer gemacht. Denn sie wollten sagen -- so verstehe ich es zumindest --: Diejenigen lokalen Sender, die zeitweise auch gesamtstaatliche Programme aussenden, werden nicht als gesamtstaatliche Sender angesehen. Aber so, wie sie es formulieren, ist es nicht verständlich. Und wenn wir es nicht verstehen, dann wird es die Bevölkerung größtenteils wahrscheinlich auch nicht verstehen, und die Gesetze sollten wir so bürgernahe machen, daß sie auch verstanden werden. Danke!

(Vorrei semplicemente dire, in merito all'articolo 3, che la modifica che abbiamo testé approvato l'ha reso ancora meno chiaro. E' ovvio che i presentatori intendevano migliorare l'articolo, ma in realtà hanno complicato le cose. Perché i firmatari dell'emendamento volevano dire -- così almeno mi par di capire: le emittenti locali che inseriscono nel proprio palinsesto anche alcuni programmi ceduti da circuiti nazionali non sono considerate emittenti a diffusione nazionale. Ma così come'è formulato, il testo non risulta comprensibile. E se non è comprensibile per noi, non

sarà comprensibile neppure per la maggior parte della gente, mentre le leggi dovrebbero essere fatte in modo tale da poter essere capite da tutti.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 3 così emendato? Nessuno. Il proponente intende replicare? No.

Pongo in votazione l'art. 3 così emendato. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 3 emendato è approvato a maggioranza con 8 voti contrari.

Riprendiamo l'art. 5. Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Il proponente intende replicare? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI: Ich bin eine Antwort schuldig, und zwar dem Kollegen Tribus, der mich gefragt hat. Im Artikel 5 heißt es: "Steuer- und Krediterleichterung für jene Sender, die ein besonderes Kultur- und Informationsprogramm nach gewissen Kriterien anbieten". Was sind diese Steuer- und Krediterleichterungen und was ist das Gesetz Nr. 416 aus dem Jahre 1981? Ich habe es da vor mir liegen. Es betrifft also das Verlagswesen in Italien und sieht eigentlich in mehreren Artikeln, im Artikel 22, in den Artikeln 25 und 28 verschiedene steuerliche Erleichterungen und auch Beiträge vor, beispielsweise für den Kauf von Papier, das trifft auf die Sender sicherlich nicht zu, wohl aber beispielsweise für folgende Leistungen: für Telefongebühren, für Telegraphengebühren, für Postgebühren, für Transporte, und da definiert man ganz genau, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um diese Beiträge zu bekommen. Diese Beiträge, diese Steuererleichterungen, die für das Verlagswesen vorgesehen sind, sollen damit auch auf dieses Gesetz ausgedehnt werden.

(Devo una risposta al collega Tribus che mi ha rivolto una precisa domanda. All'articolo 5 si parla di agevolazioni fiscali e creditizie per le emittenti che offrono programmi informativi e culturali rispondenti a determinati criteri. In che cosa consistono queste agevolazioni fiscali e creditizie e qual è la legge 461 del 1981? Ho qui il testo davanti a me. Concerne l'editoria in Italia e prevede in diversi articoli, all'articolo 22, agli articoli 25 e 28, una serie di facilitazioni fiscali e di contributi. E' previsto ad esempio un contributo per l'acquisto della carta, cosa che non riguarda certo le emittenti radiotelevisive, ma ci sono anche altri contributi su altri tipi di spese - spese postali, telegrafiche e telefoniche, spese di trasporto - e il testo di legge definisce esattamente i requisiti necessari per accedervi. Con questo articolo chiediamo di estendere anche ai soggetti di questa legge i contributi e le agevolazioni fiscali previste per l'editoria.)

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 5. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? L'art. 5 è approvato a maggioranza con 8 voti contrari.

Qualcuno intende intervenire in dichiarazione di voto? Prego, cons. Boato.

BOATO: Roberto Franceschini dice "se bén dei ciaceroni voi todeschi", spero che nessuno si offendà, anche se gli italiani del Sudtirolo sono stati chiamati tedeschi, si usa "todesco" per sudtirolese, in Trentino.

Ho preso la parola in questa dichiarazione di voto proprio perché appartengo all'altra Provincia e perchè devo fare ammenda, assieme ad altre minoranze, che la legge è più importante e più grave di quello che sembrava in Commissione, dove ignoravamo l'esistenza di un disegno economico-politico, data la presenza di una lobby, che non è un termine offensivo, ma rappresenta un gruppo di forza economicamente rappresentativo, che si è identificato con una rappresentanza politica. È successo in Parlamento, succede anche nel nostro Consiglio regionale.

Voi dell'Alto Adige-Südtirol avete discusso nel vostro Consiglio provinciale questa legge un anno fa, ed in quella occasione, in particolare Arnold Tribus...

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di fare silenzio e non disturbare. Prego, cons. Boato.

BOATO: La ringrazio, signor Presidente. ...in particolare Arnold Tribus ha spiegato chiaramente le ragioni del voto contrario, che peraltro potrebbero essere sottoscrivibili anche da altri che hanno votato a favore, purtroppo ci dispiace.

Si è rivelato anche un approccio strano da parte di alcuni firmatari con questa battuta: "per salvarci da Berlusconi". Confesso che dopo questo dibattito, mi è più simpatico Berlusconi, perché almeno è un liberista e viva il liberismo, se siamo di fronte a questo neo-assistenzialismo del potere dei mass media.

Intervengo per sottolineare, come esponente dei Verdi, ma anche del Trentino, che le critiche relative all'attuale gestione pubblica del servizio televisivo, valgono tali e quali, se non aggravate, ciascuno vede peggio il suo, se volete, perché lo vede da vicino, anche per il Trentino, quello che è stato detto per il Sudtirolo, altro che pluralismo.

In un manuale del Sudtirolo, appena pubblicato dalla Provincia autonoma di Bolzano, prevalentemente su proposte del SVP, ma forse anche altri hanno delle responsabilità, i giudici del Consiglio di Stato sono definiti — vi risparmio nome e cognome perché sarebbe antipatico — 1) della SVP; 2) della SVP; 3) della DC. In previsione che giornalisti di quel famoso servizio televisivo e anche di quello che andiamo ad istituire, semi-pubblico o semi-privato o a spese pubblico—private, verranno definiti giornalisti del SVP, della DC e del PCI, perché non a caso il PCI ha votato a favore, la proposta di legge dovrebbe essere integrata, in maniera tale che quanto vale per i giudici, vale anche per i giornalisti è un errore materiale non averlo esplicitato.

Modestamente il successo delle Leghe del nord ha fatto paura anche a me, dal punto di vista culturale soprattutto, abbiamo una piccola Lega anche qui nel Trentino, che contraddittoriamente ha sottoscritto questa legge, però queste Leghe ci hanno fornito un segnale preventivo, facendo presente chele varie formazioni politiche, prevalentemente quelle maggioritarie, non dovrebbero continuare a mettere "le mani su tutto". In sostanza ci hanno informato che: la società civile è stanca, è stufa di questa espansione, bisogna ripensarci. Alcuni leader politici, di forze politiche diverse, non voglio tirar acqua al mulino di nessuno, hanno rilevato che sussiste il problema dell'autonomia, delle regioni che non ce l'hanno, ma soprattutto il problema della presenza dei partiti che occupano posti della società civile, posti non nel senso della sedia, ma luoghi.

Con questa legge spingiamo verso l'espansione, rispondendo irrisoriamente a questo allarme conseguente all'esito delle ultime elezioni, a questa protesta diffusa e generalizzata, poiché, pur espandendoci anche verso il settore privato televisivo, avremo il giornalista appartenente alla tal formazione politica, a quell'altra ed un'altra ancora, non che adesso non abbiamo questa possibilità, ma lo legittimeremo con una legge, per cui auspico che questo progetto non diventi una legge parlamentare valida a tutti gli effetti.

Concludendo, in merito allo stanziamento di due miliardi e mezzo, debbo rilevare che la Regione non ha competenza in materia, quindi rappresenta un segnale inadeguato per il futuro del bel bilancio regionale. Per quanto riguarda invece l'art. 1, che è l'unico che abbiamo votato, e precisamente la parte in cui recita "per evitare situazioni di oligopolio", ritengo che questa legge nel settore quaternario, post-moderno dei mass media e dell'informazione ultramoderna propone una situazione di oligopolio. Quindi la legge contraddice le dichiarazioni espresse da Arnold Tribus nel suo intervento nel dibattito generale.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Dieses Gesetz, d.h. das Staatsgesetz, das jetzt vom Senat genehmigt worden ist und das also von der Kammer, jedenfalls vom Parlament, genehmigt werden muß, wird sicher von der Provinz Bozen und auch von der Provinz Trient, höchstwahrscheinlich auch von der Region, angefochten, weil es die Zuständigkeiten, wie sie im Autonomiestatut und in den Durchführungsbestimmungen geschrieben stehen, eben nicht beachtet. Da erinnere ich noch, es gibt die Durchführungsbestimmung, Dekret des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691, die folgendes sagt, was die Provinz Bozen betrifft: Die Befugnisse der Staatsverwaltung im Sachgebiet der künstlerischen, kulturellen und erzieherischen Tätigkeiten mittels Rundfunk und Fernsehen, die von den zentralen und peripheren Organen des Staates ausgeübt werden, werden auf dem Territorium der Provinz Bozen von der Provinz Bozen im Sinne und innerhalb der Grenzen gemäß Artikel 16 des Autonomiestatutes und unter Einhaltung der Bestimmungen dieses Dekretes ausgeübt. Also, wir haben eine Durchführungsbestimmung, die in aller Form Befugnisse hinsichtlich Rundfunk und Fernsehen auf die Provinz Bozen überträgt, aufgrund des Artikels 8, also der Zuständigkeit für kulturelle, künstlerische und erzieherische Angelegenheiten, wo es eben im Autonomiestatut heißt: "auch mittels Rundfunk und Fernsehen". Dann haben wir die allgemeine Zuständigkeit, die auch für die Provinz Trient gilt, hinsichtlich Kommunikationswesen von örtlichem, provinziellen Interesse. Ich begründe die Gegenstimme unserer Gruppe, weil mit diesem Gesetz diese Zuständigkeiten, nicht nur die allgemeine Zuständigkeit über Kommunikationswesen, sondern auch die primäre Zuständigkeit der Provinz im Zusammenhang mit kulturellen, künstlerischen und erzieherischen Angelegenheiten, durch das Staatsgesetz noch einmal vernichtet wird und wir auf diese Art und Weise darauf verzichten. Und zwar trotz des Vorbehaltes, der da gemacht wird, denn dieser Vorbehalt wird seinerseits wieder überwunden. Kollege Peterlini, ich habe aufmerksam Deinen ganzen Ausführungen zugehört und ich glaube, wir setzen uns hier ja auseinander, daß ich nicht einerseits auf eine autonome Zuständigkeit bestehen kann und andererseits dann gleichzeitig sagen kann: Ja, aber wir dürfen nicht "Entweder alles oder nichts" verlangen, wir dürfen nicht auf die Autonomie bestehen, wir müssen uns unter Umständen auch mit weniger als der Autonomie zufriedengeben. Ja, dann wird eben der Verfassungsgerichtshof sagen, wenn er dann die Anfechtung überprüft: Ja, schön und recht, ihr könnt sogar Durchführungsbestimmungen ins Treffen führen, ihr könnt sogar Urteile des Verfassungsgerichtshofes, die später sind, von 1988, ins Treffen führen, aber ihr habt jetzt im Mai 1990 ein Votumsgesetz verabschiedet, wo ihr sagt: Ja, eigentlich sind wir letzten Endes auch zufrieden, wenn wir statt der Autonomie ein Mitspracherecht erhalten. Bitte, Peterlini, es stimmt, im Artikel vom Staatsgesetz ist für das Kabelfernsehen, wie Du gesagt hast, eine totale Delegierung an den Staat vorgesehen, das stimmt, während im alten Gesetz vom Jahr 1975, das noch in Kraft ist, die Zuständigkeit der Regionen im allgemeinen, also auch unsere, für Kabelfernsehen vorgesehen und anerkannt ist. Ja, und wir behaupten, daß wir zuständig sind. Dann können wir aber nicht gleichzeitig sagen: Im übrigen, wenn ihr uns die Zuständigkeit nicht zuerkennt, dann bitte wenigstens eine delegierte, eine übertragene Befugnis. Wenn das noch logisch ist, wird der Verfassungsgerichtshof jedenfalls sagen: ihr habt euch selber, indem ihr einem solchen Begehrungsgegesetzentwurf zugestimmt habt, mit weniger als der echten Autonomie zufriedengegeben und es ist sicher, daß der Artikel 48 des alten, noch in Geltung befindlichen Gesetzes durch dieses neue Gesetz aufgehoben ist, denn gemäß Eingangsbestimmungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch sind alle Bestimmungen früherer Gesetze aufgehoben, wenn sie entweder im Widerspruch sind oder durch das neue Gesetz gedeckt sind, das die Sache neu

regelt. Daher stimmen wir selbstverständlich gegen diesen Begehrensgesetzentwurf.

(Questa legge, intendo dire questa legge statale che è stata approvata dal Senato e che dev'essere ancora approvata dalla Camera, verrà sicuramente impugnata dalla Provincia di Bolzano e dalla Provincia di Trento e molto probabilmente anche dalla Regione perché non tiene conto delle competenze autonome contenute nello Statuto di autonomia e nelle norme di attuazione. Le norme di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 stabiliscono, per quanto riguarda la Provincia di Bolzano: "Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di attività artistiche, culturali ed educative con i mezzi radiotelevisivi esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato sono esercitate nell'ambito del proprio territorio dalla Provincia di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 dello Statuto di autonomia e con l'osservanza delle norme del presente decreto". Ci troviamo dunque di fronte ad una norma di attuazione che trasferisce espressamente alla Provincia di Bolzano delle attribuzioni in materia di radiotelevisione in base all'articolo 8 dello Statuto, cioè della competenza per le attività culturali, artistiche ed educative "anche con i mezzi radiotelevisivi", come dice appunto lo Statuto. Si tratta di una competenza generale, che vale anche per la Provincia di Trento, sulle comunicazioni di interesse locale, provinciale. Il nostro gruppo esprerà voto contrario perché con questa legge, con la legge statale, non solo vengono annullate una volta di più queste competenze generali in materia di comunicazioni, ma anche la competenza primaria assegnata alla Provincia per le attività culturali, artistiche ed educative e noi in questo modo rinunciamo a tali competenze. E questo nonostante la clausola di riserva che abbiamo inserito, perché essa viene a sua volta superata. Collega Peterlini, ho seguito attentamente le tue considerazioni e credo che il nocciolo della discussione sia questo: non possiamo contemporaneamente insistere sull'esistenza di una precisa competenza autonoma e poi dire: "non possiamo chiedere tutto o niente, non possiamo insistere sull'autonomia, magari dobbiamo accontentarci di qualche cosa di meno..." perché poi la Corte costituzionale, quando esaminerà l'impugnativa, dirà: sì, va bene, potete addirittura citare le norme di attuazione, potete addirittura citare le sentenze che questa Corte ha emesso successivamente, nel 1988, ma resta il fatto che nel maggio 1990 voi avete approvato un disegno di legge-voto in cui dichiarate che vi accontentate, anziché dell'autonomia, di un semplice diritto di partecipazione. Proprio così, Peterlini, nella legge statale è prevista una delega totale allo Stato per la televisione via cavo, come tu stesso hai ricordato, proprio così, mentre nella vecchia legge del 1975 ancora in vigore la competenza per la telediffusione via cavo era assegnata e riconosciuta alle Regioni in generale, dunque anche a noi. E noi ribadiamo la nostra competenza. Solo che allora non possiamo contemporaneamente dire: se non volete riconoscerci la competenza autonoma, assegneteci almeno una competenza delegata... Anche ammesso che tutto ciò sia logico, la Corte costituzionale dirà comunque: con l'approvazione di questo disegno di legge-voto voi stessi vi siete accontentati di qualcosa di meno rispetto all'autentica autonomia, ed è certo che l'articolo 48 della vecchia legge ancora in vigore verrà abrogato da questa nuova legge, perché in base alle disposizioni introduttive del codice civile sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi precedenti se in contrasto con la nuova legge che regola la materia o da questa superate. Per queste ragioni voteremo naturalmente contro questo disegno di legge-voto).

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich werde ganz bestimmt ganz kurz sein, denn wir haben heute den ganzen Tag für dieses Begehrensgesetz aufgewendet und ich hoffe wirklich, daß dieses Begehrensgesetz nicht das Ende anderer Begehrensgesetze macht, nämlich irgendwo in der Schublade verschwindet, denn es war ein sehr hart erarbeiteter

Gesetzentwurf, den wir heute diskutiert haben. Ich möchte nur auf die Ausführungen meiner zwei Vorredner ganz kurz eingehen, indem ich vorweg sage, daß selbstverständlich die Volkspartei, es ist ja ganz klar, diesem Gesetz zustimmen wird und auch hofft, daß all die positiven Folgen dieses Gesetzes wirksam werden.

Was den Kollegen Boato betrifft, möchte ich wirklich festhalten, daß ich ihn ja sonst wirklich sehr schätze, so wie er sagt, er schätzt die Südtiroler Volkspartei und die deutschen Kollegen. Ich schätze ihn schon, aber ich habe wirklich nicht verstanden, auf was er hinaus wollte, wenn er angefangen hat, aus einer Anfrage des Kollegen Tribus zu zitieren, der fragt, warum im Handbuch der Südtiroler Landesregierung geschrieben steht, daß die Staatsräte Parteien zugeordnet werden. Ich kann ihm versichern, daß die Antwort auf diese Anfrage, soweit ich informiert bin, bereits gegeben wurde. Es ist ein Versehen – fertig. Es ist ein Versehen, eine nicht sehr geschickte Angelegenheit, aber es ist echt ein Versehen und nichts anderes. Und wir haben... (Unterbrechung) ...Ja, das sagen Sie, daß es freudianisch ist, da bleibt jeder seiner Meinung. Es sind auch andere Fehler und auf die hat Dein Kollege auch hingewiesen. Aber wenn nun auf regionaler Ebene mit der Dezentralisierung selbstverständlich auch wiederum die politische Vertretung Mitentscheidungsträger bei den dezentralisierten Rundfunkorganisationen ist, dann ist es ganz klar, daß auch dort sicher das demokratisch erreichte, politische Verhältnis irgendwo respektiert wird. Somit finde ich das nicht nur nicht skandalös, sondern im Gegenteil, es ist normal, würde ich sagen. Das, glaube ich, hat nichts mit Liberalismus oder liberistischer Anschauung zu tun.

Aber das, auf was ich nochmals hinweisen wollte, das sind die gesamten Beiträge des Kollegen Benedikter, der heute die Verabschiedung dieses Begehrensgesetzentwurfes als einen generellen Verzicht auf Zuständigkeiten Südtirols, des Trentino und auch unserer Region im Bereich des Telekommunikationswesens hingestellt hat. Da möchte ich nochmals betonen, es wurde heute schon verschiedentlich gesagt, aber ich möchte es nochmals auch aus der Sicht unserer Gruppe betonen. Unsere Vorstellung von Autonomie kann nie und nimmer sein, daß wir auf jeden Fall auf staatliche Gesetze verzichten, die uns in unserer Autonomie Vorteile bringen, denn wir sind der Meinung, daß sich die Autonomie verteidigen läßt aufgrund der eigenen Zuständigkeiten, aufgrund der eigenen verfassungsrechtlichen Bestimmungen, die wir erreicht haben und hier in aller Konsequenz verteidigen, aber daß es überhaupt nicht angeht, daß man deshalb nicht zusätzliche Möglichkeiten, die sich auf Staatsebene für den Ausbau einer Autonomie ergeben, nicht nutzen soll. Und da möchte ich an ein anderes Beispiel erinnern, auch im Zusammenhang mit dem, was Kollege Benedikter gesagt hat, als es darum ging, diese famosen "FIO-Mittel" aus dem staatlichen Fonds für den Wohnbau zu beanspruchen. Während die Provinz Trient diese Mittel beansprucht hat und meines Wissens im Altstadtbereich in Trient sehr viel Investitionen zur Sanierung von Gebäuden getätigt hat – ich glaube etwas über 100 Milliarden Lire –, hat die Provinz Bozen auf diese 100 Milliarden verzichtet. Warum? Weil sie der Meinung war, daß es abzuklären war, ob diese Mittel über unsere direkte Autonomiezugeständnisse zu erwerben seien oder ob sie nur indirekt vom Staate kommen. Da muß ich sagen, bin ich der Meinung, daß es ein Fehler war, den die Provinz Südtirol sich geleistet hat, denn es fehlen uns eben diese 100 Milliarden, die wir bekommen hätten. Bei diesem Begehrensgesetzentwurf, von dem ich mir wünsche, daß er dann in Rom entsprechend zum Tragen kommt, weil sonst diese ganztägige Debatte vergebens gewesen wäre, geht es genau um dasselbe: Wir versuchen hier flankierend und konkurrierend mit den übrigen Regionen Italiens mehr Dezentralisierung vom Staate zu erreichen. Also, wir setzen uns dafür ein, daß der Zentralstaat Zuständigkeiten an die Regionen abgibt und in diesem Sinne finde ich es auf jeden Fall absolut richtig, daß auch wir unseren Beitrag leisten. Das heißt nicht, daß wir dadurch auf unsere Zuständigkeiten verzichten. Das,

glaube ich, ist hinreichend heute bereits gesagt worden. Auf jeden Fall kann ich die Autonomiepolitik nie und nimmer so verstehen, daß man nur mit dem, was man einmal ausgehandelt hat, weiterarbeitet und alles das, was auf staatlicher Ebene kommt, deshalb irgendwie nicht als erstrebenswert, als gut für die Autonomie betrachten kann, weil es eben nicht in unsere Zuständigkeiten fällt.

In diesem Sinne hoffe ich geklärt zu haben, wieso wir hier überhaupt nicht von irgendeinem Verzicht reden können, sondern diesen Begehrensgesetzentwurf eben als eine zusätzliche Maßnahme, als zusätzliche Chance in puncto Delegierung Zentralstaat-Regionen, in unserem Fall Zentralstaat-Provinzen im Bereich des Rundfunkwesens verstehen.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Sarò certamente molto breve perché abbiamo già dedicato a questo disegno di legge l'intera giornata. E poiché è nato da un lavoro duro e faticoso, spero vivamente che esso non faccia la fine di altri disegni di legge – voto scomparendo in qualche cassetto. Vorrei solo soffermarmi brevemente sulle considerazioni espresse dai due colleghi che mi hanno preceduto, premettendo che la Volkspartei, chiaramente, darà il proprio voto a questa legge e spera che gli effetti positivi prodotti da questa legge diventino realtà.)

Per quanto concerne il collega Boato, voglio precisare che lo stimo molto, com'egli afferma di stimare la Südtiroler Volkspartei e i colleghi tedeschi. Lo stimo molto ma non riesco proprio a capire dove voleva arrivare quando ha citato un'interrogazione del collega Tribus in cui si chiedeva come mai nel "Manuale dell'Alto Adige" pubblicato dalla Giunta provinciale di Bolzano si indicasse l'appartenenza partitica dei giudici del Consiglio di Stato. Posso assicurarlo che, per quanto mi risulta, quell'interrogazione ha già avuto la sua risposta. Si è trattato di una svista, punto e basta. Una svista, una faccenda un po' maledesta, ma si è trattato davvero di una svista e nient'altro. Noi abbiamo... (Interruzione) ...Lo dice Lei che si è trattato di un lapsus freudiano, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Ci sono anche altri errori, il tuo collega ha fatto presente anche quelli. In ogni caso è chiaro che se con la decentralizzazione a livello regionale i rappresentanti politici partecipano alle decisioni in seno agli organismi radiotelevisivi periferici, questi sicuramente rispecchieranno in qualche modo la proporzione politica che si è democraticamente instaurata. Perciò non solo non lo trovo scandaloso, anzi: è normale, dirci. Tutto questo, a mio avviso, non ha nulla a che vedere con il liberismo o con una visione liberistica.

Ma ciò su cui volevo ritornare sono tutti gli interventi del collega Benedikter, il quale ha definito l'approvazione di questo disegno di legge – voto un atto di generale rinuncia alle competenze della Provincia di Bolzano, della Provincia di Trento e anche nella nostra Regione nel settore delle telecomunicazioni. Vorrei ribadire ancora una volta – già altri l'hanno fatto oggi, ma vorrei ribadirlo dal punto di vista del nostro gruppo – che la nostra concezione dell'autonomia non potrà essere mai e poi mai quella di rinunciare a delle leggi statali quando queste sono in grado di apportare dei vantaggi all'autonomia stessa, perché riteniamo che l'autonomia possa adeguatamente tutelarsi con le competenze, con le norme di rango costituzionale che abbiamo raggiunto e che qui in tutta coerenza difendiamo. Perciò non è giusto non sfruttare le ulteriori possibilità che si offrono a livello statale per il potenziamento dell'autonomia. A questo riguardo vorrei ricordare un altro esempio, anche a proposito di quanto ha affermato il collega Peterlini: mi riferisco ai fondi FIO per l'edilizia abitativa. Mentre la Provincia di Trento ha chiesto di attingere a quei fondi ed ha già attivato, a quanto mi risulta, moltissimi interventi di recupero e restauro negli edifici del centro storico di Trento – per un investimento totale di oltre 100 miliardi di lire, credo – la Provincia di Bolzano ha rinunciato a questi 100 miliardi. Perché? Perché ha ritenuto che fosse da chiarirsi prima di tutto se tali fondi andavano acquisiti direttamente tramite le nostre competenze autonome o indirettamente quale concessione dello Stato. Questo, a mio avviso, è stato un errore che la Provincia di Bolzano ha compiuto, e oggi ci mancano appunto quei 100 miliardi che

avremmo potuto ricevere. Con questo disegno di legge-voto – che spero possa sortire a Roma degli effetti concreti, altrimenti tutto il lungo dibattito di quest'oggi sarà stato invano – si tratta esattamente della stessa cosa: noi qui cerchiamo, in mutuo sostegno e concorrenza con le altre Regioni d'Italia, di ottenere dallo Stato una maggiore decentralizzazione. Ci impegnamo, cioè, perché lo Stato centrale ceda alle Regioni determinate competenze, e in questo senso trovo assolutamente giusto che anche noi diamo il nostro contributo. Ciò non vuol dire che in questo modo noi rinunciamo alle nostre competenze. Questo, credo, l'abbiamo ripetuto abbastanza quest'oggi. In ogni caso la mia personale visione della politica autonomistica non mi condurrà mai e poi mai a lavorare solo sui risultati che ho già raggiunto e a rifiutare di considerare vantaggioso e positivo quello che arriva dallo Stato centrale solo perché non rientra nelle nostre competenze.

In questo senso spero di aver chiarito il motivo per cui non possiamo assolutamente parlare di rinuncia, bensì consideriamo questo disegno di legge-voto un'ulteriore strumento, un'ulteriore opportunità ai fini di un decentramento Stato-Regioni, nel nostro caso Stato-Province, in materia di radiotelevisione.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Grazie, signor Presidente. Avevo qualche difficoltà in passato a capire perché una legge che regolamentasse l'emittenza radiotelevisiva, sia pubblica, ma in particolar modo privata, non riuscisse a fare dei passi avanti, in Parlamento continuando a passare di rinvio in rinvio.

Debbo dire che forse oggi il lungo dibattito svoltosi ha contribuito a chiarirmi o forse a confondermi ancor più le idee, il che solo apparentemente è contraddittorio. Data l'enorme importanza che hanno assunto nel mondo moderno e nella società di oggi, soprattutto nella nostra società italiana, i mass media, in particolare l'emittenza radiotelevisiva, gli interessi che vengono mossi sono di una enormità non soltanto economica, ma anche politica, tali da mettere in moto dei meccanismi e delle forze che sono davvero prorompenti.

In questo senso mi meraviglio di chi si meraviglia che ci siano le lobbie, intese in senso positivo, dietro l'emittenza televisiva, lobbie pubbliche e private. Non mi sembra rappresenti una grande scoperta, direi che si è scoperta l'acqua calda, perchè quando si afferma che il primo canale della RAI è lottizzato alla DC, il secondo canale al PSI, il terzo canale al PCI, forse non si dice la verità, ma non ci si discosta molto. Tutto sarebbe scoprire cos'è e come si garantisce effettivamente un reale pluralismo; forse tornando a lavorare in RAI, potrei contribuire non dico a garantire il pluralismo, ma quanto meno a scindere e a rompere quello che, sia pure differenziato su tre partiti, è sicuramente un monopolio pubblico.

Direi che i vizi della TV pubblica sono parimenti presenti in quella che, secondo me a torto, con un grosso sforzo di fantasia viene definita la televisione privata, perchè notizie di stampa anche di questa mattina mi confermano sempre più che anche quella che è definita la televisione privata non è altro che un monopolio privato, che non è nemmeno poi tanto contrapposto al monopolio pubblico, se è vero che questo signor Berlusconi, titoli apparsi sui giornali di oggi, ha praticato sconti di parecchi miliardi alla DC e in misura molto maggiore al PSI, per quanto riguarda fatture emesse su spot che riguardavano la campagna elettorale pubblicitaria.

Secondo me il disegno di legge che viene proposto qui ha il merito di dire mettiamo fine a quello che è soltanto un apparente Far-West dell'emittenza privata, di piccole televisioni locali che stentano a sopravvivere, a far quadrare il proprio bilancio; a livello di regolamentazione statale questo Far-West è soltanto apparente e forse fa comodo dire che esiste, ma in realtà la regolamentazione sia pubblica che privata è saldamente nelle mani di

qualcuno.

Quindi ben venga una legge, sicuramente zeppa di difetti, sicuramente perfettibile, sicuramente rivedibile anche in qualche sua parte, probabilmente potrà essere anche rivista, perchè non è che approviamo una legge in questo momento, noi approviamo un progetto di legge che potrà poi essere ripreso in mano, riconsiderato, ridiscusso, emendato ecc. dal Parlamento, qualora dovesse diventare legge nazionale.

In questo senso mi sembra che il provvedimento abbia sicuramente una sua validità ed una sua positività ed è anche per questo che lo abbiamo votato e decidiamo di votarlo. Sono convinto che il privato, se si tratta di vero privato, non fasullo come è Berlusconi, che è tutt'altro che privato, risponde a ben altre logiche rispetto all'emittenza radiotelevisiva pubblica e a quella privata alla Berlusconi, che sostanzialmente è una sorta di monopolio fiancheggiatore del monopolio statale.

Quindi si tratta di scegliere fra il Far-West ed una regolamentazione, perfettibile fin che si vuole, ma pur sempre una regolamentazione. Non ho difficoltà ad affermare che sono convinto che le cose, in particolare nel settore dell'emittenza radiotelevisiva, sono deteriorate a tal punto che nessuna legge, per fatta male che sia, può renderle ulteriormente deteriorate o peggiorate. Per cui ben venga questo progetto di legge. Grazie.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Prego cons. Montali.

MONTALI: Ci si è lamentati che è da questa mattina che stiamo discutendo su questa legge, vorrei dire che se guardiamo l'ordine del giorno del nostro Consiglio, di argomenti sui quali possiamo spendere delle giornate di parole ce ne sono almeno un'altra quindicina. Ho l'impressione che tutti quanti critichino all'interno di sè la funzione di questo Consiglio regionale, che è solo questa: in Regione andiamo a fare un'inalazione di parole.

Il nostro gruppo ha votato contro tutti gli articoli, siamo intervenuti con delle specifiche critiche e puntualizzazioni sulle singole questioni ed è evidente che la nostra dichiarazione di voto non può essere che riassuntiva.

Vorrei che qualcuno si ricordasse l'interpretazione data dal cons. Boato per la parte finanziaria, quel miliardo e miliardo e mezzo non rappresentano un impegno per la Regione; cons. Boato, questa legge, se viene emessa dal Parlamento, prevede una copertura in merito alla quale il Parlamento darà poi disposizioni, peraltro la copertura della spesa è già garantita dall'articolo finanziario relativo al 25%, quale carico finanziario spettante agli enti locali. La mancanza della copertura avrebbe, secondo il proponente Peterlini, determinato la ripulsa da parte della Presidenza della Camera, non certo dal Palamento, di analoghe normative presentate da altre Regioni.

Per noi questa legge è contraddittoria negli articoli, nelle competenze, contraddittoria in quello che vorrebbe e non ottiene.

Può darsi che la mia tesi sia completamente contraria a quella esposta dal cons. Benedikter, ma il proponente Peterlini questa mattina si è lasciato scappare una considerazione, che avrebbe fatto bene a tenersi per sè; nello Statuto di autonomia, tra le competenze che sono passate alla Provincia di Bolzano, esiste la competenza in fatto di trasporti e comunicazioni, all'interno della Provincia di Bolzano sulla interpretazione di queste comunicazioni, che taluni hanno sempre intrapreso e per primo il cons. Benedikter, si pensava che queste comunicazioni dovevano significare anche telecomunicazioni, mentre invece si trattava solamente del settore dei trasporti e delle strade.

Il cons. Peterlini questa mattina ha detto sornionamente, ed era meglio che se lo tenesse per sè, abbiamo voluto usare lo stesso termine comunicazioni, perchè non si dice...

Non è attraverso queste leggi che si arriva a modificare le norme del pacchetto e lo Statuto di autonomia, che è una legge costituzionale e non sarà certo una legge ordinaria del Parlamento ad attribuire nuove competenze, che lo Statuto non attribuisce, alla Provincia di Bolzano, a quella di Trento e alla Regione.

Il voto negativo, ripeto, si riferisce soprattutto alla caratteristica, questa è una legge ammessa, presa, copiata da quello che hanno fatto le altre regioni, trasformata con una pratica autonomistica, perché diventi di carattere locale, ma resta uno strumento, che il cons. Brugger spera venga approvato dal Parlamento.

Dalle nostre parti si dice una brutta cosa: chi vive sperando, muore in brutto modo, noi non speriamo che venga emessa questa legge dal Parlamento, che tra l'altro arriva con un ritardo enorme, perché la legge nazionale è già passata al Senato; cosa pensate, che questa magnifica proposta, che parte da Trento in questi giorni, venga recepita dal Parlamento! Egregi signori, conosciamo qual è l'attività del Parlamento italiano, conosciamo delle leggi ben più importanti di questa, depositate ormai da mesi, che stanno aspettando. Quindi sono convinto che non arriverà mai in Parlamento questo progetto di legge e che avremo buttato via una giornata inutilmente, invece di dedicarci a questioni concrete, che forse dovremmo proporre, ma che è compito della Giunta regionale prospettarci.

Il nostro voto l'abbiamo illustrato ampiamente, passo per passo durante l'esame di questa legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner.

MERANER: Die Gegenstimme unserer Fraktion hat bereits unser Fraktionssprecher, Kollege Dr. Benedikter, angekündigt. Ich möchte nur noch dazu sagen, daß mich bei diesem Begehrensgesetzesantrag eines tröstet: daß wir wenigstens alle zusammen nur einen Tag verloren haben, aber daß uns wahrscheinlich größerer politischer Schaden erspart bleibt, weil dieses Gesetz ganz sicher in keiner irgendwelcher Weise die Gesetzgebung in Rom beeinflussen wird. Wer daraus eine persönliche Publizität machen will, der soll es tun, der soll weiterhin den Bürgern Sand in die Augen streuen. Wir werden die Gesetze dann vergleichen und es in Bälde wissen. Sonst werden wir uns korrigieren lassen, wenn wir nicht Recht haben. Aber es wird doch ein Sandstreuen in die Augen der Bürger sein, eine persönliche Publizität, die nichts kostet und im übrigen verlieren wir halt einen ganzen Tag wegen einer Sache, die sinnlos ist.

Nur eines ist dazu zu sagen: es stimmt mich traurig, wenn ich die Stellungnahme des Fraktionssprechers der Südtiroler Volkspartei, des Kollegen Dr. Siegfried Brugger, höre und deswegen nehme ich noch einmal Stellung. Denn er hat die Ja-Stimme zu diesem Begehrensgesetzesantrag in einer fürwahr politisch traurigen Art und Weise begründet und gerechtfertigt. Er wird mir nicht zuhören, aber vielleicht sagt es ihm dann jemand. Er hat nämlich die Begründung – ich konnte ja nicht wissen, daß in ihm ein kleiner Napoleon steckt – so formuliert, daß er damit die Ausrichtungsbefugnis des Staates nicht nur bestätigt, sondern sogar befürwortet. Denn er ist ja der politischen Meinung, daß der Staat ruhig überall dort, wo wir Kompetenzen haben, gesetzgeberisch tätig werden soll, auch wenn es gegen unsere Kompetenzen geht, wenn es uns möglicherweise nützt. In vielen Fällen wissen wir bereits, daß es uns nichts nützt. Aber es schlägt, Kollege Brugger, schon fast den Boden aus, wenn Du hier öffentlich bedauerst, daß Bozen – und da muß ich mal ausnahmsweise Deine Fraktion verteidigen – den großen Plutzer begangen hat und die 100 Milliarden zur Sanierung nicht angenommen hat, so wie das die Trentiner Kollegen getan haben, die es in dieser Hinsicht politisch vielleicht etwas leichter haben als wir Südtiroler. Somit befürwortest Du ausdrücklich, daß trotz dieses Plutzers der Südtiroler Volkspartei der Staat zumindest bis jetzt, soweit ich

weiß, 21 Milliarden Lire für den Wohnbau der Stadt Bozen überwiesen hat und daß diese nicht dem Art. 15 unterliegen, wo Proporz und Bedarf vorgesehen ist. Wer eine solche Politik führt, der sollte dann auch gleich sagen: ich bin nicht bereit eine Politik zu führen, die ein Überleben der Deutschen und Ladinier in ihrer angestammten Heimat zum Ziel hat, sondern ich will eine möglichst rasche Italienisierung unserer Heimat, wenn wir nur viel Geld dafür bekommen. Das ist der Tenor einer solchen Politik, Kollege Brugger. Aber vielleicht hast Du es selber nicht verstanden, wir haben Dich sehr gut verstanden.

(Il nostro capogruppo, dott. Benedikter, ha già annunciato il nostro voto contrario. A questo proposito vorrei ancora dire che di questo progetto di legge voto mi consola una cosa: che almeno tutti abbiano perso un giorno intero, ma forse ci viene risparmiato un danno politico maggiore, perché sicuramente questa legge non influenzera in alcun modo la legislazione di Roma. Chi vuole farne uno strumento di pubblicità personale, lo faccia pure, continui pure a gettare fumo negli occhi dei cittadini. Quando confronteremo le due leggi lo sapremo subito, in caso contrario accetteremo di essere corretti, se non abbiamo ragione. Ma per i cittadini è un raggiro, uno strumento di pubblicità personale, che non costa nulla. E poi spiechiamo un giorno intero per una cosa che è inutile.)

Aggiungo ancora una cosa: mi deprime sentire la presa di posizione del collega dott. Sigfried Brugger, capogruppo dell'SVP, pertanto intendo replicare. Perchè egli ha motivato e giustificato il voto favorevole a questa proposta di legge voto in modo politicamente davvero triste. Probabilmente non mi sta ascoltando, ma forse qualcuno glielo riferirà. Infatti, stando alla sua motivazione, — non potevo sapere che è un Napoleone sotto mentite spoglie — egli non solo conferma, ma addirittura approva il potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato. Perchè è sua opinione politica che lo Stato possa tranquillamente intervenire a livello legislativo in tutte quelle materie di nostra competenza, anche andando contro di esse, se eventualmente ciò ci può tornare utile. In molti casi sappiamo già che non è così. Ma collega Brugger, è veramente il colmo che tu qui lamenti pubblicamente il fatto che Bolzano — e qui eccezionalmente devo difendere il tuo partito —, ha preso un grosso granchio non accettando i 100 miliardi per il risanamento, come invece hanno fatto i colleghi di Trento, i quali in questo senso hanno una vita forse politicamente più facile che non noi sudtirolesti. E così hai espressamente approvato che, nonostante questo granchio della SVP, lo stato fino ad oggi, per quanto ne so, ha versato 21 miliardi per l'edilizia nella città di Bolzano, i quali non rientrano nell'ambito dell' art. 15, dove sono previsti i criteri della proporzionale e del bisogno . Chi adotta questo tipo di politica, dovrebbe subito dire: non sono disposto a seguire una politica, che si propone la sopravvivenza dei tedeschi e dei ladini nella loro patria naturale, bensì voglio una italianizzazione possibilmente rapida della nostra patria, se in cambio otteniamo tanti soldi. Ecco il tenore di una simile politica, collega Brugger. Ma forse tu stesso non l'hai capito. Però noi ti abbiamo capito bene.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire in dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge n. 3.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	41
schede favorevoli	26

schede contrarie	14
schede bianche	1

Il Consiglio approva.


Di fronte a 24 punti dell'ordine del giorno in sospeso, il Presidente dovrebbe riconvocare il Consiglio alle ore 20.00.

Faccio presente ai consiglieri che vorrei esaurire l'ordine del giorno nel corso delle prossime sedute. Ancora una volta la Presidenza è ottimista, è convinta di trovare la collaborazione dell'intero Consiglio.

Questa sera comunque chiudo la seduta alle 17.43, comunicando che i lavori riprenderanno domani mattina, alle ore 10.00.


La seduta è tolta.

(ore 17.43)



A L L E G A T I





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 13 febbraio 1990

n. 29/X

Al Signor
Presidente del Consiglio regionale
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

Il sottoscritto Consigliere del Movimento Sociale
Italiano

INTERROGA


la Giunta regionale per conoscere:

- a) L'elenco nominativo del personale assunto nel corso della IX Legislatura ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, con l'indicazione del trattamento economico e dell'eventuale rinnovo del contratto;
- b) l'elenco nominativo del personale assunto nel corso della IX Legislatura ai sensi dell'articolo 17 citato al quale sia stato successivamente assegnato posto di ruolo nella Regione, con l'indicazione delle modalità di nomina (pubblico concorso, concorso riservato od altro, con l'indicazione dei singoli provvedimenti normativi);
- c) come siano determinate e definite nelle singole fattispecie le "particolari esigenze di servizio" menzionate nell'articolo 17 citato per l'assunzione del personale di cui al punto a).

A norma di Regolamento il sottoscritto chiede
risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
Claudio TAVERNA

Pervenuta alla Presidenza
del Consiglio regionale in data
13 febbraio 1990, prot. n. 1522



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990 Trient, 13. Februar 1990

Nr. 29/X

AN DEN
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

T R I E N T

A N F R A G E

Unterfertigter Regionalratsabgeordneter des "Movimento Sociale Italiano" erlaubt sich, den Regionalausschuß zu

b e f r a g e n

um zu erfahren:

- a) das Namensverzeichnis jener Bediensteten, die im Laufe der IX. Legislaturperiode gemäß Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 eingestellt worden sind, sowie die Besoldung und die eventuelle Vertragserneuerung;
- b) das Namensverzeichnis jener Bediensteten, die im Laufe der IX. Legislaturperiode gemäß genanntem Artikel 17 eingestellt worden sind und denen nachher eine Planstelle der Region zugewiesen worden ist, sowie die Art und Weise der Ernennung (öffentlicher Wettbewerb, Sonderwettbewerb oder ähnliches mit Angabe der einzelnen Verfügungen);
- c) wie in den einzelnen Fällen die "besonderen Dienstfordernisse" laut genanntem Artikel 17 für die Aufnahme der unter Punkt a) angeführten Bediensteten festgelegt und definiert worden sind.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.


gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
- dott. Claudio Taverna -

Beim Präsidium des Regionalrats
am 13. Februar 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 1522

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione I - Affari del personale

Ufficio assunzioni e gestione giuridica del personale



Autonome Region Trentino-Südtirol

Abteilung I - Personalangelegenheiten

Amt für Personaleinstellung und für die dienstrechtliche
Verwaltung des Personals

PROT.

10885 | SGC | | | UD/mc

23 aprile 1990


38100 TRENTO
TRIENT

Tel. 37022 - Telex 400093

RIFER.
BEZUG

OGGETTO
BETRIFFT

Risposta all'interrogazione
n. 29/X.



Al Consigliere Regionale
CLAUDIO TAVERNA

Al Presidente
del Consiglio Regionale
FRANCO TRETTER
LORO SEDI

Con riferimento ai contenuti dell'interrogazione di cui all'oggetto si trasmettono in allegato distinti elenchi:

- a) del personale assunto nella IX legislatura ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 26 agosto 1968 n. 20, con indicazione della data di assunzione in servizio e dei successivi provvedimenti di rinnovo (All. A).
 Si precisa che, ai sensi della norma citata, spetta a detto personale il trattamento economico iniziale corrispondente alla qualifica funzionale a cui esso e' aggregato. Viene quindi indicato a tal fine in specifica colonna la qualifica funzionale di riferimento per la corresponsione del trattamento economico;
- b) del personale cosi' assunto immesso in ruolo nel corso della IX legislatura (All. B).
 Si precisa che l'inquadramento nei ruoli regionali e' stato espressamente previsto dall'art. 57 della Legge regionale 11 giugno 1987 n. 5.
 Per il personale assegnato a mansioni della ex carriera ausiliaria il passaggio nei ruoli e' stato subordinato al solo parere favorevole del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, mentre per tutto il restante personale la norma ha disposto l'inquadramento "nei limiti dei posti disponibili, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge".

Circa le particolari esigenze di servizio cui e' subordinata l'assunzione di personale ai sensi dell'art. 17 Legge regionale 20/68 si fa presente, in termini generali, che l'attuale organico del personale regionale e' di 850 dipendenti (Allegato C Legge Regionale 5/87), e che i posti coperti da personale di ogni genere (sia di ruolo che a sensi dell'art. 17 succitato) sono pari a 674.

Si tratta di carenze di personale pressoche' endemiche che pongono l'Amministrazione in costante difficolta' di gestione sia in sede che negli uffici periferici. Esse sono legate fra l'altro all'impossibilita' di procedere in via ordinaria alla copertura dei posti mediante l'indizione di concorsi pubblici ordinari, che sono ancora sostanzialmente bloccati dal complicato nuovo sistema ordinamentale e di inquadramento del personale disposto dalla Legge 312/1980.

Tale procedimento e' tutt'ora in corso, per quanto l'Amministrazione regionale abbia cercato di anticiparne le fasi di attuazione rispetto allo Stato.

In tale situazione non e' stato difficile neppure per l'organo di controllo riconoscere l'esistenza del presupposto delle "particolari esigenze di servizio" previste dall'art. 17 della Legge regionale 20/68.

Si confida di aver fornito esauriente risposta ai singoli quesiti indicati nell'interrogazione.



IL PRESIDENTE
- dott. Tarcisio Andreolli -


Elenco nominativo del personale assunto nel corso della IX Legislatura ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20, con l'indicazione del trattamento economico e dell'eventuale rinnovo del contratto.

COGNOME E NOME	DATA ASS. !art. 17	TRATT. ECON. !CORRIS. INIZ. !DELLA Q.F.	DECORR I rinn.	DECORR. II rinn.
STAFFLER Dorothea	1.3.85	settimana	1.3.86	dim. 1.8.86
RAFFAELLI Lucia	1.3.85	settimana	1.3.86	1.3.87*
PANCHERI France- SCO	1.7.88	settimana	1.7.89	-
GAMPER Sieghard	2.1.85	sesta	2.1.86	2.1.87*
SINOSI Antonio	2.1.85	sesta	2.1.86	2.1.87*
RAIMONDI Antonio	2.1.85	sesta	2.1.86	2.1.87*
CHINI Molinari Maria Giulia	2.1.85	sesta	2.1.86	2.1.87*
AZZARI Giuseppe	2.1.85	sesta	2.1.86	2.1.87*
BOSETTI Diego	2.1.85	sesta	2.1.86	2.1.87*
DE VIGILI Alberto	1.7.85	sesta	1.7.86	1.7.87*
BASSOT Alberto	2.12.85	sesta	2.12.86	*
MOELTNER Siegrid	2.12.85	sesta	2.12.86	*
VORHAUSER Norbert	16.2.87	sesta	-	*
BUGNOTTI Giuliano	4.9.87	sesta	4.9.88	4.9.89
ERLACHER Herbert	1.7.88	sesta	1.7.89	-
EISENDLE Elisabeth	15.7.88	sesta	15.7.89	-
SIMONETTI Cristina	3.10.88	sesta	3.10.89	-
FRANCH Adina	3.10.88	sesta	3.10.89	-
MICHELI Graziano	1.9.88	sesta	1.9.89	-
ARMELLINI Alvaro	3.10.88	sesta	3.10.89	-

COGNOME E NOME	DATA ASS.	TRATT.ECON.	DECORR.	DECORR.
	!art. 17	!CORRIS.INIZ.!	I rinn .!	II rinn.
		!DELLA Q.F. !	!	!
LEIMGRUBER Ruth dimess.23.10.87	2.01.85	quarta	2.01.86	2.01.87*
MODENA Milvana ved.Kettmaier	2.01.85	quarta	2.01.86	2.01.87*
GIORDANI Emanuela	1.07.85	quarta	1.07.86	1.07.87*
DEBORTOLI Mario	1.07.85	quarta	1.07.86	1.07.87*
PEDEVILLA Maria Rosaria	1.07.85	quarta	1.7.86	1.7.87*
STECKHOLZER Sibylle	1.07.85	quarta	1.7.86	1.7.87*
DEMATTÉ' Fabio dimess.13.1.89	1.10.86	quarta	1.10.87	- *
von VEROCAI Ilse	1.10.86	quarta	1.10.87	- *
CHIOGNA Maddalena	16.03.87	quarta	-	- *
BRUNNER Ulrike	15.09.87	quarta	15.9.88	15.9.89
MATTIVI Andreatta Lina	15.9.87	quarta	15.9.88	15.9.89
ENDRIZZI Mariapia	15.9.87	quarta	15.9.88	15.9.89
CALOVI Roberto	16.5.88	quarta	16.5.89	-
GIRARDI Alberto	16.5.88	quarta	16.5.89	-
LARCH Susanna	1.7.88	quarta	1.7.89	-
MAIR Guenther	1.7.88	quarta	1.7.89	-
KAINZ Margareth	15.7.88	quarta	15.7.89	-
ASSON Sergio	3.10.88	quarta	3.10.89	-
BUSARELLO Floria	1.9.88	quarta	1.9.89	-
MERCURI Renata	3.10.88	quarta	3.10.89	-

COGNOME E NOME	DATA ASS. art. 17	TRATT.ECON. CORRIS.INIZ. DELLA Q.F.	DECORR I rinn.	DECORR. II rinn.
TOCCOLI Ottorino	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
BRAGAGNA Carlo	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
BEATRICI Franco	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
KORNPROBST Konrad	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
ZUCCATTI Marco	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
MAIR Karl	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
PROSCH Hermann	2.1.85	seconda	2.1.86	2.1.87
CASTELLANI Luca	1.7.88	seconda	1.7.89	-

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1315 del 3 settembre 1987, registrata alla Corte dei conti il 21.10.1987, reg. 9 - fgl. 124, il rapporto d'impiego temporaneo e' stato prorogato fino al momento dell'approvazione della graduatoria del concorso per esame speciale per l'inquadramento in ruolo.



Allegato B

Elenco nominativo del personale assunto nel corso della IX Legislatura ai sensi dell'art. 17 citato al quale sia stato successivamente assegnato posto di ruolo nella Regione.

COGNOME NOME	INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO DEL PERS.REG.				
	modalita' di nomina	Q.F.	decorr.	delib.G.R.	
RAFFAELLI Lucia	esame speciale! !art.57 L.R. !11.6.87,n. 5	VII	1.1.88	n. 2444 !del 30.12.87	
GAMPER Sieghard	idem	VI	idem	n. 2446 !del. 30.12.87	
SINOSI Antonio	idem	VI	idem	n. 2445 !del 30.12.87	
RAIMONDI Antonio	idem	VI	idem	n. 2446 !del 30.12.87	
CHINI Molinari Maria Giulia	idem	VI	idem	idem	
AZZARI Giuseppe	idem	VI	idem	idem	
BOSETTI Diego	idem	VI	idem	idem	
DE VIGILI Alberto	idem	VI	idem	n. 2447 !del 30.12.87	
BASSOT Alberto	idem	VI	idem	n. 2447 !del 30.12.87	
MOELTNER Siegrid	idem	VI	idem	n. 2446 !del 30.12.87	
VORHAUSER Norbert	idem	VI	idem	n. 2447 !del 30.12.87	

COGNOME NOME	INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO DEL PERS.REG.				
	modalita' di nomina	Q.F.	decorr.	delib.G.R.	
MODENA Milvana ved.Kettmaier	esame speciale art.57 L.R. 11.6.87, n.5	IV	1.08.88	n. 2448 del 30.12.87	
GIORDANI Emanuela	idem	IV	1.08.88	idem	
DEBORTOLI Mario	idem	IV	1.08.88	idem	
PEDEVILLA Maria Rosaria	idem	IV	1.08.88	idem	
STECKHOLZER Sibylle	idem	IV	1.08.88	idem	
DEMATTÉ Fabio dimess.13.1.89	idem	IV	1.08.88	idem	
von VEROCAI Ilse	idem	IV	1.08.88	idem	
CHIOGNA Maddalena	idem	IV	1.08.88	idem	
TOCCOLI Ottorino	Art.57 L.R. 11.6.87, n. 5 II e IV comma	III	9.7.87	del.n. 1013 9.7.87	
BRAGAGNA Carla	idem	III	idem	idem	
BEATRICI Franco	idem	III	idem	idem	
KORNPROBST Konrad	idem	III	idem	idem	
ZUCCATTI Marco	idem	III	idem	idem	
MAIR Karl	idem	III	idem	idem	
PROSCH Hermann	idem	III	idem	idem	
CASTELLANI Luca	-	III	-	-	



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTO-SÜDTIROL
Abteilung I - Personalangelegenheiten
Amt für Personaleinstellung und für
die dienstrechtliche Verwaltung
des Personals

Trent, 23. April 1990
Prot. 10885 SGC UD/mc

Prot. Nr. 1838 Reg. Rat
vom 3. Mai 1990

BETRIFFT: Beantwortung der Anfrage Nr. 29/X

Herrn
CLAUDIO TAVERNA
Regionalratsabgeordneten

und zur Kenntnis:

An den Herrn Präsidenten
des Regionalrats FRANCO TRETTER

Mit Bezug auf die in obgenannter Anfrage enthaltenen Thematik
sende ich Ihnen in der Anlage zwei getrennte Aufstellungen zu:

- a) der Bediensteten, die in der IX. Legislaturperiode gemäß Art. 17 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20 aufgenommen worden sind, und zwar mit Angabe des Datums der Einstellung und der nachfolgenden Maßnahmen zur Erneuerung des Dienstverhältnisses (Anlage A).
Dabei weise ich darauf hin, daß gemäß obgenannter Bestimmung diesen Bediensteten das Anfangsgehalt des Funktionsrangs zusteht, dem sie angehören. In einer besonderen Spalte wird somit für die Bezahlung der jeweiligen Besoldung der entsprechende Funktionsrang angegeben;
- b) der auf diese Weise eingestellten Bediensteten, die im Laufe der IX. Legislaturperiode in den Stellenplan eingestuft worden sind (Anlage B).
Dabei weise ich darauf hin, daß die Einstufung in die Stellenpläne der Region ausdrücklich mit Art. 57 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5 vorgesehen wird. Für die Bediensteten, denen Aufgaben der ehemaligen einfachen Laufbahn zugewiesen worden sind, ist für den Übergang in die Stellenpläne nur die befürwortende Stellungnahme des Beirates für Organisation und Personalangelegenheiten erforderlich. Für alle anderen

Bediensteten schreibt die Bestimmung die Einstufung "im Rahmen der verfügbaren Stellen... nach vorherigem Wettbewerb mit Sonderprüfung vor, der innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes auszuschreiben ist".

Was die besonderen Diensterfordernisse anbelangt, die für die Einstellung des Personals laut Art. 17 des Regionalgesetzes 20/68 notwendig sind, bringe ich zur Kenntnis, daß der derzeitige Stellenplan der Region insgesamt 850 Bedienstete umfaßt (Anlage C Regionalgesetz 5/87) und daß 674 Stellen von Bediensteten jeden Rechtsstatus (Stellenplanbedienstete und Bedienstete, die gemäß obgenanntem Art. 17 aufgenommen worden sind) besetzt sind.

Die Personallücken sind beinahe chronisch und bringen die Verwaltung sowohl am Hauptsitz als auch in den Außenämtern bei ihrer Führung ständig in Schwierigkeiten. Diese sind unter anderem darauf zurückzuführen, daß es unmöglich ist, die Stellen auf dem üblichen Weg mittels Ausschreibung ordentlicher öffentlicher Wettbewerbe zu besetzen, da die Wettbewerbe vor allem wegen des komplizierten neuen Systems der Ordnung und Einstufung der Bediensteten, wie es mit Staatsgesetz 312/1980 vorgesehen wurde, noch immer blockiert sind.

Dieses Durchführungsverfahren ist derzeit noch immer im Gang, wenn auch die Regionalverwaltung versucht, die einzelnen Durchführungsstufen im Vergleich zum Staat vorzuziehen.

In dieser Lage ist es auch dem Aufsichtsorgan nicht schwergefallen, die mit Artikel 17 des Regionalgesetzes 20/68 vorgesehene Voraussetzung der "besonderen Diensterfordernisse" anzuerkennen.

Ich hoffe somit, die einzelnen Fragen der Anfrage erschöpfend beantwortet zu haben.

DER PRÄSIDENT

- Dr. Tarcisio Andreolli -

ANLAGE A

Namensverzeichnis der Bediensteten, die im Laufe der IX. Legislaturperiode gemäß Art. 17 d. RG v. 26. August 1968, Nr. 20 aufgenommen worden sind, sowie Angabe der Besoldung und der eventuellen Erneuerung des Dienstverhältnisses.

VOR- und ZUNAME	DATUM EINST. lt. Art. 17	BESOLDUNG d. ANFANGS- FUNKTIONSR.	ABLAUFZEIT 1. ERNEUERUNG	ABLAUFZEIT 2. ERNEUERUNG
STAFFLER Dorothea	1.3.85	siebte	1.3.86	ent. 1.8.86
RAFFAELLI Lucia	1.3.85	siebte	1.3.86	1.3.87*
PANCHERI Francesco	1.7.88	siebte	1.7.89	-
GAMPER Sieghard	2.1.85	sechste	2.1.86	2.1.87*
SINOSI Antonio	2.1.85	sechste	2.1.86	2.1.87*
RAIMONDI Antonio	2.1.85	sechste	2.1.86	2.1.87*
CHINI Molinari	2.1.85	sechste	2.1.86	2.1.87*
Maria Giulia				
AZZARI Giuseppe	2.1.85	sechste	2.1.86	2.1.87*
BOSETTI Diego	2.1.85	sechste	2.1.86	2.1.87*
DE VIGILI Alberto	1.7.85	sechste	1.7.86	1.7.87*
BASSOT Alberto	2.12.85	sechste	2.12.86	*
MOELTNER Siegrid	2.12.85	sechste	2.12.86	*
VORHAUSER Norbert	16.2.87	sechste	-	*
BUGNOTTI Giuliano	4.9.87	sechste	4.9.88	4.9.89
ERLACHER Herbert	1.7.88	sechste	1.7.89	-
EISENDLE Elisabeth	15.7.88	sechste	15.7.89	-
SIMONETTI Cristina	3.10.88	sechste	3.10.89	-
FRANCH Adina	3.10.88	sechste	3.10.89	-
MICHELI Graziano	1.9.88	sechste	1.9.89	-
ARMELLINI Alvaro	3.10.88	sechste	3.10.89	-
LEIMGRUBER Ruth	2.1.85	vierte	2.1.86	2.1.87*
entl. 23.10.87				
MODENA Milvana				
Wwe. Kettmaier	2.1.85	vierte	2.1.86	2.1.87*
GIORDANI Emanuela	1.7.85	vierte	1.7.86	1.7.87*
DEBORTOLI Mario	1.7.85	vierte	1.7.86	1.7.87*
PEDEVILLA Maria	1.7.85	vierte	1.7.86	1.7.87*
Rosaria				
STECKHOLZER Sybille	1.7.85	vierte	1.7.86	1.7.87*
DEMATTÉ' Fabio	1.10.86	vierte	1.10.87	- *
entl. 13.1.89				
von VEROCAI Ilse	1.10.86	vierte	1.10.87	- *
CHIOGNA Maddalena	16.3.87	vierte	-	- *
BRUNNER Ulrike	15.9.87	vierte	15.9.88	15.9.89
MATTIVI Andreatta	15.9.87	vierte	15.9.88	15.9.89
Lina				
ENDRIZZI Mariapia	15.9.87	vierte	15.9.88	15.9.89
CALOVI Roberto	16.5.88	vierte	16.5.89	-


VOR- und ZUNAME	DATUM EINST. lt. Art. 17	BESOLDUNG d. ANFANGS- FUNKTIONSR.	ABLAUFZEIT 1. ERNEUERUNG	ABLAUFZEIT 2. ERNEUERUNG
GIRARDI Alberto	16.5.88	vierte	16.5.89	-
LARCH Susanna	1.7.88	vierte ...	1.7.89	-
MAIR Günther	1.7.88	vierte	1.7.89	-
KAINZ Margareth	15.7.88	vierte	15.7.89	-
ASSON Sergio	3.10.88	vierte	3.10.89	-
BUSARELLO Floria	1.9.88	vierte	1.9.89	-
MERCURI Renata	3.10.88	vierte	3.10.89	-
TOCCOLI Ottorino	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
BRAGAGNA Carlo	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
BEATRICI Franco	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
KORNPROBST Konrad	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
ZUCCATTI Marco	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
MAIR Karl	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
PROSCH Hermann	2.1.85	zweite	2.1.86	2.1.87
CASTELLANI Luca	1.7.88	zweite	1.7.89	-


Mit Beschuß des Regionalausschusses Nr. 1315 v. 3. September 1987 - beim Rechnungshof am 21. 10. 1987, Reg. 9, Blatt 124 registriert - ist das zeitweilige Dienstverhältnis bis zur Genehmigung der Rangordnung des Wettbewerbs nach Sonderprüfung für die Einstufung in den Stellenplan verlängert worden.

ANLAGE B

Namensverzeichnis der Bediensteten, die im Laufe der IX. Legislaturperiode gemäß genanntem Art. 17 aufgenommen worden sind und denen später eine Stelle im Stellenplan der Region zugewiesen worden ist.

VOR-UND ZUNAME	EINSTUF. IN DEN EINHEITSSTELLENPLAN d.PERSONALS d.REGION			
	Art der Ernennung	Funk.-Rang	Ablauf-zeit	Beschluß des Regionalausschusses
RAFFAELLI Lucia	Sonderprüfung Art. 57 R.G. 11. 6. 87, Nr. 5	VII	1.1.88	Nr. 2444 v. 30.12.87
GAMPER Sieghard	idem	VI	idem	Nr. 2446 v. 30.12.87
SINOSI Antonio	idem	VI	idem	Nr. 2445 v. 30.12.87
RAIMONDI Antonio	idem	VI	idem	Nr. 2446 v. 30.12.87
CHINI Molinari	idem	VI	idem	idem
Maria Giulia				
AZZARI Giuseppe	idem	VI	idem	idem
BOSETTI Diego	idem	VI	idem	idem
DE VIGILI Alberto	idem	VI	idem	Nr. 2447 v. 30.12.87
BASSOT Alberto	idem	VI	idem	Nr. 2447 v. 30.12.87
MOELTNER Siegrid	idem	VI	idem	Nr. 2446 v. 30.12.87
VORHAUSER Norbert	idem	VI	idem	Nr. 2447 v. 30.12.87
MODENA Milvana	Sonderprüfung Art. 57 R.G. 11.6.87, Nr. 5	IV	1.08.88	Nr. 2448 v. 30.12.87
Wwe. Kettmaier				
GIORDANI Emanuelia	idem	IV	1.08.88	idem
DEBORTOLI Mario	idem	IV	1.08.88	idem
PEDEVILLA Maria	idem	IV	1.08.88	idem
Rosaria				
STECKHOLZER	idem	IV	1.08.88	idem
Sybille				
DEMATTÉ' Fabio	idem	IV	1.08.88	idem
entl. 13.1.89				
von VEROCAI Ilse	idem	IV	1.08.88	idem
CHIOGNA Maddalena	idem	IV	1.08.88	idem
TOCCOLI Ottorino	Art. 57 R.G. 11.6.87, Nr. 5 II und IV Absatz	III	9.07.87	Nr. 1013 vom 9.7.87
BRAGAGNA Carla	idem	III	idem	idem
BEATRICI Franco	idem	III	idem	idem
KORNPROBST Konrad	idem	III	idem	idem
ZUCCATTI Marco	idem	III	idem	idem
MAIR Karl	idem	III	idem	idem
PROSCH Hermann	idem	III	idem	idem
CASTELLANI Luca	-	III	-	-





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1990

Trento, 22 marzo 1990

N. 34

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

I sottoscritti Consiglieri regionali del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale interrogano il Signor Presidente del Consiglio regionale per ottenere le seguenti informazioni:

- il numero delle assenze dei singoli Consiglieri dalle sedute del Consiglio regionale nell'attuale Legislatura;
- il numero delle assenze dei singoli Consiglieri dalle sedute di Commissione;
- il numero dei disegni di legge presentati dai singoli Assessori regionali;
- il numero delle mozioni attinenti le specifiche competenze della Regione presentate e discusse;
- il numero delle mozioni che hanno investito temi d'altro genere non attinenti alle competenze della Regione, oresentate e discusse nel corso della prima parte di questa Legislatura.

A termine di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Giorgio HOLZMANN
- Claudio TAVERNA
- Marco BOLZONEULLO
- Luigi MONTALI

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
in data 22 marzo 1990, prot. n. 1664.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1990 Trient, 22. März 1990

Nr. 34/X

An den
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS
T R I E N T

A N F R A G E


Die unterfertigten Regionalratsabgeordneten des "Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale" befragen den Präsidenten des Regionalrates, um folgende Informationen zu erhalten:

- die Anzahl der Abwesenheiten der einzelnen Regionalratsabgeordneten von den Sitzungen des Regionalrates während dieser Gesetzgebungsperiode;
- die Anzahl der Abwesenheiten der einzelnen Regionalratsabgeordneten von den Kommissionssitzungen;
- die Anzahl der von den einzelnen Regionalassessoren vorgelegten Gesetzesentwürfe;
- die Anzahl der eingereichten und behandelten Beschlussanträge, die in die Zuständigkeit der Region fallen;
- die Anzahl der Beschlussanträge, die andere, nicht in die Zuständigkeit der Region fallende Themenkreise betrafen und die im Laufe des ersten Teiles der Gesetzgebungsperiode vorgelegt und behandelt wurden.

Gemäß Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
- Giorgio HOLZMANN -
- Claudio TAVERNA -
- Marco BOLZONEULLO -
- Luigi MONTALI -

Beim Präsidium des Regionalrats
am 22. März 1990 eingegangen,
Prot. Nr. 1664.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Trento, 8 maggio 1990
prot. n. 1858 Cons.reg.

Ill.mo Signor
Giorgio HOLZMANN
Consigliere regionale
Via Sassari, 83/1
39100 BOLZANO

Ill.mo Signor
dott. Claudio TAVERNA
Consigliere regionale
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100 TRENTO

Ill.mo Signor
geom. Marco BOLZONEULLO
Consigliere regionale
Via Penegal, 22
39100 BOLZANO

Ill.mo Signor
Luigi MONTALI
Consigliere regionale
Via Castel Gatto, 3/D
39012 MERANO

Oggetto: Risposta alla interrogazione n. 34/X.

Rispondo all'interrogazione n. 34/X dei Consiglieri regionali Giorgio Holzmann, Claudio Taverna, Marco Bolzonello e Luigi Montali, allegando un elenco delle assenze dei Consiglieri regionali dalle sedute del Consiglio fino al 30 marzo 1990.

Allego inoltre l'elenco delle assenze dalle sedute delle Commissioni legislative.

Faccio presente che la statistica non tiene conto dei motivi, per cui un Consigliere non ha partecipato alle riunioni.

Per quanto riguarda il numero di disegni di legge presentati dai singoli Assessori regionali faccio presente che a sensi dello statuto d'autonomia (art. 60) l'iniziativa di legge spetta ai Consiglieri, alla Giunta regionale ed al popolo. Pertanto presso questo Consiglio si registrano i disegni di legge presentati dalla Giunta (e non da singoli Assessori, se non in veste di semplice Consigliere). Nella corrente legislatura la Giunta finora ha presentato 21 disegni di legge.


Le mozioni presentate finora sono 19. Tutte - per regolamento - riguardano materie di competenza della Regione. Di queste sono state trattate 8, di cui approvate 6.

Riguardano invece argomenti non di competenza della Regione, ma di particolare interesse per questa, i voti ex articolo 35 dello statuto di autonomia. Sono stati presentati finora 25, trattati 17, di cui approvati 12.

Distintamente.

IL PRESIDENTE

- Franco Tretter -



allegati 5

ASSUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI PROVINCIA DI TRENTO FINO AL 30.03.90 - ASSUNZIONI TENUTE DAI REGGIMENTI SOTTOPOSTI PROTETTE FINO AL 30.03.90

SEDUTE - SITZUNGEN = 36


		TOT. - INSG.	%
1.	ANGELONI T.	08.06.89 19.10.89 29.03.90 30.03.90	4 11,11
2.	ANTROTTI C.	08.06.89 07.12.89	2 5,56
3.	ANGELI P.	27.04.89 11.05.89 25.05.89 08.06.89	12 33,33
4.	BACCI G.	16.11.89	1 2,78
5.	BAZZANELLA G.	18.05.89 26.10.89 16.11.89 18.01.90	6 22,22
6.	BERGER F.	20.04.89 27.04.89 18.05.89 25.05.89	6 16,67
7.	BETTA C.	12.10.89 21.11.89 15.02.90 16.02.90	5 13,89
8.	BOATO A.		0 0
9.	CASAGRANDE S.	12.01.89 19.10.89 23.03.90	3 8,33
10.	CHIOMI WILKINSON		0 0
11.	CRAPOVERA I.	26.10.89	1 2,78
12.	DEGL'ADIN A.		0 0
13.	DOLCA C.	18.05.89 22.06.89 13.07.89	3 8,33
14.	FRANCESCINI R.	16.03.90 23.03.90 29.03.90 30.03.90	4 11,11
15.	GIOORDANI M.	09.11.89 16.11.89 21.11.89 23.11.89	6 16,67
16.	GRANDI T.	19.04.89 25.05.89 26.05.89 08.06.89	30.03.90
		22.06.89 29.06.89 12.10.89 19.10.89	18 50,00
		26.10.89 09.11.89 16.11.89 23.11.89	7 19,44
17.	JORI R.	18.01.90 25.01.90 15.02.90 16.02.90	2 5,56
		29.03.90 30.03.90	0 0
18.	LEITA E.	27.04.89 18.05.89 08.06.89 28.09.89	18,01.90 19.10.89 16.02.90
		12.10.89 19.10.89 29.03.90	6 16,67
19.	LEVIGHI W.	25.05.89 22.03.90	13 36,11
20.	LORENZINI E.	11.05.89 23.11.89 16.02.90 16.03.90	4 11,11
21.	MALASSINI M.	27.04.89 11.05.89 18.05.89 08.06.89	5 14,29
22.	MEZZARI A.	22.06.89 29.06.89 23.11.89 23.03.90	5 14,29
23.	MICHELI W.	08.06.89 13.07.89 28.09.89 12.10.89	2 5,56
24.	MORANDINI P.	29.06.89 13.07.89	0 0
25.	MORELLI F.		0 0
26.	WEGERBORN L.		0 0
27.	WICOLDI V.	11.05.89 08.06.89 28.09.89 26.10.89	8 22,22
28.	RELLA A.	12.10.89 09.11.89	2 5,56
29.	RICCI R.	18.05.89 13.07.89 14.09.89 28.09.89	9 25
30.	ROCOL A.	12.10.89 19.10.89 21.11.89 22.03.90	2 5,56
31.	ROMANO P.	30.03.90	0 0
32.	RUVERA C.	26.10.89	1 2,78
33.	TONELLI P.	11.05.89 16.03.90	2 5,56
34.	TOMASI G.	19.04.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89	13 36,11
35.	WEITER F.	23.11.89	1 2,78

ASSENTE CONSILIARI REGIONALI PROVINCIA DI MOLZANO 1989/90 - ANTECEDENTI PER AUTONOMATSAMMONTEN PROVINCE ITALIA 1989/90

FINO AL 30.03.90 - FIN ZIM 30.03.90

SEGUITE - SITZUNGEN = 36

			TOT. - INSG.	%	
1.	KUCHMILLER E.	19.04.89 20.04.89 18.05.89 08.06.89 14.09.89 28.09.89 12.10.89 16.11.89 21.11.89 23.11.89 08.01.90 25.01.90 16.03.90 30.03.90	14	38,89	
2.	ALBER F.	20.04.89 25.05.89 26.05.89 14.09.89 12.10.89 26.10.89 09.11.89 16.01.90 16.02.90 16.03.90 30.03.90	11	30,56	
3.	BALZARETI L.	12.01.89 28.09.89 23.11.89 15.02.90	4	11,11	
4.	BAUER P.	09.11.89	1	2,78	
5.	BEMIDITER A.		3	8,33	
6.	BEMESSI E.		7	19,44	
7.	BOLGONI G.	16.11.89 23.11.89 29.03.90	1	2,78	
8.	BOLZONELETTI R.	14.09.89	0	0	
9.	BRIGGNER S.	27.04.89 19.10.89 30.03.90	3	8,33	
10.	DORMAULDER L.	19.04.89 18.05.89 25.05.89	30.03.90	15	41,67
11.	von EMM L.	08.06.89 19.10.89 09.11.89 23.11.89 06.01.90 29.03.90		6	16,57
12.	FEICHTER A.	20.04.89 28.09.89 19.10.89 21.11.89 07.12.89 16.01.90 30.03.90		7	19,44
13.	FERRERI R.	11.05.89 08.06.89 14.09.89 12.10.89 21.11.89 25.01.90 15.02.90		7	19,44
14.	FRANZINI WALTER	27.04.89 18.05.89 28.09.89 21.11.89 23.11.89 18.01.90 29.03.90		7	19,44
15.	FRASCHETTI H.	12.01.89 11.05.89 28.09.89 19.10.89 16.11.89		5	13,89
16.	FRICK W.	19.04.89 20.04.89 18.05.89 25.05.89 26.05.89 29.06.89 14.09.89 26.10.89 09.11.89 16.11.89 14.12.89 06.01.90 25.01.90 16.02.90		15	41,67
17.	GIACCOZZI I.	09.11.89 21.11.89 08.01.90 23.03.90		4	11,11
18.	HOLZDAHL G.	26.05.89 26.10.89 23.11.89 08.01.90		4	11,11
19.	HOSCH B.	13.04.89 20.04.89 26.05.89	26.10.89 14.09.89 23.11.89 14.12.89 18.01.90 15.02.90 23.03.90	10	27,78
20.	KASTNER R.	26.05.89	23.11.89 07.12.89 16.03.90	3	8,33
21.	KLOETZ E.			3	8,33
22.	KOPFER A.	19.04.89 20.04.89 11.05.89 25.05.89 26.05.89 14.09.89 12.10.89 26.10.89 09.11.89 16.11.89 21.11.89 23.11.89 14.12.89 16.01.90		17	47,22
23.	KUSTENSCHEIDER J.	26.01.90 16.03.90 30.03.90		8	22,22
24.	MAYER J.	19.04.89 25.05.89 26.05.89 19.10.89 26.10.89 16.11.89 23.11.89 15.02.90		7	19,44
25.	MEIER G.	14.09.89 26.10.89		2	5,56
26.	MONTILLI L.	25.05.89 26.05.89 22.06.89 29.06.89 14.09.89 16.11.89 14.12.89 18.01.90		8	22,22
27.	OBEGGERER K.	20.04.89 16.03.90		2	5,56
28.	PALM P.	09.11.89 23.11.89 30.11.89		3	8,33
29.	PETERLINI O.	18.05.89 21.11.89 16.03.90		3	8,33



ASSUNZIONI DEI COMMISSIONARI DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA - ABSENZENZE DER MITGLIEDER DER I GESETZGEGEBUNGSKOMMISSION

SEDUTE - SITZUNGEN = 13

		TOT. - TNSG.	%
KUHTAUSCHER J.	25.05.89	1	7,69
NEGHERRON L.		0	0
CRAFFONARA I.		1	7,69
BOLOGNINI G.	20.04.89 18.05.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89	28.09.89	28.09.89 09.11.89 21.12.89
DUCA A.	18.05.89	22.06.89	18.01.90 14.03.90
FRICK W.	20.04.89 18.05.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89	06.09.89	28.09.89 09.11.89 18.01.90 14.03.90
KOFLER A.	20.04.89 18.05.89 25.05.89	06.09.89	28.09.89 09.11.89 14.03.90
MARZARI A.		09.11.89	14.03.90
PAHL F.		2	15,38
KOBOL A.		0	0
TAVERRA C.	18.05.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89 06.09.89		5
TONELLI P.	22.06.89	28.09.89	14.03.90
TRIBUS A.		28.09.89	1
		7,69	

ASSENZE DEI COMMISSARI DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA - ABWESENHEITEN DER MITGLIEDER DER II GESETZABECKSKOMMISSION

SEDUDE - SITZUNGEN = 11

IVP. - INSG.

3

GIORDANI M.			0	0
KASERER R.			1	9,69
MORELLI R.	12.02.90		0	0
ALBER F.			0	0
ANDREOTTI C.	06.07.89	02.11.89	12.02.90	01.03.90
BENEDIKT A.		19.10.89	07.12.89	
DUCA A.	11.05.89	06.07.89	13.07.89	14.09.89
FERRETTI R.	19.04.89	08.06.89	06.07.89	19.10.89
LETA E.	19.04.89	11.05.89	06.07.89	02.11.89
MERAMER G.			01.03.90	
MONTALI L.				1
TRIBUS A.	19.04.89	06.07.89	19.10.89	02.11.89
VALENTIN H.		14.09.89	02.11.89	
MEMBRI AGGREGATI BEIGEORENMETE MITGLIEDER				
PAUL P.	08.06.89	06.07.89	14.09.89	12.02.90
TAVERNA C.	11.05.89	08.06.89	06.07.89	13.07.89
			01.03.90	01.03.90
			12.02.90	12.02.90
			01.03.90	01.03.90
			5	50,00
			7	70,00



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Trient, 8. Mai 1990
Prot. Nr. 1858 Reg.Rat

An Herrn
Giorgio HOLZMANN
Regionalratsabgeordneter
Sassari-Straße 83/1
39100 BOZEN

An Herrn
Dr. Claudio TAVERNA
Regionalratsabgeordneter
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100 TRIENT

An Herrn
Geom. Marco BOLZONEULLO
Regionalratsabgeordneter
Penegal-Straße 22
39100 BOZEN

An Herrn
Luigi MONTALI
Regionalratsabgeordneter
Katzensteinstraße 3/D
39012 MERAN

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 34/X.

Ich beantworte hiermit die Anfrage Nr. 34/X der Regionalratsabgeordneten Giorgio Holzmann, Claudio Taverna, Marco Bolzonello und Luigi Montali und lege ein Verzeichnis der Abwesenheiten der Regionalratsabgeordneten von den Sitzungen des Regionalrates bis 30. März 1990 bei.

Weiters lege ich das Verzeichnis der Abwesenheiten von den Sitzungen der Gesetzgebungskommissionen bei.

Ich mache darauf aufmerksam, daß in der Statistik nicht die Gründe der Abwesenheit der Abgeordneten erfaßt werden.

Was die Anzahl der von den einzelnen Assessoren vorgelegten Gesetzentwürfe betrifft mache ich darauf aufmerksam, daß gemäß Autonomiestatut (Art. 60) die Gesetzesinitiative dem Regionalausschuß, den Abgeordneten und dem Volk zusteht. Daher werden beim Regionalrat die vom Ausschuß eingebrachten Gesetzentwürfe eingetragen (und nicht der einzelnen Assessoren, wenn nicht in ihrer Funktion als einfache Abgeordnete). Im Laufe dieser Gesetzgebungsperiode hat der Regionalausschuß bisher 21 Gesetzentwürfe eingebracht.

Die bisher vorgelegten Beschlussanträge belaufen sich auf 19. Alle betreffen - laut Geschäftsordnung - Themenkreise, die in die Zuständigkeit der Region fallen. Von den vorgelegten Beschlussanträgen wurden 8 behandelt und von diesen 8 wurden 6 angenommen.

Themenkreise, die nicht in die Zuständigkeit der Region fallen, die aber von besonderem Interesse für die Region sind, werden in Begehrensanträgen gemäß Art...35 des Autonomiestatutes behandelt. Bisher wurden 25 eingebbracht, von diesen wurden 17 behandelt und davon wiederum 12 verabschiedet.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident

- Franco Tretter -

Anlagen: 5

ASSUNTE CUSIGLIERI REGIONALI PROVINCIA DI TRENTO PRIMO AL 30.03.90 - ASSUNZIONI DER REGIONALRATSABGEORDNETEN PROVINZ TRIENT BIS ZU

PRIMO AL 30.03.90 - BIS ZUM 30.03.90


SEDETE - SITZUNGEN = 36

		TOT. - INSG.	%
1.	ANDREOTTI T.	08.06.89 19.10.89 29.03.90 30.03.90	4 11,11
2.	ANDREOTTI C.	08.06.89 07.12.89	2 5,56
3.	ANGELI P.	27.04.89 11.05.89 25.05.89 08.06.89	12 33,33
4.	BACCA G.	16.11.89	1 2,73
5.	BAZZANELLA G.	18.05.89 26.10.89 16.11.89 18.01.90	5 22,22
6.	BERGER F.	20.04.89 27.04.89 18.05.89 25.05.89	6 16,67
7.	BETTA C.	12.10.89 21.11.89 15.02.90 16.02.90	5 13,89
8.	BOATO A.		0 0
9.	CASAGRANDE S.	12.01.89 19.10.89 23.03.90	3 8,33
10.	CHIOMI MIRIBER		0 0
11.	CRAPPOLERA I.	26.10.89	1 2,73
12.	DAGLIADORE A.		0 0
13.	DUCA C.	18.05.89 22.06.89 13.07.89	3 8,33
14.	FRANTESCHINI R.	16.03.90 23.03.90 29.03.90	4 11,11
15.	GIORGANI M.	09.11.89 16.11.89 21.11.89 23.11.89	6 16,67
16.	GRANDI T.	19.04.89 25.05.89 26.05.89 08.06.89	18 50,00
17.	JOGGI R.	18.01.90 25.01.90 15.02.90 16.02.90	7 19,44
18.	LETTA E.	27.04.89 16.05.89 08.06.89 28.09.89	2 5,56
19.	LEVIAGHI W.	25.05.89 22.03.90	0 0
20.	LONEDIZZI E.	11.05.89 23.11.89 16.02.90 16.03.90	6 16,67
21.	MALOSSETTI M.	27.04.89 11.05.89 18.05.89 08.06.89	13 36,11
22.	MASZARI A.	22.06.89 29.06.89 23.11.89 23.03.90	4 11,11
23.	MICHELLI W.	08.06.89 13.07.89 28.09.89 12.10.89	5 22,22
24.	MORANDINI P.	29.06.89 13.07.89	0 0
25.	MORELLI R.		0 0
26.	NEGHERRON L.		0 0
27.	NICOLINI V.	11.05.89 08.06.89 28.09.89 26.10.89	6 22,22
28.	PELLA A.	12.10.89 09.11.89	2 5,56
29.	RICCI R.	18.05.89 13.07.89 14.09.89 28.09.89	9 25
30.	ROBOL A.	12.10.89 19.11.89	2 5,56
31.	ROMANO P.	21.11.89	0 0
32.	TAVERNA C.	26.10.89	1 2,73
33.	TONELLI P.	11.05.89 16.03.90	2 5,56
34.	TONETTI G.	19.04.89 25.05.89 26.05.89 08.06.89	13 36,11
35.	TRITTER F.	23.11.89	1 2,73

ASSEMBLE CONSILIARI REGIONALI PROVINCIA DI MOLZANO 1989/90 - NUMEROSITÀ PER AUTONOMI ARTESSAGGIAMENTI PROVINCE BOLENA 1989/90

FINO AL 30.03.90 - SIS ZIM 30.03.90
SEDETE - SITZUNGEN = 36

			TOT. - INSG.	
1. KOMMILLER E.	19.04.89	20.04.89	18.05.89	08.06.89
2. ALBER F.	20.04.89	25.05.89	26.05.89	14.09.89
3. BALZARINI L.	12.01.89	28.09.89	23.11.89	15.02.90
4. BAUER P.	09.11.89			
5. REMDILTER A.				
6. BENASSI R.	18.05.89	23.11.89	29.03.90	
7. BOLOGNINI G.	14.09.89			
8. BOLZONELLO M.				
9. BRUGGER S.	27.04.89	19.10.89	30.03.90	
10. DERRHALDER L.	19.04.89	18.05.89	25.05.89	26.05.89
				08.06.89
11. VON EGGEN L.	08.05.89	19.10.89	09.11.89	23.11.89
12. FEICHTER A.	20.04.89	28.09.89	19.10.89	21.11.89
13. FERRETTI R.	11.05.89	08.06.89	14.09.89	12.10.89
14. FRANZELLI MICH	27.04.89	18.05.89	28.09.89	21.11.89
15. FRISCHMUTH H.	12.01.89	11.05.89	26.09.89	19.10.89
16. FRICK W.	19.04.89	20.04.89	18.05.89	25.05.89
				26.05.89
				29.06.89
17. GIACOMOZZI Z.	09.11.89	21.11.89	08.01.90	23.03.90
18. HOLZMANN G.	26.05.89	26.10.89	23.11.89	08.01.90
19. KOSP B.	13.04.89	20.04.89	26.05.89	22.06.89
20. KASSEIER R.	26.05.89	26.10.89	29.03.90	
21. KLOTZ S.	23.11.89	07.12.89	16.03.90	
22. KOPLER A.	19.04.89	20.04.89	11.05.89	25.05.89
				26.05.89
				14.09.89
				12.10.89
				26.10.89
				09.11.89
				16.11.89
				21.11.89
				23.11.89
				14.12.89
				08.01.90
				25.01.90
				16.02.90
23. KURTITSCHER J.	19.04.89	25.05.89	26.05.89	19.10.89
24. MAYR J.	27.04.89	11.05.89	08.06.89	14.09.89
25. MERAMER G.	14.09.89	26.10.89		12.10.89
26. MONTLIT L.	25.05.89	26.05.89	22.06.89	29.06.89
27. OBERHAUSER K.	20.04.89	16.03.90	14.09.89	16.11.89
28. PFEIFER P.	09.11.89	23.11.89	30.11.89	14.12.89
29. PETELINI O.	18.05.89	21.11.89	16.03.90	



ASSUNZE DEI COMMISSARI DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA - ARBEITSENHEITEN DER MITGLIEDER DER I GESETZGEGEBUNGSKOMMISSION

SEDUTE -SITZUNGEN = 13

			TOT. - TNS.	%
KÜSTATSCHER J.	25.05.89		1	7,69
NEGHERRON L.			0	0
CRAFFONARA I.		28.09.89	1	7,69
BOLOGNINI G.	20.04.89 18.05.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89	28.09.89 09.11.89 21.12.89	8	61,54
DUCA A.	18.05.89	22.06.89	18.01.90 14.03.90	4 33,33
FRICK W.	20.04.89 18.05.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89	06.09.89 28.09.89 09.11.89	18.01.90 14.03.90	10 76,92
KOFLER A.	20.04.89 18.05.89 25.05.89	06.09.89 28.09.89 09.11.89	14.03.90	7 53,85
MARZARI A.		09.11.89		0 0
PAHL F.		14.03.90	2	15,38
ROBOL A.			0	0
TAVERNA C.	18.05.89 25.05.89 08.06.89 22.06.89 06.09.89		5	38,46
TONELLI P.	22.06.89	28.09.89	14.03.90	3 23,08
TRIBUS A.		28.09.89	1	7,69

ASSENZE DEI COMMISSARI DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA - ABWESENHEITEN DER MITGLIEDER DER II GESETZGEBUNGSKOMMISSION

SENTE - SITZUNGEN = 11

		TOT. - INSG.	%
GIORDANI M.		0	0
KASERER R.		1	9,09
MORELLI R.		0	0
ALBER F.	06.07.89		
ANDREOTTI C.	06.07.89	12.02.90 01.03.90	36,36
BENEDEKTER A.		3	27,27
DUCA A.	19.10.89	02.11.89	
FERRETTI R.	19.04.89	13.07.89 14.09.89 19.10.89 02.11.89	10,00
LETTA E.	19.04.89	06.07.89	54,55
MERANER G.		6	27,27
MONTALI L.		3	27,27
TRIBUS A.	19.04.89	06.07.89	
VALENTIN H.		01.03.90	
MEMORI AGGREGATT BEIGEORDNETE MITGLIEDER			
PAUL F.	08.06.89 06.07.89	14.09.89	
TAVERNA C.	11.05.89 08.06.89 06.07.89 13.07.89	02.11.89	50,00
		12.02.90 01.03.90	5
		12.02.90 01.03.90	7
			70,00